

  
**Dott. Gaetano Petrelli**  
**NOTAIO**

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)  
Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832  
E-mail: [gpetrelli@notariato.it](mailto:gpetrelli@notariato.it)  
Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>  
C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

## **RASSEGNA DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE**

### **DI INTERESSE NOTARILE**

#### **PRIMO SEMESTRE 2019**

<b>TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE.....</b>	<b>7</b>
1) – <i>Entrata in vigore e ambito di applicazione temporale della nuova disciplina. ....</i>	8
2) – <i>La fideiussione obbligatoria. ....</i>	9
3) – <i>La polizza assicurativa decennale. ....</i>	13
4) – <i>La prescrizione di forma autentica per i contratti relativi a immobili da costruire e il ruolo del notaio. ....</i>	16
<b>SEZIONI UNITE – NATURA E DISCIPLINA DELLA NULLITÀ URBANISTICA.....</b>	<b>19</b>
1) – <i>Evoluzione storica della disciplina delle nullità.....</i>	20
2) – <i>La prima interpretazione della legge n. 47/1985 e la distinzione tra nullità formale e sostanziale.....</i>	23
3) – <i>L'interpretazione delle Sezioni unite: nullità testuale e rilevanza della disciplina della conferma. ....</i>	24
4) – <i>Costruzione iniziale e interventi edilizi successivi. ....</i>	29
5) – <i>Residui profili di rilevanza delle difformità costruttive ai fini della validità dell'atto, dopo le Sezioni unite. ....</i>	30
6) – <i>I fabbricati la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. ....</i>	31
7) – <i>L'informazione dell'acquirente. Ruolo e responsabilità del notaio.....</i>	32
8) – <i>Riflessi sistematici dell'interpretazione delle Sezioni unite – La nullità per assenza di conformità catastale. ....</i>	35
<b>AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ.....</b>	<b>36</b>
1) – <i>La modifica dell'art. 2086 del codice civile.....</i>	36
2) – <i>Le società di persone. ....</i>	37
3) – <i>La società a responsabilità limitata. ....</i>	39
4) – <i>Le società per azioni.....</i>	42
5) – <i>Responsabilità degli amministratori della s.r.l. ....</i>	43
6) – <i>I finanziamenti dei soci nella s.r.l.....</i>	45

<b>I CONTROLLI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA .....</b>	<b>46</b>
1) – <i>Sindaci e revisione legale.</i> .....	46
2) – <i>L’art. 2409 del codice civile e le società a responsabilità limitata.</i> .....	49
3) – <i>Società cooperative ed enti mutualistici.</i> .....	50
<b>SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ .....</b>	<b>51</b>
1) – <i>Scioglimento delle società di capitali.</i> .....	51
2) – <i>Scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).</i> .....	52
3) – <i>Scioglimento e liquidazione delle società cooperative.</i> .....	53
<b>ISCRIZIONE DI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETÀ DI CAPITALI.....</b>	<b>54</b>
<b>START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE.....</b>	<b>55</b>
<b>CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA.....</b>	<b>56</b>
1) – <i>I principi generali della riforma.</i> .....	57
2) – <i>La giurisdizione internazionale e italiana.</i> .....	59
3) – <i>Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.</i> .....	61
4) – <i>Norme comuni sulle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.</i> .....	64
5) – <i>Le misure protettive del patrimonio del debitore.</i> .....	69
6) – <i>I piani attestati di risanamento.</i> .....	71
7) – <i>Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti.</i> .....	73
8) – <i>Il concordato preventivo.</i> .....	80
9) – <i>Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.</i> .....	93
10) – <i>La liquidazione giudiziale.</i> .....	101
11) – <i>Disciplina relativa ai gruppi di imprese.</i> .....	121
12) – <i>La liquidazione coatta amministrativa.</i> .....	123
13) – <i>Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali.</i> .....	124
14) – <i>Profili penalistici della riforma.</i> .....	126
15) – <i>Disciplina transitoria, attuativa e di coordinamento.</i> .....	128
<b>INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI FALLIMENTARI EUROPEI.....</b>	<b>129</b>
<b>DIRETTIVA EUROPEA SULLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE E INSOLVENZA .....</b>	<b>130</b>
<b>AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA .....</b>	<b>131</b>
<b>CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI.....</b>	<b>134</b>
1) – <i>Lombardia</i> .....	134
2) – <i>Sardegna.</i> .....	134
<b>CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI NELL’UNIONE EUROPEA.....</b>	<b>135</b>
1) – <i>Finalità del Regolamento: legalizzazione, apostille, traduzione dei documenti.</i> .....	135
2) – <i>Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.</i> .....	136

3) – Regolamento europeo e Convenzioni internazionali.....	139
4) – Materiali.....	139
<b>TASSI USURARI.....</b>	<b>139</b>
<b>RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI – INTERESSI DI MORA... 141</b>	<b>141</b>
<b>TRASPARENZA BANCARIA.....</b>	<b>142</b>
<b>TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI (BLOCKCHAIN) E SMART CONTRACTS ... 143</b>	<b>143</b>
<b>AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE.....</b>	<b>144</b>
<b>RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.....</b>	<b>145</b>
<b>DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS).....</b>	<b>146</b>
<b>ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI.....</b>	<b>148</b>
<b>SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO.....</b>	<b>149</b>
<b>NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO.....</b>	<b>151</b>
<b>NORMATIVA ANTICORRUZIONE.....</b>	<b>153</b>
<b>PRIVACY.....</b>	<b>154</b>
<b>NORME IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA.....</b>	<b>155</b>
<b>EDIFICI CONDOMINIALI DEGRADATI O IN AREE DEGRADATE.....</b>	<b>157</b>
<b>NORME ANTINCENDIO.....</b>	<b>158</b>
<b>FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE.....</b>	<b>158</b>
<b>INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.....</b>	<b>159</b>
<b>RIFORMA DEL NOTARIATO.....</b>	<b>160</b>
<b>QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE NOTARILE E AUTORITÀ ANTITRUST 160</b>	<b>160</b>
<b>CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO.....</b>	<b>163</b>
<b>OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE... 163</b>	<b>163</b>
<b>AZIONE DI CLASSE (CLASS ACTION).....</b>	<b>164</b>
<b>ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES).....</b>	<b>165</b>
<b>LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE LAZIO.....</b>	<b>166</b>
<b>REGISTRO DELLE IMPRESE.....</b>	<b>166</b>
<b>NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE.....</b>	<b>167</b>
<b>INCORAGGIAMENTO DELL’IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI.....</b>	<b>169</b>
<b>BREVETTO EUROPEO.....</b>	<b>170</b>

MARCHIO EUROPEO.....	170
<i>BREXIT</i> .....	171
ESPROPRIAZIONE FORZATA .....	174
CONTRATTI DI LOCAZIONE.....	176
CONTRATTI PUBBLICI .....	177
DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ DEI VEICOLI .....	181
DISCIPLINA DELLE CARTOLARIZZAZIONI.....	182
SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS) .....	186
ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI.....	187
BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI .....	189
STUDI DI SETTORE - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE.....	191
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURAZIONE ELETTRONICA .....	196
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPESOMETRO, ESTEROMETRO E COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONI IVA .....	201
CESSIONE DI CREDITI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI .....	203
DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI ANTISISMICI.....	207
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE .....	208
REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE .....	209
NON IMPONIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI .....	210
ACCERTAMENTI FISCALI E CONTRADDITTORIO.....	211
CESSIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI .....	213
TENUTA DELLA CONTABILITÀ CON SISTEMI ELETTRONICI .....	214
RAVVEDIMENTO PARZIALE.....	214
PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR).....	215
SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI.....	216
<i>BLACK LIST</i> FISCALE EUROPEA.....	217
ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI .....	218
CERTIFICAZIONE UNICA - <i>CAPITAL GAINS</i> .....	219
PROROGA DI TERMINI FISCALI .....	220

CONTROLLI FORMALI SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI .....	221
REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI.....	221
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI .....	223
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC).....	225
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DELLA RISCOSSIONE .....	226
INTERESSI DI MORA PER SOMME ISCRITTE A RUOLO .....	227
COMPLIANCE.....	228
COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA.....	230
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO .....	230
SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE .....	231
SUPERAMMORTAMENTI .....	231
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES) .....	232
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) .....	234
REGIME FORFETTARIO.....	236
SEZIONI UNITE - ACCOLLO AL CONDUTTORE DEI DEBITI TRIBUTARI RELATIVI ALL'IMMOBILE .....	238
SEZIONI UNITE - GIURISDIZIONE IN TEMA DI <i>TRUST</i> .....	239
SEZIONI UNITE - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA.....	239
SEZIONI UNITE - RIPETIZIONE DI INDEBITO, PRESCRIZIONE E INTERESSI.....	239
SEZIONI UNITE - NOTIFICA DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE .....	240
SEZIONI UNITE - BUONI FRUTTIFERI POSTALI E VARIAZIONE UNILATERALE DEGLI INTERESSI.....	240
SEZIONI UNITE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER FATTO DEI DIPENDENTI .....	241
SEZIONI UNITE - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI .....	241
SEZIONI UNITE - FALSO IN ATTO PUBBLICO DEL NOTAIO .....	242
SEZIONI UNITE - MATERNITÀ SURROGATA E TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA STRANIERO.....	242
SEZIONI UNITE - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	243

SEZIONI UNITE - APPROPRIAZIONE DI ASSEGNO DEL CLIENTE .....	243
SEZIONI UNITE - PCT, DEPOSITO DI ATTI SENZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ.....	243
SEZIONI UNITE - MANCATO VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEL SOSTITUTO .....	244
SEZIONI UNITE - GIURISDIZIONE E BANCHE SVIZZERE.....	244
SEZIONI UNITE - <i>PROSPECTIVE OVERRULING</i> .....	244
SEZIONI UNITE - MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E VARIAZIONI PATRIMONIALI.	245
SEZIONI UNITE - SENTENZA NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO E LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE DEL SINGOLO CONDOMINO.....	245
LEGITTIMA DIFESA E RESPONSABILITÀ CIVILE.....	246
DIRETTIVA EUROPEA SUL DIRITTO D'AUTORE .....	246
DIRETTIVA EUROPEA SULLA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI .....	247
DIRETTIVA EUROPEA SULLA VENDITA DI BENI AI CONSUMATORI .....	247
DIRETTIVA EUROPEA SUL RIUTILIZZO DEI DATI NEL SETTORE PUBBLICO .....	248
LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2019.....	249

## TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

Con **D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019), sono state dettate disposizioni modificative della disciplina in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, di cui al **D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. RIZZI, *Tutela di acquirente di immobile da costruire: le novità del D.Lgs. n. 14/2019. Riflessi sulle modalità redazionali*, in *Notariato*, 2019, p. 355; RIZZI, *L'acquisto di immobile da costruire. Tutele vigenti e nuove tutele (dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)* (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 245-2018/P); SIRONI, *Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e funzione notarile*, in *Notariato*, 2019, p. 248; TRIMARCHI, *Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme*, in *Notariato*, 2019, p. 115; SEMPRINI, *Il deposito prezzo nell'acquisto di immobili da costruire*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 680; VISCONTI, *La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*, in *Immobili & proprietà*, 2019, p. 362; GIORGETTI-BONAFINE, *Le nuove garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire*, in *Immobili & proprietà*, 2019, p. 231; BUSANI, *Contratto preliminare dal notaio per gli immobili in costruzione*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 febbraio 2019; BUSANI, *Compravendita di edifici in costruzione con più garanzie*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo 2019; BUSANI, *Più tutela a chi acquista case sulla carta: proposta e preliminare solo dal notaio*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 11 marzo 2019; NISIVOCIA, *Per il contratto preliminare si riconosce all'acquirente solo il 50% del versato*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 gennaio 2019; FICHERA, *Codice della Crisi d'impresa: la tutela degli acquirenti di immobili da costruire*, 2019, in *www.altalex.it*; TRIMARCHI C., *Modifiche al D.Lgs. 122/2005 (TAIC). Si rafforza la tutela degli acquirenti: il preliminare di immobili da costruire per atto pubblico o scrittura privata autenticata (18 febbraio 2019)*, in *www.federnotizie.it*; PASQUALE, *Senza assicurazione negli immobili da costruire nullità relativa dell'atto (5 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Per l'approfondimento monografico delle problematiche relative alla disciplina originaria del D. Lgs. n. 122/2005, cfr. **PETRELLI, *Gli acquisti di immobili da costruire. Milano 2005***.

Cfr. inoltre, di recente, BASILE, *Per un diritto europeo a protezione degli acquirenti di immobili da costruire o da ristrutturare*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 78; CHIESI, *Immobili da costruire: acquirenti tutelati ... ma non troppo?*, in *Immobili & proprietà*, 2018, p. 421; VISCONTI, *La tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire*, in *Immobili & proprietà*, 2017, p. 452; PIEMONTESE, *Art. 8, D.Lgs. n. 122/2005: la responsabilità del notaio rogante (nota a Cass. 1 dicembre 2016, n. 24535)*, in *Giur. it.*, 2017, p. 1051; MATTERA, *Limiti di applicabilità del divieto contenuto nell'art. 8 del d. lgs. n. 122/2005 (nota a Cass. 1 dicembre 2016, n. 24535)*, in *Vita not.*, 2017, p. 89; SIANO, *Art. 8 D. Lgs. n. 122/2005 e responsabilità del notaio*, in *Immobili & proprietà*, 2017, p. 177; MASPEL, *Nullità sopravvenuta del preliminare di compravendita di un immobile da costruire (nota a Trib. Milano 25 novembre 2015)*, in *Contratti*, 2017, p. 325; GALLUZZO, *Tutela dell'acquirente di immobile da costruire: escutibilità della fideiussione bancaria rilasciata in assenza di recesso (nota a Trib. Bologna 18 marzo 2015)*, in *Giur. comm.*, 2016, II, p. 365; CALANDRINO, *L'irrinunciabilità delle tutele dell'acquirente di immobili da costruire, la garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 66; CIARLEGLIO, *Non è ammessa la rinuncia alle garanzie previste dal decreto 122/2005*, in *Immobili & proprietà*, 2015, p. 279; RIZZI, *D.L. 47/2014 e modifiche alla disciplina degli immobili da costruire*, in *Studi e materiali*, 2014, 4, p. 845; TOSCHI VESPASIANI, *La delimitazione di responsabilità del garante nella fideiussione prestata ex d. legisl. n. 122 del 2005*, in *Studium iuris*, 2014, p. 440; LASSO, *Acquisto di immobile da costruire e interpretazione sistematica del contratto (nota a Cass. 27 settembre 2012, n. 16428)*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, p. 1269; CAREDDA, *Imperfecta lex, sed lex. Note a margine di una norma senza sanzione (art. 6 d. legisl. 122/2005)*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, p. 663; PAOLINI, *Immobili da costruire – soggetto competente al rilascio della fideiussione dopo le modifiche al T.U.B.*, in *Studi e materiali*, 2012, 4, p. 1353; SAJEVA, *Contrattazioni «sulla carta» e tutela dell'acquirente di immobili da costruire. Per un'interpretazione secondo Costituzione del d. lg. n. 122 del 2005*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 1241; ARCHINÀ, *La Corte di cassazione si pronuncia sul contratto preliminare di vendita di immobile «sulla carta»: è valido, ma non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 122/2005 (nota a Cass. 10 marzo 2011, n. 5749)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 564; LEO, *Soggetti legittimati al rilascio della polizza fideiussoria ex art. 3 D.Lgs. 122/2005*, in *Studi e materiali*, 2011, 4, p. 1543; LENZI, *La tutela degli acquirenti di immobili da costruire: effettività della responsabilità disciplinare del notaio tra regole di comportamento e regole di validità*, in *Il diritto vivente nell'età dell'incertezza. Saggi su art. 28 l. not. e funzione notarile oggi*, a cura di Pagliantini, Torino 2011, p. 1; CARADONNA, *Validi i preliminari di immobili «sulla carta» ma senza le tutele del D.Lgs. n. 122/2005 (nota a Cass. 10 marzo 2011, n. 5749)*, in *Giur. it.*, 2011, p. 2277; BOTTARELLI, *La commerciabilità degli immobili «sulla carta» alla luce del D.Lg. n. 122/2005 (nota a Cass. 10 marzo 2011, n. 5749)*, in *Obbligazioni e contratti*, 2011, p. 651; LIOTTI, *La Suprema Corte si pronuncia sui requisiti di validità del preliminare di vendita «sulla carta» (nota a Cass. 10 marzo 2011, n. 5749)*, in *Notariato*, 2011, p. 383.

Per le opere monografiche, v. TRIOLA, *La vendita degli immobili da costruire*, in *Trattato di diritto immobiliare*, I, 2, diretto da G. Visintini, Padova 2013, p. 825; AA.VV., *Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di*

Più precisamente, la parte terza del decreto (articoli da 385 a 388) apporta modifiche alle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, contemplate dal suddetto decreto.

Cfr. al riguardo anche la [Relazione al D. Lgs. n. 14/2019](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

**1) – Entrata in vigore e ambito di applicazione temporale della nuova disciplina.**

A norma dell'art. 389, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2019, gli articoli 385, 386, 387 e 388 – in cui sono contenute le disposizioni modificative del D. Lgs. n. 122/2005, sono *entrati in vigore il 16 marzo 2019* (trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto).

Per contro, ai sensi dell'art. 389, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 14/2019, *entra in vigore il 15 agosto 2020* (diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale) la disposizione dell'art. 174 del decreto, a norma del quale «*I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciogliono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto*». Fino alla suddetta data rimane in vigore la previsione – peraltro di contenuto identico – contenuta nell'art. 72-bis della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Inoltre, l'art. 387, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019 stabilisce che le modifiche apportate dallo stesso decreto «*si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso*».

Ciò significa che:

- i) se il titolo abilitativo edilizio è stato richiesto o presentato entro il 16 marzo 2019*<sup>2</sup>, continua ad applicarsi la normativa previgente;
- ii) – se il titolo abilitativo edilizio è stato richiesto o presentato a partire dal 17*

*immobili da costruire*, a cura di Lobuono, Lops e Macario, Milano 2008; BOZZI, *La tutela dei promissari acquirenti di immobili da costruire*, in *I contratti di vendita*, a cura di Valentino, in *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino 2007, p. 235; MEZZASOMA, *Il «consumatore» acquirente di immobili da costruire fra diritto al risparmio e diritto all'abitazione*, Napoli 2008; MAZZAMUTO, *L'acquisto di immobili da costruire*, Padova 2007; AA.VV., *La tutela dell'acquirente di immobili da costruire*, a cura del Consiglio notarile di Firenze, Pistoia e Prato, Napoli 2006; AA.VV., *Tutela dell'acquirente degli immobili da costruire: applicazione del d. lgs. 122/2005 e prospettive*, a cura della Fondazione Italiana per il notariato, Roma 2006; POLI, *Immobili da costruire: obblighi della cooperativa edilizia e tutela del socio*, Milano 2006; AA.VV., *La tutela degli acquirenti d'immobili da costruire*, a cura di Sicchiero, Padova 2005; TRIOLA, *Vendita di immobili da costruire e tutela dell'acquirente*, Milano 2005; LUMINOSO, *La compravendita. La tutela degli acquirenti di immobili da costruire*, Torino 2005; CALICE, *Vendita di immobili da costruire*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, \*\*\**, II, Torino 2007, p. 1269; LUMINOSO, *Immobili da costruire (tutela degli acquirenti di)*, in *Enc. giur. Treccani, Aggiornamento XV*, Roma 2006.

<sup>2</sup> L'art. 387 del d. lgs. n. 14/2019 dichiara applicabile la nuova disciplina ai casi in cui il titolo abilitativo sia richiesto o presentato «*successivamente*» all'entrata in vigore del decreto. Ciò significa che per i titoli richiesti o presentati fino a tutto il 16 marzo 2019, data dell'entrata in vigore, si applica la vecchia disciplina, mentre la nuova trova applicazione solo per i titoli richiesti o presentati a partire dal 17 marzo 2019.

marzo 2019, si applica la nuova disciplina <sup>3</sup>.

Pertanto, per gli atti stipulati a partire dal 16 marzo 2019 coesiste un doppio regime, a seconda della data in cui è stato richiesto il permesso di costruire, o è stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività.

## **2) – La fideiussione obbligatoria.**

Una prima serie di importanti modifiche riguarda la *fideiussione* da prestarsi obbligatoriamente a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 122/2005 (di seguito «*decreto*»), a pena di nullità relativa del contratto relativo ad immobili da costruire. A tal fine, l'art. 385 del D. Lgs. n. 14/2019 ha apportato diverse innovazioni alla disciplina dettata dall'art. 3 del decreto.

### **A) – I soggetti legittimati a rilasciare la fideiussione o polizza fideiussoria.**

Il novellato art. 3, comma 1, del decreto, stabilisce innanzitutto che «*La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata*».

Rispetto al testo previgente del comma 1, spicca innanzitutto *l'eliminazione – dall'ambito dei soggetti abilitati a rilasciare la fideiussione – degli «intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385»*. Soppressione, questa, che trova la propria radice nell'abrogazione dell'elenco speciale *ex art. 107 t.u.b.* ad opera del D. Lgs. n. 141/2010, salvo il regime transitorio (sul quale v. le [Istruzioni della Banca d'Italia](#)).

### **B) – L'estensione dell'ambito oggettivo della fideiussione alla consegna della polizza assicurativa.**

La seconda importante modifica, contenuta nel primo comma dell'art. 3 del decreto, riguarda l'estensione della garanzia, da fornirsi con fideiussione, all'eventualità dell'*«inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4»*: perciò non solo in caso di crisi, ma *anche in caso di mancata consegna della polizza di assicurazione indennitaria decennale, la fideiussione deve garantire «la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata»*. Disciplina, questa, che pone il primo problema interpretativo: se nessun dubbio sorge nel caso in cui il trasferimento della proprietà non abbia avuto luogo (e correlativamente la polizza assicurativa non sia stata consegnata), occorre invece chiarire *cosa accada nel caso in cui sia comunque stipulato – in assenza di assicurazione*

<sup>3</sup> Trattandosi di una *mera variante*, richiesta o presentata a partire dal 17 marzo 2019, a un titolo abilitativo richiesto o presentato anteriormente, trova integrale applicazione la disciplina previgente.

Diverso, invece, il caso di *intervento di ristrutturazione* per il quale sia richiesto o presentato, a partire dal 17 marzo 2019, un nuovo titolo abilitativo edilizio. Conformemente all'interpretazione pacifica delle disposizioni del D. Lgs. n. 122/2005, deve ritenersi che in tale eventualità trovino applicazione le nuove garanzie a tutela dell'acquirente dell'immobile da costruire, dovendo parificarsi l'intervento di ristrutturazione edilizia alla nuova costruzione ai fini in esame.

*decennale – l'atto definitivo di trasferimento della proprietà*, posto che la lettera dell'art. 3, comma 1, sembrerebbe legittimare anche in tal caso l'escussione della fideiussione e quindi la corresponsione all'acquirente di tutte le somme versate (anzitutto al trasferimento della proprietà). La questione verrà approfondita nel prosieguo del commento, quando verrà trattata la disciplina dell'assicurazione obbligatoria.

**C) – Le condizioni di escussione della fideiussione.**

È stato, poi, modificato il comma 3 dell'art. 3, con l'aggiunta della nuova previsione ora contenuta nella lettera *b*): si prevede che la fideiussione possa essere escussa – oltre che a partire dal momento in cui si è verificata la situazione di crisi, ricorrendo le condizioni previste – anche «*a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6*».

L'escussione della fideiussione, cioè, è possibile anche nel caso di mancata consegna della polizza assicurativa decennale, quando l'acquirente abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto relativo all'immobile da costruire.

Come si vedrà più oltre, l'ipotesi fisiologica di rilevanza della mancata consegna della polizza assicurativa è quella in cui il trasferimento della proprietà non abbia avuto luogo, per qualsiasi ragione (ivi compreso proprio il caso della mancata consegna di detta polizza, a cui abbia fatto seguito il rifiuto del notaio di ricevere o autenticare l'atto traslativo). Rispetto a tale eventualità, ci si chiede quale «*data dell'atto di trasferimento*» debba menzionare il notaio nell'attestazione richiestagli dalla legge: in linea di principio, non può trattarsi che della data programmata nel contratto preliminare, o altro contratto equiparato, anche se possono verificarsi situazioni – non rare nella prassi – in cui tale data sia da determinarsi diversamente. Si pensi all'ipotesi in cui le parti abbiano successivamente prorogato, di comune accordo, la data del trasferimento, nella quale non può che farsi riferimento alla data come prorogata. O anche all'ipotesi in cui lo stesso contratto preliminare preveda la facoltà dell'impresa costruttrice di posticipare la consegna, e quindi la stipula dell'atto definitivo, a fronte di situazioni imprevedute come ritardi di fornitori, avverse condizioni atmosferiche, o altri eventi che possano incidere sul tempestivo adempimento dei suddetti obblighi: queste ipotesi appaiono di più difficile soluzione, considerato che non vi sarà un riferimento certo per il notaio da indicare nella sua attestazione, in difetto di una dichiarazione di entrambe le parti, o quantomeno della parte acquirente, che riconosca il verificarsi dei suddetti eventi. In assenza di elementi certi, pertanto, il notaio non può che attestare la data risultante dal contratto preliminare, fatta salva – in caso di sua variazione – la possibilità per il fideiussore di eccepire, sulla base degli elementi forniti dal costruttore, che la data dell'atto di trasferimento doveva ritenersi posticipata a un momento successivo, e che perciò la fideiussione non è ancora escutibile.

Va da sé, comunque, che a fronte della prescrizione di forma autentica – ora contenuta nell'art. 6 del D. Lgs. n. 122/2005, come novellato – *anche l'eventuale proroga della data di trasferimento*, in quanto suscettibile di incidere sull'adempimento degli obblighi di fideiussione e assicurazione, e per quanto sopra

visto anche sugli accertamenti da effettuarsi dal notaio, *deve essere pattuita con atto pubblico o scrittura privata autenticata*; in mancanza, il notaio non può tenerne conto agli effetti dell'attestazione di cui sopra.

Il notaio, all'atto del rilascio dell'attestazione, non è comunque tenuto ad accertare che l'acquirente abbia comunicato al costruttore il recesso dal contratto preliminare: questa ulteriore circostanza dovrà essere dimostrata dallo stesso acquirente direttamente al fideiussore, ai fini dell'escussione della garanzia.

**D) – La cessazione dell'efficacia della fideiussione.**

Il comma 7 dell'art. 3 del decreto, sostituito dal D. Lgs. n. 14/2019, dispone che *«L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-quater»*.

Rispetto al testo previgente – che disponeva la cessazione dell'efficacia della fideiussione *«al momento del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione»*, l'effetto estintivo della garanzia fideiussoria si produce ora solo nel momento – successivo – in cui sia consegnata al fideiussore copia dell'atto definitivo di trasferimento (purché contenente, profilo questo essenziale, la menzione della consegna della polizza assicurativa).

La legge richiede che la consegna di copia dell'atto traslativo sia effettuata dal costruttore o da altro dei contraenti. Nulla impedisce che la copia sia consegnata dal notaio, su incarico di una delle parti; in tal caso, tuttavia, è opportuno – alla luce del tenore letterale della disposizione – che l'incarico sia conferito per iscritto e sia portato a conoscenza del fideiussore.

Con un'ultima precisazione, di non secondario rilievo: poiché l'efficacia del trasferimento di proprietà – e la prevalenza del titolo di acquisto rispetto a eventuali pignoramenti o procedure concorsuali – dipende dalla tempestiva trascrizione dell'atto di acquisto della proprietà, la fideiussione cessa di produrre i propri effetti solo a partire dal momento di tale trascrizione, sempreché non preceduta da formalità pregiudizievoli in grado di rendere opponibile all'acquirente la situazione di crisi venutasi a creare. La legge non richiede, comunque, la dimostrazione a carico delle parti della suddetta tempestiva trascrizione, e conseguentemente risulta a carico del fideiussore l'onere di accertarsi di tale circostanza, e della conseguente cessazione degli effetti della fideiussione prestata.

**E) – La necessaria conformità della fideiussione a un modello standard.**

Il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 del decreto, aggiunto dal D. Lgs. n. 14/2019, dispone che *«Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione»*.

Peraltro, a norma dell'art. 389, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019:

*«Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è*

*determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni».*

Quindi, fino all’emanazione del decreto di cui al comma 7-bis – in assenza, quindi, del modello *standard* di fideiussione – è comunque possibile stipulare i contratti aventi ad oggetto immobili da costruire, con determinazione del contenuto della fideiussione, nel rispetto delle previsioni di legge, ad opera delle parti e sotto la loro responsabilità (nonché sotto la responsabilità del notaio rogante o autenticante, nell’esercizio del relativo controllo di legalità).

**F) – La menzione della fideiussione nel contratto preliminare (o equiparato).**

Infine, l’art. 388, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019, ha modificato l’art. 6 del decreto, richiedendo – alla lettera g) – la menzione nel contratto preliminare (o altro contratto non immediatamente traslativo) avente ad oggetto l’immobile da costruire degli «*estremi della fideiussione di cui all’articolo 2 e l’attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all’articolo 3, comma 7-bis*».

Gli «*estremi*», cui si riferisce la disposizione, consistono nell’indicazione del fideiussore e della data della fideiussione; trattandosi di garanzia richiesta dalla legge, la fideiussione è esente da registrazione (e non dovranno quindi essere menzionati i relativi estremi).

L’attestazione della conformità al modello *standard* non è, evidentemente, necessaria nelle more dell’emanazione del decreto che dovrà approvarlo, né può esigersi la menzione – che la legge non richieda – della conformità della fideiussione alle disposizioni di legge. È invece comunque necessaria la menzione degli estremi della fideiussione rilasciata.

Quanto alla *sorte del contratto preliminare (o equiparato) che non contenga i suddetti estremi*, con riferimento in generale alle prescrizioni di contenuto *ex art. 6* del decreto si sono finora fronteggiate da un lato la tesi più rigorista (che estendeva la nullità relativa anche all’inosservanza di tali prescrizioni, dettate a tutela dell’acquirente); e la tesi maggioritaria (che esclude la nullità e ritiene, invece, che sorga solo un obbligo di rinegoziazione del contratto, ed eventualmente una responsabilità risarcitoria del costruttore). Rispetto alla disciplina originaria, tuttavia, oggi sussistono argomenti per affermare che il rispetto delle prescrizioni contenutistiche, dettate dall’art. 6 del decreto, non risponda a un interesse «generale» paragonabile a quello che impone il rilascio obbligatorio della fideiussione e della polizza assicurativa indennitaria. L’art. 12, lett. a), della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha imposto l’intervento notarile – in relazione a «l’atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata», «*al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull’adempimento dell’obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell’obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo*». La legge, cioè, non ha imposto l’intervento notarile al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni di contenuto *ex art. 6* del decreto: senza sottovalutare la portata di queste ultime, e quindi la responsabilità (civile e disciplinare) del notaio che non curi la conformità dell’atto da lui stipulato alle prescrizioni dell’art. 6 (inserendovi

diligentemente le prescritte menzioni), sembra che dal tenore della legge delega possa oggi ricavarsi una conclusione ben diversa da quella sostenibile in relazione alla disciplina originaria del D. Lgs. n. 122/2005: una conclusione che conduca ad escludere la nullità (ancorché relativa) del contratto preliminare, o altro contratto a questo equiparato, in caso di inosservanza dell'art. 6, e rimetta la tutela dell'acquirente al controllo di legalità del notaio ovvero – in caso di violazione degli obblighi notarili – alla responsabilità civile del notaio medesimo nei confronti dell'acquirente.

### 3) – *La polizza assicurativa decennale.*

L'art. 386 del D. Lgs. n. 14/2019 ha apportato diverse modifiche all'art. 4 del D. Lgs. n. 122/2005 («decreto»), in tema di polizza assicurativa indennitaria decennale.

#### A) – **La nullità relativa del contratto con effetti traslativi (immediati o differiti).**

Il primo comma dell'art. 4 (già comma unico), come novellato, dispone:

«Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà *a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente*, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione».

È stata pertanto aggiunta la previsione di *nullità relativa (o nullità di protezione) del contratto* che prevede il trasferimento della proprietà, *in mancanza di consegna all'acquirente della polizza assicurativa*. Nullità relativa, per la cui disciplina si rinvia all'abbondante produzione dottrinale in materia, con particolare riguardo alle riflessioni elaborate in relazione alla nullità di protezione già comminata dall'originario decreto per il caso di mancata tempestiva consegna della fideiussione.

Per l'esatta comprensione della suesposta disciplina occorre però coordinare le relative previsioni con quelle della legge delega: in ottemperanza all'art. 12, lett. a), della legge 19 ottobre 2017, n. 155, è stato prescritto l'intervento obbligatorio del notaio – e quindi la stipula per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in relazione a *«l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità»*, ad un preciso scopo, ossia *«al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo»*. La legge delega ha, cioè, previsto il controllo notarile – al fine di verificare, tra l'altro, l'adempimento dell'obbligo relativo alla polizza fideiussoria – in relazione a qualsiasi atto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà. D'altra parte, l'art. 4 del D. Lgs. n. 122/2005 dispone che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all'acquirente la polizza soltanto *«all'atto del trasferimento della proprietà»*; e lo stesso comma 1-*quater* dell'art. 4, introdotto dalla novella in

commento, impone la menzione degli estremi della polizza soltanto nell'«atto di trasferimento». Le due disposizioni appaiono, perciò, confliggenti: la prima sembrerebbe imporre la consegna della polizza – sotto il controllo notarile – sin dal momento della stipula del contratto preliminare, o altro contratto ad esso equiparato; la seconda, invece, subordina l'esigibilità dell'obbligo di consegna di tale polizza al verificarsi dell'effetto traslativo. L'antinomia non sembra potersi risolvere con gli ordinari strumenti ermeneutici; deve piuttosto farsi ricorso alla teoria delle fonti, e considerare che la previsione della legge delega non ha immediata efficacia precettiva, ma rileva, semmai, al fine di individuare un possibile eccesso di delega, il quale può a sua volta giustificare una declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto delegato. A parte ciò, deve nel frattempo attribuirsi prevalenza alle disposizioni del D. Lgs. n. 122/2005, come modificato dal D. Lgs. n. 14/2019: e concludere, quindi, nel senso che *l'obbligo di menzionare gli estremi della polizza assicurativa si riferisce al contratto definitivo di compravendita, e la stessa sanzione di nullità relativa non può che riguardare tale contratto.*

In presenza, invece, di un *contratto ad effetti reali differiti* (vendita o permuta di edificio futuro, e simili), la nullità relativa e l'obbligo di menzione degli estremi della polizza non possono che riferirsi a tale contratto. Sorge, evidentemente, la complicazione di dover indicare in atto gli estremi di una polizza quando l'edificio non è ancora esistente, o ultimato: tenuto conto della necessità, per l'impresa di assicurazioni, di effettuare una valutazione dei rischi prima del rilascio della polizza assicurativa, questa circostanza può, di fatto, condizionare la tempistica necessaria alla consegna della polizza medesima, e perciò impedire, sempre di fatto, la stipula del contratto ad effetti reali differiti fino a quando la costruzione non sia giunta a uno stadio tale da consentire il suddetto rilascio. Fermo restando che – come desumibile dallo stesso dettato dell'art. 4 del decreto – la polizza assicurativa in ogni caso produce effetto dalla data di ultimazione dei lavori.

**B) – La necessaria conformità della polizza assicurativa a un modello standard.**

Ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'art. 4 del decreto, *«Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard».*

La disposizione deve essere coordinata con quella dettata dall'art. 389, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019:

*«Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni».*

Pertanto, a regime la polizza assicurativa dovrà essere necessariamente conforme al modello *standard* da approvarsi con decreto interministeriale; fino a tale momento, l'atto di trasferimento della proprietà può essere comunque stipulato, e il contenuto della polizza dovrà essere determinato dall'assicuratore in conformità alle previsioni di legge, e verificato dalle parti e dal notaio, nell'esercizio della sua

funzione di controllo della legalità dell'atto stipulato.

**C) – L'escussione della fideiussione per mancata consegna della polizza assicurativa.**

Ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 4 del decreto, «*In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b)* ».

Viene perciò ribadito quanto già stabilito nell'art. 3, comma 3, lett. b), del decreto stesso, che subordina la possibilità di escutere la fideiussione all'avvenuto esercizio da parte dell'acquirente del recesso dal contratto preliminare (o equiparato). Si pone conseguentemente il problema del coordinamento con la previsione dell'art. 3, comma 7, che subordina la cessazione degli effetti della fideiussione alla menzione nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'avvenuta consegna della polizza assicurativa: così facendo intravedere la possibilità che la proprietà sia trasferita senza consegna della polizza e, in tal caso, la fideiussione continui a produrre i propri effetti (e possa, perciò, essere escussa anche in detta eventualità).

Occorre, al riguardo, coordinare tra loro le disposizioni contenute nell' art. 3, comma 1, del decreto (a norma del quale «*La fideiussione ... deve garantire ... nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata*») con i novellati art. 3, comma 3, lett. b), e art. 4, comma 1-ter (che subordinano l'escussione della fideiussione al recesso dal contratto preliminare, o altro contratto ex art. 6 del decreto volto all'acquisto dell'immobile da costruire), e con il novellato art. 3, comma 7 (che dispone la cessazione della fideiussione solo allorché l'atto definitivo di trasferimento della proprietà contenga la menzione dell'avvenuta consegna della polizza assicurativa). Tali disposizioni devono essere ragionevolmente interpretate nel senso che quando l'operazione si è conclusa con il pieno adempimento degli obblighi del costruttore (trasferimento della proprietà, unitamente alla consegna della polizza assicurativa) la fideiussione cessa senz'altro di produrre i propri effetti. Viceversa, quando la proprietà non è stata trasferita, ovvero quando – pur in presenza di tale trasferimento – la polizza assicurativa non è stata consegnata, la fideiussione produce i propri effetti e può essere escussa.

Nel caso di trasferimento della proprietà, quando l'acquirente non faccia valere la nullità relativa del contratto preliminare, l'escussione della fideiussione non può ragionevolmente condurre alla corresponsione all'acquirente dell'intera somma pagata prima del trasferimento della proprietà, posto che egli ha comunque conseguito il diritto di proprietà sul bene: l'art. 3, comma 1, del decreto deve essere interpretato – alla luce della natura indennitaria della fideiussione – nel senso che l'acquirente ha diritto ad ottenere dal fideiussore una somma che lo compensi del rischio della rovina o dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. (il che potrebbe ben avvenire con il pagamento del premio necessario ad assicurare tale rischio).

Nel caso, invece, in cui la nullità relativa del contratto preliminare sia fatta valere, normalmente il contratto definitivo non sarà stipulato, e quindi l'acquirente

potrà chiedere al fideiussore la corresponsione di tutte le somme già versate (limitatamente a quelle corrisposte prima del trasferimento della proprietà).

L'ipotesi di escussione della fideiussione per mancata consegna della polizza, nonostante l'avvenuto trasferimento della proprietà, presupporrebbe d'altronde la violazione dell'obbligo notarile di controllo, e quindi la correlata responsabilità civile e disciplinare del notaio. Dovrebbe per tale eventualità ipotizzarsi che il notaio, che abbia stipulato violando i propri obblighi, sia poi chiamato ad attestare – ai fini dell'escussione della fideiussione – di ... averli violati, e quindi che il trasferimento della proprietà è avvenuto in una certa data per il suo ministero, senza menzione degli estremi della polizza assicurativa. Si tratta, come è facile constatare, di un'eventualità del tutto marginale e improbabile, che conferma la validità dell'opinione secondo cui l'ipotesi fisiologica a cui si riferiscono le norme in commento è quella del mancato trasferimento della proprietà.

#### **D) – Menzione della polizza assicurativa nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà.**

Ai sensi del nuovo comma 1-*quater* dell'art. 4 del decreto, «*L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua conformità al decreto previsto dal comma 1-bis*».

Viene perciò imposta sia la menzione nell'atto definitivo degli estremi della polizza assicurativa, sia l'attestazione della relativa conformità al modello *standard*: quest'ultima non è evidentemente necessaria nelle more dell'emanazione del relativo decreto interministeriale, né è richiesta l'attestazione della sua conformità alle disposizioni di legge (comunque da verificarsi da parte del notaio).

La norma non prevede alcuna sanzione per l'inosservanza delle suesposte prescrizioni: come già detto in relazione alle menzioni e attestazioni richieste dall'art. 6 per il contratto preliminare (o equiparato), con particolare riguardo a quelle relative alla fideiussione obbligatoria, l'assenza di menzione non configura una causa di nullità relativa (né tantomeno assoluta) del contratto. Per il resto, le due fattispecie sono comunque diverse: una volta consegnata la polizza a seguito del trasferimento della proprietà l'interesse dell'acquirente è pienamente soddisfatto, e non può perciò ipotizzarsi una nullità (relativa, né tantomeno assoluta) dell'atto traslativo. Deve perciò ritenersi senz'altro esclusa qualsiasi invalidità dell'atto definitivo in caso di omessa menzione degli estremi della polizza assicurativa.

In ogni caso, la mancata menzione degli estremi della polizza in atto impedisce – a norma dell'art. 3, comma 7, del decreto – la cessazione dell'efficacia della fideiussione. Quest'ultima previsione sembra, in realtà, doversi interpretare nel senso che in mancanza della menzione in atto il fideiussore possa comunque dimostrare in giudizio l'avvenuta consegna della fideiussione, e quindi far valere la cessazione degli effetti della fideiussione, con aggravio a proprio carico degli oneri probatori (per il quale è possibile ipotizzare una responsabilità civile delle parti e del notaio, eventualmente responsabili dell'omessa menzione).

#### **4) – La prescrizione di forma autentica per i contratti relativi a immobili da costruire e il ruolo del notaio.**

L'art. 388 del D. Lgs. n. 14/2019 ha modificato l'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 122/2005 («decreto»), come segue:

«Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica della proprietà o di altro diritto reale su un immobile oggetto del presente decreto *devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata*».

Viene, perciò, imposto l'intervento notarile per la stipula dei contratti preliminari (ed equiparati) aventi ad oggetto immobili da costruire, e rientranti nel perimetro del decreto, quale desumibile dall'art. 1 dello stesso.

La forma autentica non è espressamente richiesta a pena di nullità, ma dalla *ratio* della prescrizione si evince, senza ombra di dubbio, la sua imperatività: occorre tener conto, in particolare, della collocazione della previsione in esame nel D. Lgs. n. 14/2019, che ha come oggetto principale la riforma delle procedure concorsuali, e ha tra i suoi principali obiettivi la prevenzione delle crisi e l'equilibrata tutela degli interessi a tali crisi correlati. L'art. 12, lett. a), della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, ha imposto l'intervento notarile – in relazione a *«l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»*, per un preciso scopo, e precisamente *«al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo»*. È evidente che tali finalità, per la loro rilevanza, non possono che condurre alla qualificazione come *imperativa* della norma che prescrive la forma pubblica o autenticata. Il tutto, del resto, reso necessario dalla diffusa disapplicazione delle suddette tutele, proprio in ragione del fatto che la stragrande maggioranza dei contratti preliminari, anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 122/2005, hanno continuato ad essere stipulati con scrittura privata non autenticata. Non si tratta, in definitiva, di una mera prescrizione di «forma» in senso tecnico (quale *vestmentum* di un contratto, con finalità di certezza e di veicolo di conoscibilità all'esterno di una dichiarazione negoziale), ma piuttosto di una norma che impone l'intervento di un pubblico ufficiale per importanti fini di politica legislativa. Ne consegue che il contratto preliminare, o contratto ad esso equiparato, stipulato per scrittura privata non autenticata, deve ritenersi affetto da *nullità assoluta*, perché in contrasto con norma imperativa (art. 1418, comma 1, c.c.). Se poi si concentra l'attenzione sul profilo formale, va rammentato che per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1350, n. 13, c.c., l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata devono comunque ritenersi richiesti a pena di nullità, in forza del primo inciso del suddetto art. 1350.

I suesposti argomenti consentono di risolvere una ulteriore grave questione, che ha già visto sorgere disaccordo tra i primi commentatori della novella in commento. Si discute *se il notaio* – in caso di mancata consegna della fideiussione (o – alla stipula del definitivo – della polizza assicurativa) – *debba rifiutarsi a norma dell'art. 28 l. not. di ricevere o autenticare l'atto*. La questione, come è noto, è stata già affrontata dalla dottrina in relazione all'originaria disciplina del D. Lgs. n. 122/2005, e ha visto gli autori schierarsi su due opposti fronti: da un lato coloro che, valorizzando il carattere relativo della nullità e l'atteggiamento restrittivo della giurisprudenza in

ordine all'applicazione dell'art. 28 l. not., hanno escluso l'applicazione di questa disposizione e, conseguentemente, affermato l'obbligo notarile di prestare il proprio ministero (art. 27 l. not.); dall'altro lato, la dottrina che ha invece valorizzato la qualificazione in termini di nullità (anziché di annullabilità) della patologia in esame, l'ordine pubblico di protezione di cui essa è espressione, e la sua rilevanza d'ufficio a tutela dell'interesse generale (di recente affermata anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione riguardo alle nullità di protezione<sup>4</sup>). Gli argomenti oggi ricavabili dalla legge n. 155/2017 e dalle finalità della riforma della crisi d'impresa inducono a risolvere decisamente la questione nel secondo senso: non avrebbe alcun senso prescrivere obbligatoriamente l'intervento notarile ai fini – indicati espressamente dalla legge – dell'esecuzione di un «controllo di legalità», e poi affermare che il notaio possa, magari con il consenso delle parti, tranquillamente ricevere l'atto senza fideiussione e senza polizza assicurativa. Pertanto – quale che sia la conclusione che si ritenga di accogliere in relazione al problema generale del rapporto tra nullità di protezione e articolo 28 della legge notarile<sup>5</sup> – non appare dubbio che nello specifico ambito in esame *il notaio debba senz'altro rifiutare il proprio ministero nel caso in cui non siano consegnate all'acquirente la fideiussione e la polizza assicurativa.*

Per quanto concerne l'*ambito oggettivo di applicazione della prescrizione di forma autentica*, esso comprende «il contratto preliminare ed ogni altro contratto che ai sensi dell'articolo 2 sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad una persona fisica». Sono incluse, quindi, anche le c.d. *proposte di acquisto* (normalmente redatte, nella prassi delle contrattazioni immobiliari, dai mediatori), il c.d. *preliminare del preliminare* (nei limiti in cui è da riconoscersene la validità), i *contratti preliminari unilaterali*, i *patti di opzione*, e in genere ogni contratto che abbia come finalità quello del successivo acquisto della proprietà o di un diritto reale su immobili da costruire. Anche la *proposta irrevocabile*, in quanto destinata a saldarsi con una accettazione e a formare, quindi, un contratto, è soggetta alla suddetta prescrizione di forma *ad substantiam*.

Alla luce del principio di simmetria delle forme, comunemente accolto dalla giurisprudenza, potrebbe ritenersi che anche l'eventuale *scioglimento per mutuo dissenso del contratto* di cui trattasi debba essere stipulato per atto pubblico o

---

<sup>4</sup> Cass. S.U. 12 dicembre 2014, n. 26242-26243), in *Giur. comm.*, 2015, II, p. 976, con nota di DELLI PRISCOLI, *Rilevanza d'ufficio delle nullità di protezione, contraente «debole» e tutela del mercato*; MALVAGNA, *Le Sezioni Unite e la nullità di protezione ex art. 127 TUB*, in *Riv. dir. bancario*, 2015, p. 1; ALESSI, «Nullità di protezione» e poteri del giudice tra Corte di giustizia e Sezioni unite della Corte di cassazione, in *Europa e dir. priv.*, 2014, p. 1141; MONTICELLI, *La rilevanza d'ufficio condizionata della nullità di protezione: il nuovo «atto» della Corte di Giustizia*, in *Contratti*, 2009, p. 1115.

<sup>5</sup> Cfr. in argomento, in vario senso, MONTICELLI, *Obblighi d'informazione, nullità speciali e attività del notaio*, in *Contratti*, 2014, p. 1063; ID., *Il sistema delle nullità contrattuali e la funzione notarile*, in *Studi in onore di Antonino Cataudella*, II, a cura di E. Del Prato, Napoli 2013, p. 1481; ID., *Il sistema delle nullità contrattuali e la funzione notarile*, in *Notariato*, 2010, p. 686; GENTILI, *Nullità di protezione e ruolo del Notaio*, in *Riv. not.*, 2010, p. 285; FUSARO, *Nullità speciali nell'attività notarile*, in *Vita not.*, 2009, p. 1041; NUZZO, *Nullità speciali e responsabilità del notaio*, in *Studi e materiali*, 2009, 1, p. 103; CELESTE, *Le nullità di protezione. L'attività notarile*, in *Novità e problemi in materia di circolazione immobiliare*, Milano 2009, p. 45; PETRELLI, *Gli acquisti di immobili da costruire*, Milano 2005, p. 267 ss.; LIPARI, *Il ruolo del notaio nella nuova realtà delle nullità contrattuali*, in *Studi in onore di Schlesinger*, II, Milano 2004, p. 1343.

scrittura privata autenticata. Senonché, in tal caso verrebbe totalmente meno la *ratio* – sopra evidenziata – che ha condotto ad imporre l’obbligo di forma solenne: a seguito dello scioglimento del contratto, infatti, non sorge alcuna esigenza di assicurare un controllo notarile di legalità con specifico riguardo agli obblighi di consegna della fideiussione e della polizza assicurativa. Ne consegue che il mutuo dissenso è validamente perfezionato anche a mezzo di scrittura privata non autenticata.

Diverso è il discorso per quanto concerne i *contratti modificativi*, in relazione ai quali permane intatto, in teoria, l’interesse dell’ordinamento al controllo notarile di legalità riguardo alla fideiussione e alla polizza assicurativa, e che sembrerebbero, perciò, dover essere formalizzati a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Anche sotto questo profilo, peraltro, devono farsi alcune distinzioni: nell’ottica di un’interpretazione del decreto delegato conformemente alle direttive della legge delega, e del generale principio di economia dei mezzi, abbinato a quello della libertà di forma degli atti giuridici, appare necessaria una riduzione teleologica del precetto normativo, tale da *circoscrivere l’obbligatorio impiego della forma autentica alle sole fattispecie modificative che incidano sugli obblighi di consegna della fideiussione e della polizza assicurativa e sui relativi contenuti*. Così, non vi è dubbio che sia necessario l’atto pubblico, o la scrittura privata autenticata, ove le parti modifichino elementi del contratto i quali, a loro volta, richiedano obbligatoriamente il rinnovo o la modifica della fideiussione o della polizza fideiussoria. Diversamente occorre concludere in relazione a quelle modifiche che siano, invece, indifferenti ai suddetti fini: così, a titolo esemplificativo, la semplice posticipazione dell’obbligo di consegna dell’immobile non sembra incidere su nessuno dei profili considerati; diversamente, la modifica contrattuale con la quale si contempli una importante variante nelle opere da eseguirsi è in grado, plausibilmente, di incidere sul contenuto della fideiussione come pure della polizza assicurativa. È evidente che, nella prassi, possono presentarsi situazioni difficilmente catalogabili nell’una o nell’altra categoria, in relazione alle quali è prudenzialmente opportuno adottare sempre la forma autentica dell’atto modificativo. È certo, comunque, che nella misura in cui alcuni profili contrattuali siano configurati *ab initio* come determinabili – sempreché ciò non confligga con le previsioni dell’art. 6 del D. Lgs. n. 122/2005 – il fatto o l’atto del terzo arbitratore non saranno in alcun caso assoggettati alla prescrizione di forma autentica.

## **SEZIONI UNITE - NATURA E DISCIPLINA DELLA NULLITÀ URBANISTICA**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 22 marzo 2019, n. 8230\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«La nullità comminata dall’art. 46 d.p.r. n. 380 del 2001 e dagli art. 17 e 40 l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell’ambito del 3° comma dell’art. 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità «testuale», con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un’unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell’immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a*

*quell'immobile; pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato»<sup>6</sup>.*

La sentenza accoglie, nei suddetti termini, un'interpretazione innovativa delle disposizioni (art. 40 della legge n. 47/1985; art. 46 del D.P.R. n. 380/2001) che prescrivono, a pena di nullità degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali su fabbricati, l'indicazione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi. La delimitazione delle ipotesi in cui può, effettivamente, ravvisarsi nullità degli atti è di estrema importanza per l'attività notarile: ciò sia per l'attività di consulenza che il notaio può essere chiamato a fornire (anche in relazione alla validità dei titoli di provenienza), sia per la valutazione in ordine alla ricevibilità o meno degli atti aventi ad oggetto fabbricati, sia infine ai fini della necessità o meno – e della validità – degli atti di conferma<sup>7</sup>.

È perciò necessario analizzarne in dettaglio la motivazione, alla luce dell'evoluzione storica della disciplina in esame, della relativa *ratio* e della complessa casistica della contrattazione immobiliare.

### **1) – Evoluzione storica della disciplina delle nullità.**

La prima disposizione a prevedere la nullità degli atti negoziali aventi ad oggetto fabbricati, in assenza di titolo abilitativo edilizio, è quella contenuta nell'art. 15, comma 7, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (c.d. legge Bucalossi), a norma del quale «*Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione*». La norma non imponeva in atto la menzione del titolo abilitativo edilizio, ove questo fosse effettivamente esistente, ma si preoccupava unicamente di tutelare l'affidamento dell'acquirente nell'eventualità di acquisto di immobile abusivo, richiedendo la menzione in atto della sua conoscenza dell'abuso (mancanza della concessione edilizia)<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. MAGLIULO, *Le menzioni urbanistiche negli atti traslativi: quale nullità?*, in *Notariato*, 2019, p. 273; MONEGAT, *L'assenza di dichiarazione del venditore degli estremi del titolo urbanistico costituisce nullità «testuale»*, in *Immobili & proprietà*, 2019, p. 319; LEO, *Difformità tra titolo abilitativo e costruzione realizzata: le Sezioni Unite pongono fine al contrasto giurisprudenziale tra nullità formale e sostanziale (Cass. SS. UU. 22 marzo 2019 n. 8230)*, in *CNN Notizie* del 25 marzo 2019; RIZZI, *Considerazioni sulla nullità degli atti negoziali per violazione delle norme in materia urbanistica ed edilizia alla luce della Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, 2019, in *www.federnotizie.it*; NATOLI, *Sulla natura giuridica della cd. nullità urbanistica*, in *Nuova giur. civ.*, 2018, I, p. 1739; PICCIANO, *Sui profili di invalidità della compravendita di immobili abusivi*, in *Notariato*, 2019, p. 292; PESCARA-PRESOTTO, *D'ora in avanti compravendite più semplici e sicure*, in *Guida al diritto*, 2019, 21, p. 41; BUSANI, *Se c'è titolo edilizio l'immobile abusivo è commerciabile*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 marzo 2019; BUSANI, *Un titolo edilizio qualsiasi salva la vendita della casa abusiva*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2019; INZAGHI-FIORENTINO, *Voluntà, tipologia, utilizzazione: quando l'edificio è del tutto diverso*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° aprile 2019; DI SAPIO-MURITANO, *Immobili abusivi, rischia chi acquista*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2019.

<sup>7</sup> Nell'ipotesi in cui un atto traslativo o costitutivo di diritti reali su un fabbricato, costruito in tutto o in parte abusivamente, non sia nullo (anche sulla base della decisione delle Sezioni unite in commento), l'eventuale atto di conferma ricevuto o autenticato dal notaio potrebbe, a sua volta, essere nullo in quanto privo di causa. La questione della nullità degli atti di provenienza deve essere, perciò, valutata con la massima attenzione, evitando di stipulare «prudenzialmente» atti di conferma in realtà privi di una reale funzione.

<sup>8</sup> Cfr. al riguardo DONISI, *La nullità prevista dall'art. 15 della legge sulla edificabilità dei suoli*, in *Riv. giur. edil.*, 1977, p. 238.

Da evidenziare che nella suddetta disposizione si faceva menzione unicamente dell'«*assenza*» della concessione edilizia, senza che avesse alcun rilievo l'eventuale difformità – totale o parziale – della costruzione eseguita sulla base della concessione eventualmente rilasciata. La giurisprudenza di legittimità ha ribadito in più occasioni questa interpretazione<sup>9</sup>, in linea del resto sia con il principio di tassatività delle cause di nullità, sia con l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici, che sarebbe stata pregiudicata ove si fosse fatta conseguire la nullità alla difformità dell'edificio realizzato rispetto alla concessione edilizia, causa le diverse tipologie di difformità e le incertezze che possono presentarsi in pratica<sup>10</sup>.

Non che, ovviamente, al di là dei limiti della sanzione di nullità gli abusi edilizi fossero privi di conseguenze. Lo stesso art. 15 della legge n. 10/1977 irrogava, nei suoi diversi commi, sanzioni amministrative (in particolare, sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la demolizione) che si estendevano – oltre che al caso dell'assenza della concessione – anche alle ipotesi di difformità totale o parziale; e l'art. 17 contemplava sanzioni penali per i casi di «esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione». In tal modo si reprimeva l'abuso edilizio, senza però incidere in modo intollerabile sulla sicurezza della circolazione giuridica.

La legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha introdotto – agli articoli 17 e 40 – una nuova tipologia di nullità, che non consegue più alla mancata menzione della conoscenza dell'assenza di concessione in capo all'acquirente, ma deriva invece dalla mancata menzione in atto, per dichiarazione dell'alienante o dei condividenti, degli estremi del titolo abilitativo edilizio (o della circostanza che la costruzione sia iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967), salva possibilità di conferma dell'atto nullo «se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da

---

<sup>9</sup> Cfr., in particolare, Cass. 17 gennaio 1998, n. 374 («In base all'art. 15, 7° comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10, non può essere dichiarata la nullità di un atto avente ad oggetto la compravendita di un immobile costruito non in «assenza» di concessione, ma in «difformità», totale o parziale, dalla stessa (nella specie, si trattava di ristrutturazione abusiva o, comunque, in difformità dalla licenza) »); Cass. 31 ottobre 1989, n. 4554 («L'art. 15, 7° comma, l. 28 gennaio 1977 n. 10, che sancisce la nullità degli atti giuridici aventi per oggetto immobili costruiti senza concessione edilizia ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione stessa, sia per il suo carattere innovativo, sia perché contenuta in una normativa speciale ispirata alla tutela di interessi pubblici legati all'ordinato assetto e sviluppo urbanistico del territorio, è norma di stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi ed i tempi in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.), con la conseguenza che non può, in base alla detta norma, essere dichiarata la nullità di un atto avente ad oggetto la compravendita di un immobile costruito non in assenza di concessione ma in difformità – totale o parziale – della stessa»); Cass. 29 maggio 1995, n. 6036, in *Arch. locazioni*, 1995, p. 825.

<sup>10</sup> Come precisato da Cass. 17 gennaio 1998, n. 374, cit., «Con tale disposizione il legislatore per la prima volta intese perseguire le violazioni al regime edilizio non solo mediante strumenti di natura penale ed amministrativa, ma anche attraverso una sanzione civilistica (quella della nullità degli atti giuridici) che rendesse in commerciabile il bene realizzato mediante quelle violazioni. Furono così tradotti in norma quella serie di tentativi adottati, in precedenza, dalla giurisprudenza (con decisioni che prestarono il fianco a varie critiche di ordine teorico e pratico), la quale aveva ipotizzato che la nullità di quegli stessi atti potesse derivare dalla loro contrarietà a norma imperativa, dalla illiceità del bene che ne era oggetto o, addirittura, dalla contrarietà al buon costume. Una volta entrato in vigore l'art. 15 l. n. 10 del 1977, la giurisprudenza di legittimità si attestò, quindi, sul principio secondo cui esso, sia per il suo carattere innovativo, sia perché contenuto in una normativa speciale ispirata alla tutela di interessi pubblici legati all'ordinato assetto e sviluppo urbanistico del territorio, è norma di stretta interpretazione, non applicabile oltre i casi ed i tempi in essa considerati (art. 14 disp. prel. c.c.); sicché, non è possibile, in base ad essa, dichiarare la nullità di un atto avente ad oggetto la compravendita di un immobile costruito non in assenza di concessione, bensì in difformità totale o parziale della stessa».

allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967». La disposizione quindi – a differenza di quella già dettata dall’art. 15, comma 7, della legge n. 10/1977 – non è più formulata «in negativo» (ossia in contemplazione del caso patologico), bensì «in positivo» (richiedendo la menzione del titolo abilitativo, postulato come esistente). D’altra parte, altre disposizioni della legge n. 47/1985 contemplano l’ipotesi di difformità, totale o parziale, della costruzione eseguita, ovvero della sua realizzazione con variazioni essenziali, comminando però per tali ipotesi soltanto sanzioni amministrative (cfr. in particolare l’art. 7) e penali (art. 20).

La disciplina suesposta è stata riproposta con il nuovo testo unico dell’edilizia, il cui art. 46 ha sostituito l’art. 17 della legge n. 47/1985: detto art. 46 richiede unicamente l’indicazione in atto, per dichiarazione dell’alienante o dei condividenti, degli estremi del titolo abilitativo edilizio, senza occuparsi espressamente – agli effetti della previsione di nullità – dell’eventualità di costruzione difforme dal titolo; eventualità invece contemplata dagli artt. 31 e seguenti del t.u. ai fini delle sanzioni amministrative, e dall’art. 44 per ciò che concerne le sanzioni penali <sup>11</sup>.

Merita inoltre rilevare che l’art. 46 del t.u., nella sua versione attuale, equipara – agli effetti della disciplina della nullità – al permesso di costruire la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA): a norma del comma 5-*bis* dell’art. 46, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. *s*), del D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 e, successivamente, modificato dall’art. 3, comma 1, lett. *u*), del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, comma 01, qualora nell’atto non siano indicati gli estremi della stessa» <sup>12</sup>. Tra gli interventi rilevanti agli effetti della sanzione di nullità sono

<sup>11</sup> Cfr., tra le altre, Cass. 24 settembre 2015, n. 49669, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Edilizia e urbanistica*, p. 335; Cass. 18 giugno 2014, n. 40541, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Edilizia e urbanistica*, p. 423; Cass. 9 febbraio 2011, n. 7241, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Edilizia e urbanistica*, p. 379; Cass. 22 dicembre 2010, n. 11956, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Edilizia e urbanistica*, p. 629.

<sup>12</sup> Ai sensi dell’art. 23, comma 01, del D.P.R. n. 380/2001:

«In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:

- a) gli *interventi di ristrutturazione* di cui all’articolo 10, comma 1, lettera *c*);
- b) gli *interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica* qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
- c) gli *interventi di nuova costruzione* qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche».

L’art. 10, comma 1, lett. *c*), del t.u., richiamato dal comma 01 dell’art. 23, contempla a sua volta «*gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili*

contemplate, in tal modo, espressamente le ristrutturazioni edilizie.

In definitiva, già questo sommario esame dell'evoluzione normativa non evidenzia particolari differenze di disciplina tra la legge n. 10/1977 da un lato, e d'altro lato la legge n. 47/1985 e il d.p.r. n. 380/2001, tali da giustificare un capovolgimento dell'interpretazione in ordine ai presupposti della sanzione civilistica di nullità.

**2) – La prima interpretazione della legge n. 47/1985 e la distinzione tra nullità formale e sostanziale.**

In sede di prima interpretazione della disciplina, il Consiglio nazionale del Notariato si pose il problema di individuare il regime civilistico applicabile in presenza di totale difformità – o di variazioni essenziali rispetto al progetto approvato – e, argomentando dall'equiparazione di tali eventualità a quella dell'assenza di titolo abilitativo, concluse in via prudenziale nel senso dell'equiparazione anche ai fini del regime di nullità del caso della totale difformità rispetto a quello dell'assenza di concessione edilizia<sup>13</sup>. Una conclusione, si diceva, prudenziale, che tuttavia non appariva giustificata nel confronto con la precedente disciplina, dettata dalla legge n. 10/1977: posto che anche in quest'ultima assenza di concessione edilizia e totale difformità dalla stessa erano equiparate agli effetti delle sanzioni penali (e di alcune sanzioni amministrative), ma non agli effetti civilistici.

In ogni caso, quella suesa è divenuta interpretazione prevalente nella prassi delle contrattazioni immobiliari. Essa ha ricevuto numerose conferme giurisprudenziali<sup>14</sup>, e ha indotto i notai – nella difficoltà di distinguere tra le diverse tipologie di difformità – ad atteggiamenti anch'essi prudenziali, ancorché la responsabilità delle dichiarazioni da rendersi in atto sia esclusivamente della parte a cui carico la legge pone l'obbligo di dichiarazione.

Più di recente, la giurisprudenza ha tuttavia radicalizzato le proprie posizioni, dividendosi in due orientamenti opposti. Secondo una prima corrente interpretativa, la nullità di cui trattasi ha natura squisitamente formale, e può essere comminata esclusivamente nel caso in cui nell'atto non sia indicato alcun estremo del titolo abilitativo edilizio; per contro, l'atto sarebbe valido non solo nel caso di difformità totale della costruzione eseguita, ma perfino nell'ipotesi di assenza del titolo, ossia quando in atto siano falsamente o erroneamente indicati gli estremi di un titolo edilizio in realtà inesistente<sup>15</sup>.

Secondo l'opposto orientamento, invece, la nullità in oggetto avrebbe natura

*compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni».*

<sup>13</sup> Cfr. al riguardo gli studi raccolti nel volume del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Condono edilizio*, Milano 1999.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8081, in *Riv. not.*, 2014, p. 528, e in *Vita not.*, 2014, p. 866; Cass. 18 settembre 2009, n. 20258, in *Foro it.*, 2010, I, c. 2148, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 335, e in *Vita not.*, 2010, p. 265; Cass. 4 dicembre 2003, n. 18535, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Vendita*, n. 78.

<sup>15</sup> Cass. 5 luglio 2013, n. 16876, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Edilizia e urbanistica*, p. 495; Cass. 7 dicembre 2005, n. 26970, in *Foro it.*, Rep. 2005, voce *Contratto in genere*, n. 548; Cass. 24 marzo 2004 n. 5898, in *Riv. not.*, 2005, p. 301.

sostanziale, mirando a reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio: da ciò si è fatta conseguire la nullità, pur in presenza di regolare menzione degli estremi del titolo abilitativo in atto, ove la costruzione risulti da esso difforme (in diverse sentenze non si distingue neanche tra difformità totali e parziali) <sup>16</sup>.

Questo, quindi, lo scenario nel quale è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza in commento, con l'obiettivo di dirimere il contrasto sorto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità.

### **3) – *L'interpretazione delle Sezioni unite: nullità testuale e rilevanza della disciplina della conferma.***

La Corte di Cassazione parte, nella sua disamina della questione interpretativa, dall'inquadramento della nullità nel contesto dell'art. 1418 del codice civile, che contempla tre distinte categorie:

- a) la nullità per contrasto con norme imperative (comma 1);
- b) la nullità per mancanza di requisiti essenziali o per illiceità della causa, dell'oggetto o dei motivi (comma 2);
- c) la nullità «testuale», espressamente prevista da norme di legge (comma 3).

La Corte esclude, quindi, che la nullità in esame possa farsi rientrare in una delle due prime tipologie sopra elencate (commi 1 e 2 dell'art. 1418), e in particolare che essa sia comminata per la violazione di una norma imperativa, o per illiceità dell'oggetto o della causa. Induce ad escluderlo innanzitutto la circostanza che le stesse disposizioni esaminate contemplano la possibilità di stipulare alcuni negozi giuridici, a cui le prescrizioni in oggetto non trovano applicazione (atti di ultima volontà; atti costitutivi di diritti reali di garanzia o di servitù); e che d'altra parte l'ambito di applicazione della disciplina non si estende ai negozi ad effetti obbligatori (come il contratto preliminare, ma possono aggiungersi anche le ipotesi della locazione, o dell'appalto). Non esiste, in altri termini, una norma imperativa che vieti la circolazione degli immobili abusivi, altrimenti pure i negozi appena menzionati dovrebbero essere nulli in mancanza di indicazione in essi degli estremi del titolo abilitativo edilizio; per la stessa ragione, non può ipotizzarsi una illiceità dell'oggetto, o della causa negoziale.

Non rimane, quindi, che la nullità «testuale», contemplata dall'art. 1418, comma 3, c.c., la quale però – per pacifica ammissione di dottrina e giurisprudenza – è applicabile nei soli casi espressamente previsti dalla legge: non è, cioè, estensibile al di fuori delle ipotesi normativamente contemplate. La c.d. «nullità virtuale» trova, infatti, applicazione solo nelle fattispecie rientranti nei primi due commi dell'art. 1418 c.c. Ciò significa che *l'ambito della sanzione di nullità non può estendersi all'ipotesi in cui sia stato menzionato in atto il titolo abilitativo edilizio, ma la costruzione sia difforme rispetto a quanto autorizzato.*

Nel senso suesposto milita, del resto, un importante argomento sistematico, lucidamente evidenziato dalla Suprema Corte. *La finalità di contrasto dell'abusivismo*

---

<sup>16</sup> Cfr. soprattutto Cass. 17 ottobre 2013, n. 23591, in *Riv. not.*, 2013, p. 1198, in *Nuova giur. civ.*, 2014, I, p. 181, in *Contratti*, 2014, p. 660, e in *Corriere giur.*, 2014, p. 1221; Cass. 17 settembre 2015 n. 18261; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25811, in *Contratti*, 2016, p. 27; Cass. 17 dicembre 2013 n. 28194, in *Vita not.*, 2014, p. 269; Cass. 7 gennaio 2010, n. 52, in *Giust. civ.*, 2010, I, p. 590, e in *Vita not.*, 2010, p. 797.

*edilizio deve essere temperata con l'esigenza di tutela dei traffici giuridici*, la quale risulterebbe irrimediabilmente compromessa ove si sanzionasse con la nullità anche la difformità della costruzione rispetto al titolo: le incertezze conseguenti alla spesso difficile definizione dei confini tra difformità totale, variazioni essenziali, difformità parziali renderebbe del tutto aleatoria la circolazione degli immobili, e ciò oltretutto in assenza di un fondamento positivo di tale interpretazione. L'abusivismo edilizio è invece contrastato attraverso l'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative (le quali, del resto, sono testualmente comminate anche per le suddette difformità), ma non a mezzo della sanzione civilistica della nullità. In tal modo, i diversi interessi sono adeguatamente bilanciati, in applicazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

A ciò la Cassazione aggiunge un'ulteriore considerazione in merito alla *ratio* della disciplina in esame: la cui finalità mirerebbe, essenzialmente, all'*informazione dell'acquirente* (non diversamente, aggiungiamo, da quanto avveniva nel vigore della legge n. 10/1977, la cui disciplina è stata già sommariamente ricordata): questi potrebbe, alla luce della dichiarazione resa dall'alienante, svolgere ogni opportuna indagine – il cui onere secondo la Cassazione è a suo esclusivo carico – al fine di verificare l'effettiva conformità della costruzione realizzata rispetto al titolo abilitativo indicato in atto, e così tutelare il proprio interesse ad evitare l'acquisto di un manufatto in tutto o in parte abusivo. È, questa, l'unica affermazione – contenuta nella motivazione della Suprema Corte – a destare qualche perplessità: si vedrà nel prosieguo del discorso per quale ragione, e come la stessa può essere superata. Per il momento, è sufficiente affermare che il contrasto all'abusivismo edilizio è oggetto solo *indiretto e mediato* della tutela apprestata dalle norme civilistiche che comminano la nullità mentre oggetto *diretto e immediato* di tale tutela appare piuttosto la protezione dell'acquirente (pur se i relativi connotati pubblicistici hanno indotto a prevedere una nullità assoluta e non soltanto relativa, oltre alle eventuali sanzioni amministrative e penali). Perciò, l'acquirente che sia disposto a rischiare la sanzione amministrativa (eventualmente anche demolitoria) può, tra l'altro, acquistare validamente un edificio realizzato in totale difformità rispetto al progetto assentito: ad esempio, perché intende demolirlo e ricostruirlo totalmente, o perché ritiene contestabile la qualificazione in termini di abusività e vuole far valere le proprie ragioni in giudizio. In un'ottica realmente attenta alla complessità degli interessi in presenza e alle relative dinamiche non vi è ragione per precludere la stipulabilità degli atti in questi casi, ferma la doverosità dell'informazione dell'acquirente, come si dirà a breve.

Le superiori conclusioni farebbero, perciò, propendere per la caratterizzazione in senso formale della nullità di cui trattasi. Senonché, una tale conclusione – la quale, portata alle estreme conseguenze, implicherebbe la validità dell'atto pur in caso di indicazione in esso degli estremi di un titolo abilitativo inesistente – deve essere temperata, ad avviso (condivisibile) delle Sezioni unite, con la disciplina della conferma degli atti nulli, contenuta nell'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985, e nell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001: disciplina da cui si ricava che la conferma è possibile solo se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi non sia dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo edilizio

o dalla inesistenza della domanda di titolo abilitativo in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967. Da questa disciplina si desume che:

a) se il titolo abilitativo edilizio – non indicato in atto – esisteva al momento dell’atto, ovvero la costruzione era effettivamente iniziata anteriormente al 1° settembre 1967, la nullità è confermabile, quindi rimediabile a iniziativa anche di una sola parte dell’atto stesso;

b) se il titolo abilitativo – non indicato in atto – invece non esisteva al momento dell’atto, e la costruzione era stata iniziata a partire dal 1° settembre 1967, la nullità non è confermabile, ed è perciò irrimediabile;

c) da quanto sopra le Sezioni unite ricavano a livello interpretativo l’ulteriore conclusione, secondo cui in caso di inesistenza del titolo abilitativo, e di indicazione dei relativi estremi in modo falso o erroneo, si è comunque in presenza di una nullità non confermabile.

È vero che la legge contempla unicamente, agli effetti della conferma, l’ipotesi della «mancata indicazione in atto degli estremi», ma a questa non può non essere equiparata quella della «falsa o erronea indicazione», in assenza di un titolo abilitativo, pena l’instaurazione di un sistema del tutto irragionevole, che consentirebbe la circolazione degli immobili abusivi rendendo una dichiarazione falsa, e la precluderebbe invece in caso di omessa dichiarazione. D’altra parte, la bontà della conclusione delle Sezioni unite è confermata dall’espressa menzione, nell’art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985, del caso della «costruzione iniziata a partire dal 1° settembre 1967», introdotta da una disgiuntiva («ovvero» rispetto al caso della mancata indicazione degli estremi del titolo abilitativo): una tale previsione si giustifica solo in presenza di una falsa o erronea dichiarazione di costruzione iniziata ante 1967, non certo in assenza di qualsiasi dichiarazione.

Il percorso logico della motivazione delle Sezioni unite, a questo punto, si completa: se è *valido solo l’atto in cui sia citato un titolo abilitativo realmente esistente*<sup>17</sup>, ne consegue la *nullità* – pur in presenza di dichiarazione dei relativi estremi – ove invece *il titolo non esista*. La nullità, ex art. 1418, comma 3, c.c., non è quindi una nullità puramente «formale», poiché essa sanziona anche il caso in cui l’atto sia formalmente regolare (contenendo l’indicazione degli estremi richiesti), ma sia commercializzato un edificio privo nella realtà di titolo abilitativo. Sotto questo profilo, il dato normativo relativo alla confermabilità degli atti nulli non è evidentemente finalizzato all’informazione dell’acquirente, quanto piuttosto a rendere più difficoltosa, se non ad impedire, la circolazione degli immobili abusivi, con una modalità che peraltro non sacrifica eccessivamente la sicurezza dei traffici giuridici.

In questa direzione, la Suprema Corte individua, correttamente, un preciso requisito – implicito nelle previsioni della legislazione urbanistica in commento – che

---

<sup>17</sup> Al «titolo abilitativo edilizio» deve essere equiparata, agli effetti della sanzione di nullità, la domanda di condono edilizio – corredata degli estremi del pagamento di oblazione e oneri concessori, e della richiesta di parere all’autorità preposta alla tutela dell’eventuale vincolo, in quanto prescritti – ai sensi dell’art. 40 della legge n. 47/1985, e dell’art. 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

è quello della «riferibilità» del titolo abilitativo edilizio, menzionato in atto, all'immobile di cui trattasi, in concreto e non in astratto. Solo in presenza di tale riferibilità può ritenersi concretizzato il presupposto – desunto dalla disciplina della conferma – dell'indicazione di un titolo edilizio realmente esistente, essenziale ai fini della validità dell'atto.

È però necessario collocare quest'ultima affermazione della Corte nel contesto sistematico in cui essa si inserisce: contesto nel quale la stessa Corte evidenzia, nel contempo, l'irrelevanza delle difformità costruttive ai fini della validità dell'atto, senza distinguere tra difformità totali o parziali o variazioni essenziali<sup>18</sup>. È questo un punto di importanza centrale ai fini della reale comprensione dell'intervento nomofilattico in oggetto: non è possibile, cioè, affermare che affinché l'atto sia valido la costruzione non debba essere totalmente difforme (con l'argomento che, diversamente, il titolo non sarebbe «riferibile» ad essa costruzione), perché ciò condurrebbe a fraintendere completamente il significato della pronuncia, e a

---

<sup>18</sup> Appare opportuno riprodurre, per la loro estrema rilevanza i punti 7.2 e seguenti della motivazione della sentenza delle Sezioni unite:

«7.2. La distinzione in termini di variazioni essenziali e non essenziali, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di contratto preliminare ed alla quale si riferisce l'ordinanza di rimessione, non è pertanto utile al fine di definire l'ambito della nullità del contratto, tenuto conto, peraltro, che la moltiplicazione dei titoli abilitativi, cui si è sopra accennato al p. 2.4., previsti in riferimento all'attività edilizia da eseguire (minuziosamente indicata), comporterebbe, come correttamente rilevato dal PG nelle sue conclusioni, un sistema sostanzialmente indeterminato, affidato a graduazioni di irregolarità urbanistica di concreta difficile identificazione ed, in definitiva, inammissibilmente affidato all'arbitrio dell'interprete. Il che mal si concilia con le esigenze di salvaguardia della sicurezza e della certezza del traffico giuridico e spiega la cautela dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ricordata da Cass. n. 111659 del 2018, all'uso dello strumento civilistico della nullità quale indiretta forma di controllo amministrativo sulla regolarità urbanistica degli immobili.

7.3. La tesi qui adottata non è, peraltro, dissonante rispetto alla finalità di contrasto al fenomeno dell'abusivismo edilizio, cui pure tende la disposizione in esame, e che è meritevole di massima considerazione. Pare infatti che la ricostruzione nei termini di cui si è detto della nullità concorra a perseguirlo, costituendo uno dei mezzi predisposti dal legislatore per osteggiare il traffico degli immobili abusivi: per effetto della prescritta informazione, l'acquirente, utilizzando la diligenza dovuta in rebus suis, è, infatti, posto in grado di svolgere le indagini ritenute più opportune per appurare la regolarità urbanistica del bene, e così valutare la convenienza dell'affare, anche, in riferimento ad eventuale mancata rispondenza della costruzione al titolo dichiarato.

In tale valutazione, potrà, ben a ragione, incidere la sanzione della demolizione che il D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, commi 2 e 3, prevede nei confronti sia del costruttore che del proprietario in caso d'interventi edilizi eseguiti non solo in assenza di permesso, ma anche in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'art. 32. Tale sanzione, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Ad Plenaria Cons. Stato n. 9 del 2017), ha, infatti, carattere reale e non incontra limiti per il decorso del tempo e ciò in quanto l'abuso costituisce un illecito permanente, e l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non è idonea né a sanarlo o ad ingenerare aspettative giuridicamente qualificate, né a privarla del potere di adottare l'ordine di demolizione, configurandosi, anzi, la responsabilità (art. 31 cit., comma 4 bis) in capo al dirigente o al funzionario responsabili dell'omissione o del ritardo nell'adozione di siffatto atto, che resta, appunto, doveroso, nonostante il decorso del tempo.

7.4. In conclusione, mentre la nullità del contratto è comminata per il solo caso della mancata inclusione degli estremi del titolo abilitativo, che abbia le connotazioni di cui si è detto, l'interesse superindividuale ad un ordinato assetto di territorio resta salvaguardato dalle sanzioni di cui si è dato conto al p. 3.1. e, nel caso degli abusi più gravi, dal provvedimento ripristinatorio della demolizione.

Tale approdo ermeneutico, che ha il pregio di render chiaro il confine normativo dell'area della non negoziabilità degli immobili, a tutela dell'interesse alla certezza ed alla sicurezza della loro circolazione, appare, quindi, al Collegio quello che meglio rappresenta la sintesi tra le esigenze di tutela dell'acquirente e quelle di contrasto all'abusivismo: in ipotesi di difformità sostanziale tra titolo abilitativo enunciato nell'atto e costruzione, l'acquirente non sarà esposto all'azione di nullità, con conseguente perdita di proprietà dell'immobile ed onere di provvedere al recupero di quanto pagato, ma, ricorrendone i presupposti, potrà soggiacere alle sanzioni previste a tutela dell'interesse generale connesso alle prescrizioni della disciplina urbanistica».

demolire quel bilanciamento tra contrasto all'abusivismo edilizio e salvaguardia della sicurezza dei traffici, che invece la Suprema Corte ha limpidamente evidenziato<sup>19</sup>. La «riferibilità» deve essere piuttosto intesa in senso essenzialmente «topografico»: il titolo abilitativo deve, cioè, riferirsi a quella porzione di suolo (e di volume edificabile) su cui è stato realizzato l'edificio<sup>20</sup>. Non può dirsi, invece, riferibile all'edificio realizzato sulla particella catastale n. 300 il titolo abilitativo rilasciato per costruire la stessa sulla particella n. 400. Il tutto da intendersi, ovviamente, *cum grano salis*: è ovvio che eventuali sconfinamenti o differenze di ubicazione, che non investano volumi edilizi del tutto autonomi, non pregiudicano la riferibilità suddetta (come si avrà modo di chiarire nel prosieguo del presente commento). In ogni caso, la suesposta interpretazione del requisito della riferibilità è

---

<sup>19</sup> In relazione a quanto precisato nel testo, non può affermarsi l'applicabilità della sanzione di nullità sulla base dell'affermazione che la totale difformità renderebbe il manufatto così realizzato totalmente altro rispetto a quello assentito. Va innanzitutto ribadito che non è possibile argomentare da casi limite (es., permesso di costruire per la costruzione di un'autorimessa, ed effettiva costruzione di un capannone), essendo questo procedimento metodologicamente scorretto (v. in tal senso BIGIARI, *Normalità e anormalità nella costruzione giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, I, p. 519).

Né è vero, d'altra parte, che le fattispecie di difformità totali siano agevolmente individuabili rispetto alle variazioni essenziali e alle difformità parziali, cosicché non sarebbe possibile la confusione tra le diverse tipologie di abusi, con la conseguente incertezza nella circolazione giuridica. Un sia pur sommario esame della giurisprudenza evidenzia, al contrario, come siano spesso inquadrate tra le difformità totali fattispecie di abuso che non rappresentano, propriamente, casi limite; e che spesso la *distinzione tra le diverse categorie di violazioni è tutt'altro che agevole*. A titolo esemplificativo, si consideri l'equiparazione delle variazioni essenziali alla difformità totale in relazione agli immobili vincolati, a norma dell'art. 32 della legge n. 47/1985 (Cass. 6 maggio 2014, n. 37169; Cass. 10 luglio 2013, n. 3676). Si considerino, inoltre, Cass. 21 giugno 2011, n. 30045 (secondo la quale configurano interventi in totale difformità la realizzazione di una maggiore superficie al piano terra del fabbricato, con suddivisione in due vani non previsti in progetto e la creazione di un terzo locale mediante la chiusura di una veranda); Cass. 9 febbraio 2011, n. 7241 (integra il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire la realizzazione di interventi edilizi su di un preesistente manufatto, comportanti modifiche della sagoma ed incrementi di superficie o volumetrici); Cass. 22 dicembre 2010, n. 11956 (che ha qualificato come totale difformità la trasformazione di locali, autorizzati come sottotetti costituenti volumi tecnici in unità immobiliari residenziali, di altezza più elevata rispetto alle previsioni progettuali e di superficie corrispondente al piano sottostante, divise in ambienti separati, muniti di aperture finestrate, dotati di impianti elettrico ed idrico); Cass. 24 settembre 2009, n. 47279 (qualificazione come totale difformità della realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto ove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi); Cass. pen. 13 giugno 2007 (qualificazione come opere in totale difformità dal permesso di costruire di quelle in cui il mutamento della destinazione d'uso prevista in progetto venga realizzato durante l'attività costruttiva del fabbricato attraverso l'esecuzione dei lavori che globalmente conferiscono all'organismo edilizio diverse caratteristiche di utilizzazione); Cass. pen. 16 aprile 2008 (qualificazione come totale difformità della realizzazione di una tettoia al posto di un pergolato regolarmente assentito); Cass. pen. 23 maggio 1997 (la totale difformità può derivare o dalla esecuzione di un corpo autonomo o dall'effettuazione di modificazioni con opere interne o esterne, tali da comportare un aumento di volumetria, a nulla rilevando che l'accesso avvenga attraverso lo stabile principale).

<sup>20</sup> Leggasi, al riguardo, il punto 7.1 della motivazione della sentenza in commento: «*poichè la presenza o la mancanza del titolo abilitativo non possono essere affermate in astratto, ma devono esserlo in relazione al bene che costituisce l'immobile contemplato nell'atto (cfr. Cass. 20258 del 2009 cit.), la dichiarazione oltre che vera, deve esser riferibile, proprio, a detto immobile. In costanza di una dichiarazione reale e riferibile all'immobile, il contratto sarà in conclusione valido, e tanto a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo in esso menzionato, e ciò per la decisiva ragione che tale profilo esula dal perimetro della nullità, in quanto, come si è esposto al p. 6.5., non è previsto dalle disposizioni che la comminano, e tenuto conto del condivisibile principio generale, affermato nei richiamati, precedenti, arresti della Corte, secondo cui le norme che, ponendo limiti all'autonomia privata e divieti alla libera circolazione dei beni, sanciscono la nullità degli atti debbono ritenersi di stretta interpretazione, sicchè esse non possono essere applicate, estensivamente o per analogia, ad ipotesi diverse da quelle espressamente previste*».

coerente con l'esigenza – che emerge dall'argomentazione della Suprema Corte – di non creare eccessiva incertezza nella circolazione immobiliare: è, infatti, abbastanza agevole accertare la riferibilità del titolo abilitativo a una determinata particella catastale.

Si tratta, ora, di scendere più in dettaglio e – partendo dalla ricostruzione operata dalle Sezioni unite, di cui si è constatata la sostanziale correttezza – di verificarne l'impatto sulla contrattazione immobiliare, alla luce della complessa casistica che può presentarsi nella prassi.

#### 4) – *Costruzione iniziale e interventi edilizi successivi.*

Il caso esaminato dalle Sezioni unite si caratterizzava per l'esecuzione – successivamente alla costruzione iniziale – di importanti *lavori di ristrutturazione, realizzati abusivamente*. Le lucide argomentazioni della Corte hanno condotto a *escludere la rilevanza di tali abusi ai fini della validità dell'atto*, nel quale era stato citato il titolo abilitativo iniziale: a questa conclusione deve indubbiamente aderirsi, ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative e penali comminate dalla legge, ricorrendone i relativi presupposti.

*Quid iuris*, però, nel caso in cui si tratti di *intervento di ristrutturazione eseguito successivamente alla costruzione iniziale, per il quale sia stato rilasciato un regolare titolo abilitativo, i cui estremi non sono stati però indicati in atto*? Alla domanda si trova agevolmente risposta, solo che si esamini il combinato disposto dell'art. 46, comma 5-bis, dell'art. 23, comma 01, e dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001: da cui si ricava che devono essere indicati in atto, a pena di nullità, anche gli estremi del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire, o SCIA), relativo a «interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni». In altri termini, la legge impone l'indicazione in atto, a pena di nullità, non solamente degli estremi del titolo iniziale, ma anche di quelli del titolo successivamente rilasciato, ove si tratti di una ristrutturazione «importante», sulla base dei parametri sopra citati.

Ciò significa che *se la ristrutturazione è stata eseguita abusivamente, l'atto è valido nella misura in cui citi il titolo abilitativo iniziale; se invece la ristrutturazione è stata eseguita in base a un regolare titolo edilizio, l'atto è nullo se di esso non sono citati gli estremi*. Sarebbe, questa, una vistosa contraddizione, che però non è realmente tale, solo che si entri nella logica dell'interpretazione delle Sezioni unite: il sistema della legge – a tutela della sicurezza dei traffici giuridici – è imperniato sull'obbligatoria indicazione in atto degli estremi dei titoli abilitativi, nei casi e nei termini testualmente previsti (tra cui rientrano anche quelli di cui al comma 5-bis

dell'art. 46 del t.u.<sup>21</sup>), e quindi in tali casi l'alienante è obbligato a indicare, a pena di nullità, gli estremi di tutti i titoli abitativi esistenti. Trattandosi, invece, di ristrutturazione abusiva, in assenza cioè di titolo edilizio, trovano applicazione – a contrasto dell'abusivismo – unicamente le sanzioni amministrative e penali, in mancanza di una disposizione che «testualmente» commini in tale ipotesi la nullità dell'atto. Il differente trattamento delle due ipotesi è, del resto, coerente con l'esigenza di sicurezza dei traffici giuridici: una volta che per la ristrutturazione sia rilasciato o presentato un titolo edilizio, è possibile reperirne agevolmente gli estremi e confrontarli con quelli indicati dall'alienante, mentre nel caso di ristrutturazione abusiva si tratta di assolvere all'onere – ben più gravoso, e con ben maggiori margini di incertezza – di verificare nei fatti la conformità del manufatto al titolo originario.

Occorre, del resto, considerare anche la responsabilità civile dell'alienante, il quale alieni un fabbricato realizzato o ristrutturato abusivamente: l'acquirente è, evidentemente, tutelato anche a mezzo delle azioni di garanzia, risolutorie e risarcitorie allo stesso riconosciute dal codice civile.

#### **5) – Residui profili di rilevanza delle difformità costruttive ai fini della validità dell'atto, dopo le Sezioni unite.**

Un esame più accurato della possibile casistica rivela, peraltro, l'esistenza di ipotesi in cui la presenza di difformità costruttive è in grado di incidere sulla validità dell'atto.

Si è già accennato al fatto che, nella corretta ricostruzione delle Sezioni unite, il titolo abilitativo edilizio, i cui estremi sono indicati in atto, deve essere «riferibile» all'edificio oggetto dell'atto stesso, ai fini della relativa validità. Approfondendo tale concetto, possono però presentarsi dei casi in cui la difformità edilizia incide proprio sul requisito della riferibilità.

Si consideri, innanzitutto, l'ipotesi in cui sia rilasciato un titolo abilitativo per costruire un edificio condominiale con quattro appartamenti, e ne venga realizzato abusivamente un quinto. In tale ipotesi, possono verificarsi diverse situazioni. Il quinto appartamento può non essere affatto contemplato dal progetto (es., sopraelevazione abusiva): in tale eventualità, non sembra dubbio che il titolo abilitativo non sia ad esso «riferibile», e che quindi l'indicazione in atto degli estremi del permesso rilasciato per la costruzione dell'edificio condominiale equivalga – per tale unità immobiliare – all'indicazione di un titolo inesistente, a cui consegue come già visto la nullità dell'atto. La situazione non cambia in relazione alla circostanza che la realizzazione del suddetto appartamento abusivo abbia avuto luogo contestualmente, o successivamente alla realizzazione delle parti regolari dell'edificio. La conclusione può, allora, sintetizzarsi affermando che *la difformità edilizia non rileva, agli effetti della validità dell'atto, quando non dà luogo alla creazione di una unità immobiliare autonoma*, ossia di un volume edilizio indipendente da quelli regolarmente assentiti, e suscettibile perciò di separata utilizzazione; *determina invece la nullità dell'atto quando comporta la nascita di una siffatta autonoma unità*

---

<sup>21</sup> In realtà, anche il primo comma dell'art. 46 del t.u., nel richiedere gli estremi del titolo abilitativo edilizio, non circoscrive la portata della disposizione ai soli titoli abilitativi iniziali; già da esso è perciò desumibile la conclusione – resa poi inoppugnabile dal comma 5-bis – sostenuta nel testo.

*immobiliare.*

Potrebbe, perciò, darsi il caso in cui in luogo di quattro appartamenti ne vengano realizzati cinque, senza tuttavia che uno di essi possa ritenersi del tutto abusivo (perché almeno parzialmente rientrante all'interno delle superfici e dei volumi assentiti): in tale ipotesi sono senz'altro applicabili le conclusioni delle Sezioni unite, e quindi è certamente sostenibile la validità dell'atto, senza che possa attribuirsi rilevanza alle «dimensioni» della difformità realizzata: l'unico presupposto indispensabile ai fini della validità è che il titolo sia «riferibile» alla costruzione, il che si realizza anche se, ad esempio, in luogo di un volume edilizio di 100 ne è realizzato uno pari a 1.000, sempreché la riferibilità – intesa in senso «topografico», come già chiarito, sussista.

Va anche puntualizzato che, *in presenza di unità immobiliari autonome realizzate abusivamente, la nullità va affermata sia nel caso in cui tali unità siano commercializzate separatamente, sia che siano alienate unitamente alle unità regolarmente assentite.* Non rileva neanche, sotto questo profilo, la distinzione – elaborata ad altri fini, in particolare agli effetti della prelazione urbana – tra vendita cumulativa e vendita in blocco: nel contesto della disciplina urbanistica, a rilevare è esclusivamente la circostanza che il titolo abilitativo edilizio, eventualmente indicato in atto, non è riferibile alle suddette unità immobiliari, conseguendo a ciò pianamente l'applicazione delle previsioni di nullità con esclusione della possibilità di conferma.

**6) – I fabbricati la cui costruzione è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.**

Un caso particolare – ma comunque riconducibile alla disciplina sopra descritta – è quello della costruzione iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Ci si riferisce, qui, all'ipotesi in cui sia resa in atto una dichiarazione in tal senso, e in realtà la costruzione sia iniziata anteriormente alla suddetta data.

La disciplina dettata dall'art. 40 della legge n. 47/1985 si basa, essenzialmente, sulla difficoltà di reperire licenze edilizie rilasciate in anni remoti, spesso irreperibili anche a causa della non diligente conservazione degli archivi comunali, e anche perché prima della legge «ponte» del 1967 il fenomeno dell'abusivismo edilizio era molto più diffuso e meno efficientemente sanzionato. Di conseguenza, di tali licenze edilizie non è richiesta la menzione in atto, essendo sufficiente dichiarare l'anteriorità dell'inizio dei lavori di costruzione alla suddetta data. Ciò nondimeno, l'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985 subordina la confermabilità degli atti nulli alla circostanza che la *dichiarazione di inizio lavori ante '67 sia veritiera*: il che implica che *in caso di dichiarazione mendace o erronea l'atto è nullo, e la nullità non è sanabile mediante conferma.*

In questa ipotesi, però, non ha evidentemente senso parlare di «riferibilità» di un titolo edilizio – che non viene citato in atto – alla costruzione eseguita. Ciò significa che le problematiche sopra esaminate non hanno, con riferimento ai lavori edilizi eseguiti anteriormente al 1° settembre 1967, alcuna ragion d'essere.

Perciò, *nonostante qualsiasi abuso, di qualsivoglia genere e gravità, in presenza di una dichiarazione (veritiera) di inizio lavori anteriormente alla suddetta data l'atto è sempre e comunque valido.* Ciò vale anche nell'ipotesi in cui siano realizzate, inizialmente o successivamente (purché entro il 31 agosto 1967) unità immobiliari

autonome completamente abusive. Le uniche sanzioni applicabili saranno quelle penali e amministrative, ricorrendone i presupposti.

Ovviamente, per gli eventuali interventi di ristrutturazione «importanti», eseguiti in data successiva, è richiesta la menzione degli estremi del relativo titolo abilitativo, con tutte le conseguenze di disciplina sopra evidenziate.

**7) – L’informazione dell’acquirente. Ruolo e responsabilità del notaio.**

Occorre, a questo punto, sottoporre a verifica l’affermazione – contenuta nella motivazione della sentenza delle Sezioni unite – secondo cui la dichiarazione in atto degli estremi del titolo abilitativo edilizio sarebbe funzionale all’informazione dell’acquirente, il quale – su tali basi – potrebbe svolgere le opportune indagini al fine di verificare l’effettiva riferibilità del titolo all’edificio e la conformità del secondo al primo, tutelando così il proprio interesse a non acquistare un manufatto abusivo.

A prima vista, l’affermazione sembrerebbe infondata: la legge, infatti, non richiede né la comunicazione anteriore all’acquirente delle informazioni relative al titolo edilizio, né la relativa menzione nel contratto preliminare, a seguito della cui conclusione il promissario acquirente avrebbe tutto il tempo per esperire le necessarie verifiche e – in caso di esito negativo di esse – potrebbe rifiutarsi di stipulare il contratto definitivo, oltre ad esperire gli ulteriori rimedi contrattuali e risarcitori. La dichiarazione degli estremi del titolo abilitativo è richiesta unicamente nel contratto traslativo (definitivo): a seguito della cui conclusione, e dell’esecuzione della prestazione di pagamento del prezzo, all’acquirente non rimarrebbe – in caso di abusivismo edilizio – se non l’azione di risoluzione del contratto, e l’azione di risarcimento dei danni subiti. Una tutela, quindi, di natura essenzialmente obbligatoria – considerata anche l’inopponibilità ai terzi della risoluzione (art. 1458 c.c.) – che comunque non potrebbe giovare, come sostiene la Cassazione, di indagini preliminari ad opera dell’acquirente, perché nel sistema della legge gli estremi del titolo abilitativo sono resi noti all’acquirente al momento stesso della conclusione del contratto traslativo della proprietà, o costitutivo di diritti reali. Per tacere del fatto che la *ratio* cui fa cenno la sentenza in commento appare totalmente insussistente nel contratto di divisione, ove tutti i dividendi-comunisti sono teoricamente, o devono essere, a pari titolo informati in relazione agli interventi edilizi che hanno riguardato le unità immobiliari oggetto di divisione.

Nei suddetti termini, in effetti, la lettura della Corte appare poco convincente. È, tuttavia, possibile una interpretazione, a sua volta, «ortopedica» delle norme in esame alla luce della *ratio* individuata dalle Sezioni unite, che appare in grado di ricondurre a coerenza il sistema. È noto, infatti, che la stragrande maggioranza delle contrattazioni immobiliari è perfezionata con l’*intervento del notaio*, richiesto dalla legge ai fini della trascrizione degli atti di alienazione e di divisione (art. 2657 c.c.)<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Il trasferimento della proprietà, come pure il trasferimento o la costituzione di diritti reali e lo scioglimento della comunione su di essi può essere perfezionato con scrittura privata, la cui trascrizione può aver luogo previo accertamento giudiziale delle sottoscrizioni (art. 2657 c.c.). È vero che anche le scritture private non autentiche sono soggette alle previsioni dell’art. 40 della legge n. 47/1985, e dell’art. 46 del D.P.R. n. 380/2001; ma è altresì

Ed è altresì noto come *tra i doveri gravanti sul notaio* vi sia quello, fondamentale, di *informazione e chiarimento alle parti* in ordine alle conseguenze dell'atto che le stesse vanno a stipulare<sup>23</sup>. Tenuto conto del fatto che la Suprema Corte, correttamente (in applicazione dell'antica regola del *caveat emptor*), pone a carico dell'acquirente l'onere di verificare – anche sotto il profilo urbanistico – la bontà del suo acquisto, sperando le opportune indagini anche di natura urbanistica, *è necessario che il notaio informi l'acquirente* stesso (il quale, presumibilmente, il più delle volte sarà ignaro) *di tale onere a suo carico, nonché delle conseguenze dell'eventuale scoperta di abusi edilizi*, anche successivamente al perfezionamento dell'acquisto. In tal modo, l'acquirente – debitamente avvertito nel corso dell'istruttoria dell'atto notarile – potrà effettivamente tutelare i propri interessi, sperando gli opportuni accertamenti (eventualmente a mezzo di tecnico di propria fiducia) come suggerito nella sentenza delle Sezioni unite<sup>24</sup>. Lo stesso può dirsi con riferimento alle parti del contratto di divisione: a parte l'eventualità in cui un intervento edilizio sia stato effettuato sulla base di un titolo abilitativo richiesto da uno soltanto dei comunisti (magari relativo a un immobile assegnato, in sede di divisione, ad altro condividente), va tenuto presente il caso – non raro nella prassi – in cui le parti condidenti non abbiano contezza della disciplina urbanistica e della gravità delle conseguenze della relativa violazione: ciò rende, anche in questa ipotesi, essenziale e imprescindibile il ruolo del notaio e del relativo dovere di informazione.

In questo senso può farsi, forse, un passo ulteriore. L'art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, riprendendo la disposizione già contenuta nell'art. 21, comma 1, della legge n. 47/1985, dispone che «Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e *non convalidabili* costituisce

vero che si tratta di modalità del tutto anomala, in relazione alla quale il legislatore non ha, evidentemente, ritenuto di dettare disposizioni particolari proprio per la sua rarità ed eccezionalità nella prassi.

<sup>23</sup> Cfr. al riguardo FUSARO, *I doveri di consiglio del notaio (nota a Cass. 18 maggio 2017, n. 12482)*, in *I nuovi orientamenti della Cassazione civile*, a cura di C. Granelli, Milano 2018, p. 230; RIZZUTI, *Le responsabilità del notaio e il «dovere di consiglio» (nota a Cass. 18 maggio 2017, n. 12482)*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 1391; TICOZZI, *Gli obblighi informativi del professionista sono obbligazioni di risultato (nota a Cass. 23 marzo 2017, n. 7410)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 330; VOTANO, *Il dovere di consiglio del notaio e la connessa responsabilità (nota a Cass. 18 maggio 2017, n. 12482)*, in *Contratti*, 2018, p. 49; MONTICELLI, *Vendita immobiliare ed obblighi d'informazione dei professionisti incaricati*, in *Rass. dir. civ.*, 2017, p. 937, ed in *Scritti in onore di Vito Rizzo. Persona, mercato, contratto e rapporti di consumo*, II, Napoli 2017, p. 1351; NAGAR, *Obblighi di diligenza e buon consiglio del Notaio (nota a Cass. 11 maggio 2016, n. 9660)*, in *Notariato*, 2017, p. 327; LENZI, *La metamorfosi della funzione notarile nella lente del dovere di informazione*, in *Nuove leggi civ.*, 2015, p. 761; MENGA, *Responsabilità civile del notaio per mancata osservanza degli obblighi di informazione (nota a Cass. 27 novembre 2014, n. 25202)*, in *Danno e resp.*, 2015, p. 375; BUDA, *Palese violazione dell'obbligo di informazione e di consulenza del notaio o difficile bilanciamento di interessi contrapposti? (nota a Trib. Milano 29 aprile 2014)*, in *Contratti*, 2014, p. 1098; COCCA, *Gli obblighi di informazione del Notaio*, in *Riv. not.*, 2013, p. 1339; AMENDOLAGINE, *L'accertamento della colpa professionale del notaio nei confronti dell'acquirente di bene immobile per violazione degli obblighi di informazione (nota a Trib. Bari 11.7.2005, Trib. Pescara 27.6.2005 e Trib. Verona 20 gennaio 2005)*, in *Giur. merito*, 2005, p. 2564; TONDO, *Dovere per il notaio di informazione e consulenza*, in *Studi e materiali*, 2002, 1, p. 315.

<sup>24</sup> Va comunque sottolineato che, *de iure condendo*, sarebbe più razionale un sistema che imponesse la menzione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi anche nel contratto preliminare, in modo da anticipare il momento in cui la parte promissaria acquirente sia posta in grado di effettuare gli accertamenti necessari a verificare la regolarità urbanistica del fabbricato oggetto di acquisto. Oggi la giurisprudenza richiede l'indicazione di tali estremi agli effetti dell'esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.), ma ammette che essi possano essere prodotti anche nel corso del relativo giudizio.

violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima». È evidente che l'applicazione della sanzione disciplinare, comminata per violazione dell'art. 28 l. not., presuppone l'imputabilità dell'illecito al notaio, il quale però – per costante giurisprudenza – non è tenuto ad effettuare indagini in ordine alla regolarità urbanistica dei fabbricati che formano oggetto degli atti dallo stesso ricevuti o autenticati<sup>25</sup>. L'art. 47 suddetto ricollega, d'altra parte, la sanzione unicamente al ricevimento o autenticazione di atti *non convalidabili*: di atti, cioè, che sulla base di quanto già visto non menzionino il titolo abilitativo – o ne menzionino uno inesistente – nei casi in cui detto titolo effettivamente non sussista. Se ne desume che la responsabilità disciplinare del notaio è configurabile sia nell'ipotesi in cui non vengano menzionati, per sua colpa, gli estremi del titolo abilitativo (peraltro inesistente nella realtà); sia nell'eventualità in cui, sempre per sua colpa, vengano menzionati estremi erronei o inesistenti di un titolo, parimenti nella realtà inesistente. *Il notaio ha, dunque, l'obbligo di sollecitare la parte alienante a farsi parte diligente al fine di dichiarare gli estremi (corretti) di titoli abilitativi realmente esistenti, e quando possibile di produrne copia al notaio stesso*, il quale avrà così modo, in particolare, di verificare la riferibilità del titolo abilitativo all'immobile oggetto dell'atto (riferibilità il più delle volte evidente, per l'indicazione nel titolo abilitativo edilizio dei dati catastali delle particelle su cui insiste il fabbricato di cui trattasi). Ove ometta tali cautele, contribuendo in tal modo a creare i presupposti per l'indicazione in atto di estremi inesistenti o erronei, in presenza di titolo realmente inesistente si configura la suddescritta responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 l. not.: responsabilità che trova quindi il suo principale fondamento nel mancato adempimento dell'onere informativo nei confronti delle parti dell'atto.

In definitiva, con le precisazioni appena effettuate la *ratio* informativa della disciplina delle nullità urbanistiche assume una sua coerenza rispetto al sistema, e giustifica pienamente la posizione assunta dalle Sezioni unite, nel distinguere tra sanzione civilistica da un lato, e sanzioni amministrative e penali dall'altro: demandando esclusivamente a queste ultime la finalità diretta e immediata di contrasto all'abusivismo edilizio, e rendendo per contro irrilevanti le difformità, totali o parziali, della costruzione rispetto al progetto approvato ai fini della sanzione di nullità.

Quanto sopra pone l'ulteriore problema della *prova* dell'assolvimento, da parte del notaio, dell'obbligo di informazione e chiarimento; prova che è a carico del medesimo notaio, in conformità ai principi generali (art. 1218 c.c.). A tal uopo, può essere opportuna la dichiarazione in atto della parte acquirente di essere edotta dell'onere posto a suo carico dalla legge, e delle conseguenze del relativo inadempimento. Questa non deve, però, trasformarsi in una clausola di stile, la quale come tale non avrebbe, del resto, alcuna efficacia<sup>26</sup>: l'informazione all'acquirente

---

<sup>25</sup> Cass. 19 settembre 2008, n. 35999, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Falsità in atti*, n. 60; Cass. 12 dicembre 2017, n. 5178; Cass. 30 novembre 2011, n. 11628; Cass. 17 giugno 1999, n. 6018, in *Riv. not.*, 2000, p. 445.

<sup>26</sup> Sull'inefficacia delle clausole di stile v., limitatamente ai contributi più recenti, SACCO, *Clausola di stile*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento*, Torino 2010, p. 258; CARBONE, *Le clausole di stile nei*

deve essere resa tempestivamente, e comunque in tempo utile da consentirgli di effettuare i necessari accertamenti, e non sarebbe idonea a tal fine un'informativa resa al momento della stipula dell'atto notarile.

**8) – Riflessi sistematici dell'interpretazione delle Sezioni unite – La nullità per assenza di conformità catastale.**

Va infine affrontato un problema, che l'approfondimento effettuato dalle Sezioni unite ha fatto emergere.

La sentenza in commento trae dalla disciplina in tema di conferma delle nullità urbanistiche – conferma possibile solo nel caso in cui il titolo abilitativo edilizio fosse realmente esistente al momento dell'atto sprovvisto delle menzioni di legge – la conclusione secondo cui anche in presenza di tali menzioni è indispensabile la sussistenza del titolo – e quindi la veridicità delle dichiarazioni delle parti – ai fini della validità dell'atto. La dichiarazione falsa o erronea, quindi, determina al pari dell'omessa dichiarazione la nullità dell'atto. Si è visto come questa lettura risulti assolutamente condivisibile, e trovi fra l'altro un ulteriore argomento nel riferimento – effettuato dall'art. 40, comma 3, della legge n. 47/1985 – alla necessità che la dichiarazione di inizio della costruzione ante '67 sia anch'essa veritiera.

La questione, che qui si intende discutere in relazione alla c.d. conformità catastale – ossia, alla dichiarazione circa la conformità della situazione di fatto alla planimetria e ai dati catastali, imposta dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 – nasce dall'introduzione nel suddetto art. 29, ad opera dell'art. 8, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, inserito in sede di conversione dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, del nuovo comma 1-ter, a norma del quale, «Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato *non siano dipese dall'inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto*, l'atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi»<sup>27</sup>.

Quest'ultima disposizione – come quelle in materia urbanistica, di cui si è già discusso – subordina perciò la possibilità di conferma alla circostanza che al momento del perfezionamento dell'atto da confermare la planimetria realmente esistesse, e fosse conforme allo stato di fatto (nonché, implicitamente, che i dati catastali fossero anch'essi esistenti e conformi). Seguendo il ragionamento, condivisibile, delle Sezioni unite, allora, alla mancanza del riferimento in atto alle planimetrie e/o della dichiarazione di conformità allo stato di fatto di dati catastali e planimetrie deve essere equiparata quella del *riferimento e/o dichiarazione falsa o*

*negozi giuridici: interpretazione utile e vizio oggettivo*, in *Nuova giur. civ.*, 2015, II, p. 68; TOSCHI VESPASIANI, «*Nello stato di fatto e diritto*»: *le clausole di stile nella prassi immobiliare (nota a Cass. 11 giugno 2014, n. 13223)*, in *Contratti*, 2014, p. 1085; IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. La prassi contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 49; IORIO, *Clausole di stile, volontà delle parti e regole interpretative. Profili generali*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 657; TRIOLA, *Le clausole di stile*, in *Vita not.*, 2003, p. 648.

<sup>27</sup> Sulla disciplina della conferma delle nullità in tema di conformità catastale, cfr. PETRELLI, *Conformità catastale – Confermabilità degli atti nulli*, in *Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile, primo semestre 2017*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

*erronea*, in assenza cioè di planimetria e/o di conformità. In altri termini, se fino al 23 giugno 2017 poteva fondatamente affermarsi che la falsità della dichiarazione di conformità catastale non determinava nullità dell'atto (salve le responsabilità civili e penali dell'alienante)<sup>28</sup>, dopo l'introduzione del nuovo comma 1-ter la situazione appare radicalmente mutata: *la dichiarazione falsa o erronea, in assenza di conformità catastale al momento della stipula dell'atto, ne determina la nullità (insanabile)*.

In questo caso, comunque, la nullità non è né «sostanziale» né «formale», bensì «documentale»: essa, cioè, non riguarda il negozio giuridico (come nei casi succitati), bensì unicamente il «documento autentico», e *l'effetto di detta nullità si esaurisce sostanzialmente nel privare il medesimo documento dell'attributo dell'autenticità*<sup>29</sup>. Un po' come avviene, *mutatis mutandis*, per l'atto estero sprovvisto di legalizzazione o di *apostille*, che non è per ciò solo nullo, ma che risulta privo nell'ordinamento interno del carattere dell'autenticità. Questa figura della «nullità documentale» non è, d'altra parte, sconosciuta nel nostro ordinamento: vi rientrano, in particolare, *le nullità comminate riguardo all'atto pubblico dall'art. 58 della legge n. 89/1913* (legge notarile), a cui non consegue la nullità del negozio giuridico: tant'è vero che ne è possibile la c.d. *conversione formale* a norma dell'art. 2701 c.c. in scrittura privata, anche autenticata: l'art. 58, comma 1, richiama al riguardo espressamente la corrispondente norma del codice civile del 1865 («*L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile*»), ed il richiamo oggi va pacificamente riferito a detto art. 2701 c.c. Nel caso in esame, si è ritenuto quindi che l'atto nullo ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985 debba essere senz'altro «convertito» in scrittura privata (non autenticata), ove non sussistano altre cause di nullità (formale o sostanziale)<sup>30</sup>.

Vale, per il resto, quanto sopra affermato in relazione alla materia urbanistica, quanto ai doveri di informazione e chiarimento del notaio, e alla documentazione del relativo adempimento.

## AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE SOCIETÀ

Con [D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019), sono state apportate alcune modifiche al codice civile in materia societaria<sup>31</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D. Lgs. n. 14/2019](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

### **1) – La modifica dell'art. 2086 del codice civile.**

L'art. 375 del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato – nella rubrica («Gestione dell'impresa»), e aggiungendovi un

<sup>28</sup> In tal senso, v. infatti, nell'interpretazione della disciplina originaria, PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, Milano 2010, p. 64 ss.

<sup>29</sup> Per tale ricostruzione, cfr. PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, cit., p. 56 ss.

<sup>30</sup> PETRELLI, *Conformità catastale e pubblicità immobiliare*, cit., p. 58 ss.

<sup>31</sup> Cfr. ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 393; RIOLFO, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e le modifiche al codice civile: il diritto societario tra «rivisitazione» e «restaurazione»*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 399; MONTI, *Il Codice della crisi e la disciplina civilistica in tema di impresa: novità ed «eterno ritorno»*, 2019, in *ilSocietario.it*.

secondo comma – l'articolo 2086 del codice civile, il cui nuovo testo recita:

*«L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.*

*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»*<sup>32</sup>.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'art. 375 inserisce nell'art. 2086 c.c. – in attuazione di uno specifico principio di delega – il comma 2, *allo scopo di favorire l'emersione tempestiva della crisi*. L'assetto organizzativo riguarda essenzialmente l'*organigramma* aziendale, e quindi attiene alla specificazione delle mansioni, dei poteri, obblighi e responsabilità dei singoli addetti; l'assetto amministrativo ineresce piuttosto ad aspetti *procedimentali*, ivi compresi protocolli di comportamento, linee guida, *standard* operativi e simili<sup>33</sup>. La disposizione è rivolta agli imprenditori operanti in forma societaria ovvero collettiva<sup>34</sup>; ne sono pertanto *esclusi gli imprenditori individuali*.

## 2) – *Le società di persone.*

L'art. 377, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato, sostituendone il primo comma, l'articolo 2257 del codice civile, il quale ora recita:

*«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.*

*Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta.*

*La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione»*<sup>35</sup>.

<sup>32</sup> BANA, *Adeguati assetti obbligatori con effetti specifici per la srl (15 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BANA, *Assetti organizzativi adeguati obbligatori per imprenditori societari e collettivi (16 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BANA, *Obbligo di adeguati assetti a prescindere dallo stato di crisi (10 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); LAPELLA, *Nuovi assetti organizzativi societari e Codice della crisi d'impresa (29 maggio 2019)*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it).

<sup>33</sup> V. per tutti IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano 2005; STELLA RICHTER, *Scelta del sistema di amministrazione e valutazione dell'assetto organizzativo nelle società azionarie*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 493.

<sup>34</sup> Il riferimento all'impresa collettiva – distinta da quella societaria – si riferisce, probabilmente, alle imprese esercitate dagli enti del Terzo settore (l'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore, espressamente richiama il principio di adeguatezza in relazione ai controlli).

<sup>35</sup> Cfr. ATLANTE-BOGGIALI, *Riflessi del nuovo Codice della crisi d'impresa sull'amministrazione delle società di persone* (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 110-2019/I); MEOLI, *Adeguata organizzazione di società di persone riservata agli amministratori (26 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

Sull'amministrazione delle società di persone, cfr. – limitatamente alle più recenti opere monografiche – VESSIA, *La responsabilità per la gestione nelle società di persone*, Napoli 2017; GARESIO, *La governance: amministrazione, rappresentanza e decisioni dei soci*, in *Le società in generale. Le società di persone. Le società tra professionisti*, a cura di G. Cottino, Torino 2014, p. 508; DI SARLI, *Le decisioni dei soci*, in *Le nuove società di*

Il novellato primo comma (nel primo periodo, in quanto il secondo periodo riprende il testo originario della disposizione codicistica) distingue pertanto tra «gestione dell'impresa», in contrapposizione alla «amministrazione della società»: la prima deve svolgersi nel rispetto dell'art. 2086 del codice civile e spetta «esclusivamente» agli amministratori, mentre la seconda – con riferimento alla quale nulla è variato – spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, salvo patto contrario.

In definitiva, i due periodi del primo comma devono essere letti, logicamente, come se il secondo precedesse il primo: si stabilisce innanzitutto chi sono gli amministratori (ciascuno dei soci, disgiuntamente o secondo le pattuizioni sociali), e quindi si dispone che a tali amministratori compete in esclusiva la gestione «dell'impresa».

Centrale, ai fini della comprensione delle suddette norme, è perciò la distinzione tra «impresa» e «società»<sup>36</sup>, e alla luce di essa, nonché della nuova disciplina dell'art. 2086 c.c., occorre interpretare – innovativamente – i differenti termini «gestione» e «amministrazione», che hanno rispettivamente ad oggetto la prima e la seconda. La gestione dell'impresa ha essenzialmente, nel disegno codicistico, l'obiettivo di perseguire la «continuità aziendale» e «rilevare tempestivamente» l'eventuale crisi (relativa, appunto, all'impresa): strumentalmente a tale obiettivo, deve essere istituito «un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni», appunto, dell'impresa.

Nel contesto dell'art. 2086 c.c., in altri termini, la «gestione» ha essenzialmente una valenza organizzativa di tipo «interno», che non impatta sull'assetto delle funzioni amministrative caratterizzate, per loro natura, da una rilevanza «esterna». L'amministrazione, infatti, evoca la cura di un interesse e di un patrimonio, e trattandosi di amministrazione di una società ha ad oggetto lo svolgimento dell'attività a tal fine necessaria, anche e soprattutto nei rapporti con i terzi.

La circostanza che la «gestione», con il significato attribuitole prioritariamente dall'art. 2086 c.c., sia affidata in via esclusiva a coloro che hanno l'amministrazione della società implica, sostanzialmente, l'attribuzione dei relativi poteri, obblighi e responsabilità unicamente agli amministratori, con esclusione – nelle società di persone – dei soci non amministratori. Detta *esclusività*, in altri termini, appare *funzionale all'individuazione dei soggetti sui quali far gravare l'eventuale responsabilità della crisi d'impresa*, e delle relative conseguenze.

*persone*, diretto da G. Cottino e O. Cagnasso, Bologna 2014, p. 99; CAGNASSO-SARACINO, *L'amministrazione e il controllo*, in *Le nuove società di persone*, diretto da G. Cottino e O. Cagnasso, Bologna 2014, p. 119.

<sup>36</sup> Sulla distinzione, cfr. tra gli altri TOGANDI, *Società e impresa*, in *Trattato società di persone*, I, a cura di F. Preite e C.A. Busi, Torino 2015, p. 527; FERRI, *Brevi osservazioni in tema di impresa e società*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, p. 541; ANGELICI, *Società, persona e impresa*, in *Attività e organizzazione. Studi di diritto delle società*, Torino 2007, p. 333; ANGELICI, *Impresa, società e «cogestione» secondo il Bundesverfassungsgericht*, *ibidem*, p. 91; VITTORI, *Impresa e società*, in *Dir. fall.*, 1990, I, p. 338; FARINA, *Società e impresa (Nota a Cass. 6 aprile 1982, n. 2104)*, in *Giust. civ.*, 1983, I, 3052; RAGUSA MAGGIORE, *Società e impresa: un equivoco che ancora persiste (nota a Cass. 6 aprile 1982, n. 2104)*, in *Dir. fall.*, 1982, II, p. 1004; GASPERONI, *Società ed impresa*, in *Azioni di società e altre problematiche societarie di diritto privato*, Padova 1982, p. 213; ROSAPEPE, *Ancora a proposito della distinzione tra società ed impresa*, in *Giur. comm.*, 1981, II, p. 71; SPADA, *Note sull'argomentazione giuridica in tema di impresa*, in *Giust. civ.*, 1980, I, p. 2276.

Su tali basi, deve perciò ritenersi che *nulla è cambiato agli effetti dei poteri di amministrazione e rappresentanza nelle società di persone*. Non può, perciò, in alcun modo trarsi argomento dalla novella per sostenere – come è stato tentato da qualche commentatore – che la nuova disciplina aggiungerebbe argomenti alla tesi che ammette, nelle società di persone, l'esistenza di amministratori non soci (profilo, questo, da risolversi sulla base di differenti argomentazioni di ordine sistematico). D'altra parte, proprio per le ragioni suesposte permane intatta la competenza dei soci a decidere, a maggioranza, sull'opposizione nel caso previsto dall'art. 2257, comma 3, c.c., senza che ciò incida in alcun modo sulla esclusività del potere di gestione organizzativa degli amministratori di cui al primo comma.

### 3) – *La società a responsabilità limitata.*

L'art. 377, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato, sostituendone il primo comma e aggiungendovi un ultimo comma, l'**articolo 2475 del codice civile**, il quale ora recita:

*«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.*

*All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.*

*Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.*

*Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.*

*La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.*

*Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381»*<sup>37</sup>.

In relazione al significato delle modifiche apportate al primo comma (primo

---

<sup>37</sup> ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 393; ATLANTE-MALTONI-RUOTOLO, *Il nuovo articolo 2475 c.c. Prima lettura* (Consiglio nazionale del Notariato, studio n. 58-2019/I); TRIMARCHI, *Codice della crisi: riflessioni sulle prime norme*, in *Notariato*, 2019, p. 115; BOGGIALI-RUOTOLO, *Codice della crisi d'impresa. Le modifiche al codice civile in materia di amministrazione delle società di persone e di capitali*, in *CNN Notizie* del 20 febbraio 2019; GUIDOTTI, *La governance delle società nel codice della crisi d'impresa*, 2019, in *www.ilcaso.it*; SOTTORIVA-CERRI, *Le modifiche alla disciplina civilistica in tema di governance nel nuovo Codice della crisi*, 2019, *ilSocietario.it*; DAMASCELLI-TASSINARI, *Crisi di impresa, la riforma non stravolge la governance*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 marzo 2019; BUSANI, *Non cambia il ruolo dei soci amministratori*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 marzo 2019; BUSANI, *La riforma della crisi d'impresa riscrive il ruolo dei soci della srl*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019; DE ANGELIS, *Rebus sul ruolo dei soci di srl con la gestione solo agli amministratori (21 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

periodo, in quanto il secondo periodo corrisponde al previgente primo comma), deve rinviarsi a quanto sopra precisato in relazione alle società di persone, e quindi alla modifica operata nell'art. 2257 c.c. Anche in questo caso le disposizioni contenute nel primo comma devono essere lette – in ordine logico – dando la precedenza a quella che demanda all'atto costitutivo l'affidamento della funzione di amministrazione «della società» a uno o più soci, salva diversa pattuizione; e facendo seguire a questa la previsione che affida la gestione «dell'impresa» esclusivamente agli amministratori come sopra individuati.

Nelle società a responsabilità limitata, peraltro, l'assetto normativo sembrerebbe complicato dalla compresenza di altre disposizioni – *in primis*, l'art. 2479 c.c., che riserva alla competenza dei soci alcune decisioni, tra le quali le materie loro riservate dall'atto costitutivo, nonché le decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci; nonché l'art. 2476, comma 7 (ora comma 8), c.c., che contempla la responsabilità solidale dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto dannoso<sup>38</sup>. O anche l'art. 2468, comma 3, c.c., che prevede la possibilità di attribuire particolari diritti ai soci in tema di amministrazione della società.

A ben vedere, tuttavia, il coordinamento del novellato primo comma dell'art. 2475 c.c. con gli artt. 2468, comma 3, 2476 e 2479 è abbastanza agevole, e appare in grado di comporre armonicamente i diversi profili di disciplina, superando i dubbi e le reazioni allarmate dei primi commentatori<sup>39</sup>. Anche nel sistema previgente alla

---

<sup>38</sup> Sul regime di amministrazione della s.r.l., anche con riguardo alle competenze gestorie dei soci, cfr. tra gli altri BALDUSSI, *Autonomia statutaria e governance nella società a responsabilità limitata*, Torino 2013; FERRARO, *Il regime di responsabilità del socio*, in *Le situazioni soggettive del socio di società a responsabilità limitata*, Milano 2012, p. 199; BONORA, *La responsabilità del socio «gestore» di società a responsabilità limitata*, Milano 2013; MOSCO-REGOLI-RESCIGNO-SCOGNAMIGLIO, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibbà e G. Marasà, 5, Padova 2012; RICCIARDIELLO, *Il socio amministratore di s.r.l.*, Milano 2008; DEMURO, *Le decisioni dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione della s.r.l.*, Milano 2008; RIVOLTA, *I regimi di amministrazione nella società a responsabilità limitata*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2007, p. 517; MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2007, p. 665; OLIVERO, *Gli amministratori di s.r.l. – L'autonomia statutaria*, Torino 2005; GUERRERA, *La responsabilità «deliberativa» nelle società di capitali*, Torino 2004; DE LUCA-GENTILE, *Cessione dell'intera azienda: limiti legali ai poteri degli amministratori e nullità degli atti (nota a Trib. Roma 3 agosto 2018)*, in *Società*, 2018, p. 1371; RESTA, *S.r.l. e art. 2361, comma 2, cod. civ.: il problema delle partecipazioni comportanti responsabilità illimitata*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 1074; GUGLIELMO, *Osservazioni sulla massima fiorentina in tema di delibera dell'assemblea di s.r.l. in materia gestionale, non necessità di una decisione del consiglio di amministrazione e delegabilità dell'operazione a un singolo consigliere*, in *Riv. not.*, 2016, p. 1077; RORDORF, *La responsabilità gestoria dei soci di s.r.l.*, in *Società*, 2014, p. 1181; PECORARO, *Dal titolo al regime della responsabilità deliberativa del socio di s.r.l.: brevi note di commento ad una pronuncia giurisprudenziale (nota a Trib. Salerno 9 marzo 2010)*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1454; SEPE, *La responsabilità dei soci di s.r.l. per gli atti di gestione (nota a Trib. Salerno 9 marzo 2010)*, in *Notariato*, 2011, p. 425; GIUFFRIDA, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.*, in *Società*, 2011, p. 405; MELI, *La responsabilità dei soci nella s.r.l.: ambito di applicazione e presupposti di azionabilità (nota a Trib. Salerno 9 marzo 2010)*, in *Società*, 2010, p. 1455; PATRIARCA, *La responsabilità del socio «gestore» di s.r.l.*, in *Società*, 2007, p. 1191; ZOPPINI, *Intestazione fiduciaria e responsabilità per atti di «eterogestione» (art. 2476, comma 7, c.c.)*, in *Banca, borsa e titoli di credito*, 2006, I, p. 573; RANIELLI, *La responsabilità gestoria dei soci di s.r.l.*, in *Vita not.*, 2006, p. 999; PICCININI, *Atti gestori dannosi: i «mobili confinii» della responsabilità del socio*, in *Società*, 2005, p. 450.

<sup>39</sup> Non è infatti possibile ipotizzare, a seguito della modifica dell'art. 2475 c.c., una sorta di «abrogazione implicita» delle disposizioni che – come gli artt. 2479 e 2476 c.c. – attribuiscono, o consentono di attribuire, ai soci non amministratori importanti competenze decisionali e le correlate responsabilità. A parte il fondamentale canone di interpretazione conservativa delle norme giuridiche, non può ipotizzarsi che una commissione

novella esistevano, infatti, competenze esclusive degli amministratori, che non potevano essere attribuite ai soci: in particolare, il quinto comma dell'art. 2475 riserva esclusivamente agli amministratori la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481. Il primo comma, allora, non fa che incrementare le competenze esclusive degli amministratori, affidando loro la «gestione dell'impresa» (non, attenzione, della società), con particolare riguardo ai profili organizzativi a rilevanza innanzitutto «interna», regolati dall'art. 2086 del codice civile. Ciò significa che l'atto costitutivo – come non può rimettere alla decisione dei soci la redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione – allo stesso modo non può affidare agli stessi soci l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato; e non può rimettere alla responsabilità dei soci la decisione di attivarsi senza indugio per l'adozione degli strumenti per la gestione della crisi e il recupero della continuità aziendale. *Quelli elencati nell'art. 2086 c.c. sono, in altri termini, profili che rientrano nella responsabilità esclusiva degli amministratori, anche agli effetti delle azioni disciplinate dall'art. 2476 c.c., e che non possono essere statutariamente demandati a una decisione dei soci, o formare oggetto di particolari diritti dei soci.*

Salvo ciò, *l'amministrazione e la rappresentanza «della società» e la relativa responsabilità continuano a spettare* – secondo le regole previgenti (artt. 2475, 2476 e 2479 c.c.) – *agli amministratori nonché, per le decisioni a essi riservate o comunque da essi adottate, ai soci*, senza che sotto questo profilo la novella abbia apportato alcuna modifica. Perciò, tra l'altro, anche per il futuro rimane possibile riservare alcune competenze decisorie ai soci, a norma dell'art. 2479 del codice civile, o particolari diritti nell'amministrazione a norma dell'art. 2468, comma 3, c.c.

Un problema di modifiche dell'atto costitutivo – ai fini dell'*adeguamento degli statuti* alle previsioni del D. Lgs. n. 14/2019 – si pone perciò *unicamente* nel caso (da considerarsi piuttosto raro) in cui le relative *clausole* prevedano *competenze decisorie dei soci in ordine agli specifici profili, essenzialmente organizzativi o relativi all'adozione di strumenti di gestione della crisi, regolati dall'art. 2086 del codice civile.*

Il neo introdotto ultimo comma dell'art. 2475 dichiara applicabile, in quanto

ministeriale, composta da specialisti della materia, abbia inciso talmente in profondità sulle competenze gestorie di amministratori e soci, senza tra l'altro che vi sia di ciò traccia nei lavori preparatori, e oltretutto con palese eccesso di delega (del resto, in ipotesi, assolutamente ultroneo, posto che ai fini della prevenzione della crisi o dell'insolvenza non è certo necessario, né utile, rivoluzionare la disciplina dei poteri di amministrazione delle società a responsabilità limitata). Non va dimenticato, infatti, che l'art. 14, lett. *b*), della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, si limita a prevedere – quanto alle modifiche da apportare al codice civile – «il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»: l'obbligo di interpretazione conforme a Costituzione non può, quindi, che circoscrivere la portata innovativa della nuova disciplina nei termini risultanti dalla legge delega. In realtà, come evidenziato nel testo, la delimitazione mediante interpretazione sistematica della portata della novella – per quanto concerne il combinato disposto degli artt. 2475 e 2086 c.c. – consente di armonizzare in modo del tutto soddisfacente la disciplina dei poteri di amministrazione, senza necessità di ipotizzarne uno stravolgimento, non voluto né necessario e privo di qualsiasi giustificazione sistematica.

compatibile<sup>40</sup>, l'art. 2381 c.c. (in tema di delega a singoli amministratori o a un comitato esecutivo delle funzioni di amministrazione); conclusione, questa, a cui si era giunti in via interpretativa già anteriormente alla novella. Rileva piuttosto – sotto il profilo della gestione dell'impresa, ex art. 2086 c.c. – la disciplina del terzo comma, e soprattutto del quinto comma dell'art. 2381, che attribuisce agli organi delegati l'obbligo di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa<sup>41</sup>. Il legislatore ha evidentemente inteso eliminare ogni dubbio sulla spettanza di tale potere-dovere agli organi delegati, coordinando in tal modo la relativa previsione con l'innovativo contenuto del primo comma dell'art. 2475 c.c.

#### 4) – *Le società per azioni.*

L'art. 377, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato, sostituendone il primo comma, l'**articolo 2380-bis del codice civile**, il quale ora recita:

*«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.*

*L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.*

*Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.*

*Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.*

*Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato»<sup>42</sup>.*

Con la medesima decorrenza, è stato modificato anche – per il caso di adozione del sistema di amministrazione dualistico – l'**articolo 2409-novies, primo comma, del**

<sup>40</sup> La clausola di compatibilità si riferisce, evidentemente, all'ipotesi in cui la società a responsabilità limitata abbia adottato un modello di amministrazione personalistico e non corporativo.

<sup>41</sup> Cfr. per tutti RIGANTI, *La vigilanza degli amministratori tra gestione delegata e adeguatezza degli assetti organizzativi (nota a Trib. Roma 15 febbraio 2016)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1657; PETTITI, *Appunti sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del nuovo 2381 c.c.*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, p. 585.

<sup>42</sup> ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Società*, 2019, p. 393 ss.

Sulla disciplina dell'amministrazione della società per azioni (limitatamente alle opere monografiche più recenti), cfr. NIEDDU ARRICA, *I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori*, Torino 2016; AA.VV., *Degli amministratori*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società (artt. 2380-2451 c.c.)*, II, 2, a cura di F. D'Alessandro, Padova 2011, p. 13; FRANZONI, *S.p.a. (tomo III). Amministrazione e controllo. 1. Disposizioni generali. Amministratori (artt. 2380-2396 cod. civ.)*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 2008; CARIELLO, *I conflitti «interorganici» e «intraorganici» nelle società per azioni (prime considerazioni)*, in *Il nuovo diritto delle società*, diretto da Abbadessa e Portale, 2, Torino 2006, p. 767; AA.VV., *Amministratori (artt. 2380-2396 c.c.)*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano 2005; IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano 2005; BONELLI, *Gli amministratori di S.p.A. – Dopo la riforma delle società*, Milano 2004; LENZI, *Amministrazione e rappresentanza dei soci: profili negoziali. Acquisti pericolosi e operazioni in conflitto d'interesse*, in *La riforma delle società. Aspetti applicativi*, a cura di Bortoluzzi, Torino 2004, p. 229; AA.VV., *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, a cura di Scognamiglio, Milano 2003; AMATUCCI, *Amministrazione e controllo delle società per azioni*, in *Enc. dir., Annali*, IV, Milano 2011, p. 1; PONTANI, *Corporate governance*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento*, \*\*\*\*\*, Torino, 2009, p. 227.

**codice civile** (di cui è stato sostituito il primo periodo) <sup>43</sup>.

Come reso evidente dalla formulazione dell'art. 2380-bis c.c., sono distintamente disciplinati l'amministrazione della società e la gestione dell'impresa; anche se sotto il profilo redazionale nel primo comma i due profili sembrano apparentemente confusi, posto che si menziona ivi il compimento da parte degli amministratori delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. In ogni caso, si tratta di due profili logicamente distinti, per i quali valgono le considerazioni già effettuate in relazione alle società di persone, e alle società a responsabilità limitata. Nelle società per azioni, anzi, la distinzione tra l'attività di amministrazione (demandata agli amministratori) e le altre attività (di competenza dell'assemblea) sono ancor più nettamente distinti (mancando disposizioni paragonabili all'art. 2479 c.c.), come evidenziato anche dall'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., che fa salva la responsabilità esclusiva degli amministratori anche in presenza di autorizzazione dell'assemblea.

*In definitiva, anche per le società per azioni nulla è mutato in relazione all'amministrazione e alla rappresentanza della società nei confronti dei terzi.*

#### **5) – Responsabilità degli amministratori della s.r.l.**

L'art. 378, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato l'**articolo 2376 del codice civile**, aggiungendovi dopo il quinto comma il seguente:

*«Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli*

---

<sup>43</sup> L'art. 2409-novies c.c., come modificato, ora recita:

*«La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.*

*È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.*

*Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.*

*I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica».*

Il suddetto articolo, a differenza dell'art. 2380-bis c.c., disciplina in modo espresso unicamente la «gestione dell'impresa», mentre il profilo della «amministrazione della società» si desume sistematicamente dal complesso della disciplina del sistema dualistico.

Non è stato invece modificato l'art. 2409-septiesdecies c.c., relativo al sistema di amministrazione monistico, il cui primo comma stabilisce unicamente che «la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione»: evidentemente il legislatore ha ritenuto che in tale concisa espressione sia ricompresa anche la competenza esclusiva a gestire le attività contemplate dall'art. 2086 c.c., anche in considerazione del fatto che l'art. 2409-noviesdecies richiama in blocco la disposizione dell'art. 2381 c.c. (e v. anche, per il controllo, l'art. 2409-octiesdecies, comma 5, lett. b), c.c.). Cfr. al riguardo IRRERA, *Assetti organizzativi e sistema monistico*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 526.

estremi»<sup>44</sup>.

Il nuovo comma risolve una questione a lungo dibattuta in dottrina e giurisprudenza dopo la riforma societaria del 2003, chiarendo che *gli amministratori della s.r.l. sono responsabili anche nei confronti dei creditori sociali* (oltre che nei confronti della società, e dei singoli soci e terzi direttamente danneggiati) «per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla *conservazione dell'integrità del patrimonio sociale*»<sup>45</sup>. I periodi successivi al primo dettano la disciplina di questa particolare azione di responsabilità, riprendendo esattamente le norme dettate in relazione alla responsabilità degli amministratori di società per azioni nei confronti dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), alle quali può pertanto rinviarsi per l'illustrazione delle relative problematiche<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> POTOTSCHNIG, *Responsabilità degli amministratori e questioni ricorrenti alle prime luci del Codice della crisi d'impresa*, in *Società*, 2019, p. 754; BARTALENA, *Le azioni di responsabilità nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 298; DELLE MONACHE, *L'azione di responsabilità del curatore nella (nuova) liquidazione giudiziale delle società*, 2018, in *Giustizia civile.com*; DIMUNDO, *Le azioni di responsabilità esperibili dagli organi delle procedure concorsuali: il regime attuale e la nuova disciplina introdotta dal codice della crisi e dell'insolvenza (15 giugno 2019)*, in *www.ilcaso.it*; SOLDATI, *Crisi d'impresa, danni più pesanti per i vertici*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 gennaio 2019; MEOLI, «Separate» le azioni del curatore (23 febbraio 2019), in *www.eutekne.info*; GENNARI, *Modelli organizzativi dell'impresa e responsabilità degli amministratori di s.p.a. nella riforma della legge fallimentare*, in *Giur. comm.*, 2018, I, p. 293.

<sup>45</sup> Sul problema, prima della riforma, della responsabilità degli amministratori di s.r.l., in particolare nei confronti dei creditori sociali, v. tra gli altri MOSCO-REGOLI-RESCIGNO-SCOGNAMIGLIO, *L'amministrazione. La responsabilità gestoria*, in *Trattato delle società a responsabilità limitata*, diretto da C. Ibbà e G. Marasà, 5, Padova 2012; MOZZARELLI, *Responsabilità degli amministratori e tutela dei creditori nella s.r.l.*, Torino 2007; LIBONATI, *Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2007, p. 621; TETI, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2007, p. 631; RACUGNO, *La tutela dei creditori nella s.r.l.*, in *La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant'anni di giurisprudenza commerciale*, Milano 2015, p. 277; WEIGMANN, *Risarcibilità del danno subito dai creditori di s.r.l. da parte degli amministratori (nota a Trib. Torino 11 novembre 2015)*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1155; CAGNASSO, *Una giurisprudenza torinese in tema di responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali? (nota a Trib. Torino 8 giugno 2011)*, in *Giur. it.*, 2012, p. 335; CAGNASSO, *Una «tappa» significativa della «marcia di avvicinamento» della s.r.l. alla s.p.a. (nota a Trib. Milano 18 gennaio 2011)*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1317; GHIGLIONE-BIALLO, *Responsabilità degli amministratori di s.r.l. verso i creditori sociali (nota a Trib. Milano 18 gennaio 2011)*, in *Società*, 2011, p. 1145; CIVERRA, *Esiste ancora l'azione di responsabilità dei creditori sociali di una s.r.l.? (nota a Trib. Napoli 11 gennaio 2011)*, in *Società*, 2011, p. 510; FERRARO, *Sulla responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali (nota a Trib. Sant'Angelo dei Lombardi 3 novembre 2009)*, in *Dir. fall.*, 2011, II, p. 113; CASSANI, *Responsabilità ex art. 2394 c.c.: applicazione analogica alle società a responsabilità limitata (nota a Trib. Milano 22 dicembre 2010)*, in *Società*, 2011, p. 757.

<sup>46</sup> Cfr., tra gli altri, FABIANI, *L'azione di responsabilità dei creditori sociali e le altre azioni sostitutive*, Milano 2015; LIBONATI, *Creditori sociali e responsabilità degli amministratori nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società*, III, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2007, p. 621; DE LUCA, *Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. Spunti di riflessione*, in *Fallimento*, 2018, p. 945; CARMINATI, *Responsabilità dell'amministratore e liquidazione del danno per differenza tra netti patrimoniali (nota a Trib. Milano 28 novembre 2017)*, in *Società*, 2018, p. 703; FANCIARESI, *Legittimazione del curatore fallimentare all'azione di responsabilità verso gli amministratori e pagamenti preferenziali (nota a Cass. S.U. 23 gennaio 2017, n. 1641)*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 667; PATTI, *Crisi d'impresa e responsabilità degli amministratori di società*, in *Fallimento*, 2018, p. 129; BALESTRA, *Azioni di responsabilità e legittimazione del curatore: la questione dei pagamenti preferenziali (nota a Cass. S.U. 23 gennaio 2017, n. 1641)*, in *Fallimento*, 2017, p. 660; DI CIOMMO, *Danni cagionati al patrimonio sociale, azioni di responsabilità e onere della prova secondo le sezioni unite: brevi note (parzialmente) critiche (nota a Cass. S.U. 6 maggio 2015, n. 9100)*, in *Foro it.*, 2016, I, c. 667; FABIANI, *Fondamento e azione per la responsabilità degli amministratori di spa verso i creditori sociali nella crisi dell'impresa*, in *Riv. società*, 2015, p. 272; SACCHI, *Tutela dei creditori nella s.p.a.: l'alternativa fra la conservazione di una rule che non è più tale e l'introduzione di uno standard*

L'art. 378, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha modificato l'**articolo 2486 del codice civile**, aggiungendovi dopo il secondo comma il seguente:

*«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».*

L'art. 2486 disciplina i poteri degli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento della società e fino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali e dei rendiconti. In quell'arco temporale «gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale» e sono *personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione* di detta disposizione. Per effetto della novella recata dall'articolo in esame, gli amministratori – in caso di accertamento di tale responsabilità e fatta salva la prova di un diverso ammontare – sono tenuti a risarcire il danno in misura pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il patrimonio netto al momento in cui si è verificata una delle cause di scioglimento enumerate all'art. 2484 c.c. Nella relazione illustrativa si segnala «l'effetto risolutivo anche in termini deflattivi di tale intervento che risolve alla base tutte le possibili questioni derivanti dall'obiettivo difficoltà di quantificare il danno in tutti quei casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare».

#### **6) – I finanziamenti dei soci nella s.r.l.**

L'art. 383 del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 15 agosto 2020* (art. 389, comma 1) – ha modificato l'articolo 2467, primo comma, del codice civile, eliminando da esso le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito».

Il nuovo testo dell'**articolo 2467 del codice civile** sarà pertanto – a partire *dal 15 agosto 2020* – il seguente:

*«Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.*

*Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche*

---

*che esiste già, in La riforma del diritto societario dieci anni dopo. Per i quarant'anni di giurisprudenza commerciale, Milano 2015, p. 255.*

*in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».*

La previsione soppressa nell'art. 2467, comma 1, c.c. è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel Codice della crisi e dell'insolvenza, all'articolo 164, comma 2<sup>47</sup>.

## **I CONTROLLI NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

L'art. 379 del **D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019) – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha apportato alcune modifiche al codice civile, in materia di controlli nelle società a responsabilità limitata.

Cfr. anche la **Relazione al D. Lgs. n. 14/2019**, il **Dossier** e la **Nota di lettura**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

### **1) – Sindaci e revisione legale.**

L'art. 379, commi 1 e 2, ha modificato i commi 2, 3 e 5, e ha aggiunto il nuovo comma 6 all'art. 2477 del codice civile.

Successivamente, l'art. 2-bis, comma 2, del **D.L. 18 aprile 2019, n. 32** (in G.U. n. 92 del 18.4.2019), inserito in sede di conversione dalla **legge 14 giugno 2019, n. 55** (in G.U. n. 140 del 17.6.2019), in vigore dal 18 giugno 2019, ha ulteriormente modificato la disciplina relativa all'organo di controllo della società a responsabilità limitata, già in precedenza modificata dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14<sup>48</sup>.

<sup>47</sup> A norma dell'art. 164 del Codice della crisi (*Pagamenti di crediti non scaduti e postergati*):

«1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti».

<sup>48</sup> BOGGIALI, *La nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. nella legge di conversione del d.l. «Sblocca cantieri» (L. 14 giugno 2019, n. 55)*, in *CNN Notizie* del 18 giugno 2019; SOTTORIVA-CERRI, *Le ulteriori modifiche dei parametri per l'obbligatorietà dell'organo di controllo nelle s.r.l. (13 giugno 2019)*, in *ilSocietario.it*; BRODI-ORLANDO, *Nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l.: un esercizio di quantificazione alla luce dei nuovi parametri dimensionali*, 2019, in *www.ilcaso.it*; BOGGIALI-RUOTOLO, *Codice della crisi d'impresa. Gli adeguamenti alla nuova disciplina sulla nomina degli organi di controllo nelle s.r.l. e nelle cooperative e il richiamo all'art. 2409 c.c.*, in *CNN Notizie* del 20 febbraio 2019; BARATTA-LAURI, *L'attività del collegio sindacale alla luce del codice della crisi e dell'insolvenza (19 giugno 2019)*, in *ilSocietario.it*; CAVALLUZZO-MARTIGNONI, *Risoluzione per revisore o sindaci non più obbligatori*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2019; BAVA, *Nuovo obbligo di nomina di organo di controllo o revisore nelle srl posticipato (16 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore per più srl (19 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BAVA-DEVALLE, *Nomina del revisore nelle srl anche col superamento di un solo limite (12 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BOZZA, *Dall'estensione della revisione effetti sulle srl con contabilità esternalizzata (9 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; D'ALESSIO, *Il Codice della crisi non altera l'assetto dei controlli (15 dicembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; DE ANGELIS, *Dalle novità sulla crisi molti poteri al sindaco unico, meno al revisore (4 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; FIECCONI-PALOMBA, *Organo di controllo nella s.r.l. (13 marzo 2018)*, in *ilSocietario.it*; FOLLADORI, *Il ritorno dei sindaci (5 marzo 2019)*, in *www.federnotizie.it*; ROSCINI VITALI, *Controlli, srl al bivio tra sindaci e revisori*, in *Il Sole*

Più precisamente, la legge n. 55/2019 ha sostituito nuovamente i commi 2 e 3, e ha modificato il comma 5 dell'articolo 2477 del codice civile; il cui testo – quale risultante dalle modifiche – è il seguente:

«1. *L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.*

2. *La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

a) *è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

b) *controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

c) *ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.*

3. *L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.*

4. *Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.*

5. *L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.*

6. *Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo».*

In relazione a tale disciplina, si evidenzia quanto segue:

a) i nuovi parametri in presenza dei quali è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore, sono significativamente modificati, nell'ottica di aumentare il numero delle società dotate di tali organi, a loro volta obbligati a monitorare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, e ad effettuare le opportune segnalazioni nell'ottica della prevenzione delle crisi d'impresa e della

24 Ore del 16 aprile 2019; AA.VV., *I nuovi controlli nelle società*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, del 27 marzo 2019; MARINONI-NISIVOCIA, *Srl, nove mesi per reclutare sindaci o revisori*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 marzo 2019; CAVALLUZZO-MARTIGNONI, *Organi di controllo con l'assemblea per i bilanci*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2019; D'APOLITO, *Organi di controllo nelle s.r.l. più forti già al varo dei bilanci*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 febbraio 2019; CEROLI-FONTANA-MAGLIONE, *Srl, raddoppiano i limiti per gli organi di controllo*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; MEOLI, *Le nuove regole sulla gestione nelle srl non impongono adeguamenti statutarî (19 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MEOLI, *Norme sulla gestione d'impresa da coordinare con le peculiarità delle srl (5 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BUSANI, *Nelle srl con statuti superati modifiche entro il 16 dicembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 marzo 2019; MEOLI, *Organi di controllo di srl più numerosi e più «forti» (10 gennaio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MEOLI, *Restano in carica i nuovi sindaci delle srl (13 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); SOTTORIVA-CERRI, *Le modifiche alla disciplina civilistica in tema di governance nel nuovo Codice della crisi (25 febbraio 2019)*, in [ilSocietario.it](http://ilSocietario.it); BANA, *Nella crisi d'impresa, ruolo dei sindaci e dell'attestatore da salvaguardare (9 giugno 2016)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BANA, *Nella riforma fallimentare obblighi di segnalazione per sindaci e revisori (27 ottobre 2018)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

tempestiva adozione delle misure di gestione di tali crisi <sup>49</sup>;

*b)* nei rapporti tra organo di controllo e revisore non vi è alcun mutamento di disciplina rispetto al regime previgente;

*c)* il suddetto obbligo di nomina scatta se la società ha superato per *due esercizi consecutivi* almeno *uno dei limiti* indicati al comma 2 dell'art. 2477 (in luogo dei due limiti precedentemente necessari);

*d)* ai sensi dell'art. 2477, comma 3, c.c., l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera *c)* del secondo comma cessa quando, *per tre esercizi consecutivi* (in luogo dei due esercizi, precedentemente sufficienti), non è superato alcuno dei predetti limiti;

*e)* l'eventuale superamento dei limiti dimensionali sopra indicati comporta l'obbligo dell'assemblea – che approvi il bilancio da cui risulti il superamento dei limiti – di provvedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore (da ritenersi, anche se l'ordine del giorno non contempra tale nomina). In caso di inottemperanza, provvede il tribunale, su segnalazione – oltre che da parte di qualsiasi interessato – del conservatore del registro delle imprese, il quale ne venga a conoscenza a seguito del deposito del bilancio.

Ai sensi dell'art. 379, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019:

*«Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel*

---

<sup>49</sup> Cfr. in particolare – oltre all'art. 2403 c.c., a norma del quale l'organo di controllo deve vigilare «sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento» – gli artt. 13 e 14 del Codice della crisi e dell'insolvenza. In particolare, ai sensi dell'art. 14, comma 1, «Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi». Ai sensi dell'art. 14, comma 2, in caso di omessa o inadeguata risposta alle segnalazioni da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, «i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza». Infine, a norma dell'art. 14, comma 3, «La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo».

Prima della riforma, cfr. al riguardo SCHIUMA, *Le competenze dell'organo di controllo sull'assetto organizzativo della s.p.a. nei diversi sistemi di governance*, in *Riv. dir. civ.*, 2011, II p. 57.

*primo periodo».*

Quest'ultima disposizione deve essere coordinata con le modifiche dei parametri dimensionali, introdotte dalla legge n. 55/2019: nonostante la difficoltà del coordinamento, il rinvio al comma 1 dell'art. 379 deve essere inteso come effettuato al nuovo testo dell'art. 2477 c.c., attualmente in vigore. Non può, in altri termini, ragionevolmente interpretarsi la previsione introdotta dalla legge n. 55/2019 come «autosufficiente», e ritenere perciò sussistente un immediato obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore: con ogni evidenza la finalità di tale disposizione era unicamente quella di aumentare i parametri dimensionali previsti dall'art. 2477 c.c., non certo quella di anticipare di parecchi mesi l'obbligo di adeguamento rispetto a quanto stabilito, in modo certamente più meditato, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Anche perché il suddetto art. 379, comma 3, non può ritenersi tacitamente abrogato dalla suddetta legge n. 55/2019, la quale non contiene alcuna norma transitoria, e sarebbe del tutto irragionevole ritenere quest'ultima superata senza alcuna ragione.

Pertanto, *entro il 16 dicembre 2019* (nove mesi dall'entrata in vigore dell'art. 379, quindi nove mesi più trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale: cfr. l'art. 389, comma 1), le società rientranti nei nuovi parametri devono nominare l'organo di controllo o il revisore.

Entro la medesima data, è necessario adeguare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni. Tale *adeguamento* è, però, *necessario solo nei casi in cui il precedente statuto faccia specifico riferimento ai vecchi parametri dimensionali*; non, invece, quando si limiti a rinviare – come normalmente avviene – alla legge, ovvero all'art. 2477 c.c., dovendo tale rinvio ritenersi non recettizio e riferito al testo della disposizione tempo per tempo vigente. In ogni caso gli statuti esistenti, ancorché non conformi alla nuova disciplina, godono del suddetto periodo di grazia ai fini del relativo adeguamento.

Con riferimento al limite dei due esercizi indicato al comma 2, e al limite dei tre esercizi indicato al comma 3 dell'art. 2477, in sede di prima applicazione occorre aver riguardo a quelli antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019 (quindi, ove gli esercizi coincidano con l'anno solare, si tratterà degli anni 2016, 2017 e 2018).

## **2) – L'art. 2409 del codice civile e le società a responsabilità limitata.**

L'art. 379, comma 1, del D. Lgs. n. 14/2019 – *in vigore dal 16 marzo 2019* (art. 389, comma 2) – ha aggiunto all'**articolo 2477 del codice civile** il nuovo sesto comma, ai sensi del quale nella società a responsabilità limitata *«Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo».*

Correlativamente, e con la medesima decorrenza, l'art. 379, comma 4, del suddetto decreto ha modificato l'art. 92 disp. att. c.c., aggiungendovi – sempre in relazione alla disciplina del controllo giudiziario *ex art. 2409 c.c.* – il rinvio al Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile (relativo alle società a responsabilità limitata)<sup>50</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. SALAFIA, *La società r.l. e l'art. 2409 c.c.*, in *Società*, 2019, p. 457; BONETTA, *Il ritorno dell'articolo 2409 c.c. nella società a responsabilità limitata*, 2019, in *www.ilcaso.it*; MEOLI, *I soci di srl tornano a denunciare al Tribunale gli amministratori (13 ottobre 2017)*, in *www.eutekne.info*.

Viene in questo modo risolta una questione interpretativa, notevolmente dibattuta anteriormente alla riforma, circa l'estensibilità del controllo giudiziario alla s.r.l.<sup>51</sup>.

È importante evidenziare che l'art. 2409 c.c. trova applicazione anche in mancanza di organo di controllo: in tale eventualità, anche la minoranza qualificata dei soci ivi indicata (i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale) è legittimata ad esperire le azioni necessarie ai fini del controllo giudiziario.

Inoltre, il rimedio ex art. 2409 c.c. coesiste con quello previsto dall'art. 2476, comma 3, c.c. (ciascun singolo socio può chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, la revoca cautelare degli amministratori).

### 3) – Società cooperative ed enti mutualistici.

Per quanto concerne il regime dei controlli nelle società cooperative, va innanzitutto richiamato quanto esposto in relazione alle società a responsabilità limitata: rilevano cioè – sia per le cooperative regolate dalle norme sulla s.r.l. che per quelle disciplinate dalle norme sulle s.p.a. – i limiti dimensionali previsti dal novellato art. 2477, commi 2 e 3 c.c., a cui rinvia espressamente l'art. 2543 c.c., con le decorrenze sopra indicate, anche agli effetti degli eventuali adeguamenti statutari<sup>52</sup>.

Si applica anche alle cooperative la previsione dell'art. 379, comma 3, del D. Lgs. n. 14/2019:

*«Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni*

<sup>51</sup> Cfr., per limitarsi alla dottrina e giurisprudenza più recenti, CAPELLI, *La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. da parte del sindaco di S.r.l.: dalle premesse del «legislatore storico» al nuovo ruolo dell'autonomia statutaria*, in *Società*, 2015, p. 1413; RONCO, *Applicazione del controllo giudiziario alla s.r.l. (nota a Trib. Tivoli 29 marzo 2012)*, in *Società*, 2013, p. 149; SERRA, *Il controllo giudiziario sulla gestione nelle società a responsabilità limitata. Giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito a confronto*, in *Riv. dir. civ.*, 2012, II, p. 1; SALAFIA, *Contrasto sull'applicazione dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. (nota a Trib. Firenze 25 ottobre 2011)*, in *Società*, 2012, p. 5; DALMARTELLO, *Poteri del collegio sindacale (obbligatorio) e controllo giudiziario nella s.r.l. (nota a Cass. 13 febbraio 2010 n. 403, e Trib. Milano 26 marzo 2010)*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 1053; GARGARELLA MARTELLI, *Sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alla s.r.l. (nota a Cass. 13 gennaio 2010, n. 403, e Trib. Milano 26 marzo 2010)*, in *Giur. comm.*, 2011, II, p. 510; SOLDATI, *Il controllo giudiziario nella società a responsabilità limitata*, in *Contratto e impresa*, 2010, p. 1317; CAGNASSO, *Denuncia al Tribunale e s.r.l.: la convivenza è ancora possibile, anzi auspicabile (nota a Trib. Milano 26 marzo 2010)*, in *Giur. it.*, 2010, p. 1627; DE ANGELIS, *Ammissibilità del controllo giudiziario su richiesta dei sindaci nelle s.r.l. (nota a Trib. Milano 26 marzo 2010)*, in *Società*, 2010, p. 820; CARDARELLI, *Obbligo di nomina del collegio sindacale nella s.r.l. ed applicabilità dell'art. 2409 c.c. (nota a Cass. 13 gennaio 2010, n. 403)*, in *Società*, 2010, p. 665; ZAPPALÀ, *Ancora sulla denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. nelle s.r.l. (nota a Trib. Napoli 8 ottobre 2008)*, in *Società*, 2010, p. 207; DE ANGELIS, *S.r.l.: controllo giudiziario ammissibile su richiesta dei sindaci (nota a Trib. Napoli 14 maggio 2008)*, in *Società*, 2009, p. 1019; GUIDOTTI, *Il controllo giudiziario nella s.r.l. con collegio sindacale*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 219; SEGA, *Il controllo giudiziale nella S.r.l.: orientamenti giurisprudenziali*, in *Nuova giur. civ.*, 2007, II, p. 139.

<sup>52</sup> MORARA-LANDINI, *Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e le cooperative. Primi spunti di riflessione*, in *Coop. & enti non profit*, 2019, 4, p. 7; PAGAMICI, *Obbligo dell'organo di controllo nelle società cooperative: cosa cambia?*, in *Coop. & enti non profit*, 2019, 4, p. 17; DE ANGELIS, *Nuovi obblighi di nomina con effetti per i sindaci revisori di coop (24 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo». Su tale disposizione, si veda quanto chiarito in relazione alle società a responsabilità limitata.

Va rammentato che per le cooperative che adottano le norme delle s.p.a., lo statuto può prevedere che la revisione legale sia eseguita dal collegio sindacale, sempreché la società non sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato (art. 2409-bis, comma 2, c.c.). Nelle cooperative che adottano le norme delle s.r.l., invece, nei casi in cui non è obbligatorio nominare l'organo di controllo non è neanche necessaria la nomina di un revisore (art. 2477 c.c.); in tali casi deve però ritenersi necessario il collegio sindacale, e non idoneo il sindaco unico<sup>53</sup>.

Per quanto concerne il controllo giudiziario, rimane invariata la previsione dell'art. 2545-quinquiesdecies c.c.

## SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ

### 1) – Scioglimento delle società di capitali.

L'art. 380 del [D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019) – in vigore dal 15 agosto 2020 (art. 389, comma 1) – ha modificato l'articolo 2484, primo comma, del codice civile, aggiungendovi – quale causa di scioglimento delle società di capitali – il seguente numero 7-bis):

«per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata»<sup>54</sup>.

---

<sup>53</sup> L'art. 2543 c.c. contempla unicamente il collegio sindacale. È vero che la cooperativa è, a sua volta, disciplinata dalle norme della s.p.a. o da quelle della s.r.l., ma è altresì vero che l'art. 2519 c.c. subordina tale applicabilità all'assenza di apposita previsione nel titolo dedicato alle cooperative, e comunque nei limiti della compatibilità. Sulla base di tale constatazione la dottrina assolutamente prevalente, ad esempio, ritiene applicabile l'art. 2543 comma 1 c.c. – nella parte in cui non prevede come obbligatorio il collegio sindacale nelle cooperative di minori dimensioni (mediante rinvio all'art. 2477 c.c.) – anche alle cooperative regolate dalle norme sulle s.p.a. Si consideri anche la disciplina della certificazione del bilancio dettata – indifferentemente per tutte le cooperative di maggiori dimensioni, a prescindere dalle norme ad esse applicabili – dagli artt. 11 e 13 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220. Alla luce della lettera della legge e del disposto dell'art. 2519 c.c., appare aleatorio qualsiasi ragionamento che si limiti a valorizzare la *ratio* della novella in commento (riduzione dei costi per le società, che potrebbe valere anche per le cooperative); ragionamento che potrebbe essere controbilanciato dalle maggiori esigenze di controllo connesse allo scopo mutualistico delle cooperative. Appare maggiormente corretta un'interpretazione più rigorosa, che consenta unicamente il collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2543, comma 1, c.c.; salvo ammettere «facoltativamente» il sindaco unico nelle ipotesi non previste da tale disposizione (cooperative di minori dimensioni, e che non emettano strumenti finanziari non partecipativi), applicando in tale ultima ipotesi le norme della s.p.a. o della s.r.l., a seconda dei casi, sulla base degli articoli 2397 e 2477 c.c.

<sup>54</sup> Cfr., sulla disciplina anteriore al D. Lgs. n. 14/2019, e successiva alla riforma societaria del 2003, DIDONE, *Il fallimento della società in accomandita semplice*, in *Trattato società di persone*, II, a cura di F. Preite e C.A. Busi, Torino 2015, p. 2311; IOZZO, *I profili fallimentari*, in *Le nuove società di persone*, diretto da G. Cottino e O. Cagnasso, Bologna 2014, p. 543; AA.VV., *Trattato di diritto fallimentare*, I – *I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordatarie*, diretto da Buonocore e Bassi, Torino 2010; NIGRO, *Diritto societario e procedure concorsuali*, in *Il nuovo diritto delle società*, I, diretto da Abbadessa e Portale, Torino 2006, p. 175; GALGANO-BONSIGNORI, *Fallimento delle società*, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1997; AA.VV., *Società commerciali e procedure concorsuali*, Milano 1995; LUPI-NIGRO, *Profili*

La disciplina dello scioglimento delle società di capitali è in tal modo allineata a quella delle società di persone (nelle quali la liquidazione giudiziale <sup>55</sup> è espressamente contemplata quale causa di scioglimento dall'art. 2308, richiamato dall'art. 2323 c.c.).

Va piuttosto evidenziato che la mancata modifica del terzo comma dell'art. 2484 c.c. (che non menziona il nuovo n. 7-bis) del comma 1, e non prevede quindi la decorrenza dello scioglimento dall'iscrizione della dichiarazione ricognitiva degli amministratori) comporta che *lo scioglimento della società di capitali decorre dalla data di pubblicazione in cancelleria della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale.*

## 2) – Scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificata (SRLS).

L'art. 3-*quater*, comma 3, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha dettato disposizioni speciali per lo scioglimento delle società a responsabilità limitata semplificata <sup>56</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, la disposizione prevede che *«Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».*

Pertanto:

*tributari – Profili concorsuali*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, IX, Torino 1993; DEMARCHI, *Società (fallimento delle)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, \*\*\**, Torino 2007, p. 832; BONSIGNORI, *Società (fallimento delle)*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., XIV*, Torino 1997, p. 116; BUONOCORE, *Fallimento delle società*, in *Enc. giur. Treccani*, XIII, Roma 1989; FERRARO, *Gli interessi dei soci nel fallimento delle società*, in *Dir. fall.*, 2015, I, p. 113; SPERANZIN, *Società estinta e procedimento per la dichiarazione di fallimento (nota ad App. Napoli 8 febbraio 2012)*, in *Fallimento*, 2012, p. 1242; FERRI, *Insolvenza e crisi dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2011, I, p. 413; FERRI, *Fallimento e scioglimento delle società*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, p. 1; SCHIANO DI PEPE, *Effetti della riforma sulle procedure concorsuali*, in *Principi civilistici nella riforma del diritto societario*, a cura di Afferni e Visintini, Milano 2005, p. 193; LO CASCIO, *La riforma della società a responsabilità limitata e le procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2005, p. 237; GAMBINO, *Nuova disciplina societaria e procedure concorsuali tra diritto vigente e prospettive di riforma (in controtendenza)*, in *Dir. fall.*, 2004, I, p. 6; FRASCAROLI SANTI, *Prime riflessioni sugli effetti della riforma societaria sulle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2004, I, p. 53.

<sup>55</sup> La menzione del «fallimento» nell'art. 2308 c.c. è stata sostituita da quella alla «liquidazione giudiziale», ad opera dell'art. 382, comma 2, del D. Lgs. n. 14/2019.

<sup>56</sup> BOGGIALI-RUOTOLO, *Legge di conversione del d.l. semplificazioni – Le novità in materia societaria e del Terzo settore*, in *CNN Notizie* del 13 febbraio 2019; DE STEFANO, *Novità in tema di scioglimento e messa in liquidazione delle s.r.l.s. (15 febbraio 2019)*, in [www.federnotizie.it](#).

– la deliberazione di scioglimento della società a responsabilità limitata semplificata può essere documentata, oltretutto con atto pubblico, con scrittura privata sottoscritta con firma digitale (ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale), autenticata (art. 25) o anche non autenticata (art. 24);

– in presenza di scrittura privata firmata digitalmente, anche se autenticata, l'atto deve essere redatto secondo un modello uniforme da adottarsi con decreto interministeriale, da trasmettersi all'ufficio del registro delle imprese.

### 3) – *Scioglimento e liquidazione delle società cooperative.*

A norma dell'**art. 2545-duodecies c.c.**, «*La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale*».

La disposizione non è stata modificata dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; in particolare, non è stato richiamato il n. 7-bis) dell'art. 2484 del codice civile, che ora prevede lo scioglimento delle società di capitali in caso di *liquidazione giudiziale* o di *liquidazione coatta amministrativa*. Del resto, l'art. 14, lett. c), della legge delega (n. 155/2017) si limita a prevedere «l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484», senza menzionare le società cooperative. Ne consegue che *nelle cooperative tali vicende continuano a non determinare lo scioglimento della società*.

L'art. 381 del **D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019) – *in vigore dal 15 agosto 2020* (art. 389, comma 1) – ha modificato invece i seguenti articoli del codice civile:

1) – all'**articolo 2545-terdecies, primo comma, secondo periodo, del codice civile**, il riferimento al fallimento è sostituito con quello alla liquidazione giudiziale (alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, prevista nel primo periodo<sup>57</sup>); disponendosi che «*Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale*»;

2) – all'**articolo 2545-sexiesdecies, primo comma, del codice civile**, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-septiesdecies, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza*». Pertanto:

– sono esclusi espressamente i casi di scioglimento delle società cooperative e degli enti mutualistici per atto dell'autorità disciplinati dall'art. 2545-septiesdecies;

– l'affidamento della società ad una gestione commissariale può intervenire «in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa», senza che sia richiesta la «gravità» delle irregolarità di funzionamento o «fondati indizi di crisi delle società cooperative»;

---

<sup>57</sup> Il concorso tra liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa, nelle cooperative, continua ad essere regolato dal criterio della prevenzione: cfr. l'art. 295 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

- è espressamente enunciato l’obiettivo della gestione commissariale «di sanare le irregolarità riscontrate»;
- per il caso di crisi o insolvenza, l’autorità di vigilanza può autorizzare il commissario a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi o l’accesso a una delle procedure regolatrici previste dallo schema di codice in esame;
- viene meno la possibilità di nomina di un vice commissario prevista dal testo già vigente, per i casi in cui l’importanza della società cooperativa lo richieda.

### **ISCRIZIONE DI ATTI COSTITUTIVI DI SOCIETÀ DI CAPITALI**

L’art. 3, comma 1-*quinquies*, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha modificato l’**articolo 2330, comma 1, del codice civile** – in tema di iscrizione dell’atto costitutivo di società per azioni – il cui nuovo testo è il seguente:

*«Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329»<sup>58</sup>.*

Il termine per l’iscrizione, già stabilito in venti giorni, è pertanto ridotto a dieci giorni.

Detto termine vale anche per la società a responsabilità limitata (in forza del richiamo all’art. 2330 c.c., contenuto nell’**articolo 2463, comma 3, del codice civile**).

Problematica, invece, l’individuazione del termine per l’iscrizione dell’atto costitutivo di società cooperativa: a norma dell’**articolo 2523, comma 1, del codice civile**, *«Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell’articolo 2330»*. Deve ritenersi che l’autonoma disciplina del termine renda ininfluente il richiamo all’art. 2330 c.c. (da ritenersi circoscritto agli altri profili, diversi dal termine, disciplinati dalla disposizione); anche perché le norme in materia di s.p.a. e s.r.l. trovano applicazione in tema di cooperative solo in quanto si tratti di aspetti non disciplinati nel relativo titolo (art. 2519 c.c.).

A norma dell’art. 3, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 135/2018, la disposizione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (quindi dal 13 febbraio 2019).

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

---

<sup>58</sup> BOGGIALI-RUOTOLO, *Legge di conversione del d.l. semplificazioni – Le novità in materia societaria e del Terzo settore*, in *CNN Notizie* del 13 febbraio 2019; DE MARCHI, *Modificato l’art. 2330 c.c.: dimezzati i termini per iscrivere le società nel Registro Imprese (13 febbraio 2019)*, in *www.federnotizie.it*; BUSANI, *Registro imprese, deposito in tempi stretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019; MEOLI, *Le società di capitali nascono in dieci giorni (15 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*; MEOLI, *Termini di costituzione delle cooperative nell’incertezza (19 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

## **START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE**

L'art. 3, comma 1-*sexies*, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha apportato alcune modifiche in tema di start-up innovative <sup>59</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, sono state modificate – in tema di *start-up innovative* – alcune delle disposizioni contenute nell'articolo 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221:

a) è stato abrogato il comma 14 che imponeva l'aggiornamento delle informazioni di cui ai commi 12 e 13 con cadenza non superiore a sei mesi, e la sottoposizione al regime di pubblicità di cui al comma 10;

b) è stato modificato il comma 15: «Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese»;

c) è stato aggiunto il comma 17-*bis* «La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10».

L'art. 3, comma 1-*septies*, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha modificato – in tema di *PMI innovative* – l'articolo 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33, e precisamente:

a) è stato modificato il comma 6: « Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese»;

b) è stato aggiunto il comma 6-*bis*: «La PMI innovativa inserisce le informazioni

<sup>59</sup> BOGGIALI-RUOTOLO, *Legge di conversione del d.l. semplificazioni – Le novità in materia societaria e del Terzo settore*, in *CNN Notizie* del 13 febbraio 2019; BUSANI-SMANIOTTO, *La start up innovativa in stato di liquidazione può restare nel Registro*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 maggio 2019; MORINO, *Il Registro Imprese svolge un controllo di regolarità formale per le start up (17 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); TOMASELLI, *Start-up e Pmi innovative: novità e semplificazioni (13 marzo 2019)*, in [www.altalex.it](#); VITALE, *Dati su start up e PMI innovative da aggiornare almeno una volta all'anno (6 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](#); MIELE, *Il nuovo sistema pubblicitario delle start up innovative è «market oriented» (8 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

di cui al comma 4 nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2».

Sulla nuova disciplina in tema di start-up innovative, cfr. anche la [Circ. Min. sviluppo economico 10 aprile 2019, n. 3718/C](#) (Indicazioni in merito alle nuove disposizioni apportate al D.L. 179 del 2012 dal D.L. 135 del 2018 (D.L. semplificazioni): Startup innovative, incubatori certificati e PMI innovative, riduzione degli adempimenti pubblicitari e funzione «vetrina»).

Cfr. infine, con riferimento allo scioglimento delle start-up innovative, il [Parere Min. sviluppo economico 27 maggio 2019, n. 133793](#).

## CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Con [D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 38 del 14.2.2019) è stato approvato il nuovo **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 <sup>60</sup>.

---

<sup>60</sup> Sulle linee generali della riforma, e per i primi approfondimenti, cfr. FAUCEGLIA, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza (d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)*, Torino 2019; AA.VV., *Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo*, a cura di P. Montalenti, Milano 2018; AA.VV., *Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, a cura di M. Arato e G. Domenichini, Milano 2017; ZOCCA, *Equilibrio economico, patrimoniale e finanziario nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Riflessi sulla procedura di allerta*, 2019, in *Giustizia civile.com*; STANGHELLINI, *Il codice della crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica)*, in *Corriere giur.*, 2019, p. 449; LEUZZI, *Cautela e protezione dell'impresa nelle procedure concorsuali*, 2019, in *www.ilcaso.it*; BONATO, *Concessione e perdita della predeuzione tra legge fallimentare e codice della crisi – un'analisi diacronica*, 2019, in *www.ilcaso.it*; SIMONETTI, *Autonomia contrattuale e crisi d'impresa*, 2019, in *Giustizia civile.com*; DI MARZIO, *Diritto civile e insolvenza. I concetti fondamentali*, 2019, in *Giustizia civile.com*; RORDORF, *Prime osservazioni sul codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 129; LO CASCIO, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza: considerazioni a prima lettura*, in *Fallimento*, 2019, p. 263; DI MARZIO, *Insolvenza civile e concorso*, 2019, in *Giustizia civile.com*; FABIANI, *Il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza tra definizioni, principi generali e qualche omissione (nota a Cass. 19 novembre 2018, n. 29742)*, in *Foro it.*, 2019, I, c. 162; BETTAZZI, *Cessazione dell'attività di impresa, concordato preventivo e dichiarazione di fallimento: dalla residua operatività del principio di effettività alla riforma*, in *Fallimento*, 2019, p. 795; AMBROSINI, *La riforma della disciplina della crisi e dell'insolvenza: motus in fine velocior*, 2018, in *www.ilcaso.it*; NIGRO-VATTERMOLI, *Osservazioni critiche (e minime) allo schema di riforma delle procedure concorsuali in tema di «diritto societario della crisi»*, 2018, in *Giustizia civile.com*; GABOARDI, *Spunti sulla legge delega per la riforma organica delle procedure concorsuali: profili processuali*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 137; LO CASCIO, *Legge fallimentare attuale, legge delega di riforma e decreti attuativi in fieri*, in *Fallimento*, 2018, p. 525; FABIANI, *Il progetto di riforma delle procedure concorsuali*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 73; DE MATTEIS, *Principi generali della legge delega di riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 1291; BALESTRA, *La recente legge delega di riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 1477; ROSSI, *La legge delega per la riforma delle discipline della crisi d'impresa: una prima lettura*, in *Società*, 2017, p. 1375; FABIANI, *Etica, legalità e crisi d'impresa tra diritto ed economia al tempo delle riforme*, in *Fallimento*, 2017, p. 1262; LO CASCIO, *La nuova legge delega sulle procedure concorsuali tra diritto ed economia*, in *Fallimento*, 2017, p. 1253; LO CASCIO, *Le procedure di crisi delle imprese: una riforma internazionale ed interna senza fine*, in *Fallimento*, 2017, p. 501; AA.VV., *Verso un nuovo diritto della crisi d'impresa?*, in *Giur. comm.*, 2016, II, p. 915; ABETE, *La «bozza Rordorf»: l'impatto delle innovazioni prefigurate in ambito societario*, in *Fallimento*, 2016, p. 1132; DE CESARI, *Riforma Rordorf e sollecitazioni europee: le parallele cominciano a convergere*, in *Fallimento*, 2016, p. 1143; VELLA, *La riforma organica delle procedure concorsuali: un nuovo approccio in linea con le indicazioni dell'UE*, in *Società*, 2016, p. 734; STALLA-FRASCINELLI, *Col Codice della crisi si passa a una logica di negoziazione non conflittuale (25 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Sull'esdebitazione, v. NICOTRA, *Platea più ampia per l'esdebitazione (5 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Cfr. anche la [Relazione al D. Lgs. n. 14/2019](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Con [Legge 8 marzo 2019, n. 20](#) (in G.U. n. 67 del 20.3.2019) è stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155. Più precisamente, il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, *entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi* adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Il nuovo Codice è stato, inoltre, seguito dall'emanazione della [Direttiva \(UE\) 20 giugno 2019, n. 1023/2019](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L172 del 26 giugno 2019), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione; *direttiva che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2021*.

### 1) – *I principi generali della riforma.*

Gli articoli da 1 a 11 del Codice della crisi contengono le disposizioni di carattere generale e le norme di principio.

#### A) – **Ambito di applicazione.**

L'art. 1 ne definisce l'ambito di applicazione: il Codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza<sup>61</sup> del debitore, sia esso consumatore<sup>62</sup> o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica<sup>63</sup>, con esclusione dello Stato e degli

<sup>61</sup> Il Codice definisce, all'articolo 2, le situazioni indicate, rispettivamente, come «crisi» e «insolvenza»:

a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Chiarisce, in proposito, la Relazione illustrativa che in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 155/2017, è stata mantenuta ferma la vigente nozione di insolvenza, e in base al medesimo principio è stata introdotta la definizione di crisi.

<sup>62</sup> A norma dell'art. 2, lett. e), del Codice, è «consumatore» la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

<sup>63</sup> Per quanto concerne le società a partecipazione pubblica, la previsione dell'art. 1 si ricollega – come precisato nella Relazione illustrativa – a quanto previsto dall'articolo 14 del d.lgs. n. 175/2016, «a mente del quale le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. In questo senso, peraltro, è la pacifica giurisprudenza di legittimità, che ha in più occasioni chiarito che tutte le società commerciali a totale o parziale partecipazione pubblica, quale che sia la composizione del loro capitale sociale, le attività in concreto esercitate, ovvero le forme di controllo cui risultano effettivamente sottoposte, «restano assoggettate al fallimento, essendo loro applicabile l'art. 2221 c.c.

enti pubblici. Con salvezza di applicazione delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, insolvenza delle società a partecipazione pubblica. Come precisato nella Relazione illustrativa, «Pur essendo rimaste estranee a quest'opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell'insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l'applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali».

#### **B) – Obblighi dei soggetti partecipanti.**

L'art. 3 sancisce i doveri del debitore nelle procedure di regolazione della crisi. Mentre il primo comma introduce l'obbligo dell'imprenditore individuale di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, il comma 2 richiama il novellato art. 2086 del codice civile, ribadendo l'obbligo dell'imprenditore collettivo di adottare un assetto organizzativo adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nell'art. 4 del Codice, come chiarito nella Relazione illustrativa, sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell'insolvenza <sup>64</sup>.

Quanto ai componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

#### **C) – Prededucibilità di crediti.**

La disciplina della prededuzione è contenuta nell'art. 6 del Codice, a norma del quale, fatte salve speciali disposizioni di legge, sono prededucibili, tra l'altro:

- i)* i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi siano omologati;
- ii)* i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di

in forza del rinvio alle norme del codice civile, contenuto prima nell'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012 e poi nell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016» (cfr. Cass. n. 17279/2018; Cass. n. 3196/2017)».

<sup>64</sup> Con specifico riferimento all'obbligo di collaborazione esistente in capo al creditore, il comma 3 precisa che tale dovere sussiste sia nei confronti del debitore che dei soggetti preposti alle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, oltre che nei confronti degli organi nominati dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

*iii)* i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi <sup>65</sup>.

La prededucibilità permane in caso di consecuzione di procedure esecutive o concorsuali.

Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI.

#### **D) – Principi processuali.**

Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata (art. 7, comma 2).

Il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza (art. 7, comma 3).

La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo che esso non disponga diversamente (art. 9, comma 1).

L'art. 9, comma 2, prevede l'obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, della domanda di concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento.

#### **2) – La giurisdizione internazionale e italiana.**

La giurisdizione internazionale è disciplinata dall'art. 11 del Codice, a norma del quale – fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea (cfr. il [Regolamento \(UE\) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015](#)) – la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge

---

<sup>65</sup> Come chiarito dalla Relazione illustrativa, l'articolo 6 è diretto all'attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. *l*), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure, compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori. Di conseguenza alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 si prevede che, fermo restando l'elevato grado di privilegio che assiste i crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. È infatti unicamente a questa condizione che l'opera del professionista – il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751-bis, n. 2, c.c.) – può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi.

sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza. Ai sensi dell'art. 2, lett. *m*), del Codice, è «*centro degli interessi principali del debitore*» (COMI) il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi <sup>66</sup>.

L'art. 11, comma 2, dispone che chiunque vi abbia interesse possa proporre impugnazione per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza <sup>67</sup>.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, la giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura (tra le quali rientrano, ad esempio, le azioni revocatorie proposte dal curatore).

L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia (art. 26, comma 1) <sup>68</sup>.

Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale (art. 26, comma 4).

Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore (art. 26, comma 2) <sup>69</sup>.

---

<sup>66</sup> La Relazione illustrativa evidenzia che «in esecuzione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. *f*), legge delega n. 155/2017, è stata recepita alla lettera *m*) la nozione, di matrice eurounitaria, del centro degli interessi principali del debitore (noto come COMI, *centre of main interests*), che ai fini della competenza territoriale valorizza il criterio dell'apparenza e della riconoscibilità dai terzi».

La previsione dà perciò attuazione alla legge delega, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), che impone di recepire, ai fini della competenza territoriale, la nozione di centro degli interessi principali del debitore come definita dall'ordinamento dell'Unione europea. Deve infatti ritenersi che tale disposizione si riferisca anche alla giurisdizione, considerato che l'attuale art. 9 l. fall., nonostante la rubrica reciti solo «Competenza», disciplina entrambe.

<sup>67</sup> Cass. S.U. n. 20144/2011.

<sup>68</sup> La precisazione secondo la quale la giurisdizione sussiste in presenza di una dipendenza in Italia, mira a risolvere un contrasto interpretativo tra quanti in dottrina e giurisprudenza, ritengono che per radicare la giurisdizione sia sufficiente l'esistenza di beni in Italia e quanti ritengono che l'imprenditore debba avere in Italia una sede secondaria o una dipendenza, come previsto dal Regolamento n. 848/2015, applicabile esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea.

<sup>69</sup> Rispetto alla disciplina vigente, l'art. 26, comma 2, prevede l'irrelevanza, anche ai fini della giurisdizione, del trasferimento del centro principale degli interessi all'estero nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso alla procedura o l'inizio della procedura di composizione della crisi, se anteriore; è stata inoltre eliminata la disposizione secondo la quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura, in quanto meramente ripetitiva della regola generale stabilita dall'art. 5 del codice di procedura civile ed assorbita dall'espressa previsione dell'irrelevanza del trasferimento antecedente. Il comma 3 fa salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, che, in particolare, quanto al trasferimento della sede, sancisce, all'art. 3 del Regolamento n. 848/2015, l'irrelevanza degli spostamenti avvenuti entro il periodo di tre mesi precedenti la domanda di apertura della procedura di insolvenza.

### 3) – *Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.*

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono regolate dagli articoli da 12 a 25 del Codice <sup>70</sup>. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione (art. 12, comma 1).

---

<sup>70</sup> Cfr. PERRINO, *Crisi di impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, in *Corriere giur.*, 2019, p. 653; CAIAFA, *La riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza: le novità delle procedure di allerta*, 2019, in *Fallimenti & società.it*; QUAGLI-PANIZZA, *Il sistema di allerta*, 2019, in *www.ilcaso.it*; FRATINI, *Analisi dell'efficacia degli indicatori dello stato di crisi*, 2019, in *Giustizia civile.com*; BINI, *Procedura di allerta: indicatori della crisi ed obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo*, in *Società*, 2019, p. 430; FERRO, *Allerta e composizione assistita della crisi nel D.Lgs n. 14/2019: le istituzioni della concorsualità preventiva*, in *Fallimento*, 2019, p. 419; GUIOTTO, *I sistemi di allerta e l'emersione tempestiva della crisi*, in *Fallimento*, 2019, p. 409; ROSSI, *Dalla crisi tipica ex CCII alla resilienza della twilight zone*, in *Fallimento*, 2019, p. 291; CARADONNA, *Le misure di allerta: emersione tempestiva della crisi*, 2019, in *Giustizia civile.com*; DI RAIMO, *Consumatore e mercato nelle discipline della crisi. Notazioni preliminari*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, 2, p. 1; BARATTA, *Brevi spunti di riflessione su alcune norme del codice della crisi e dell'insolvenza*, 2019, in *Giustizia civile.com*; AMBROSINI, *Crisi e insolvenza nel passaggio fra vecchio e nuovo assetto ordinamentale: considerazioni problematiche*, 2019, in *www.ilcaso.it*; CECCARELLI-VALERINI, *Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (Artt. 12-25)*, in *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, a cura di M. Giorgetti, Pisa 2019, p. 17; BRODI, *Emersione e gestione tempestiva della crisi: innovazioni e potenziali criticità nella legge n. 155 del 2017*, 2018, in *Giustizia civile.com*; AMBROSINI, *Strumenti d'allerta, accesso alle procedure, concordato preventivo nella bozza di codice della crisi: un risultato importante, ma non marginalmente perfettibile*, 2018, in *Giustizia civile.com*; SPOLIDORO, *Procedure d'allerta, poteri individuali degli amministratori non delegati e altre considerazioni sulla composizione anticipata della crisi*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 171; DE MATTEIS, *L'allerta nel disegno di legge delega n. 3671-bis*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 751; CATALDO, *La soggezione dell'impresa in crisi al regime di allerta e composizione assistita*, in *Fallimento*, 2016, p. 1021; FERRO, *Misure di allerta e composizione assistita delle crisi*, in *Fallimento*, 2016, p. 1032; JORIO, *Su allerta e dintorni*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 261; MEO, *I soci e il risanamento. Riflessioni a margine dello schema di legge-delega proposto dalla commissione di riforma*, in *Giur. comm.*, 2016, I, p. 286; ANDREANI, *Debiti Iva segnalati all'Ocri: quel cortocircuito da evitare*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 giugno 2019; ARTUSI, *Misure premiali penali solo con tempestività nella gestione della crisi (11 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *In arrivo l'obbligo di segnalazione per inadempimenti fiscali e contributivi (6 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Indicatori della crisi tarati sulle società di capitali (17 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Indici della crisi derogabili con attestazione (23 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Nella riforma fallimentare allerta IVA dell'Agenzia delle Entrate da chiarire (29 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; BAVA-DEVALLE, *Indici di allerta della crisi differenziati in base alle dimensioni aziendali (27 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*; BOZZA-DE ANGELIS, *Sindaci e revisori attori protagonisti nella nuova procedura di allerta (23 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; DANOVÌ-RANALLI, *Le imprese devono attrezzarsi per gli strumenti di allerta della crisi (16 novembre 2018)*, in *www.eutekne.info*; GABOLA-VAUDANO, *Indicatori industriali come efficace strumento di monitoraggio e allerta (14 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; DE SENSI, *Crisi d'impresa, più equilibrio con l'allerta*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 marzo 2019; ROSCINI VITALI, *L'impresa in crisi riparte dall'affidabilità del bilancio*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 giugno 2019; NICOTRA, *Indici di allerta della crisi oggettivi e precisi per evitare falsi positivi e negativi (6 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Misure premiali cumulabili con segnalazione tempestiva della crisi (11 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Obbligo di segnalazione della crisi per i creditori pubblici qualificati (8 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*; CIOCCARELLI-GAVELLI, *Nel rendiconto finanziario i segnali della crisi in arrivo*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 marzo 2019; SOLIDORO, *Anche le nuove norme Ue puntano sull'allerta*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 giugno 2019; NICOTRA, *Obbligo di collaborazione dei creditori esteso nella regolazione della crisi (10 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Sulle misure protettive del patrimonio del debitore, cfr. PAGNI, *Le misure protettive e le misure cautelari nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Società*, 2019, p. 438; SPADARO, *La protezione del patrimonio del debitore in concordato preventivo, tra interpretazione estensiva dell'art. 168 l. fall. e nuove misure protettive e cautelari previste dal codice della crisi*, in *Fallimento*, 2019, p. 521; BOZZA, *Protezione del patrimonio negli accordi e nei concordati*, 2019, in *www.ilcaso.it*; BANA, *Con il Codice della crisi misure protettive da richiedere (24 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI (art. 12, comma 2) <sup>71</sup>.

L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15 (*organi di controllo societari e creditori pubblici qualificati*), nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari (art. 12, comma 3).

Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, esclusi le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate (art. 12, comma 4), e le altre società speciali indicate all'art. 12, comma 5. Non possono pertanto accedervi i soggetti – diversi dalle imprese agricole e minori (art. 12, comma 7) – a cui si applicano le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi (art. 16, comma 1).

Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione (art. 18, comma 4) <sup>72</sup>.

<sup>71</sup> A norma dell'art. 2, lett. *u*), si definiscono OCRI gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del Codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi.

L'art. 356 del Codice prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo. L'art. 357 prevede, ai suddetti fini, l'emanazione di un decreto attuativo entro il 1° marzo 2020. A norma dell'art. 358, possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

*a)* gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

*b)* gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera *a)*, e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

*c)* coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

A norma dell'art. 352 del Codice, sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* – costituito in seno all'OCRI e composto, a regime, di esperti iscritti al medesimo albo di cui all'art. 356 – sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

<sup>72</sup> Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, ricercando, con l'ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione

Su istanza del debitore, il collegio nominato nell'ambito dell'OCRI fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative; il collegio acquisisce quindi dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19, commi 1 e 2) <sup>73</sup>.

Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento (in particolare, *esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale*) <sup>74</sup>; e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese, rendendolo in tal modo conoscibile ai terzi (art. 19, commi 3 e 4).

Per le misure protettive (art. 20 del Codice), v. *infra*, il successivo paragrafo 5 della presente sezione.

Se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi previste dall'articolo 37 nel termine di trenta giorni (art. 21). In caso di inottemperanza il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente presso l'OCRI che ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente il quale, quando ritiene fondata la notizia di insolvenza, esercita entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di cui all'articolo 38, comma 1, per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 22).

Gli articoli 24 e 25 disciplinano le misure premiali. All'imprenditore che ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o

alla crisi principalmente mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell'istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall'intervento dell'OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.

<sup>73</sup> La ragione dell'acquisizione di tale documentazione si spiega con l'opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell'impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di preconstituire la documentazione necessaria per l'accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi procedurali in linea con il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017.

<sup>74</sup> Presupposto evidente dei benefici derivanti dall'accordo è che esso sia stato raggiunto con la supervisione e l'approvazione del collegio, il quale, quindi, secondo la Relazione illustrativa si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l'accordo.

dell'insolvenza che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici, cumulabili tra loro:

a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti alla misura legale;

b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;

d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 22;

e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

f) in caso di speciale tenuità del danno cagionato, alcuni reati concorsuali indicati nell'art. 25, comma 2, non sono punibili, diversamente le pene sono ridotte.

#### **4) – Norme comuni sulle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.**

Vengono qui in considerazione le previsioni contenute negli articoli da 27 a 53 del Codice della crisi <sup>75</sup>.

##### **A) – Competenza.**

Agli effetti della competenza, l'articolo 27, commi 1 e 2, distingue:

i) trattandosi di procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, o di controversie da essi derivanti, relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali;

ii) per tutti gli altri procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.

---

<sup>75</sup> Cfr. PAGNI, *L'accesso alle procedure di regolazione nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 549; MONTANARI, *Il cosiddetto procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 563; MONTANARI, *Il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza e i riflessi indiretti sulle banche*, 2019, in *www.ilcaso.it*; GREGGIO, *La prededuzione dei compensi dei professionisti nel nuovo codice della crisi d'impresa: «eterni ritorni» e novità*, 2019, in *Fallimenti & società.it*; DE SANTIS, *Il processo uniforme per l'accesso alle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2016, p. 1045.

A norma dell'art. 27, comma 3, il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

- a) per la persona fisica esercente attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;
- c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore (art. 28).

A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente (art. 31). Soluzione, questa, adottata anche per garantire e tutelare l'affidamento dei terzi.

Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore (art. 32) <sup>76</sup>.

#### **B) – Cessazione dell'attività del debitore.**

A norma dell'art. 33 del Codice, la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine suindicato <sup>77</sup>. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.

L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33,

<sup>76</sup> L'articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, interpretata da tempo in modo univoco. La tecnica enunciativa al «plurale» contenuta nella disposizione vuole precisare – secondo la Relazione illustrativa – che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato.

<sup>77</sup> Rispetto al sistema vigente (art. 10 l. fall.), è stata prevista una regola unica per l'imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l'apertura della procedura di liquidazione del debitore che abbia cessato l'attività di impresa da non oltre un anno. Allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile.

suesposte. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile (art. 34) <sup>78</sup>.

Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato (art. 35).

### **C) – Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Iscrizione nel registro delle imprese ed effetti.**

La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa (quindi *anche i sindaci e i revisori*), di uno o più creditori o del pubblico ministero (art. 37). Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza (art. 38) <sup>79</sup>.

L'art. 39 del Codice elenca la documentazione che il debitore, il quale chieda l'accesso a una procedura, deve depositare presso il tribunale: tra le altre cose, deve depositare (comma 2) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuta nel quinquennio anteriore: si tratta di una concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 4, e il termine quinquennale coincide con quello di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, così da consentire l'acquisizione di ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle proposte.

Gli articoli da 40 a 53 disciplinano il c.d. *Procedimento unitario* per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Di particolare rilievo la previsione dell'art. 40, comma 3: la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione.

Gli articoli da 41 a 43, e 49, disciplinano l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Quest'ultima è dichiarata con sentenza; a norma dell'art. 49, comma 4, è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere

<sup>78</sup> L'articolo 34 sostituisce l'articolo 11 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sovrapponendosi quasi interamente ad esso; salva la precisazione contenuta nel comma 3, dove si prevede, nel chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale, che l'erede che chiede l'apertura della liquidazione giudiziale, pur non essendo soggetto agli obblighi di deposito della documentazione, è comunque tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale.

<sup>79</sup> Secondo la Relazione illustrativa, l'art. 38 restituisce centralità al ruolo del p.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta.

all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. *Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.*

L'art. 44 disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione<sup>80</sup>. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale fissa, se richiesto, il termine per la presentazione della proposta o dell'accordo, nomina eventualmente il commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici, e ordina l'iscrizione immediata del provvedimento nel registro delle imprese. A norma dell'art. 45, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265: in ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui all'art. 265, comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 265, comma 3).

L'art. 48 dispone in ordine alla omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare:

- i) se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza e dispone che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta (art. 48, comma 1);*
- ii) quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di*

---

<sup>80</sup> A norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale, se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti. È quindi possibile depositare una domanda in bianco, salvo scegliere successivamente tra concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti.

Nello stesso senso depono l'art. 54, comma 6, del Codice, a norma del quale le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo. Deve ragionevolmente ritenersi che la medesima disciplina operi anche nell'ipotesi speculare (passaggio dalla domanda di concordato preventivo a quella per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione).

ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza (art. 48, comma 4);

iii) la sentenza che omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (art. 48, comma 6).

A norma dell'art. 51, contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52 (la Corte d'appello può sospendere detta efficacia per gravi e fondati motivi). L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53 (art. 51, comma 4). La corte provvede sul ricorso con sentenza (art. 51, comma 11). Ai sensi dell'art. 51, comma 12, la sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo). L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta).

In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (art. 53, comma 1). Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi (art. 53, commi 2 e 3). Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del

curatore. Il tribunale, accertata l'eventuale violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione (art. 53, comma 4).

Per finire, occorre rammentare le disposizioni penali, contenute negli articoli 341 e 342 del Codice.

#### **5) – Le misure protettive del patrimonio del debitore.**

Ai sensi dell'art. 2, lett. p), del Codice, sono «*misure protettive*» le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe (art. 8)<sup>81</sup>.

#### **A) – Misure protettive nelle procedure di composizione assistita della crisi.**

A norma dell'art. 20, comma 1, del Codice, il debitore che ha presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso<sup>82</sup>.

Il procedimento è regolato dagli articoli 54 e 55 in quanto compatibili (comma 2). Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese (art. 54, comma 4).

La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a tre mesi e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, fino al termine massimo di cui all'articolo 19, comma 1 (ulteriori tre mesi), a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio (art. 20, comma 3).

Durante il procedimento di composizione assistita della crisi e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice

<sup>81</sup> Come precisato dalla Relazione illustrativa, l'articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell'Unione europea contenuto nell'art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola ora dettata dall'art. 6, comma 8, della Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1023/2019 (riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti), che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe.

<sup>82</sup> Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l'OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori. È quindi *inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l'impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative*. Da ciò la ragione delle misure protettive disciplinate dall'art. 20 del Codice.

civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile <sup>83</sup>. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese (art. 20, comma 4) <sup>84</sup>.

Le misure concesse possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio segnala al giudice competente che non è possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi (art. 20, comma 5).

**B) – Misure protettive nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.**

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso alla procedura, di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54, comma 2) <sup>85</sup>.

La disposizione deve essere coordinata con quella contenuta nell'art. 40, comma 3: la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione.

*Nell'ipotesi succitata, pertanto, le misure protettive producono effetto automaticamente per effetto della pubblicazione della domanda di accesso alla procedura, a condizione che il debitore ne abbia fatto richiesta; salva la successiva conferma o revoca da parte del tribunale a norma dell'art. 54.*

Le misure protettive possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 57 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61

<sup>83</sup> Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita, il debitore può perciò chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli *obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale*.

<sup>84</sup> È rimessa al debitore la scelta di richiedere la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, in tal caso rinunciando al carattere di riservatezza del procedimento, ma ottenendo l'effetto di prevenire iniziative di creditori o soci di minoranza dirette a contestare l'inosservanza (apparente) degli obblighi predetti.

<sup>85</sup> Come chiarito nella Relazione illustrativa, gli effetti protettivi – diversamente da quanto avviene per le misure cautelari – si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato, giacché, come previsto dall'art. 55, le misure protettive dovranno essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

(art. 54, comma 3). Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo (art. 54, comma 6) <sup>86</sup>.

Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca con decreto le misure protettive, stabilendone la durata, entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione ed è reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2 (art. 55, comma 3) <sup>87</sup>.

In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive (art. 55, comma 4). *In questo caso, non si giustifica, infatti, il sacrificio imposto ai creditori.*

Per finire, va ricordato che negli accordi di ristrutturazione dei debiti, a norma dell'art. 60, lett. b), del Codice, la percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà (trenta per cento dei crediti) quando il debitore non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

#### **6) – I piani attestati di risanamento.**

L'art. 56 del Codice disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento <sup>88</sup>. La disposizione contiene una *compiuta disciplina* dei piani attestati

<sup>86</sup> Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo: si tratta di previsione inserita recependo un'osservazione della Commissione Giustizia della Camera, coerente con la possibilità, prevista dal comma 3, di ottenere misure protettive anche a seguito della presentazione di un ricorso «in bianco».

<sup>87</sup> Il protrarsi degli effetti delle misure protettive è condizionato alla loro conferma entro trenta giorni di tempo dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 54, comma 2, per effetto dell'istanza formulata dal debitore e dell'iscrizione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Si tratta di disposizione adottata in conformità ad un'osservazione espressa dalla Commissione Giustizia della Camera: essa anticipa la soluzione accolta dall'art. 6 della Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1023/2019 (riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti), che subordina la produzione degli effetti protettivi ad una valutazione, caso per caso, dell'autorità giudiziaria. A fronte delle comprensibili preoccupazioni del Consiglio di Stato e della Commissione Giustizia del Senato, che il ritardo nel provvedere da parte dell'autorità giudiziaria comprometta le esigenze di protezione del patrimonio del debitore, si è ritenuto di portare a trenta giorni il termine – di originari quindici – entro il quale il decreto deve essere depositato.

<sup>88</sup> TRENTINI, *Accordi di ristrutturazione e piano attestato, le soluzioni alternative al declino del concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2016, p. 1095.

Cfr. anche, anteriormente alla riforma, ARCURI-BOSTICCO, *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, Milano 2014; MUNARI, *Crisi d'impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione*, Milano 2012; BOGGIO, *Piano di risanamento attestato "liquidatorio" ed esenzione da revocatoria (ordinaria) (nota a Trib. Ancona 27 giugno 2017)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1149; RICCIARDELLO, *Profili di fattibilità giuridica dei piani attestati di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), legge fallim.*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 1033; BURIGO, *Il piano attestato di risanamento: uno strumento di risoluzione della crisi finanziaria d'impresa tuttora efficace*, in *Dir. fall.*, 2017, I, p. 1045; NAPOLITANO, *Azioni di responsabilità esercitate nel fallimento: corresponsabilità dell'attestatore del piano ex art. 182-bis l. fallim. e criteri di quantificazione del danno (nota a Trib. Venezia 19 maggio 2015)*, in *Dir. fall.*, 2016, II, p. 1040; BELISARIO, *I piani di risanamento: struttura e funzione*, in

di risanamento, sino ad oggi regolamentati esclusivamente negli effetti, nell'ambito delle esenzioni all'azione revocatoria fallimentare; il riferimento espresso agli «*accordi*» esclude d'altra parte che possa trattarsi di una mera iniziativa unilaterale del debitore.

Poiché il beneficio arrecato dal piano è l'esenzione dall'azione revocatoria disciplinata dalla sezione IV del capo I del titolo V, potrebbe ritenersi che questo istituto sia riservato ai soli imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale (anche se non è mancato chi ha affermato che potrebbero accedervi anche l'imprenditore agricolo e l'imprenditore minore, stante l'assenza di un'espressa delimitazione del suo ambito soggettivo; e anche per il riferimento all'azione revocatoria ordinaria, contenuto nell'art. 166, comma 3, lett. d), del Codice).

L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, *rivolto ai creditori*, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Il piano è *riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale*.

Il piano deve avere data certa <sup>89</sup>, e deve indicare:

- a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- b) le principali cause della crisi;
- c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- d) gli apporti di finanza nuova;
- e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Sempre nell'ambito di una più compiuta regolamentazione dell'istituto, si specifica che la documentazione da allegare al piano è quella prescritta per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

*Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, II, a cura di M. Nuzzo, Torino 2014, p. 443; D'APREA, *Piani di risanamento e favor per la soluzione negoziale della crisi*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, II, a cura di M. Nuzzo, Torino 2014, p. 461; FERRICELLI, *Attestazione del piano di risanamento e responsabilità del professionista*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, II, a cura di M. Nuzzo, Torino 2014, p. 475; AIELLO, *L'accordo di risanamento fondato sul piano attestato: la fattispecie e le prassi negoziali*, in *Dir. fall.*, 2014, I, p. 315; VILLANACCI-COEN, *La gestione della crisi di impresa e i piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. d) legge fallim.*, in *Dir. fall.*, 2013, I, p. 82; D'ANGELO, *I piani attestati ex art. 67, terzo comma, lett. d), l. fall.: luci e ombre a seguito del decreto «sviluppo»*, in *Giur. comm.*, 2014, I, p. 74; SANZO, *Il piano di risanamento attestato*, in *Giur. it.*, 2010, p. 2473; VERNA, *Contenuti del piano di risanamento e della relativa attestazione*, in *Dir. fall.*, 2010, I, p. 129; BOGGIO, *Piani di risanamento attestati: la scelta del professionista tra autonomia privata e «aiuto» giudiziale (nota a Trib. Milano 10 marzo 2009, Trib. Mantova 31 marzo 2009, Trib. Bologna 15 aprile 2009 e Trib. Treviso 20 aprile 2009)*, in *Dir. fall.*, 2010, II, p. 125; JORIO, *I piani di risanamento: chi nomina l'esperto? (nota a Trib. Brescia 3 agosto 2007 e Trib. Milano 16 luglio 2008)*, in *Giur. comm.*, 2009, II, p. 174.

<sup>89</sup> In linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. e), della legge delega n. 155/2017, il piano deve avere data certa anche al fine dell'esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa; ciò al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive.

A norma dell'art. 166, comma 3, lett. d), del Codice, in caso di liquidazione giudiziale non sono soggetti all'azione revocatoria ivi disciplinata «gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria».

#### **7) – Gli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti.**

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dagli articoli da 57 a 64 del Codice <sup>90</sup>.

#### **A) – Requisiti ed effetti degli accordi di ristrutturazione.**

A norma dell'art. 57, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale purché diverso dall'imprenditore minore,

---

<sup>90</sup> Cfr. BROGI, *Esenzioni da revocatoria e piani di ristrutturazione: dalla legge fallimentare al Codice della crisi*, in *Fallimento*, 2019, p. 604; CARADONNA, *Gli accordi di ristrutturazione: differenze e novità*, 2019, in *Giustizia civile.com*; FABIANI, *Dal codice della crisi d'impresa agli accordi di ristrutturazione senza passare da Saturno*, 2018, in *www.ilcaso.it*; ARATO, *Brevi note sui nuovi accordi di ristrutturazione*, 2019, in *www.ilcaso.it*; ARATO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti tra la giurisprudenza della Cassazione e il codice della crisi e dell'insolvenza*, 2018, in *www.ilcaso.it*; NOCERA, *Obblighi informativi del debitore negli accordi di ristrutturazione prima e dopo la legge delega di riforma*, in *Fallimento*, 2018, p. 348; TRENTINI, *Accordi di ristrutturazione e piano attestato, le soluzioni alternative al declino del concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2016, p. 1095; BANA, *Nuovi accordi di ristrutturazione con effetti più ampi (19 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Presupposto oggettivo ampio per la ristrutturazione dei debiti (15 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Accordi di ristrutturazione più agevoli per il debitore (15 marzo 2016)*, in *www.eutekne.info*; BARBIERI-NIRONI FERRARONI, *Sulla meritevolezza dell'interesse imprenditoriale all'oscuramento di documenti «sensibili» pubblicati con l'accordo di ristrutturazione dei debiti*, 2018, in *www.ilcaso.it*; BOZZA, *Gli accordi di ristrutturazione nella legge delega*, 2017, in *www.dirittobancario.it*; FALCONE, *I finanziamenti «in esecuzione» di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti: continuità ed innovazioni nel «codice della crisi e dell'insolvenza»*, in *Riv. dir. bancario*, 2018, 11; NICOTRA, *Campo di applicazione soggettiva più ampio per la convenzione di moratoria (22 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Fallimento proponibile dal creditore estraneo all'accordo di ristrutturazione (23 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Nel Codice della crisi accordi di ristrutturazione a efficacia estesa (12 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*; NEGRI, *La bancarotta si estende agli accordi di ristrutturazione con il no del Fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 gennaio 2019; NICOTRA, *In vigore le nuove norme sulla certificazione dei debiti tributari (16 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*; ANDREANI, *Transazione fiscale senza ok delle Entrate se è più conveniente*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 gennaio 2019.

Cfr. anche, per la disciplina ante riforma, BARONCINI, *Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay. Studio su un sistema uniforme degli effetti protettivi vigenti nell'ordinamento concorsuale italiano*, Torino 2017; BONFATTI-FALCONE, *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano 2014; ROLFI-STAUOVO POLACCO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Milano 2013; BONFATTI-FALCONE, *Soluzioni negoziali e istituti «preconcordati» nella gestione delle crisi*, Milano 2013; MUNARI, *Crisi d'impresa e autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione*, Milano 2012; VALENSISE, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge fallimentare*, Torino 2012; FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Padova 2009; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, XI, Padova 2008; DI MARZIO, *Le soluzioni concordate della crisi d'impresa*, in *Il nuovo diritto fallimentare e il ruolo del notaio*, Roma 2008, p. 133; DI MARZIO, *Ristrutturazione dei debiti*, in *Enc. dir., Annali*, VI, Milano 2013, p. 808.

in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 44. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei<sup>91</sup> nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione (art. 57, comma 3).

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano.

Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso che deve essere loro inviato, i creditori possono proporre opposizione nelle forme dell'opposizione all'omologazione degli accordi (art. 58, comma 2).

L'art. 59 disciplina l'efficacia dell'accordo nei confronti dei coobbligati e dei soci illimitatamente responsabili. I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell'accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati. Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. d) della legge delega n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l'efficacia dell'accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

#### **B) – Accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti.**

Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso alla procedura, di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54, comma 2).

La disposizione deve essere coordinata con l'art. 40, comma 3, del Codice: la domanda del debitore di accesso alla procedura, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione.

L'art. 44 disciplina l'accesso al giudizio per l'omologazione degli accordi di

---

<sup>91</sup> Nulla è perciò innovato, rispetto all'art. 182-bis della legge fallimentare, quanto al pagamento, necessariamente integrale, dei creditori estranei ed al contenuto dell'attestazione.

ristrutturazione<sup>92</sup>. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale fissa, se richiesto, il termine per la presentazione della proposta o dell'accordo, nomina eventualmente il commissario giudiziale, dispone gli obblighi informativi periodici, e ordina l'iscrizione immediata del provvedimento nel registro delle imprese. A norma dell'art. 45, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. Gli accordi, contestualmente al deposito (del ricorso), sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.

A norma dell'art. 57, comma 3, del Codice, gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

Lo riscadenziamento dei crediti a un termine minimo di centoventi giorni dall'omologazione fa sì che i creditori estranei non possano agire esecutivamente sui beni del debitore fino al decorso di tale termine.

L'art. 48 dispone in ordine alla omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In particolare:

i) quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza (art. 48, comma 4);

ii) la sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 45: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se

---

<sup>92</sup> A norma dell'art. 44, comma 1, lett. a), il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale, se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti. È quindi possibile depositare una domanda in bianco, salvo scegliere successivamente tra concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti.

Nello stesso senso depono l'art. 54, comma 6, del Codice, a norma del quale le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) per il deposito degli accordi di ristrutturazione, deposita domanda di apertura del concordato preventivo. Deve ragionevolmente ritenersi che la medesima disciplina operi anche nell'ipotesi speculare (passaggio dalla domanda di concordato preventivo a quella per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione).

questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (art. 48, comma 6).

A norma dell'art. 51, contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione degli accordi di ristrutturazione le parti possono proporre reclamo. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52 (la Corte d'appello può sospendere detta efficacia per gravi e fondati motivi). L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53 (art. 51, comma 4). La corte provvede sul ricorso con sentenza (art. 51, comma 11). Ai sensi dell'art. 51, comma 12, la sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo). L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta).

A norma dell'art. 166, comma 3, lett. e), del Codice, in caso di liquidazione giudiziale non sono soggetti all'azione revocatoria ivi disciplinata «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria».

### **C) – Accordi di ristrutturazione agevolati e ad efficacia estesa.**

A norma dell'art. 60, la percentuale di cui all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà (trenta per cento dei crediti) quando il debitore: a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi; b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

L'art. 61 del Codice consente che – in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile – gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici<sup>93</sup>.

A tal fine occorre:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio

---

<sup>93</sup> L'articolo 182-septies del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione. Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto l'art. 5 comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017 ha previsto che l'applicazione dell'istituto debba essere estesa a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito e non soltanto all'ipotesi in cui l'ammontare dei debiti sia rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche e intermediari finanziari.

delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale<sup>94</sup>;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b) (anche, perciò, a prescindere dalla continuità aziendale), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

#### **D) – La convenzione di moratoria.**

L'art. 62 del Codice disciplina la convenzione di moratoria, conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del

---

<sup>94</sup> La principale novità della norma è perciò nel contenuto del piano e dell'accordo che *deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa*, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

codice civile. Detta convenzione è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria.

Anche in questo caso quindi, come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari: la disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori.

A tal fine occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

Entro trenta giorni dalla comunicazione da effettuarsi ai creditori non aderenti può essere proposta opposizione avanti al tribunale <sup>95</sup>.

#### **E) – La transazione fiscale.**

La transazione fiscale è disciplinata dall'art. 63 del Codice <sup>96</sup>.

Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre una transazione fiscale. In tali casi

<sup>95</sup> Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell'art. 48, della sottoposizione del termine per l'opposizione alla sospensione nel periodo feriale, considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall'iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative, sicché, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell'iniziativa dell'imprenditore.

<sup>96</sup> Le uniche novità in tema di transazione fiscale – rispetto alla disciplina della legge fallimentare – sono rappresentate dalla valutazione di convenienza oggetto dell'attestazione e del giudizio del tribunale che non è più riferita genericamente alle alternative concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale, nonché dalla previsione, in accoglimento delle osservazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari, di un termine di sessanta giorni entro il quale le amministrazioni devono esprimere la propria adesione, allo scopo di agevolare l'applicazione dell'art. 48, comma 5.

l'attestazione del professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.

Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48, comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro sessanta giorni dal deposito della proposta di transazione fiscale.

La transazione fiscale conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

#### **F) – Gli accordi di ristrutturazione dei debiti delle società.**

A norma dell'art. 44, comma 5, del Codice, per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 265: in ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui all'art. 265, comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 265, comma 3).

A norma dell'art. 64 del Codice<sup>97</sup>, dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

---

<sup>97</sup> L'articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell'art. 182-sexies del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. L'unica novità è costituita dal riferimento alla «richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione» ed ha, evidentemente, l'obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

## 8) – Il concordato preventivo.

### A) – Presupposti del concordato preventivo e piano di concordato.

La disciplina del concordato preventivo è contenuta negli articoli da 84 a 120 del Codice <sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Cfr. GREGGIO, *Il concordato preventivo nel codice della crisi: il crepuscolo del «re»*, 2019, in *Fallimenti & Società.it*; LA CROCE, *La bicicletta, la carrozza, il carro armato, il fiume e il concordato in continuità*, 2019, in *Fallimenti & Società.it*; AMBROSINI, *Gli atti di frode nel concordato preventivo: un tema sempre attuale (e scivoloso)*, 2019, in *www.ilcaso.it*; CENSONI, *Gli effetti del concordato preventivo nei confronti dei creditori dalla legge fallimentare al codice della crisi e dell'insolvenza*, 2019, in *www.ilcaso.it*; PICARDI, *L'esecuzione del concordato preventivo alla luce del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, 2019, in *Giustizia civile.com*; DEL MAJNO, *Brevi note sulla datio in solutum nel concordato preventivo, anche alla luce del nuovo Codice della crisi di impresa*, in *Fallimento*, 2019, p. 579; MONTANARI, *Il sempre problematico confine tra revoca dell'ammissione al concordato preventivo e giudizio di omologazione*, in *Fallimento*, 2019, p. 452; GREGGIO-GREGGIO, *L'autorizzazione inaudita altera parte alla sospensione dei contratti pendenti nel concordato preventivo*, 2019, in *www.ilcaso.it*; FALCONE, *Il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento di accesso al concordato preventivo ed al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel nuovo «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, 3, p. 1; DI MARZIO, *Continuità aziendale e liquidazione nel nuovo concordato preventivo*, 2019, in *Giustizia civile.com*; AMBROSINI, *Il nuovo concordato preventivo: «finalità», «presupposti» e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale)*, 2019, in *www.ilcaso.it*; AMBROSINI, *Brevi note sul soddisfacimento minimo dei creditori nel concordato preventivo, fra «causa concreta» e giudizio di convenienza (considerazioni de jure condito et condendo)*, 2019, in *www.ilcaso.it*; DI MARZIO, *Il concordato preventivo nel codice dell'insolvenza. Introduzione*, 2019, in *Giustizia civile.com*; FALCONE, *I finanziamenti «in esecuzione» di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti: continuità ed innovazioni nel «codice della crisi e dell'insolvenza»*, in *Riv. dir. bancario*, 2018, 11, p. 1; BOZZA, *L'enigma del concordato con riserva nella bozza del codice della crisi e dell'insolvenza*, 2018, in *www.ilcaso.it*; COSTANTINO, *Note sui rapporti tra concordato preventivo e fallimento nel disegno di delega per riforma delle procedure concorsuali*, in *Fallimento*, 2017, p. 625; MACAGNO, *Il concordato preventivo riformato nel segno della continuità aziendale*, in *Fallimento*, 2016, p. 1074; CECCHINI, *Idee per la riforma di fusioni, scissioni e trasformazioni nel nuovo concordato preventivo*, 2017, in *www.ilcaso.it*; MORRI, *Il trattamento dei creditori postergati nel concordato preventivo (28 marzo 2019)*, in *ilSocietario.it*; PICARDI, *L'esecuzione del concordato preventivo alla luce della crisi d'impresa e dell'insolvenza (27 maggio 2019)*, in *Giustizia civile.com*; ARRIGO, *Il vulnus della competitività nel concordato preventivo: l'asimmetria informativa*, 2018, in *www.ilcaso.it*; BANA, *Esecuzione del nuovo concordato preventivo con regole dettagliate (13 novembre 2017)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Nel concordato preventivo disposizioni speciali per gli atti societari (6 aprile 2016)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Nuovo concordato preventivo finalizzato alla continuità aziendale (6 novembre 2017)*, in *www.eutekne.info*; BANA, *Riforma del concordato preventivo orientata al risanamento (17 marzo 2016)*, in *www.eutekne.info*; D'APOCRITO, *Il tentativo (fallito) di fronte all'Ocri semplifica l'accesso al concordato*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; ACCIARO-CARADONNA-LA ROCCA, *Il nuovo concordato in continuità punta sulla tutela della forza lavoro*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2018; ACCIARO-FISCHETTI, *Nel «diretto» la salvaguardia è implicita*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 dicembre 2018; MEOLI-NICOTRA, *Concordato unitario per il gruppo di imprese (18 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Nuovo concordato con continuità «indiretta» con vincoli sull'occupazione (13 ottobre 2018)*, in *www.eutekne.info*; NICOTRA, *Nuovo istituto del concordato minore nel Codice della crisi d'impresa (5 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Anteriormente alla riforma, cfr., tra le opere monografiche dedicate al concordato preventivo, BARONCINI, *Inibitorie delle azioni dei creditori e automatic stay. Studio su un sistema uniforme degli effetti protettivi vigenti nell'ordinamento concorsuale italiano*, Torino 2017; AA.VV., *Trattato di diritto fallimentare, I – I presupposti. La dichiarazione di fallimento. Le soluzioni concordatarie*, diretto da Buonocore e Bassi, Torino 2010; AMBROSINI-DEMARCHI-VITIELLO, *Il concordato preventivo e la transazione fiscale*, Bologna 2009; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, XI, Padova 2008; LO CASCIO, *Il concordato preventivo*, Milano 2007; DE CICCO, *Le classi di creditori nel concordato preventivo. Appunti sulla par condicio creditorum*, Napoli 2007; BONSIGNORI, *Del concordato preventivo*, in *Commentario alla legge fallimentare Scialoja-Branca*, Bologna-Roma 1979; CALANDRA BUONAURA, *Concordato preventivo*, in *Enc. dir., Annali*, II, 2, Milano, 2008, p. 252; ROCCO DI TORREPADULA, *Concordato preventivo*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm.*, III, Torino 1988, p. 255; MAISANO, *Concordato preventivo*, in *Enc. giur. Treccani*, VII, Roma 1988; DEL VECCHIO, *Concordato preventivo*, in *Novissimo dig. it., Appendice*, II, Torino 1981, p. 293; VASELLI, *Concordato preventivo*, in *Enc. dir.*, VIII, Milano 1961, p. 508; PROVINCIALI, *Concordato preventivo*, in *Novissimo dig. it.*, III, Torino 1959, p. 979.

Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio (art. 84, comma 1).

La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione (art. 84, comma 2)<sup>99</sup>. *Il terzo deve quindi assumere l'obbligo di mantenere la forza lavoro nei termini suddetti; la legge non chiarisce quale sia la conseguenza della violazione di tale obbligo, e in dottrina si è sostenuto che in tale ipotesi non potrebbero prodursi gli effetti del concordato con continuità (rispondendo quindi di tale adempimento anche il debitore), ma semmai – ricorrendone i presupposti – quelli del concordato liquidatorio.*

Nel concordato in continuità aziendale – che è *l'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato* – i creditori vengono soddisfatti *in misura prevalente* dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta (art. 84, comma 3). Ciò che, pertanto, distingue il concordato con continuità da quello liquidatorio è l'elemento della *prevalenza* delle risorse attraverso

<sup>99</sup> Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l'attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall'art. 6, comma 1, lettera i), che *la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo* e quindi che *ciò che rileva* per la qualificazione del concordato e l'individuazione della disciplina ad esso applicabile è *che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore*. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell'imprenditore debitore, ma anche i casi in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza, a titolo esemplificativo, della cessione al medesimo dell'azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva – o della sua concessione in usufrutto oppure in esito alla stipulazione di contratto di affitto, anche se anteriore alla presentazione del ricorso, se ad esso funzionale –condizione necessaria al fine di non incoraggiare condotte opportunistiche– o mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questi casi, tuttavia, è necessario che l'affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l'attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno un anno dall'omologazione, di mantenere in forza quantomeno la metà della media dei lavoratori impiegati dal debitore nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso nell'azienda o nel ramo d'azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l'effettività della dimensione oggettiva della continuità, che costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie.

Aderendo ad una delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, è stata precisata la durata dell'obbligo di mantenimento della forza lavoro, da un lato limitandola ad un anno, per evitare che la disposizione finisca per avere un effetto disincentivante e, dall'altro, precisando che l'obbligo in capo all'affittuario deve protrarsi anche dopo l'omologazione, sì da prevenire, ancora una volta, condotte opportunistiche.

A norma dell'art. 84, comma 2, «In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario *nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci*. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore». L'interesse dei creditori non è quindi esclusivo ma prioritario; con esso concorrono l'interesse dell'imprenditore e dei soci.

le quali sono soddisfatti i creditori: il c.d. concordato misto (in parte in continuità, e in parte liquidatorio) è perciò disciplinato in base al suddetto criterio di prevalenza.

Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario (art. 84, comma 4) <sup>100</sup>.

Per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. *Il riferimento ai requisiti soggettivi previsti per la liquidazione giudiziale rende inaccessibile il concordato preventivo all'imprenditore agricolo e all'imprenditore minore*. È in ogni caso fatto salvo il disposto dell'articolo 296, che ammette il concordato preventivo anche delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (art. 85, comma 1).

Il piano di concordato – il cui contenuto è disciplinato in dettaglio dall'art. 87 – può prevedere (art. 85, comma 3):

a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore <sup>101</sup>;

c) la eventuale suddivisione dei creditori in classi;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse <sup>102</sup>.

La proposta deve essere quindi accompagnata da un piano delle attività finalizzate all'attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia *fattibile sia in termini giuridici che economici*. La legge delega ha previsto infatti che debbano essere *attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili*, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale che, vigente il r.d. n.267 del 1942, aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità

<sup>100</sup> La sopravvivenza del *concordato esclusivamente liquidatorio* – a fronte dell'alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale – risulta perciò *giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori* rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive *devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori, rispetto a quanto essi potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore, di almeno il dieci per cento*. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del debito chirografario.

<sup>101</sup> È confermata l'attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito. Viene confermata, inoltre, la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell'impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.

<sup>102</sup> Per il trattamento dei crediti tributari e contributivi, v. quanto disposto dall'art. 88 del Codice, il quale non si discosta dalla formulazione dell'art. 182-ter l. fall., introdotto dall'art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

giuridica.

La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale come facoltativa; è invece obbligatoria per i creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate (art. 85, comma 5). Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. (art. 85, comma 6).

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell'attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell'incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario (art. 85, comma 7).

Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in mancanza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento – integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia (si tratta, ovviamente, dei beni dei quali non è prevista la liquidazione) – dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni, anziché di un anno<sup>103</sup>, come già disposto dall'art. 186-bis, secondo comma, del r.d. n. 267/1942, dalla data dell'omologazione (art. 86).

#### **B) – Concordato preventivo delle società.**

A norma dell'art. 44, comma 5, del Codice, per le società, la domanda di concordato preventivo deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 265: in ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui all'art. 265, comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 265, comma 3).

L'art. 89 del Codice riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell'art. 182-sexies del r.d. n. 267/1942<sup>104</sup>. Dalla data del deposito della

<sup>103</sup> L'estensione del termine costituisce attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera i), n. 1) della legge n. 155 del 2017, avendo il legislatore preso atto dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell'art. 186-bis della l. fall., introdotto dal d.l. 22 giugno 2015, n. 83, che ha evidenziato come eccessivamente penalizzante per il proponente il termine di un anno.

<sup>104</sup> USAI, *Le operazioni sul capitale della società nel codice della crisi*, 2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); MEOLI, *La mancanza di continuità «assoluta» può essere causa di scioglimento (22 dicembre 2017)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MEOLI, *Nuovo Codice della crisi a favore dell'irrevocabilità della scissione (31 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MONTI, *Il Codice della crisi e la disciplina civilistica in tema di impresa: novità ed «eterno ritorno» (11 febbraio 2019)*, in [ilSocietario.it](http://ilSocietario.it); RASILE-ZANOTTI, *Codice della crisi di impresa: le disposizioni finali e le modifiche immediate delle disposizioni societarie (15 febbraio 2019)*, in [ilSocietario.it](http://ilSocietario.it).

domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui sopra, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

A norma dell'art. 116, se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. La disposizione depone, pertanto, per l'esclusione dell'azione revocatoria avverso le suddette operazioni straordinarie (in particolare, la scissione), risolvendo così un noto dissidio dottrinale e giurisprudenziale<sup>105</sup>. Ai suddetti fini, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Gli

Con riferimento al concordato preventivo delle società, v. anteriormente alla riforma IPPOLITO, *Proposte concordatarie concorrenti e aumento di capitale*, in *Società*, 2019, p. 327; FABIANI, *Aumento di capitale e offerte concorrenti nel concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2018, p. 1373; CONFORTINI, *Il concordato preventivo fra legge del concorso e legge del contratto. Concordati di riorganizzazione societaria e status socii*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 1299; BROGI, *La fusione per incorporazione nella società in concordato preventivo (nota a Cass. 18 gennaio 2018, n. 547)*, in *Fallimento*, 2018, p. 547; PINTO, *Concordato preventivo e organizzazione sociale*, in *Riv. società*, 2017, p. 100; CILLO, *Le operazioni sul capitale sociale e le operazioni straordinarie a servizio del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. not.*, 2017, p. 691; PAGNI, *Operazioni straordinarie e procedure preventive: profili processuali*, in *Fallimento*, 2017, p. 1053; POTOTSCHNIG, *I conferimenti societari*, in *Fallimento*, 2017, p. 1033; ABETE, *Risanamento dell'impresa e operazioni straordinarie: profili sostanziali*, in *Fallimento*, 2017, p. 1041; BACCETTI, *La gestione delle società di capitali in crisi tra perdita della continuità aziendale ed eccessivo indebitamento*, in *Riv. società*, 2016, p. 568; BENAZZO, *Crisi d'impresa, soluzioni concordate e capitale sociale*, in *Riv. società*, 2016, p. 241; CAVANNA, *La scissione nel concordato preventivo: identità societaria, funzione concorsuale (nota a Trib. Ravenna 29 ottobre 2015)*, in *Fallimento*, 2016, p. 1355; MANZO, *Operazioni societarie straordinarie in esecuzione di concordato preventivo*, in *Notariato*, 2015, p. 61; MANZO, *I procedimenti di fusione e scissione concordatarie*, in *Vita not.*, 2014, p. 1503; UBERTAZZI, *Accordi per gli aumenti di capitale nei risanamenti di impresa: profili civilistici e qualificatori*, in *Contratto e impresa*, 2014, p. 321; MIOLA, *Riduzione e perdita del capitale di società in crisi: l'art. 182 sexies l. fall. – Parte seconda: Profili applicativi e sistematici*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 409; MUNNO, *Il concordato preventivo e le operazioni straordinarie: il ruolo del notaio*, in *Riv. notarile*, 2014, 3, p. 143; GUERRERA, *Le competenze degli organi sociali nelle procedure di regolazione negoziale della crisi*, in *Riv. società*, 2013, p. 1114; PETRERA, *Crisi dell'impresa, soluzioni concordatarie ed operazioni societarie*, in *L'immobile e l'impresa*, a cura di Vinci e Volpe, Milano 2013, p. 191; DIMUNDO, *La sospensione dell'obbligo di ridurre il capitale sociale per perdite rilevanti nelle procedure alternative al fallimento*, in *Fallimento*, 2013, p. 1157; PAOLINI-RUOTOLO, *Concordato preventivo di s.r.l. in liquidazione*, in *Studi e materiali*, 2010, 3, p. 927; GUERRERA-MALTONI, *Concordati giudiziali e operazioni societarie di «riorganizzazione»*, in *Studi e materiali*, 2007, 2, p. 989; PAOLINI-RUOTOLO, *Presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di una società a responsabilità limitata in liquidazione*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 1104; PLATANIA, *Le operazioni sul capitale nelle società in concordato preventivo (nota a Trib. Milano 16 luglio 2010)*, in *Fallimento*, 2011, p. 487; PERRINO, *Concordato preventivo e trasformazione (nota a Trib. La Spezia 5 novembre 2010)*, in *Fallimento*, 2011, p. 360.

<sup>105</sup> La scelta di concentrare nel giudizio di omologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei creditori si spiega in ragione dell'obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile. Non deve stupire la previsione secondo la quale anche le operazioni destinate ad essere realizzate dopo l'omologazione del concordato debbano essere contestate attraverso l'opposizione all'omologazione, considerato che anche l'opposizione prevista dall'art. 2503 c.c. è diretta ad impedire il perfezionamento dell'iter avviato con la deliberazione di fusione.

effetti delle operazioni di cui sopra, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, comma secondo, 2504-*quater*, comma secondo, e 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

### C) – Proposte e offerte concorrenti.

A norma dell'art. 90, colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano <sup>106</sup>. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24 <sup>107</sup>. *Con tali cautele, il debitore può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, per questa via, da terzi. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione (al fine di consentire anche l'apporto di nuova finanza).*

A norma dell'art. 91, quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti <sup>108</sup>. La stessa

---

<sup>106</sup> La norma, in una linea di continuità rispetto alle modifiche alla l. fall. introdotte con il D.L. n. 83/2015, conferma la possibilità di presentazione di proposte alternative a quella presentata dal debitore, così consentendo da un lato la contendibilità dell'impresa, e quindi stimolando la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio, e dall'altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell'impresa.

Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura, non possono essere considerati nel computo della percentuale del dieci per cento i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. Per le stesse finalità, è esclusa la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

<sup>107</sup> La disposizione si raccorda agli articoli 24 e 25 del Codice, disponendo, quale misura premiale per il debitore che abbia tempestivamente intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi, che la percentuale è ridotta al venti per cento.

<sup>108</sup> La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l'interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio

disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.

Poiché spesso l'offerta di acquisto di beni, dell'azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare, la disciplina è stata estesa, in modo innovativo rispetto al regime previgente, anche ai contratti che comportino il trasferimento non immediato dell'azienda, di suoi rami o di specifici beni. In tal caso, però, i beni sono solo quelli facenti parte del perimetro aziendale, essendosi voluto evitare il rischio che debbano essere rimessi in discussione anche contratti preliminari aventi ad oggetto i beni prodotti dall'impresa che il debitore potrebbe aver stipulato anche molto tempo prima del manifestarsi della situazione di crisi; si pensi, in particolare, a contratti preliminari aventi ad oggetto beni immobili costruiti da società operanti nel settore immobiliare.

Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto l'apertura della procedura competitiva<sup>109</sup>. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte.

**D) – Effetti della presentazione della domanda, apertura del concordato preventivo e regime degli atti di straordinaria amministrazione.**

La disciplina in oggetto è contenuta negli articoli da 94 a 102, oltre che negli articoli 40, 46 e 47 del Codice. In particolare:

*i) la domanda del debitore di concordato preventivo, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione* (art. 40, comma 3);

*ii) dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale* (art. 94, comma 1)<sup>110</sup>;

*iii) dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1* (art. 46, comma 1);

contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; l'obiettivo viene perseguito stimolando l'interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

<sup>109</sup> La procedura competitiva ha luogo secondo principi e con modalità modellate sull'art. 163-bis del r.d. n. 267/1942. La nuova disposizione, tuttavia, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto. La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l'aggiudicazione debbano aver luogo dopo l'omologazione, affinché i creditori possano tenerne conto nell'effettuare le loro valutazioni di convenienza.

<sup>110</sup> La disposizione conferma la precedente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossamento attenuato del debitore.

*iv) successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato (art. 46, comma 3);*

*v) dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dall'art. 46, commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5);*

*vi) se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di accesso alla procedura, di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio <sup>111</sup>. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54, comma 2)*

*vii) a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, con decreto, tra l'altro, nomina il giudice delegato, e nomina o conferma il commissario giudiziale. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta (art. 47, commi 1 e 2);*

*viii) se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale (art. 93).*

*ix) fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 94, comma 2) <sup>112</sup>;*

*x) l'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (art. 94, comma 3);*

*xi) con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2 (art. 94, comma 4);*

<sup>111</sup> A differenza di quanto disposto dall'art. 168, comma 1, l. fall., non vi è più il c.d. *automatic stay*: la protezione del patrimonio del debitore avverso le azioni esecutive dei singoli creditori è ora subordinata all'espressa richiesta delle misure protettive nella domanda di concordato.

<sup>112</sup> A norma dell'art. 106 del Codice, il commissario giudiziale, se accerta che *il debitore ha compiuto atti non autorizzati* ne riferisce immediatamente al tribunale, il quale provvede a norma dell'art. 49, comma 2, per *l'apertura della liquidazione giudiziale* (oltre a revocare le misure protettive, a norma dell'art. 55, comma 4). Lo stesso se si accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omissivo di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.

*xii) l'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi dell'art. 94, comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. Il tribunale può autorizzare in caso di urgenza gli atti suddetti senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità (art. 94, commi 5 e 6);*

*xiii) si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162 del Codice. In particolare, a norma dell'art. 145, le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato (rectius, dopo la relativa pubblicità legale), sono senza effetto rispetto ai creditori <sup>113</sup>.*

A norma dell'art. 166, comma 3, lett. e), del Codice, in caso di liquidazione giudiziale non sono soggetti all'azione revocatoria ivi disciplinata «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria».

#### **E) – Concordato preventivo e contratti pendenti.**

A norma dell'art. 97 del Codice, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali <sup>114</sup> da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull'istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide, sempre con decreto reclamabile, il giudice delegato. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta <sup>115</sup>.

<sup>113</sup> La disposizione si pone in continuità con l'art. 169 del r.d. n. 267/1942.

<sup>114</sup> Opportunamente, la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l'irrelevanza dell'eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti di giurisprudenza.

<sup>115</sup> La norma, in una linea di continuità con l'art. 169-bis del r.d. n.267/1942, si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina. È previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, ma sia tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito residuo in linea capitale. Rispetto alla formulazione previgente, si precisa che il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dai canoni scaduti e non pagati fino alla

I contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato <sup>116</sup>. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Della continuazione dei contratti con la pubblica amministrazione – in presenza di attestazione della conformità al piano – può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni (art. 95).

Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori <sup>117</sup>. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui sopra si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 100) <sup>118</sup>.

#### **F) – Finanziamenti prededucibili.**

Gli articoli 99, 101 e 102 del Codice disciplinano alcune categorie di finanziamenti

data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.

<sup>116</sup> L'articolo si pone in una linea di continuità con quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l'art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con l'integrazione apportata dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.

<sup>117</sup> La disposizione ovviamente autorizza un *vulnus* al principio della *par condicio creditorum* giustificato dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell'impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi, ad aderire alla richiesta di ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.

<sup>118</sup> Con disposizione innovativa ed eccezionale, poiché deroga alla regola della cristallizzazione del patrimonio, è quindi consentito al debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, il pagamento alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. E a condizione, inoltre, che un professionista indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

prededucibili nel concordato preventivo.

A norma dell'art. 99, il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il tribunale può autorizzare con decreto motivato<sup>119</sup>.

Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell'accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità. Pertanto, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili (art. 101).

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare<sup>120</sup>. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 102).

---

<sup>119</sup> Si deve trattare di finanziamenti funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologazione o all'apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all'interesse alla miglior soddisfazione dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Considerata l'ovvia esigenza di bilanciare l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell'impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), della sua destinazione, delle ragioni per cui la sua mancanza determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori. La precisazione contenuta nel primo comma, secondo la quale il debitore può essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili anche quando la prosecuzione dell'attività d'impresa sia funzionale alla liquidazione dell'azienda e dunque anche in caso di concordato liquidatorio, si pone in continuità con quanto previsto dall'attuale disciplina della legge fallimentare.

<sup>120</sup> Il residuo 20% sarà invece soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori.

### **G) – Approvazione del concordato preventivo.**

L'art. 109 del Codice disciplina le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato. La regola base è quella secondo cui il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

### **H) – Omologazione ed esecuzione del concordato preventivo.**

La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48 (art. 113).

L'art. 48 dispone in ordine alla omologazione del concordato preventivo. In particolare:

*i) se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale* fissa l'udienza e dispone che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta (art. 48, comma 1);

*ii) la sentenza che omologa il concordato è notificata e iscritta* a norma dell'articolo 45: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese (art. 48, comma 6).

È discusso se a seguito dell'omologazione il patrimonio del debitore sia protetto dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori, in assenza di una disposizione espressa paragonabile all'art. 150 l. fall.: gli artt. 54 e 55 circoscrivono l'efficacia delle misure protettive alla fase che culmina con l'omologazione. Considerata l'irragionevolezza della sottoposizione del patrimonio del debitore alle suddette azioni esecutive e cautelari – che potrebbero, dopo l'omologazione, vanificare l'esecuzione del concordato – è preferibile ritenere che le medesime azioni siano precluse fino a quando il concordato non sia stato eseguito.

A norma dell'art. 51, contro la sentenza del tribunale che pronuncia

sull'omologazione del concordato preventivo le parti possono proporre reclamo. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52 (la Corte d'appello può sospendere detta efficacia per gravi e fondati motivi). L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53 (art. 51, comma 4). La corte provvede sul ricorso con sentenza (art. 51, comma 11). Ai sensi dell'art. 51, comma 12, la sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45 (entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo). L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta).

A norma dell'art. 114, se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, c.p.c., e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita. Si applicano ai liquidatori gli articoli 126, 134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili, e l'articolo 358<sup>121</sup>. *Nell'art. 114 suddetto non è riprodotta l'espressione – già contenuta nell'art. 182 l. fall. – «se non disposto diversamente»: ne consegue che il concordato con cessione dei beni comporta sempre la nomina di un liquidatore giudiziale, risultando precluso al debitore nominare a tale carica una persona di sua fiducia.*

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi (art. 114, comma 4). Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità<sup>122</sup>. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti

<sup>121</sup> L'art. 114 del Codice chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione. Il tribunale, allorché omologa il concordato liquidatorio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, provvedendo a determinare le altre modalità della liquidazione. I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili.

<sup>122</sup> L'art. 115 risolve esplicitamente la questione dibattuta circa la legittimazione all'esperimento, successivamente all'omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell'azione sociale di responsabilità attribuendole al liquidatore, sia che queste debbano essere iniziate in corso di procedura sia che siano già

nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali (art. 115).

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (art. 117, comma 1). Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili (art. 117, comma 2)<sup>123</sup>.

Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento<sup>124</sup>. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato (art. 118).

### **9) – Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

Le procedure in oggetto sono disciplinate dagli articoli da 65 a 83 del Codice, nonché – per quanto concerne la liquidazione controllata e l'esdebitazione – dagli articoli da 268 a 277, e dagli articoli 282 e 283 del Codice<sup>125</sup>.

pendenti. La disposizione è coerente con l'art. 2740 c.c. e dunque con la regola della garanzia patrimoniale generica: spetta al liquidatore realizzare, nell'interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore. Con particolare riferimento all'azione di responsabilità, viene sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l'eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, a fortiori, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale. Resta tuttavia ferma la legittimazione dei singoli creditori sociali ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dall'art. 2476, comma 5-bis, c.c.), che è di loro esclusiva pertinenza, per far valere l'inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

<sup>123</sup> L'art. 117 è l'esatta riproduzione dell'art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.

<sup>124</sup> Come già prevedeva l'art. 185 r.d. n.267/1942, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2) del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l'innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica.

<sup>125</sup> Cfr. D'AMICO, *Il sovraindebitamento nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Contratti*, 2019, p. 318; D'ORAZIO, *Il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 697; MICHELOTTI, *La costruzione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento*, in *Fallimento*, 2019, p. 811; CRIVELLI, *Il piano e la proposta nelle procedure di componimento della crisi da sovraindebitamento nella L. n. 3/2012 e nel CCII*, in *Fallimento*, 2019, p. 713; BARONCINI, *Le novità in materia di sovraindebitamento nel D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, 2019, in *Giustizia civile.com*; LEUZZI, *La liquidazione del patrimonio dei soggetti sovraindebitati fra presente e futuro*, 2019, in *www.ilcaso.it*; TRENTINI, *Rapporti tra procedimenti esecutivi individuali e procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, 2019, in *www.ilcaso.it*; DELLE MONACHE, *Sovraindebitamento del «debitore civile» e riforma del diritto della crisi d'impresa*, 2019, in *Giustizia civile.com*; VATTERMOLI, *La disciplina del sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza*, 2019, in *Giustizia civile.com*; FABBÌ-VALERINI, *Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Artt. 65-83)*, in *Codice della crisi d'impresa e*

### A) – Profili generali.

La disciplina del sovraindebitamento, contenuta nel Codice, presenta significativi tratti di novità rispetto a quella già contenuta nella legge n. 3/2012. Tra i principali vanno elencati i seguenti:

1) – in primo luogo, la collocazione della disciplina nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rende plausibile l'adozione di un criterio interpretativo di natura sistematica, che valorizzi i *principi generali* emergenti dal medesimo Codice, e si avvalga dello strumento dell'*analogia* al fine di colmare le lacune di disciplina;

2) – a parte la liquidazione controllata, sono contemplate due distinte procedure, la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* (strumento a formazione unilaterale che non richiede un accordo con i creditori, ed è sottoposta al giudizio esclusivo del tribunale tramite l'omologazione) e il *concordato minore*: riservate rispettivamente la prima al consumatore, e la seconda a tutti gli altri soggetti che non sono consumatori;

3) – è ora riconosciuta la *legittimazione dei creditori e del pubblico ministero* (quest'ultimo se il debitore è un imprenditore) a chiedere la *liquidazione controllata*: quest'ultima procedura assume così un ruolo centrale tra gli strumenti di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento;

4) – è rafforzato l'istituto dell'esdebitazione, che è esteso alle società, e ne è prevista una speciale variante (l'esdebitazione del debitore incapiente), indipendente dall'instaurazione di qualsiasi procedura concorsuale.

A norma dell'art. 65, i debitori rientranti nelle categorie indicate nell'art. 2, comma 1, lett. c), del Codice possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento<sup>126</sup>. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle

dell'insolvenza. *Commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*, a cura di M. Giorgetti, Pisa 2019, p. 71; FIMMANÒ-COPPOLA, *Enti pubblici e sovraindebitamento*, 2018, in *www.ilcaso.it*; BOCCHINI-DE MATTEIS, *Sovraindebitamento: profili civilistici nella legge delega di riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 649; D'ORAZIO, *Il nuovo appeal delle procedure di sovraindebitamento nella riforma in itinere*, in *Fallimento*, 2016, p. 1122; NISIVOCIA, *I privati saranno liberi da tutti i debiti anche senza contropartita ai creditori*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; NISIVOCIA, *Procedura aperta ai soci responsabili illimitatamente*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 dicembre 2018; LEUZZI, *La ristrutturazione dei debiti del consumatore sovraindebitato tra conferme e novità (27 maggio 2019)*, in *www.inexecutivis.it*.

V. anche, per la disciplina anteriore, ARCURI-BOSTICCO, *Il piano di risanamento attestato e il nuovo sovraindebitamento*, Milano 2014; BONFATTI-FALCONE, *Le procedure di composizione negoziata delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano 2014; AA.VV., *La nuova composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di Di Marzio, Macario e Terranova, Milano 2013; MODICA, *Profili giuridici del sovraindebitamento*, Napoli 2012; TEDESCHI, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. comm., Aggiornamento VI*, Torino 2012, p. 127.

<sup>126</sup> A norma dell'art. 2 del Codice, si intende per:

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «*impresa minore*»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad

disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III (disposizioni comuni alle procedure di regolazione della crisi), in quanto compatibili. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di regolazione della crisi sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa <sup>127</sup>. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Le masse attive e passive rimangono distinte (art. 66) <sup>128</sup>.

### **B) – La ristrutturazione dei debiti del consumatore.**

A norma dell'art. 67, il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo

euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

*e) «consumatore»:* la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Come chiarito nella Relazione illustrativa:

«si è mantenuta alla lettera *c*) la nozione di *sovraindebitamento*, ormai invalsa nell'uso comune (anche a livello di diritto eurounitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già fallimento), e quindi alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di un'impresa agricola o di un'impresa minore;

– la nuova definizione di *«impresa minore»* contenuta nella lettera *d*) è stata elaborata mantenendo ferme le soglie previste dall'art. 1 del regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, per la non assoggettabilità a fallimento (art. 2, comma 1, lett. *e*), legge delega n. 155/1017), e corrisponde sostanzialmente alla figura dell'imprenditore «sotto soglia» previsto dalla legge vigente. L'unica reale modifica consiste nell'eliminazione dell'espressione «ricavi lordi», che, per la sua ambiguità, aveva suscitato qualche dubbio interpretativo. La nuova disposizione parla semplicemente di ricavi, sicché è chiaro il rinvio alla disciplina civilistica e, in particolare, agli articoli 2425 e 2525 *bis* del codice civile, che disciplinano le modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle società di capitali».

<sup>127</sup> Per le procedure di sovraindebitamento è stata delineata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, al quale la disposizione in esame rinvia nei soli limiti di compatibilità. Tale disposizione è integrata, con riferimento alla procedura di concordato minore, anche dal rinvio al capo III del titolo IV contenuto nell'art. 74 ed è in questa prospettiva che si chiarisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

<sup>128</sup> In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall'art. 9, comma 1, lettera *a*), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originarie dalla legge n. 3/2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del «gruppo familiare» abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile – se non necessaria – una gestione ed una soluzione unitaria del problema – è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate. Non è stato scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangono distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano

specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma <sup>129</sup>. La domanda è corredata dell'elenco dei documenti prescritti, tra i quali l'indicazione della consistenza e della composizione del patrimonio, e l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (rilevanti ai fini dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie). È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, il quale provvede allo svolgimento delle attività prescritte dalla legge (art. 68).

Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69) <sup>130</sup>.

Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano *pubblicati* in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Con il decreto suddetto, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento. Le

---

<sup>129</sup> Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata. È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

<sup>130</sup> Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare. Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti. A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede. Tali condotte, come previsto dall'art. 282, impediscono l'esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può proporre opposizione in sede di omologazione né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore

misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, risolve ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51 (art. 70) <sup>131</sup>.

L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato <sup>132</sup>. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione (art. 71).

Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 72).

In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero (art. 73).

### **C) – Il concordato minore.**

I debitori in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tali casi, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e

---

<sup>131</sup> L'omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori, così come già avviene anche in altre procedure (ad esempio, nel concordato dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, che in questo caso consistono nella volontà di fronteggiare un rilevante problema sociale, acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l'urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili. La disposizione prescrive che, superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni. Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può accordare le misure protettive dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l'attuazione piano. L'OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice.

<sup>132</sup> Poiché l'omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d'agire, la norma prevede che questi provveda all'esecuzione del piano sotto il controllo dell'organismo.

modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III sul concordato preventivo, in quanto compatibili (art. 74)<sup>133</sup>.

Nella proposta di concordato minore è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data (art. 75).

La domanda di concordato minore è inammissibile, tra l'altro, se il debitore è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77).

Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto con il quale ne dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa; e ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; inoltre, su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da

---

<sup>133</sup> Tutti i debitori sovraindebitati rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore – per il quale è previsto in via esclusiva l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata – possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 ss. della legge n. 3/2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma privilegia le proposte di concordato che poggino sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l'apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice. La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l'ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggior semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l'istituto delle proposte concorrenti.

parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. L'apertura della procedura comporta lo sposessamento attenuato del debitore: gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto (art. 78).

Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito (art. 79, comma 1).

Il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto (art. 79, commi 4 e 5).

Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti (art. 80).

L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore (art. 81).

Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 82).

In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero (art. 83).

#### **D) – La liquidazione controllata.**

Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale

competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni<sup>134</sup>. La domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, quando l'insolvenza riguarda l'imprenditore, dal pubblico ministero (art. 268, commi 1 e 2).

Non sono compresi nella liquidazione, tra gli altri, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile, e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 268, comma 3).

Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. Con la sentenza il tribunale, tra l'altro, nomina il giudice delegato; nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269; dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. I suddetti adempimenti pubblicitari sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione (art. 270, commi 1, 2 e 4).

I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione (art. 277, comma 1).

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto (art. 270, comma 6).

La procedura si chiude con decreto (art. 276).

#### **E) – L'esdebitazione.**

In primo luogo, per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere (art. 282, comma 1)<sup>135</sup>.

<sup>134</sup> La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

<sup>135</sup> In relazione all'obiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l'esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo

In secondo luogo, il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (c.d. debitore incapiente), può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (art. 283, comma 1). Il giudice, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2 (art. 283, comma 7) <sup>136</sup>.

Cfr. infine le disposizioni penali, contenute negli artt. 344 e 345 del Codice.

### 10) – La liquidazione giudiziale.

La liquidazione giudiziale è disciplinata negli articoli da 121 a 267, e da 278 a 281 del Codice <sup>137</sup>. Si tratta della procedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a

necessario un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.

Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.

<sup>136</sup> Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori – persone fisiche – meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia. La *ratio* della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell'offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e rimettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall'esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità – diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

<sup>137</sup> Su alcuni profili della liquidazione giudiziale, cfr. DELLA SANTINA, *Prime riflessioni sulla liquidazione giudiziale dei beni nel codice crisi d'impresa e dell'insolvenza: ritorno al passato?* (20 giugno 2019), in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); PEDOJA, *La liquidazione giudiziale nel codice della crisi e della insolvenza – Prime riflessioni*, 2019, in *Fallimenti & Società.it*; FINARDI, *L'ammissione al passivo del leasing finanziario e la nuova disciplina indicata dalla Cassazione in linea con il CCII*, in *Fallimento*, 2019, p. 764; CATALDO, *La verifica dell'ipoteca costituita dal fallito a garanzia di debiti altrui nel procedimento di formazione del passivo*, in *Fallimento*, 2019, p. 768; DE SANTIS, *Le sezioni unite sulle azioni revocatorie promosse nei confronti della liquidazione giudiziale: declinazioni sistematiche e profili operativi (nota a Cass. S.U. 23 novembre 2018, n. 30416)*, in *Fallimento*, 2019, p. 321; FERRI, *Impresa e società nella disciplina della liquidazione giudiziale: considerazione in margine al progetto di codice della crisi e dell'insolvenza*, in *Corriere giur.*, 2018, p. 1277; TARZIA, *Le indicazioni del disegno di legge delega in tema di azioni revocatorie*, in *Fallimento*, 2016, p. 1055; NICOTRA, *Liquidazione giudiziale in caso di cessazione dell'attività del debitore (14 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); NICOTRA, *Apertura della liquidazione in ogni caso in cui il PM ha notizia dell'insolvenza (9 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); NICOTRA, *Diversa applicazione delle revocatorie nel Codice della crisi (9 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); ACCIARO-DANOVI-PATI, *Liquidazione, affitto d'azienda con indennizzo meno garantito*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 marzo 2019; MARINONI, *Con l'affitto d'azienda i benefici della continuità*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 gennaio 2019; BUSANI-GUIOTTO, *Più poteri e oneri per il curatore*, in *Il Sole 24 Ore* del 6 maggio 2019; NOCERA, *Curatori, commissari giudiziali o liquidatori: in vigore il nuovo albo*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); CHERCHI-MAZZEI, *I nuovi curatori fallimentari al debutto nell'albo virtuale*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 marzo 2019; NEGRI, *Nasce il nuovo albo dei curatori. Solo sulla carta fino al 15 agosto 2020*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2019; UVA, *I consulenti del lavoro entrano nell'albo dei curatori fallimentari*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 gennaio 2019; NICOTRA, *Confermati i consulenti del lavoro tra gli incaricati alla gestione della crisi (8 febbraio 2019)*, in

liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti <sup>138</sup>.

A norma dell'art. 349 del Codice, *nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite*, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Di seguito – nell'impossibilità di analizzare tutte le norme relative alla liquidazione giudiziale, la maggior parte delle quali corrispondono, del resto – a quella dettate per il fallimento dalla legge fallimentare – sono passate in rassegna le disposizioni più significative per l'attività notarile, o che hanno subito le modifiche più rilevanti.

#### **A) – Presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione giudiziale.**

L'art. 121 delimita l'ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell'imprenditore commerciale, e quindi, come di desume dall'art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate alla specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (capo IX del titolo V), l'impresa minore come definita nell'art. 2 comma 1, lett. *d*), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'indebitamento <sup>139</sup>, e l'impresa agricola, per la specificità dell'attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell'ambiente naturale che si aggiunge a quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza

*www.eutekne.info*; NICOTRA, *Incarichi anche ai consulenti del lavoro nelle procedure di crisi e insolvenza (12 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; MARINONI, *Bene riscattabile se la società di leasing viene liquidata*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 febbraio 2019; NISIVOCCIA, *Nei contratti continuati e periodici subentro del curatore meno costoso*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 febbraio 2019; NICOTRA, *Divieto di compensazione per i crediti scaduti prima del fallimento (5 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*.

<sup>138</sup> La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell'attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolente, ma quale possibile evento che può interessare un'attività intrinsecamente connotata dal rischio economico. Coerentemente con tale impostazione, non solo è stata confermata l'esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito.

<sup>139</sup> A norma dell'art. 348 del Codice, ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l'attuale disciplina, nell'art. 2, comma 1 lett. b).

### **B) – L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.**

In relazione all'apertura della procedura in oggetto, l'art. 40, comma 3, stabilisce innanzitutto che la domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione.

Gli articoli da 41 a 43, e 49, disciplinano l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Quest'ultima è dichiarata con sentenza; a norma dell'art. 49, comma 4, è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza è trasmessa per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

D'altra parte, a norma dell'art. 197, comma 2, del Codice, se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri. Si tratta di disciplina corrispondente a quella dell'art. 88 l. fall.: a questa trascrizione deve essere quindi attribuito valore di pubblicità notizia.

In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (art. 53, comma 1). Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere riconoscizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi (art. 53, commi 2 e 3). Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, accertata l'eventuale violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione (art. 53, comma 4).

### **C) – Gli organi della procedura e i relativi poteri.**

Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità

della procedura <sup>140</sup>; egli, tra l'altro, emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione; provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori; autorizza il curatore a stare in giudizio; procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura (art. 123).

Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento (art. 124, comma 1). Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato (art. 124, comma 4).

Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico (art. 125).

Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale (art. 127).

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità (art. 129) <sup>141</sup>.

---

<sup>140</sup> Al giudice delegato sono perciò attribuite, in continuità con l'attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa, essendo l'amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.

<sup>141</sup> Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.

Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); comunicazione dell'avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 200); formazione del progetto di stato passivo (art. 203); comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 209); redazione del programma di liquidazione (art. 213). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.

Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell'esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l'apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario

Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato (art. 128).

Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 132, comma 1).

Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7 (art. 132, comma 3). Il limite di cinquantamila euro può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia (art. 132, comma 4) <sup>142</sup>.

Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo (art. 133, comma 1).

Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni (art. 140, comma 1).

Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato

concernenti cose la cui utilità in vista della liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il debitore e gli amministratori dell'impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell'utilità di contratti in corso).

<sup>142</sup> Il principio generale affermato dalla disposizione è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in ossequio all'impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale, secondo la quale l'amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell'organo rappresentativo dei creditori.

Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione, ma ne viene fornita un'esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.

Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.

Per consentire al giudice delegato l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) o se si tratti di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione.

decide sul reclamo sentite le parti, omissa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio (art. 141, comma 1).

**D) – Effetti della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore.**

A norma dell'art. 142, comma 1, la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale <sup>143</sup>.

Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi (art. 142, comma 2) <sup>144</sup>.

Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori <sup>145</sup>. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti suddetti (art. 144).

Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori (art. 145) <sup>146</sup>.

Non sono compresi nella liquidazione giudiziale, tra gli altri, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; e le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 146).

La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione (art. 147).

**E) – Effetti della liquidazione giudiziale nei confronti dei creditori.**

Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche

<sup>143</sup> L'art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all'art. 42 della l. fall. vigente. Lo spossessamento riguarda sia l'amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch'essa affidata al curatore.

<sup>144</sup> Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l'acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l'apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi (art. 142, comma 3).

<sup>145</sup> Conseguenza della perdita dell'amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l'insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento.

<sup>146</sup> In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell'insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se compiute dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150).

Non è stata modificata la disciplina contenuta nell'art. 41 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.): pertanto, rimane invariato – trattandosi di norma speciale – il privilegio processuale del credito fondiario; in particolare, *l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del debitore*. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita alla liquidazione giudiziale.

La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite (art. 151). L'art. 153 disciplina la posizione dei creditori privilegiati.

#### **F) – Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.**

Le disposizioni della sezione IV (articoli 163 e seguenti) danno attuazione al principio della *par condicio creditorum*. È in ossequio a tale principio che il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell'imminenza dell'apertura della procedura, in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica. Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato *in peius* la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.

In questo ambito, una rilevante novità è data dall'individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita, come previsto dall'art. 7, comma 4, lettera b) della legge delega, in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il tempo decorrente tra il deposito e l'apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.

L'art. 163 del Codice (già art. 64 l. fall.) stabilisce che sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. I beni oggetto degli atti gratuiti suddetti sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. In tal caso ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori (art. 164, comma 1).

Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile (art. 164, comma 2, c.c.).

L'azione revocatoria ordinaria è disciplinata dall'art. 165: il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro <sup>147</sup>.

L'azione revocatoria fallimentare è disciplinata dall'art. 166 (già art. 67 l. fall.). La disciplina ivi contenuta corrisponde – salvo alcuni aspetti particolari – a quella previgente <sup>148</sup>, salvo che per il calcolo del periodo sospetto (si tiene conto della data di

<sup>147</sup> È quindi prevista la competenza esclusiva del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia che l'azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolta nei confronti degli aventi causa del medesimo.

<sup>148</sup> A norma dell'art. 166 del Codice (*Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie*):

«1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere e dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

presentazione della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, anziché – come nel regime già vigente – della data della sentenza relativa.

Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società (art. 167).

Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore (art. 169).

Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto (art. 170).

#### **G) – Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti.**

##### **1) – *Principi generali.***

A norma dell'art. 172, comma 1, se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale (art. 172, comma 6).

L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda (art. 172, comma 5).

##### **2) – *Contratti preliminari.***

Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente codice.

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali».

della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta (art. 173, comma 1)<sup>149</sup>.

In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale (art. 173, comma 2).

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174 (contratti relativi a immobili da costruire), il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura (art. 173, comma 3). Pertanto, condizione ulteriore perché lo scioglimento non possa verificarsi è – diversamente da quanto previsto dalla legge fallimentare – che il promissario acquirente chieda l'esecuzione del preliminare con le forme e nei termini previsti per l'accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova (al fine di non gravare la massa di oneri derivanti dalla non coincidenza dello stato dell'immobile rispetto a quanto contrattualmente previsto). Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato<sup>150</sup>. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle

<sup>149</sup> La disposizione interviene a portare chiarezza su una questione largamente dibattuta in giurisprudenza, anche successivamente alla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 18131/2015. La soluzione adottata coniuga il rispetto dei principi in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del relativo effetto prenotativo, con la salvaguardia delle ragioni della massa, nel caso in cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non sia accolta.

<sup>150</sup> Pertanto, allo scopo di bilanciare l'esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell'interesse dei creditori che, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3310/2017), potrebbero perdere le garanzie del credito, senza ottenere l'adempimento (così nel caso, non infrequente, in cui il promissario acquirente abbia pagato la maggior parte del prezzo prima dell'apertura della procedura e ciò malgrado il curatore non abbia rinvenuto, nel patrimonio del debitore, risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario), è previsto che gli acconti che il promissario acquirente dimostri di aver pagato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale siano opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo, sì da garantire comunque, ai creditori, l'acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo.

trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo (art. 173, comma 4)<sup>151</sup>.

3) – Contratti relativi a immobili da costruire.

I contratti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto (art. 174). La norma corrisponde all'art. 72-bis della legge fallimentare.

4) – Locazione finanziaria.

In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società di leasing, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito (art. 177, comma 3).

5) – A norma dell'art. 178, nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

6) – Contratto di mandato.

Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario (art. 183, comma 2).

Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione (art. 183, comma 3).

7) – Contratto di affitto di azienda.

L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale (art. 184, comma 1).

In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori,

<sup>151</sup> La norma pertanto, in attuazione della delega (art. 7, comma 2, lettera d), allo *scopo di tutelare l'interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di dirimere i contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura – coattiva o meno – della vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare – prevede che il giudice delegato, venduto l'immobile e riscosso interamente il prezzo, ordini con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.*

recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale (art. 184, comma 3)<sup>152</sup>.

8) – *Clausola arbitrale*.

Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito (art. 192). È in tal modo riprodotta senza variazioni la disposizione contenuta nell'art. 83-*bis* della legge fallimentare.

**H) – Custodia e amministrazione dei beni.**

La disciplina in oggetto è contenuta negli articoli da 193 a 199 del Codice.

Ai sensi dell'art. 195, il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute. L'articolo corrisponde all'art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell'inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell'inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore. *È quindi definitivamente venuta meno la problematica, relativa alla possibilità o meno di chiamare il notaio alla redazione dell'inventario della procedura.*

In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato può disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore (art. 196).

Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e

---

<sup>152</sup> La nuova disciplina del contratto di affitto di azienda in caso di apertura della liquidazione giudiziale è parzialmente diversa da quella vigente, in quanto diversifica le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il locatore o il conduttore concedente o l'affittuario.

Nel primo caso è previsto che il rapporto prosegua, ma il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato e può essere insinuato al passivo come credito concorsuale e quindi non in prededuzione.

Anche nel secondo caso il rapporto prosegue, ma il curatore può recedere, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, senza limiti di tempo, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, da liquidarsi dal giudice delegato in caso di mancato accordo, e da insinuarsi al passivo come credito concorsuale.

In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista in relazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio, che prevede che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile e che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di questa sezione.

personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria (art. 198).

Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato. I creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore (art. 199).

#### **I) – Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo.**

I profili in oggetto sono disciplinati dagli articoli da 211 a 219 del Codice.

##### **1) – Esercizio dell'impresa durante la liquidazione giudiziale.**

L'apertura della liquidazione giudiziale non determina necessariamente la cessazione dell'attività d'impresa. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dall'interruzione può derivare un grave danno, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli (art. 211).

##### **2) – Affitto dell'azienda o di rami d'azienda.**

A norma dell'art. 212 (che riproduce sostanzialmente l'articolo 104-bis l. fall.), anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati (art. 212, comma 2).

Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni (art. 212, commi 3 e 4).

Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di

determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione (art. 212, comma 5).

La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V (art. 212, comma 6).

### 3) – Il programma di liquidazione.

Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori (art. 213, comma 1) <sup>153</sup>.

Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi (art. 213, comma 2) <sup>154</sup>.

Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco (art. 213, comma 4).

Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro dodici mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine

---

<sup>153</sup> Rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 104-ter l.fall., la disciplina del programma di liquidazione è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni mutamenti in linea con i principi e criteri di delega. Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.

<sup>154</sup> Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall'ottavo comma al comma 2 la disciplina della c.d. *derelictio* dei beni di proprietà del debitore per i quali l'attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l'assegnazione. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati sei esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. È infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione dell'attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura.

per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato (art. 213, comma 5).

Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato (art. 213, comma 7). *Il programma di liquidazione è, perciò, sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, come detto perde il potere di proporre modifiche. Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma.* Viene dunque eliminata la possibilità di un'autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

#### 4) – Vendita dei beni nella liquidazione giudiziale.

La liquidazione dei singoli beni è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori (art. 214, comma 1).

La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile (art. 214, comma 2).

Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento (art. 214, comma 3).

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile (art. 214, comma 4).

La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente (art. 214, comma 5).

I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario (art. 214, comma 6).

Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali (art. 214, comma 7).

Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti (art. 214, comma 8).

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. In alternativa, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti (art. 215, commi 1 e 3).

Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile (art. 215, comma 2).

I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma 2 (art. 216, comma 1).

Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene (art. 216, comma 2) <sup>155</sup>.

Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (art. 216, comma 3).

Le vendite sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art. 216, comma 4) <sup>156</sup>.

<sup>155</sup> Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 1071 fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3). Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore. Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

<sup>156</sup> Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia purché tali modalità non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. Si tratta di eccezione introdotta a seguito di un'osservazione svolta dalla Commissione Giustizia della Camera («valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il giudice possa non disporre la vendita telematica quando essa possa risultare pregiudizievole per gli interessi dei creditori ovvero per il sollecito svolgimento della procedura») e di una sollecitazione del Consiglio di Stato, sul modello della disciplina dettata per l'esecuzione individuale dall'art. 569 c.p.c. («La Commissione osserva però che il testo proposto non contiene una norma analoga a quella dell'art. 569 comma 4 del codice di procedura civile, che consente di non disporre la vendita con modalità telematiche nel caso in cui essa «sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura». Si tratta di scelta che

Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può disporre anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita (art. 216, comma 5).

L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche (art. 216, comma 7).

Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile (art. 216, comma 8)<sup>157</sup>.

Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori (art. 216, comma 10)<sup>158</sup>.

Il giudice delegato può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, ovvero su istanza impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo (art. 217, comma 1).

*Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo* (art. 217, comma 2).

#### **L) – Cessazione e riapertura della liquidazione giudiziale.**

La disciplina in esame è dettata dagli articoli da 233 a 239 del codice.

I casi di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale sono previsti dall'art. 233, comma 1, del Codice.

A norma dell'art. 234, la chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti

si ritiene inopportuna, sia per ragioni pratiche di duttilità della procedura, sia per ragioni di principio, già evidenziate in dottrina. Infatti la disciplina della vendita telematica di cui al codice di procedura civile è contenuta anzitutto in una fonte subprimaria, il regolamento D.M. Giustizia 26 febbraio 2015 n.32, e non tiene conto delle peculiarità della vendita fallimentare, alla quale potrebbe risultare in pratica non applicabile...»).

<sup>157</sup> Il comma 8, nell'affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall'art. 107, primo comma, secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015.

<sup>158</sup> Il comma 10 ricalca sostanzialmente l'analoga previsione dell'art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45 (iscrizione nel registro delle imprese). Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato (art. 235).

Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto in tema di esdebitazione dagli articoli 278 e seguenti (art. 236).

A norma dell'art. 237, salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi preveduti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare con sentenza che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento. La sentenza – che può essere reclamata a norma dell'articolo 51 – è pubblicata nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura (art. 239, comma 1).

Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura (art. 239, comma 2).

#### **M) – Liquidazione giudiziale delle società.**

In relazione alle società, sono dettate disposizioni speciali dagli articoli da 254 a 267 del Codice, oltre all'art. 233, commi 2 e 3, e all'art. 234, comma 6.

A norma dell'art. 255, il curatore, autorizzato a stare in giudizio dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente, tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge (ivi comprese quelle espressamente elencate nella disposizione)

<sup>159</sup>.

---

<sup>159</sup> L'art. 255 del Codice prevede l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire – anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l'esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti – le azioni risarcitorie previste in favore della società

La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (art. 256, comma 1).

La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata (art. 256, comma 2).

Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci (occulti) illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi (art. 256, comma 4).

Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società (di fatto) di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile (art. 256, comma 5).

Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti (art. 257, commi 1 e 2).

La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società (art. 258).

(come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.).

La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l'azione attribuita ai relativi creditori dall'art. 2497, quarto comma, c.c..

La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole disposizioni di legge, in tal modo superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare «le azioni di responsabilità» senza altra precisazione.

La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.

Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente. Si tratta, ad esempio, di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c. (art. 259).

Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili (art. 262). Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili (art. 263, comma 1). Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società (art. 263, comma 3).

Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società (art. 264, comma 1).

Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell'assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli articoli da 2377 a 2378-ter, e dall'articolo 2479-ter del codice civile (art. 264, comma 2).

A norma dell'art. 265, la proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

- a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;
- b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui all'art. 265, comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile (art. 265, comma 3).

In relazione alla chiusura della liquidazione giudiziale di società, l'art. 233, comma 2, prevede – analogamente all'attuale disciplina – che, nell'ipotesi di

chiusura di cui ai numeri c) e d) del comma 1 (ripartizione finale dell'attivo o inidoneità a soddisfare i creditori), fatta salva l'ipotesi di chiusura di cui all'articolo 234 (in pendenza di giudizi e procedimenti esecutivi), il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

In attuazione di specifico principio di delega (art. 7, comma 10, lettera c), della legge n. 155 del 2017) l'art. 233, comma 2, dispone che in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b) (mancanza di domande di ammissione al passivo o totale soddisfacimento dei crediti), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. In questi casi, inoltre, la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche – a norma dell'art. 233, comma 3 – la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

La chiusura della procedura a norma dell'art. 234, comma 6, non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

### **11) – Disciplina relativa ai gruppi di imprese.**

La disciplina delle procedure di insolvenza relative ai gruppi di imprese <sup>160</sup> è contenuta negli articoli da 284 a 292 del Codice <sup>161</sup>.

A norma dell'art. 284, più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato

---

<sup>160</sup> A norma dell'art. 2 del Codice, si intende per:

*h) «gruppo di imprese»:* l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: 1) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

*i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»:* i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

<sup>161</sup> Cfr. SCOGNAMIGLIO, *I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità*, in *Società*, 2019, p. 413; D'ATTORRE, *I concordati di gruppo nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, in *Fallimento*, 2019, p. 277; SCOGNAMIGLIO, *La disciplina del gruppo societario in crisi o insolvente. Prime riflessioni a valle del recente disegno di legge delega per la riforma organica della legge fallimentare*, in *Le proposte per una riforma della legge fallimentare*, a cura di M. Arato e G. Domenichini, Milano 2017, p. 21; PANZANI, *La disciplina della crisi di gruppo tra proposte di riforma e modelli internazionali*, in *Fallimento*, 2016, p. 1153; CERADINI, *Concordati e accordi unitari per le crisi dei gruppi di imprese*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 febbraio 2019; BUSANI-GUIOTTO, *Presto le crisi di gruppo con gestione unitaria*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 marzo 2016; VITALE, *Poteri estesi del curatore nella liquidazione giudiziale di gruppo (23 ottobre 2017)*, in *www.eutekne.info*; MEOLI-NICOTRA, *Gruppo di imprese con liquidazione giudiziale unitaria (25 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive <sup>162</sup>.

Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo (art. 285, comma 2).

Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale (art. 287).

La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile (art. 289).

Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile. Spetta alla società

---

<sup>162</sup> Nella legislazione vigente, invece, gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d'impresa. Quando si è in presenza di un gruppo d'impresa, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla in un'ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale.

beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d) (art. 290) <sup>163</sup>.

I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164 (art. 292).

### **12) – La liquidazione coatta amministrativa.**

La liquidazione coatta amministrativa è disciplinata dagli articoli da 293 a 316 del Codice <sup>164</sup>.

Come ricordato nella Relazione illustrativa, la legge delega, con l'art. 15, comma 1, prevedeva una profonda rivisitazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa, ed il mantenimento della configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese: le banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni e, in generale, le imprese indicate all'art. 12. Le competenti Commissioni parlamentari hanno condizionato il loro parere favorevole al mantenimento della disciplina vigente della liquidazione coatta amministrativa, fatta eccezione per i necessari interventi di coordinamento con la riforma complessiva delle procedure concorsuali e per l'estensione anche a parte delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa delle procedure di allerta. Accolte tali condizioni, le norme contenute nel Titolo VII rappresentano, in sostanza, la mera riformulazione delle previsioni contenute nel r.d. n.267 del 1942, alle quali sono state apportate correzioni lessicali e modifiche dettate dalla necessità di coordinamento con la disciplina della liquidazione giudiziale.

---

<sup>163</sup> Le operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle imprese del gruppo a vantaggio di altre si risolvono in possibili atti pregiudizievoli per i creditori. Ciò spiega, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera c), n. 1, della l. n.155/2017, la necessità di un regime di maggior rigore in tema di azioni aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, con l'opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un'operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell'art. 2497, primo comma, del codice civile. La presunzione relativa di conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo.

<sup>164</sup> TOMASSO, *La liquidazione coatta amministrativa tra prospettive di sostanziale abrogazione e criticità odierne*, in *Fallimento*, 2016, p. 1113.

### 13) – *Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali.*

La disciplina in oggetto è contenuta negli articoli da 317 a 321 del Codice, i quali recano disposizioni in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell'incidenza di misure cautelari reali e dunque dei sequestri penali su beni in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale <sup>165</sup>.

---

<sup>165</sup> Come chiarito nella Relazione illustrativa, il concorso di vincoli di natura diversa sui medesimi beni è ammissibile, sul piano astratto, e pacificamente ammesso in giurisprudenza; in concreto, tuttavia, ha dato luogo a esiti pratici non soddisfacenti, tanto da richiedere un intervento normativo volto a determinare condizioni e criteri di prevalenza delle misure adottate in sede penale. Viene qui in essere il criterio di delega recato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n.155/2017: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza». Il tenore letterale della disposizione avrebbe consentito due possibili soluzioni: 1) il mero coordinamento fra normativa in tema di misure di prevenzione e liquidazione giudiziale, imponendo la prevalenza delle misure adottate nel procedimento di prevenzione rispetto alla normale attività di liquidazione giudiziale, in tal caso intendendo il riferimento alle «misure cautelari adottate in sede penale» in senso atecnico, atteso che i sequestri di prevenzione non sono annoverabili tra le misure cautelari adottate in sede penale; 2) la disciplina del rapporto fra misure cautelari penali in senso proprio, sequestri preventivi e conservativi, e procedure concorsuali secondo il sistema delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Così inteso, il coordinamento consiste nello stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo, sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell'ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l'ablazione finale del bene e dunque la sua confisca.

Le modifiche recate al D. Lgs. n. 159/2011 dalla legge n. 161/2017 successivamente all'entrata in vigore della legge delega muovono in questa direzione: con intervento normativo immediatamente successivo alla delega in esame, si è stabilito che ai sequestri penali funzionali alla confisca per sproporzione o allargata (art.12-*sexies* citato), così come ai sequestri a scopo di confisca assunti nell'ambito di procedimenti penali per delitti gravi (quelli menzionati dall'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p.) si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 159/2011, non solo relativamente alla amministrazione e gestione dei beni, ma anche con riguardo alla loro destinazione finale e soprattutto, per quanto qui interessa, alla tutela dei terzi.

Inoltre, con il D. Lgs. n. 21/2018 il complesso di disposizioni sopra ricordato ha trovato collocazione nelle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale e segnatamente nell'articolo 104-*bis* cui sono stati aggiunti i commi 1-*ter* e 1-*quater*, contestualmente all'introduzione dell'articolo 240-*bis* del codice penale e all'abrogazione dell'art. 12-*sexies* citato. Sicché, se residua un ambito ulteriore di coordinamento esso è riferibile ai sequestri diversi da quelli emessi nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati dall'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. o funzionali alla confisca di sproporzione (già art. 12-*sexies* oggi 240-*bis* c.p.).

Il D. Lgs. n. 159 del 2011 contiene le uniche norme in materia di rapporti tra procedura concorsuale e sequestro, prevedendo la tendenziale prevalenza del sequestro (vedi articoli 63 e 64) e accordando tuttavia tutela per i diritti di credito dei terzi alle condizioni stabilite dall'art. 52 del medesimo decreto legislativo, tutela sin qui negata per via giurisprudenziale, quando invece si tratti di sequestri penali che non rientrano nell'orbita del decreto in esame.

A fronte dell'esistenza quindi di un doppio statuto di tutela nella ricorrenza di ipotesi di concorso sui medesimi beni di procedimenti penali e procedure concorsuali si è privilegiata, dunque, la seconda soluzione e si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del D. Lgs. n. 159/2001 contenuto nell'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria.

Ed è in questa prospettiva che si spiega il contenuto ricognitivo dell'articolo 317 del D. Lgs. n. 14/2019: «1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». E invero l'estensione ai sequestri delle cose di cui è

Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320 del Codice in oggetto. Per «misure cautelari reali» si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p., la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p. (art. 317).

L'art. 373 del Codice ha modificato l'art. 104-bis disp. att. c.p.p., il cui nuovo testo – nel quale sono stati sostituiti i commi 1-bis e 1-quater – è il seguente:

«1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

*1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo*

consentita la confisca delle norme del D. Lgs. n. 159/2011 è contenuta nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. citato, come modificato.

In funzione di coordinamento residua invece la possibilità di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare e per i quali, quando non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l'utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono infatti evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.

Il d. lgs. n. 231/2001, all'art. 53, contiene disposizioni in materia di sequestro ai fini della confisca che rinviano alle norme del codice di procedura penale «in quanto compatibili». Il richiamo contenuto nell'art. 317 dello schema di decreto proprio alle medesime norme (segnatamente all'art. 321 c.p.p.) già oggetto di rinvio ad opera del d.lgs. n. 231/2001, induce a non creare uno statuto del sequestro alternativo, ulteriore e diverso, se esso riguarda persone giuridiche. La norma assolve al compito di assicurare «le ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale», secondo un equo temperamento di interessi, valevole anche quando si agisca nei confronti dell'ente. Va inoltre rilevato, alla luce della giurisprudenza più recente che ritiene ammissibile nei confronti dell'ente anche il sequestro c.d. «impeditivo» di cui all'art. 321, comma 1, c.p.p., come le norme introdotte dal D. Lgs. n. 14/2019 siano in grado di adempiere, nei limiti spiegati, il criterio di prevalenza del regime concorsuale, stabilendo che il sequestro impeditivo non può essere disposto in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale e che esso va revocato se la dichiarazione di liquidazione giudiziale sopraggiunge (art.318), e ciò quando anche il sequestro impeditivo sia disposto su beni dell'ente. Nella medesima prospettiva la legittimazione del curatore ad impugnare i provvedimenti funzionali all'ablazione si deve ritenere operante anche nel caso di sequestro nei confronti dell'ente. Si ricorda infatti che tale legittimazione è stata sin qui negata dalla giurisprudenza di legittimità. Il favore per la procedura concorsuale trova applicazione cioè alle stesse condizioni e con le medesime modalità stabilite nel caso di procedimento instaurato nei confronti della persona fisica. L'opzione contraria avrebbe infatti dato luogo a un'irragionevole diversità di disciplina a fronte di esigenze di prevenzione e repressive identiche, imponendo peraltro la necessità di ritagliare un ambito «di preminente tutela di interessi di carattere penale» diverso da quello già regolato.

321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo <sup>166</sup>.

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

1-quater. *Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno* <sup>167</sup>.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall'articolo 578-bis del codice».

#### **14) – Profili penalistici della riforma.**

Le disposizioni penali sono contenute negli articoli da 322 a 347 del Codice, che

---

<sup>166</sup> A seguito delle modifiche, l'articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal D. Lgs. n. 159/2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1). Con la legge n. 161/2017 si è estesa l'intera disciplina dell'amministrazione (titolo III del d.lgs. n. 159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell'Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in materia di nomina e revoca dell'amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione.

<sup>167</sup> Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n. 161 del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12-sexies, e poi trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice) ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all'art.51 comma 3-bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione, destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione «tutela dei terzi» avrebbe potuto dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 – tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali – è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio.

compongono il titolo IX, distinto in cinque capi <sup>168</sup>.

L'art. 2 della legge di delega in relazione alle disposizioni penali si limita a prevedere di: «a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».

La legge di delega ha escluso, quindi, la bancarotta dal campo di intervento del decreto attuativo; per quanto si sia in presenza di una rivisitazione generale della materia cui è sotteso un diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno dell'insolvenza, è mancata ogni indicazione volta alla riformulazione delle disposizioni incriminatrici della legge fallimentare.

Gli articoli che compongono i capi in cui è suddiviso il titolo in esame contengono, pertanto, le norme penali incriminatrici in materia di: reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I); da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II); le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa (capo III); reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi (capo IV); le disposizioni di procedura (capo V).

Salvo quanto si precisa con riguardo alle condotte descritte al capo IV (articoli 344 e 345), si tratta di norme che riproducono sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare. Le norme in esame sono riscritte, quindi, sostituendo al termine «fallimento» quello di «liquidazione giudiziale» e al termine «fallito» quello di «imprenditore in liquidazione giudiziale»; al contempo si è proceduto a innovare i rinvii ai singoli articoli che regolano i corrispondenti istituti della legge fallimentare.

Le norme penali in parola troveranno applicazione, dunque, nei riguardi dell'imprenditore «se è dichiarato in liquidazione giudiziale», esclusivamente con riguardo alle condotte realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Non si è inteso operare, come si è ampiamente illustrato, l'abrogazione delle corrispondenti norme penali dettate nella legge fallimentare, stante la persistente applicazione alle procedure in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo di quel complesso normativo.

Pertanto ai fatti commessi dall'imprenditore dichiarato fallito anteriormente all'entrata in vigore della riforma si applicheranno le disposizioni vigenti recate dagli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare. Tali disposizioni sono naturalmente destinate ad esaurire la loro efficacia nel tempo, quando saranno definite le relative procedure secondo la previgente normativa, producendosi per questa via la loro abrogazione implicita.

In questa prospettiva è garantita di fatto continuità normativa, non contenendo la delega disposizioni che autorizzassero modifiche di natura sostanziale al trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta e alle altre condotte

---

<sup>168</sup> CHIARAVIGLIO, *Le innovazioni penalistiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: alcuni rilievi critici*, in *Società*, 2019, p. 445.

contemplate oggi dal titolo sesto della legge fallimentare. Né la mera sostituzione terminologica cui fa riferimento l'articolo 2 della legge di delega avrebbe potuto investire le norme del regio decreto del 1942, una volta che si è giustificata l'opzione di adottare ex novo il codice dell'insolvenza.

Le norme penali recate dai due corpi normativi sono destinate quindi a coesistere fintanto che troverà applicazione la disciplina previgente in relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme del codice o le cui procedure siano pendenti alla medesima data. Gli articoli da 322 a 328 di cui al capo III corrispondono pertanto, nel senso sopra precisato, agli articoli da 216 a 222 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e puniscono allo stesso modo le condotte del fallito e dell'imprenditore in liquidazione giudiziale. Tra le esenzioni dai reati di bancarotta vi è anche l'ipotesi in cui un pagamento o un'operazione di finanziamento sia stata autorizzata, ai sensi dell'art. 99, prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione. Analogamente gli articoli 329-340 riproducono gli articoli 223-234 della legge fallimentare. Rispetto all'attuale art. 236-bis è stata meglio precisata la condotta incriminata, specificando il contenuto delle informazioni rilevanti la cui omissione costituisce reato.

L'art. 341 corrisponde all'art. 236 della legge fallimentare: la disposizione prevede che, oltre che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d) si applichino anche nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 48, comma 5. È evidente, infatti, che l'ipotesi di un accordo omologato in assenza della necessaria maggioranza (e dunque imposto ad un creditore non aderente) costituisce ipotesi sovrapponibile all'ipotesi degli accordi ad efficacia estesa.

#### **15) – Disciplina transitoria, attuativa e di coordinamento.**

A norma dell'art. 389, comma 1, il D. Lgs. n. 14/2019 entra in vigore il 15 agosto 2020 (decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), salvo quanto previsto al comma 2.

Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 sono entrati in vigore il 16 marzo 2019 (il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. n. 14/2019).

I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati entro il 14 agosto 2020 sono definiti secondo le previgenti disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, legge fallimentare, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 390, comma 1).

Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data del 15 agosto 2020, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le previgenti disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (art. 390, comma 2).

L'art. 360 del Codice ha inserito nell'art. 16-bis, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 il nuovo comma 4-bis, a norma del quale, nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (art. 365).

Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti tributari, risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364, comma 1). A norma dell'art. 364, comma 2, del Codice, è stato emanato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 giugno 2019 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 27 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), con il quale sono stati approvati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un facsimile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività di rilascio. I suddetti modelli sono utilizzabili ai fini delle procedure disciplinate dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 <sup>169</sup>.

L'INPS e l'INAIL, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico; tali istituti devono definire i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento (art. 363).

A norma dell'art. 367, nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1 (liquidazione giudiziale e concordato preventivo), le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui all'art. 367, commi 2, 3 e 4.

## INTERCONNESSIONE DEI REGISTRI FALLIMENTARI EUROPEI

Con Regolamento (UE) 4 giugno 2019, n. 917/2019, della Commissione (in

---

<sup>169</sup> NEGRI, *Pronto il certificato unico che fotografa i debiti tributari*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 giugno 2019; NICOTRA, *Approvati i modelli e le istruzioni per il certificato unico dei debiti tributari (28 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

G.U.U.E. n. L146 del 5.6.2019) sono state stabilite le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti richiesti per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le specifiche e le misure tecniche e altri requisiti che garantiscono condizioni uniformi di esecuzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettere da *a*) a *f*), del regolamento (UE) 2015/848 sono stabilite nell'allegato al Regolamento.

I registri fallimentari sono interconnessi conformemente a tali specifiche e misure tecniche e altri requisiti entro il 30 giugno 2021.

Va richiamato, al riguardo, l'art. 25 del [Regolamento \(UE\) 20 maggio 2015, n. 848](#), relativo alle procedure di insolvenza transfrontaliere, il cui testo è il seguente:

«1. *La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Tale sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.*

2. *Entro il 26 giugno 2019 la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 87:*

a) *le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;*

b) *le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;*

c) *i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;*

d) *i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 24;*

e) *le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e*

f) *un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A».*

Cfr. anche, al riguardo, il [D.M. 8 giugno 2017](#) (sul quale v. la *Rassegna* relativa al secondo semestre 2017, in [www.gaetanopetrelli.it](#); nonché la [Circ. Min. sviluppo economico 20 settembre 2017, n. 3701/C](#)).

Sul Regolamento n. 848/2015, cfr. anche la *Rassegna* relativa al primo semestre 2015, in [www.gaetanopetrelli.it](#).

## DIRETTIVA EUROPEA SULLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE E INSOLVENZA

Con [Direttiva \(UE\) 20 giugno 2019, n. 1023/2019](#), del Parlamento europeo e del

Consiglio (in G.U.U.E. n. L172 del 26 giugno 2019), sono state dettate disposizioni riguardanti i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione<sup>170</sup>; ed è stata modificata la Direttiva (UE) 2017/1132<sup>171</sup>.

A norma dell'art. 34, gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere *a*), *b*) e *c*), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera *d*), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere *a*), *b*) e *c*), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera *d*), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026.

La Direttiva non pregiudica l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848, ma mira ad essere pienamente compatibile con tale Regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di predisporre procedure di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia (13° «Considerando»).

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

L'art. 7, comma 1, del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha introdotto una nuova agevolazione fiscale in alcuni casi di valorizzazione edilizia<sup>172</sup>.

---

<sup>170</sup> Più precisamente, a norma dell'art. 1, la Direttiva «stabilisce norme in materia di:

*a*) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;

*b*) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e

*c*) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione».

<sup>171</sup> Sulla Direttiva europea in tema di ristrutturazione dei debiti (Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1023/2019), cfr. NICOTRA, *Disciplina Ue comune per le procedure di ristrutturazione preventiva (27 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); DE CESARI, *La proposta di direttiva sulla ristrutturazione preventiva: principi e obiettivi*, in *Fallimento*, 2017, p. 1109; MONTELLA, *Ristrutturazione preventiva e doveri dei dirigenti nella proposta di direttiva del 22 novembre 2016*, in *Fallimento*, 2017, p. 1116; PANZANI, *Conservazione dell'impresa, interesse pubblico e tutela dei creditori: considerazioni a margine della proposta di direttiva in tema di armonizzazione delle procedure di ristrutturazione*, 2017, in [www.ilcaso.it](#); ROVELLI, *L'evoluzione del diritto concorsuale italiano nel quadro europeo*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 22.

<sup>172</sup> MONTESANO, *Agevolazioni alle imprese di costruzione che acquistano fabbricati da demolire, ricostruire e alienare entro 10 anni*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2243; PISCITELLO, *Gli «incentivi per la valorizzazione edilizia» di cui all'art. 7 del «Decreto Crescita»*, in *CNN Notizie* del 7 giugno 2019; BUSANI, *Tasse ridotte all'impresa che compra per demolire e ricostruire il fabbricato*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2019; MAURO, *Agevolazioni per le imprese che comprano per demolire e ricostruire (13 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); ANNONI, *DL Crescita: nuove agevolazioni fiscali per la valorizzazione edilizia (2 maggio 2019)*, in [www.federnotizie.it](#).

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, ai sensi del suddetto art. 7, comma 1:

*«Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo».*

I presupposti dell'agevolazione sono:

1) – che abbia luogo il trasferimento di interi fabbricati (non è quindi idoneo il trasferimento di una mera porzione di fabbricato). Può trattarsi di fabbricati con qualsiasi destinazione, abitativa o ad uso diverso;

2) – che il trasferimento avvenga a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare (dovendo aversi riguardo, a tal fine, all'impresa che richiederà o presenterà il titolo abilitativo edilizio, più che all'oggetto statutario, come già ritenuto in relazione all'interpretazione dell'art. 10, nn. 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972: cfr. la [Circ. Agenzia Entrate 4 agosto 2006, n. 27/E](#));

3) – che il trasferimento di interi fabbricati sia perfezionato entro il 31 dicembre 2021 (occorre, a tal fine, avere riguardo alla data dell'atto di trasferimento). Si tratta, quindi, di un'agevolazione fiscale temporanea, che non troverà più applicazione per i trasferimenti a favore di imprese costruttrici perfezionati a partire dal 1° gennaio 2022;

4) – che l'impresa acquirente provveda, entro dieci anni dal perfezionamento dell'acquisto a suo favore, alla demolizione e ricostruzione degli stessi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d)<sup>173</sup>, del testo unico

---

<sup>173</sup> Si tratta dei seguenti interventi di recupero (la deroga, espressamente prevista, della possibile variazione volumetrica sembra riferirsi solo alla prima parte della disposizione, che contempla la demolizione e ricostruzione dei fabbricati):

dell'edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. *L'intervento edilizio sui fabbricati acquistati può evidentemente aver luogo anche successivamente alla scadenza dell'agevolazione, quindi dopo il 31 dicembre 2021, purché entro dieci anni dall'acquisto;*

5) – che l'intervento edilizio, rientrante nelle suddette tipologie, sia effettuato conformemente alla normativa antisismica;

6) – che all'intervento edilizio consegua l'attribuzione della classe energetica NZEB, A o B (che dovrà presumibilmente risultare da attestato di prestazione energetica). È stata perciò inclusa la classe energetica NZEB – *Near Zero Energy Building* – tra quelle che possono essere conseguite con gli interventi agevolati <sup>174</sup>;

7) – che l'impresa che ha acquistato ed effettuato gli interventi proceda alla successiva alienazione degli stessi fabbricati, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato. *Quest'ultima percentuale trova, quindi, applicazione solo in caso di vendita frazionata.* Va evidenziato che *la disposizione non contempla un termine, entro il quale devono essere alienati i fabbricati o le unità immobiliari* (la norma richiede solo che l'alienazione abbia luogo in una data «*successiva*» al compimento degli interventi di demolizione e ricostruzione o recupero);

8) – deve trattarsi di trasferimento che sarebbe assoggettato a imposta di registro proporzionale: si tratta di *requisito implicito, anche a seguito dell'inclusione* – nel perimetro dell'agevolazione – delle «operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», da intendersi come

*b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;*

*c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*

*d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.*

<sup>174</sup> Per la classe energetica NZEB occorre fare riferimento al [D.M. 19 giugno 2017 \(Comunicato in G.U. 11.8.2017, n. 187\)](#), che ha approvato il piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero.

operazioni esenti da IVA ai sensi del suddetto articolo 10, ma che non siano già soggette a imposta fissa di registro (altrimenti la previsione non avrebbe alcun senso).

A fronte dei suddetti presupposti, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Pertanto la norma, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo fiscale rispetto all'attuale regime: l'importo complessivo e fisso del trasferimento è di 600 euro (in luogo dell'applicazione dell'imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9% del valore dell'immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali complessivamente pari a 100 euro).

Nel caso in cui le condizioni suddescritte «non siano adempiute nel termine ivi previsto», sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.

Quest'ultima disposizione presenta aspetti di problematicità, con particolare riguardo alla condizione della «successiva alienazione» dei fabbricati o unità immobiliari, per la quale non è previsto alcun termine. Dovrà essere chiarito, al riguardo, entro quanto tempo dal compimento dei lavori di demolizione e ricostruzione, o recupero, l'alienazione debba essere effettuata (una soluzione potrebbe essere data dal ricorso – sia pure con una certa forzatura – al termine triennale, previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 131/1986, decorrente dall'ultimazione dei lavori). D'altra parte, la legge non chiarisce espressamente come debba essere comprovata l'attribuzione della classe energetica prevista, ai fini del mantenimento delle agevolazioni a seguito del completamento dei lavori edilizi: è ragionevole richiedere la predisposizione di un attestato di prestazione energetica, anche se l'adempimento non è testualmente prescritto, e non è indicato alcun termine al riguardo: cautelativamente, appare opportuno che l'impresa si doti dell'attestato suddetto non appena ultimati i lavori.

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - NORME REGIONALI

Sono state pubblicate, nel primo semestre 2019, le seguenti disposizioni legislative e regolamentari regionali in materia di certificazione energetica degli edifici:

### 1) – Lombardia.

– D. Dirig. reg. 12 marzo 2019, n. 3254 (in B.U.R. n. 11 del 15.3.2019) – Aggiornamento dei criteri approvati con decreto n. 53 dell'8 gennaio 2018 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016.

### 2) – Sardegna.

– Legge 11 gennaio 2019, n. 1 – Articoli 49-50-51 (in B.U.R. n. 4 del 17.1.2019)  
– Legge di semplificazione 2018.

A norma dell'art. 49, l'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di

prestazione energetica degli edifici è escluso per i casi di cui all'appendice A dell'Allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (Adeguamento del D.M. 26 giugno 2009 del Ministero dello sviluppo economico – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) e di cui ai seguenti punti:

- a) i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise e di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria, di atti divisionali;
- b) gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione, comodato d'uso o trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
- d) gli edifici dichiarati inagibili;
- e) gli edifici o le singole unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa;
- f) la locazione di porzioni di unità immobiliari.

A norma dell'art. 51, sono di competenza della Regione i controlli sulla qualità del servizio di certificazione energetica degli edifici.

Per lo stato attuale complessivo della normativa regionale vigente (oltre che nazionale), cfr. PETRELLI, *Certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico nazionale e regionale*, in <http://www.gaetanopetrelli.it>.

Cfr. anche – a livello di normativa europea – la Raccomandazione (UE) del 7 giugno 2019, n. 1019, della Commissione (in G.U.U.E. n. L165 del 21.6.2019), sull'ammodernamento degli edifici.

## CIRCOLAZIONE DEI DOCUMENTI PUBBLICI NELL'UNIONE EUROPEA

In data 16 febbraio 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) in data 6 luglio 2016, n. 2016/1191, del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L200 del 26.7.2016), contenente disposizioni per promuovere la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea, ed è stato modificato il Regolamento (UE) n. 1024/2012<sup>175</sup>.

### **1) – Finalità del Regolamento: legalizzazione, apostille, traduzione dei documenti.**

Il Regolamento prevede, in relazione a taluni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema di esenzione dalla legalizzazione o formalità analoghe (come l'apostille, di cui alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961), e di semplificazione di altre formalità (come la traduzione). Il Regolamento non

<sup>175</sup> Cfr. CASTELLANETA, *Documenti pubblici con validità europea*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019; VETTOREL, *La circolazione dei documenti pubblici stranieri dopo il Regolamento (UE) n. 2016/1191*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2016, p. 1060; FERRETTI, *Brevi osservazioni sul regolamento UE n. 1191/16 in tema di semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2016, p. 820; NASCIBENE, *Libera circolazione degli atti pubblici – Norme in vigore e proposte della Commissione europea (nota a Cass. 17 gennaio 2013 n. 1164)*, in *Int'l Lis*, 2013, p. 48.

impedisce tuttavia a una persona di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro relativamente alla legalizzazione o formalità analoghe (cosicché, in particolare, rimane sempre possibile richiedere la legalizzazione o l'apostille anche quando il Regolamento esonera da tali formalità) (art. 1, par. 1, nonché 4° e 5° «Considerando»).

A norma dell'art. 4, i documenti pubblici disciplinati dal Regolamento e le loro copie autentiche sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe. Pertanto, a titolo esemplificativo, certificati di morte o di nascita o di matrimonio, rilasciati da autorità di altri Stati membri, sono esenti da legalizzazione e da apostille.

Quanto al profilo della traduzione, l'art. 7 del Regolamento prevede che i documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all'unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all'assenza di precedenti penali, comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), sono corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un modulo standard multilingue istituito conformemente al medesimo Regolamento <sup>176</sup>. Correlativamente, l'art. 6 esenta tali documenti da traduzione, purché l'autorità nazionale a cui è presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni figuranti nel modulo standard multilingue siano sufficienti al trattamento del documento pubblico.

Il Regolamento non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tali disposizioni; non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica; non pregiudica infine il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori (art. 17).

## **2) – Ambito oggettivo di applicazione del Regolamento.**

Sono interessati dal Regolamento i documenti pubblici nazionali relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al nome, al matrimonio (compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile), al divorzio, separazione personale

---

<sup>176</sup> L'art. 8 del Regolamento precisa, peraltro, che i moduli standard multilingue di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono allegati ai documenti pubblici di cui a tale paragrafo, sono utilizzati come supporto per la traduzione e non hanno alcun valore legale autonomo. Essi, quindi, non costituiscono di per sé, ad esempio, estratti di atti di stato civile. Come anche precisato nel 22° «Considerando», «L'unico scopo dei moduli *standard multilingue* dovrebbe essere facilitare la traduzione dei documenti pubblici cui sono allegati. Pertanto, tali moduli non dovrebbero circolare come documenti autonomi tra gli Stati membri. Non dovrebbero avere la stessa finalità, né perseguire gli stessi obiettivi degli estratti o delle copie letterali degli atti di stato civile, degli estratti multilingue di atti di stato civile, degli estratti multilingue e codificati di atti di stato civile, o dei certificati di stato civile multilingue e codificati predisposti in virtù della convenzione n. 2 della CIEC concernente il rilascio gratuito e la dispensa da legalizzazione degli atti di stato civile, della convenzione n. 16 della CIEC relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile e della convenzione n. 34 della CIEC relativa al rilascio di estratti e certificati plurilingue e codificati di atti di stato civile».

Quanto al contenuto dei moduli *standard multilingue*, esso si compone di una parte standard, e se del caso di una parte non standardizzata, oltre che di un glossario multilingue (art. 9).

o annullamento del matrimonio, all'unione registrata (compresi la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato di unione registrata, ed il relativo scioglimento, annullamento o separazione personale), alla filiazione ed all'adozione, al domicilio e/o alla residenza, alla cittadinanza<sup>177</sup>, all'assenza di precedenti penali (art. 1, par. 2, e art. 2, par. 1).

A differenza di quanto previsto nella originaria proposta di Regolamento, non sono invece ricompresi nel suddetto ambito di applicazione i documenti relativi al patrimonio immobiliare, allo status giuridico e rappresentanza di società ed altre imprese, ai diritti di proprietà intellettuale: questi ultimi profili rimangono regolati dalla disciplina già in vigore, ed in particolare dalle norme nazionali in tema di legalizzazione e traduzione, dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille (di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea), e dalla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (limitatamente agli Stati tra i quali la medesima è provvisoriamente applicata: attualmente, Italia, Francia, Belgio, Cipro, Danimarca, Irlanda, Lettonia ed Estonia). Non viene, inoltre, derogata la disciplina che prevede, ad alcuni effetti, il deposito di atti notarili esteri negli atti di un notaio o di un archivio notarile (art. 106, n. 4, l. not.)<sup>178</sup>.

<sup>177</sup> Le nozioni di residenza, domicilio e cittadinanza devono essere interpretate conformemente al diritto nazionale (15° «Considerando»).

<sup>178</sup> Sulla circolazione degli atti notarili in ambito internazionale, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, p. 757 ss.; AA.VV., *Gli atti provenienti dall'estero*, a cura della FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO, Milano 2007; CALLÉ, *L'acte public en droit international privé*, Paris 2004; BARNICH, *Les actes juridiques en droit international privé. Essai de méthode*, Bruxelles 2001; AA.VV., *Circolazione del documento notarile e suoi effetti quale titolo legittimante nel traffico giuridico*, *Relazioni al XXIII Congresso internazionale del notariato latino*, Milano 2001; UNIONE INTERNAZIONALE DEL NOTARIATO LATINO, *La libre circulation des actes juridiques dans la communauté européenne*, Amsterdam 1994; PAMBOUKIS, *L'acte public étranger en droit international privé*, Paris 1993; MAYER, *La distinction entre règles et décisions et le droit international privé*, Paris 1973; SALERNO CARDILLO-MICCOLI, *Il sigillo notarile di sicurezza: un'idea di successo dell'U.I.N.L.*, in *Notariato*, 2014, p. 81; BECHINI, *La circolazione internazionale del documento notarile informatico*, in *L'atto notarile informatico: riflessioni sul D. Lgs. 110/2010, profili sostanziali e aspetti operativi*, *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato*, Milano 2011, p. 92; CHIANALE, *La forma degli atti autentici stranieri*, in *Riv. not.*, 2008, p. 39; PASQUALIS, *Gli atti pubblici provenienti dall'estero, in Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, Napoli 2007, p. 579; OCKL, *Le scritture private autenticate all'estero e la pubblicità immobiliare*, in *Studi e materiali*, 2005, 2, p. 1503; CAMPEIS-DE PAULI, *La circolazione transnazionale degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie*, in *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova 2005, p. 441; PASQUALIS, *Appunti sulla circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo*, in *Atti del 40° Congresso Nazionale del Notariato*, Milano 2003, p. 329; PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, in *Riv. not.*, 2002, p. 585; BAREL-PASQUALIS, *L'efficacia degli atti stranieri*, in *La condizione di reciprocità. La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di IEVA, Milano 2001, p. 457; PASQUALIS, *La circolazione degli atti notarili nell'era della globalizzazione*, in *Funzioni e compiti del notaio nel sistema dell'Unione europea*, Milano 2001, p. 105; PICCOLI-RUOTOLO-VELLETTI, *La circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo e la riforma del diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 1996, p. 1377; SANTARCANGELO, *Valore ed effetto di un documento estero ricevuto da un notaio*, in *Atti del XX Congresso internazionale del notariato latino*, Roma 1992; RAMONDELLI, *Circolazione dell'atto notarile nei rapporti di diritto internazionale privato*, in *Riv. not.*, 1980, p. 1313.

In tema di legalizzazione e formalità analoghe, cfr. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, III, 1, Milano 2003, p. 750; CALÒ-CARUSO, *La legalizzazione nell'attività notarile, consolare e forense*, Milano 2001; SPATAFORA, *Legalizzazione degli atti formati all'estero*, in *Enc. giur. Treccani*, XVIII, Roma 1990; VERDE, *Legalizzazione*, in *Novissimo dig. it.*, IX, Torino 1963, p. 582; CASU, *Legalizzazione di atto estero*, in FALZONE-ALIBRANDI, *Dizionario enciclopedico del Notariato*, IV, Roma 1993, p. 425; FALZONE-ALIBRANDI, *Legalizzazione di firme*, in *Dizionario enciclopedico del Notariato*, II, Roma 1974, p. 847; CALÒ, *Sulla legalizzazione di alcuni provvedimenti svizzeri (il certificato d'eredità svizzero suona sempre due volte)*, in *Studi e materiali*, 2006, 1, p. 1231; PERINI, *Legalizzazione*

Il Regolamento, inoltre, non trova applicazione (art. 2, par. 3):

a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo;

b) alle copie autentiche dei documenti sub a), prodotte dalle autorità di uno Stato membro;

c) al riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici, rilasciati dalle autorità di altro Stato membro <sup>179</sup>;

d) alle copie di copie autentiche (8° «*Considerando*»);

e) agli atti di stato civile rilasciati sulla base delle pertinenti convenzioni della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) <sup>180</sup> (11° «*Considerando*»);

f) ai documenti rilasciati da privati (17° «*Considerando*»).

Tenuto conto delle *limitazioni oggettive* indicate dall'art. 2, l'art. 3, n. 1), precisa che ai fini del Regolamento s'intende per «*documenti pubblici*»: a) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario; b) i documenti amministrativi; c) gli atti notarili <sup>181</sup>; d) le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata; e) documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti

*degli atti esteri ed apostille*, in *Vita not.*, 2004, p. 1849; CALÒ, *Discorso sulla legalizzazione*, in *Notariato*, 2002, p. 417; VITALI, *La nuova disciplina sulla soppressione della legalizzazione delle firme*, in *Corriere giur.*, 1990, p. 990; CRIVELLARO, *Non riconoscimento ed efficacia di atti stranieri non legalizzati*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1976, p. 331; BISCOTTINI, *Rimedi per sopperire alla mancanza della legalizzazione consolare*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 1968, p. 69; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Convenzione sulla dispensa dalla legalizzazione per taluni atti e documenti*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, XI, Roma 1983, p. 189; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Legalizzazioni di firme su atti formati all'interno e da valere all'estero*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, IX, Roma 1974, p. 113; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Osservazioni sulla legge 28 gennaio 1971 n. 22, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea di Londra relativa alla soppressione della legalizzazione degli atti formati da agenti diplomatici o consolari*, in *Studi su argomenti di interesse notarile*, VIII, Roma 1972, p. 17.

<sup>179</sup> Sul diverso problema dell'efficacia probatoria in diritto internazionale privato, cfr. MORVIDUCCI, *Prova (dir. internaz. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 695; POCAR, *Prove (dir. internaz. priv. e proc.)*, in *Novissimo dig. it., Appendice*, VI, Torino 1986, p. 92; FONGARO, *La loi applicable à la preuve en droit international privé*, Paris 2004; GROUD, *La preuve en droit international privé*, Aix-Marseille 2000; HUET, *Les conflits de lois en matière de preuve*, Paris 1965.

È opportuno riportare per intero il 18° «*Considerando*» del Regolamento in esame: «*Lo scopo del presente regolamento non è di modificare il diritto sostanziale degli Stati membri per quanto concerne nascita, accertamento dell'esistenza in vita, decesso, nome, matrimonio (inclusa la capacità di contrarre matrimonio e stato civile), divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata (inclusa la capacità di sottoscrivere un'unione registrata e lo stato dell'unione registrata), scioglimento di un'unione registrata, separazione personale o annullamento di un'unione registrata, filiazione, adozione, domicilio e/o residenza, cittadinanza, assenza di precedenti penali o documenti pubblici la cui presentazione potrebbe essere richiesta da uno Stato membro ad un candidato alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni comunali o ad un elettore a tali elezioni, che sia un cittadino di tale Stato membro. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe incidere sul riconoscimento in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al contenuto di un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro.*».

<sup>180</sup> Le Convenzioni internazionali elaborate nell'ambito della CIEC sono reperibili sul sito [www.ciecl.org](http://www.ciecl.org).

<sup>181</sup> Tenuto conto dei limiti oggettivi ex art. 2, gli atti notarili vengono qui in considerazione solo quando riguardino taluno dei fatti o degli *status* indicati nel suddetto art. 2: cosicché, ad esempio, il Regolamento si applica agli atti notarili da cui risulti un divorzio (negli Stati in cui ciò è consentito), ma non – ad esempio – a quelli contenenti convenzioni sul regime patrimoniale coniugale, o trasferimento di diritti reali immobiliari.

debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.

### 3) – *Regolamento europeo e Convenzioni internazionali.*

Il Regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali (concluse anche con Stati terzi) di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso. Invece, il Regolamento, per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte. D'altra parte, il Regolamento non impedisce agli Stati membri di negoziare, concludere, aderire a, modificare o applicare accordi e intese internazionali con paesi terzi riguardanti atti di legalizzazione o formalità analoghe per documenti pubblici su materie oggetto del medesimo Regolamento e rilasciati dalle autorità degli Stati membri o di paesi terzi, al fine di essere utilizzati nelle relazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi interessati (art. 19).

### 4) – *Materiali.*

- [Relazione alla proposta di Regolamento](#);
- [Rapporto di sintesi](#) sullo Studio preliminare sulla circolazione dei documenti pubblici del 2007;
- [Libro verde](#) della Commissione europea.

## TASSI USURARI

La rilevazione dei **tassi medi** ai fini dell'applicazione della legge sull'usura è stata effettuata, da ultimo:

- con [D.M. 25 marzo 2019](#) (in G.U. n. 76 del 30 marzo 2019);
- con [D.M. 25 giugno 2019](#) (in G.U. n. 151 del 29 giugno 2019).

A seguito di quest'ultimo provvedimento, si distingue, limitatamente ai mutui, tra tasso fisso e tasso variabile; il limite di liceità degli interessi pattuiti sarà quindi – dal 1° luglio al 30 settembre 2019:

- relativamente ai mutui a tasso fisso, del **7,6750 %**;
- relativamente ai mutui a tasso variabile, del **6,9750 %**;
- relativamente alle aperture di credito in conto corrente, sarà invece – oltre l'importo di 5.000 euro – del **14,55 %**.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del suddetto decreto, «I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento». Ai sensi del successivo comma 5, «Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso

degli altri prestiti»<sup>182</sup>.

Con [Decreto dirigenziale 27 settembre 2018](#) (in G.U. n. 227 del 29.9.2018) è stata approvata la **classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi** praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari: si tratta di «*aperture di credito in conto corrente, scoperti senza affidamento; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori; credito personale; credito finalizzato; factoring; leasing: immobiliare a tasso fisso e a tasso variabile, aeronavale e su autoveicoli, strumentale; mutui con garanzia ipotecaria: a tasso fisso e a tasso variabile; prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione; credito revolving, finanziamenti con utilizzo di carte di credito; altri finanziamenti*».

Con [Comunicato della Banca d'Italia in data 9 agosto 2016](#) (in G.U. n. 185 del 9.8.2016) è stata data notizia dell'Aggiornamento (a luglio 2016) **delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura**. In tale provvedimento, **le operazioni di finanziamento oggetto di rilevazione sono suddivise per categorie omogenee** (es., aperture di credito in conto corrente, mutui<sup>183</sup>, crediti personali, crediti finalizzati, factoring, leasing, altri finanziamenti), e **sono indicate alcune operazioni escluse dalla rilevazione** (operazioni in valuta, operazioni classificate a sofferenza, operazioni a tasso agevolato o a tassi di favore, finanziamenti infragruppo, crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge, ecc.). Sono poi dettate le **metodologie di calcolo del TEGM**, nell'ambito delle quali assume particolare interesse il dettaglio circa il **trattamento degli oneri e delle spese**,

---

<sup>182</sup> La disposizione dell'art. 3, comma 5, riportata nel testo, sostituisce quella – contenuta nei *precedenti decreti* – secondo cui l'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento *era mediamente pari – in via generalizzata – a 2,1 punti percentuali*. Cfr. al riguardo MELCHIORI, *Tre livelli per il tasso di mora*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 dicembre 2017.

<sup>183</sup> Per quanto riguarda, in particolare, i **mutui**, ai sensi del Provvedimento in commento «Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie consumatrici» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso».

riportato al punto C4 del Provvedimento <sup>184</sup>.

Cfr. infine l'art. 8 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato la disciplina dettata dall'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini del **calcolo del limite massimo**, oltre il quale gli interessi sono usurari (il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale deve essere aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali): cfr. sul punto la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2011*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI - INTERESSI DI MORA

L'art. 3, comma 1-*terdecies*, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del

---

<sup>184</sup> «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di «istruttoria cedente», per il revolving la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);
- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – *Cost Protection Insurance* o PPI – *Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore;
- 6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno, perizie, spese postali);
- 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- 8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
- e) con riferimento al factoring e al leasing, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica».

14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla **legge 11 febbraio 2019, n. 12** (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha modificato l'articolo 7 del **D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231**, inserendo il seguente comma 4-bis:

«Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005<sup>185</sup>, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI».

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Giusta il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 gennaio 2019](#) (in G.U. n. 18 del 22.1.2019), il saggio d'interesse di cui al comma 1 dell'art. 5 del **D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231**, e successive modificazioni, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari allo 0 % per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2019. Dovendosi applicare, ai sensi del suddetto 1° comma dell'art. 5, la maggiorazione dell'8 %, il tasso d'interesse di mora applicabile in tale periodo è pari all'**8 %**.

Sulla disciplina dettata dal d. lgs. n. 231/2002, come modificato dall'art. 24 della legge n. 161/2014, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2014*, ed al *secondo semestre 2012*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

Sull'applicabilità del tasso in oggetto anche agli effetti dell'art 1284, commi 4 e seguenti, c.c., cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2014*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **TRASPARENZA BANCARIA**

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 19 marzo 2019](#) (in G.U. n. 81 del 5.4.2019) sono state dettate Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti<sup>186</sup>.

L'intervento è volto a dare attuazione: alla direttiva 2015/2366/UE (*Payment Services Directive*, c.d. PSD2) e al capo II-bis, titolo VI, del Testo unico bancario in materia di trasparenza dei servizi di pagamento; alle direttive 2014/17/ UE (*Mortgage Credit Directive*, c.d. MCD) e 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive*, c.d. CCD), come modificate dal regolamento 2016/1011/UE, in materia di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*); agli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita; agli orientamenti del *Joint Committee* delle Autorità

<sup>185</sup> Si tratta delle imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

<sup>186</sup> FACCHINI, *Le novità nelle modifiche alle disposizioni di trasparenza della Banca d'Italia*, 2019, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

europee di vigilanza in materia di gestione dei reclami. Altre modifiche sono operate alla luce dell'esperienza maturata dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela.

Le modifiche riguardano: la sezione I, paragrafi 2 e 4; la sezione II, paragrafo 2; la sezione VI; la sezione VI-bis, paragrafi 2 e 5; la sezione VII, paragrafi 2 e 4; la sezione VIII, paragrafo 2; la sezione X; la sezione XI, paragrafi 1, 2, 2-bis, 2-quater e 3; l'allegato 3. Esse si applicano – salvi alcuni aspetti particolari, indicati nel provvedimento – a partire dal 1° luglio 2019.

In tema di trasparenza bancaria, cfr. per le ultime modifiche della relativa disciplina le *Rassegne relative al secondo semestre 2009*, al *secondo semestre 2015*, al *secondo semestre 2016*, al *secondo semestre 2017* e al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **TECNOLOGIE BASATE SU REGISTRI DISTRIBUITI (BLOCKCHAIN E SMART CONTRACTS)**

L'art. 8-ter del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, detta disposizioni in tema di *blockchain e smart contracts* <sup>187</sup>.

---

<sup>187</sup> MANENTE, *L. 12/2019 – Smart contract e tecnologie basate su registri distribuiti – Prime note* (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 1-2019/DI); LICINI, *Riusciranno i notai a non essere disintermediati nel mondo telematico? (11 e 15 febbraio 2019)*, in [www.federnotizie.it](http://www.federnotizie.it); AQUARO, *La via italiana alla blockchain sicura*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 marzo 2019; CARIOLA, *Così la blockchain aggiorna i controlli interni*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 febbraio 2019; AQUARO, *Smart contract, la clausola si autoesegue*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; AQUARO, *Strumento innovativo per supportare accordi più ampi*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; ARRIGO, *Blockchain e smart contract: funzionamento e applicazioni*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); MORELLI, *Come scrivere uno smart contract (25 febbraio 2019)*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); PASSARETTA, *Blockchain e circolazione della partecipazione sociale: un connubio possibile?*, 2019, in [Giustizia.civile.com](http://Giustizia.civile.com).

Sulla blockchain e sugli smart contracts, v. anche FERRARIS, *La Blockchain e Sant'Agostino*, in *Notariato*, 2018, p. 9; RINALDI, *Criptovalute e blockchain (parte prima)*, in *Vita not.*, 2018, p. 1449; RINALDI, *Criptovalute e blockchain (parte seconda)*, in *Vita not.*, 2019, p. 453; BECHINI, *Da Berlino a Dublino e Pechino: sulle tracce della Blockchain*, in *Riv. not.*, 2018, p. 1181; ZANELLI, *Notaio o macchine? Una riflessione sulla blockchain*, in *Vita not.*, 2018, p. 1369; PAROLA-MERATI-GAVOTTI, *Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte*, in *Contratti*, 2018, p. 681; CUCCURU, *Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract*, in *Nuova giur. civ.*, 2017, II, p. 107; RESTUCCIA, *Il notaio nel terzo millennio, tra sharing economy e blockchain*, in *Notariato*, 2017, p. 53; NASTRI, *Registri sussidiari, Blockchain: #Notaio oltre la lezione di Carnelutti?*, in *Notariato*, 2017, p. 369; DI SABATO, *Gli smart contracts: robot che gestiscono il rischio contrattuale*, in *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, a cura di G. Perlingieri e A. Fachechi, Napoli 2017, p. 387; MATERA, *Note in tema di blockchain e assemblee delle società quotate nell'età della disintermediazione*, 2018, in [www.comparazioneditto.civile.it](http://www.comparazioneditto.civile.it); MANENTE, *Blockchain: la pretesa di sostituire il notaio*, in *Notariato*, 2016, p. 211.

Nella dottrina di lingua inglese, cfr. THOMAS, *Blockchain's incompatibility for use as a land registry: issues of definition, feasibility and risk*, in *EPLJ*, 2017, p. 361; LEMIEUX, *Evaluating the Use of Blockchain in Land Transactions: An Archival Science Perspective*, in *EPLJ*, 2017, p. 392; VOS, *Blockchain and Land Administration: a happy marriage?*, in *EPLJ*, 2017, p. 293; NOGUEROLES PEIRÒ-MARTINES GARCÍA, *Blockchain and Land Registration Systems*, in *EPLJ*, 2017, p. 296; VERHEYE, *Real estate publicity in a blockchain world: a critical assessment*, in *EPLJ*, 2017, p. 441; AA.VV., *Legal Tech, Smart Contracts and Blockchain*, a cura di M. Corrales, M. Fenwick e H. Haapio, Singapore 2019; GANNE, *Can Blockchain revolutionize international trade?*, Geneva 2018; ALLEN, *Wrapped and Stacked: 'Smart Contracts' and the Interaction of Natural and Formal Language*, in *ERCL*, 2018, p. 307; PAECH, *The Governance of Blockchain Financial Networks*, in *The Modern Law Review*, 2017, p. 1073; PAECH, *Securities, intermediation and the blockchain: an inevitable choice between liquidity and legal certainty?*,

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, l'art. 8-ter dispone quanto segue:

«1. Si definiscono «tecnologie basate su registri distribuiti» le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architettrualmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agencia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agencia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».

## AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE

L'art. 2 della [Legge 3 maggio 2019, n. 37](#) (in G.U. n. 109 del giorno 11.5.2019), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), in vigore dal 26 maggio 2019, ha modificato l'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sostituendo il comma 3 con il seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi»

188.

---

in *Uniform Law Review*, 2016, p. 612; MANGANO, *Blockchain Securities, Insolvency Law and the Sandbox Approach*, in *European Business Organization Law Review*, 2018.

<sup>188</sup> BUSANI, *Banche fuori dall'intermediazione immobiliare*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 2019; FOSSATI, *L'agente immobiliare non può amministrare il condominio*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2019.

Il previgente testo dell'art. 5, comma 3, della legge n. 39/1989, stabiliva invece che:

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-822](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Pertanto, rispetto al testo previgente la nuova disposizione limita l'incompatibilità dell'attività di mediazione all'ipotesi di attività imprenditoriali afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione.

Nella relazione illustrativa si afferma che la nuova disciplina si propone di garantire (nell'ottica della proporzionalità) la tutela del consumatore attraverso la previsione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il mediatore e l'oggetto della mediazione stessa. L'incompatibilità diviene, infatti relativa, e vieta di essere al contempo mediatore (che per definizione del codice civile è soggetto equidistante tra le parti) e parte (in senso sostanziale, in quanto produttore o commerciante di beni o servizi oggetto dell'attività di mediazione o in senso formale, in quanto agente o rappresentante dei detti beni). In ogni caso l'incompatibilità è limitata alle attività imprenditoriali e non più, come nella norma oggetto di procedura di infrazione, comunque svolta anche a titolo professionale e addirittura di lavoro dipendente.

Cfr. anche, in tema di mediazione immobiliare (per l'incompatibilità con la funzione di amministratori di condominio), la [Nota Min. sviluppo economico del 22 maggio 2019](#).

## **RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

L'art. 1 della [Legge 3 maggio 2019, n. 37](#) (in G.U. n. 109 del giorno 11.5.2019), contenente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2018), in vigore dal 26 maggio 2019, ha modificato l'art. 4, comma 1, la lettera *n-septies*), del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riguardo alla nozione di «legalmente stabilito»: la disposizione precisa, ora, che *«un cittadino dell'Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. È possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»*.

Rispetto alla formulazione precedente, si sopprime il requisito della residenza nello Stato in questione. Il riferimento alla residenza – osserva la relazione illustrativa governativa – non è previsto nelle direttive europee e ha comportato problemi applicativi.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-822](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate».

## DISCIPLINA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

L'art. 43 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha apportato alcune modifiche alla disciplina degli Enti del Terzo settore.

Cfr. al riguardo la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare:

**A)** – a norma dell'art. 43, comma 2, «*Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il requisito dell'iscrizione nel predetto registro previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, s'intende soddisfatto con l'iscrizione in uno dei registri previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* <sup>189</sup>»;

**B)** – a norma dell'art. 43, comma 4-bis, «*In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* <sup>190</sup>, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020».

L'art. 11-sexies del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in tema di ETS e di impresa sociale <sup>191</sup>.

<sup>189</sup> A norma dell'art. 101, comma 3, del Codice del Terzo settore, «*Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore*».

<sup>190</sup> A norma dell'art. 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, «*Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria*».

<sup>191</sup> AA.VV., *La riforma del terzo settore*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, del 19 giugno 2019; BOGGIALI-MALTONI-RICCARDELLI, *Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Gli ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare del 31 maggio 2019, n. 13)*, in *CNN Notizie* del 20 giugno 2019; BOGGIALI-MALTONI-RICCARDELLI, *Assemblea delle associazioni del terzo settore: numero massimo di deleghe (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota direttoriale del 30 maggio 2019, n. 5093)*, in *CNN Notizie* del 20 giugno 2019; BOGGIALI-MALTONI-RICCARDELLI, *Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale costituite dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo settore: numero minimo di associati e iscrizione nel registro (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota direttoriale del 28 maggio 2019, n. 4995)*, in *CNN Notizie* del 20 giugno 2019; BOGGIALI-RUOTOLO, *Legge di conversione del d.l. semplificazioni – Le novità in materia societaria e del Terzo settore*, in *CNN Notizie* del 13 febbraio 2019; SEPIO, *Più tempo per gli statuti a maggioranza semplificata*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 giugno 2019; SEPIO, *Anticorruzione, esenti gli enti del Terzo settore*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 aprile 2019; MAURO, *Registro fisso se l'associazione riconosciuta si trasforma in*

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare:

1) – è stato modificato l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), il cui nuovo testo recita quanto segue:

*«Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima».*

2) – è stato modificato l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 (impresa sociale), il cui nuovo testo recita quanto segue:

*«Le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi norma di controllo da parte di quest'ultima».*

In relazione agli adeguamenti statutari resi necessari dalla riforma del Terzo

*fondazione (29 giugno 2019), in [www.eutekne.info](#); NAPOLITANO, Esenzione dal Registro per gli ETS solo per gli adeguamenti alla riforma (25 giugno 2019), in [www.eutekne.info](#); NAPOLITANO, Per alcuni enti iscritti al RUNTS non si applica la nuova legge anticorruzione (23 maggio 2019), in [www.eutekne.info](#); MAGNANI-SACCARO, Sanità integrativa, estesa la «non commercialità», in *Il Sole 24 Ore* del 3 maggio 2019; RIVETTI, Inizia a prendere forma il Registro unico del Terzo settore (12 marzo 2019), in [www.eutekne.info](#); SEPIO, Nel Terzo settore torna la mini-Ires (a termine), in *Il Sole 24 Ore* del 7 febbraio 2019; NAPOLITANO, In arrivo la correzione sull'IRES per gli enti no profit (22 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](#).*

settore, cfr.:

- la [Circ. Min. lavoro 31 maggio 2019, n. 13](#);
- la [Nota direttoriale 30 maggio 2019, n. 5093](#);
- la [Nota direttoriale 28 maggio 2019, n. 4995](#);
- la [Nota Min. lavoro 12 aprile 2019, n. 3650](#);
- la [Circ. Min. Lavoro 27 dicembre 2018, n. 20](#);
- la [Circ. Min. sviluppo economico 2 gennaio 2019, n. 3711/C](#) (per le imprese sociali);
- la [Ris. Agenzia Entrate 28 giugno 2019, n. 68/E](#);
- la [Ris. Agenzia Entrate 11 gennaio 2019, n. 2/E](#).

Per un ampio [commento](#) alla riforma del Terzo settore, di cui al [D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117](#), cfr. la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2017*, nonché – per i successivi provvedimenti attuativi e correttivi, le *Rassegne* relative al *primo semestre 2018* e al *secondo semestre 2018*, entrambe in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI**

L'art. 3, comma 1-*quaterdecies*, del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha modificato l'articolo 6, comma 2, della [legge 11 gennaio 2018, n. 8](#), a norma del quale:

*«Entro sei mesi dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, nonché gli enti di promozione sportiva, adeguano i loro statuti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge»*<sup>192</sup>.

---

<sup>192</sup> A norma dell'art. 16 del [D. Lgs. 23-7-1999 n. 242](#) (*Statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate*):

«1. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire una più ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce, con proprio provvedimento, i principi generali per l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* che vi provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate possono prevedere un numero di mandati inferiore al limite di cui al presente comma, fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica anche agli enti di promozione sportiva, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. ...

5. Negli organi direttivi nazionali deve essere garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta per cento del totale dei loro componenti, di atleti e tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla federazione o disciplina sportiva interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli statuti delle singole federazioni e discipline associate. A tal fine lo statuto

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

## SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

Con [D.M. 21 dicembre 2018](#) (in G.U. n. 16 del 19.1.2019), in vigore dal 20 gennaio 2019, sono state apportate ulteriori modifiche al D.M. 6 marzo 2013, in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società cooperative <sup>193</sup>.

Più precisamente, a norma del novellato art. 2, comma 2, del **D.M. 6 marzo 2013**:

«Le società di mutuo soccorso sono inoltre tenute ad iscrivere nella apposita sezione di cui all'art. 1, ove ne ricorrano i presupposti:

- a) le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto di cui al comma 1;
- b) la nomina dei componenti l'organo amministrativo, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- c) la nomina dei componenti del comitato dei sindaci, ove costituito, se non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- d) l'attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso, ove non ricompresa nell'atto costitutivo e statuto, e relative modifiche;
- e) la delibera di istituzione di eventuali sedi secondarie;
- f) la delibera di scioglimento della società di mutuo soccorso, e di nomina dei liquidatori;
- g) gli atti conseguenti alla fase di liquidazione;
- h) la cancellazione dalla apposita sezione di cui all'art. 1;
- i) ogni altro atto previsto dalla legge».

Cfr., sulle modifiche in oggetto, la [Circ. Min. sviluppo economico 18 gennaio 2019, n. 3713/C](#) <sup>194</sup>.

assicura forme di equa rappresentanza di atlete e atleti. Lo statuto può prevedere, altresì, la presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.

6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina associata nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione».

<sup>193</sup> BOGGIALI-RUOTOLO, *Modifiche per l'iscrizione delle società di mutuo soccorso. D.M. 21 dicembre 2018*, in *CNN Notizie* del 21 gennaio 2019.

V. anche anche PETRELLI, *Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, a cura del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Milano 2005, ed in [www.gaeatanopetrelli.it](#); PETRELLI, *Natura giuridica e disciplina delle società di mutuo soccorso*, in *Studi e materiali in tema di riforma delle società cooperative*, a cura del CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Milano 2005; BONFANTE, *La riforma delle società di mutuo soccorso e una «singolare» precisazione sulla vigilanza delle società cooperative*, in *Società*, 2013, p. 5; PIRAS, *Le società di mutuo soccorso tra legge istitutiva, terzo settore e codice delle assicurazioni*, in *Riv. dir. bancario*, 2019, 5.

<sup>194</sup> Nella circolare si evidenzia, in particolare, come la versione del decreto precedente al 2017 comportava l'obbligo, quando si procedeva alla nomina dei componenti dell'organo amministrativo o a successive modifiche degli stessi, di ricorrere al notaio, con gli inevitabili costi e complicazioni connessi. Vi si prevedeva, infatti, l'iscrizione, nel registro delle imprese, della relativa «delibera di nomina» – quindi, di un atto – e si ricadeva, pertanto, nell'ambito di applicazione del citato art. 11, comma 4, secondo cui: «L'atto da iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile». Per evitare l'obbligatorio passaggio dal notaio si era provveduto, di conseguenza, ad eliminare dal

Sulla *nuova disciplina delle società di mutuo soccorso*, dettata – a modifica della legge n. 3818/1886 – dall’art. 23 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)<sup>195</sup>, nonché – quanto all’iscrizione nel registro delle imprese – dal D.M. 6 marzo 2013 (in G.U. n. 66 del 19 marzo 2013) e dal D.M. 10 ottobre 2017 (in G.U. n. 256 del 2.11.2017); e – quanto alla vigilanza – dal D.M. 30 ottobre

citato art. 2, comma 2, lett. *b*), il riferimento alla «delibera» (quindi, all’iscrizione di un «atto»), sostituendolo con l’obbligo di iscrivere «la nomina» (intesa come «notizia della nomina», che si può iscrivere attraverso la semplice compilazione della apposita modulistica, senza intervento del notaio).

Successivamente all’emanazione del citato decreto 10 ottobre 2017, è stato richiesto di estendere la predetta semplificazione ad altri adempimenti previsti dal decreto 6 marzo 2013. In particolare, è stato chiesto di procedere nello stesso senso anche con riferimento alla nomina dei componenti del comitato dei sindaci ed alla attribuzione della legale rappresentanza della società di mutuo soccorso (rispettivamente, lettere «c» e «d» dell’art. 2, comma 2, del decreto 6 marzo 2013). A tal fine sono state predisposte le modifiche, rispettivamente, di cui all’art. 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto in oggetto, che consentono, di nuovo rispettivamente, di iscrivere la semplice «notizia della nomina» (in luogo della «delibera di nomina») degli amministratori e la semplice «attribuzione della legale rappresentanza» (in luogo della «delibera di attribuzione della legale rappresentanza»).

Con l’occasione (art. 1, comma 1, lett. «c», dello schema) si è provveduto – su segnalazione del sistema camerale – a rendere più precisa la formulazione utilizzata nell’art. 2, comma 2, lett. *h*), del decreto 6 marzo 2013: in luogo dell’iscrizione nel registro delle imprese «dell’istanza di cancellazione dall’apposita sezione» (formulazione imprecisa, in quanto l’«istanza» è la domanda mediante cui si richiede l’iscrizione di un atto o di un fatto nel registro delle imprese, e non è, ovviamente, oggetto di iscrizione) si prevede, attraverso la modifica apportata, l’iscrizione «della cancellazione».

<sup>195</sup> L’art. 42 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) si limita a stabilire che le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

Dette società non hanno finalità di lucro, ma *perseguono finalità di interesse generale*, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso *l’esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle attività* indicate nell’art. 1 della legge n. 3818/1886, ed eventualmente delle attività secondarie indicate nel successivo art. 2 (ove si prevede che *le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla suddetta legge, nè possono svolgere attività di impresa*).

Le società di mutuo soccorso *sono iscritte nella sezione imprese sociali del registro delle imprese*, a norma dell’art. 23, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell’art. 1 del D.M. 6 marzo 2013, e successive modificazioni.

A norma dell’art. 43 del Codice del Terzo settore, le società di mutuo soccorso, già esistenti alla data del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore), che nei successivi tre anni da tale data (quindi, entro il 3 agosto 2020) si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all’articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio. Non si fa luogo, pertanto, a devoluzione ai sensi della legge del 1886 soltanto ove la trasformazione abbia luogo entro la suddetta data.

Alle società di mutuo soccorso non si applica l’obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (art. 44, comma 1).

In deroga all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 179/2012, non sono soggette all’obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi (art. 44, comma 2).

Con D.M. 10 ottobre 2017 (in G.U. n. 256 del 2.11.2017), in vigore dal 3 novembre 2017, in attuazione della suesposta disciplina sono state apportate modifiche al decreto 6 marzo 2013, in materia di «*Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell’albo delle società cooperative*». È stato innanzitutto precisato (all’art. 1) che *le disposizioni relative all’iscrizione nella sezione delle imprese sociali non si applicano alle società di mutuo soccorso* per cui ricorrono le condizioni indicate nell’art. 44, comma 2, del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), ossia per quelle *che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi*. Inoltre, i riferimenti al D. Lgs. n. 155/2006, ora abrogato, sono stati sostituiti con quelli al d. lgs. n. 112/2017, che contiene la nuova disciplina dell’impresa sociale.

2014 (pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, come da comunicato pubblicato in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2015), cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2012*, al *primo semestre 2013*, al *primo semestre 2015* e al *secondo semestre 2017*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 26 marzo 2019](#) (in G.U. n. 83 del giorno 8.4.2019), in vigore dal 23 aprile 2019, sono state emanate disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo <sup>196</sup>.

Il provvedimento realizza l'allineamento alla normativa europea sotto vari aspetti:

a) dà attuazione alle previsioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute nel D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della cd. quarta direttiva antiriciclaggio;

b) fornisce indicazioni sui requisiti, le procedure, i sistemi di controllo e le funzioni del punto di contatto centrale, in armonia con il Regolamento delegato della Commissione europea n. 1108/2018, del 7 maggio 2018;

c) recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017 che definiscono, tra l'altro, le misure che i prestatori di servizi di pagamento adottano per individuare dati informativi mancanti o incompleti relativi all'ordinante o al beneficiario.

I destinatari (banche e altri operatori finanziari) dovevano adeguarsi alle disposizioni entro il 1° giugno 2019.

Con [Provvedimento della Banca d'Italia in data 23 aprile 2019](#) (in G.U. n. 103 del 4.5.2019) sono state emanate disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco <sup>197</sup>.

Con [Provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia](#)

<sup>196</sup> FIORUCCI, *Antiriciclaggio: nuove regole Banca d'Italia (9 aprile 2019)*, in *ilSocietario.it*; RAZZANTE, *Bankitalia vara le linee guida antiriciclaggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 marzo 2019; ARTUSI, *Possibile un ulteriore ampliamento dei reati presupposto (11 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

<sup>197</sup> Destinatari del Provvedimento sono i soggetti gestori del contante, quali individuati dall'art. 8, comma 2, del D.L. 25 settembre 2001, n. 350 («Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le banche e, nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi: a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute; b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante; c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie»).

Ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del suddetto D.L. n. 350/2001, «Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia».

**(UIF) in data 28 marzo 2019** (in G.U. n. 89 del 15.4.2019) sono state emanate Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive da effettuarsi da parte di banche e altri operatori finanziari, quali previste dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il quale stabilisce che «i soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»).<sup>198</sup>.

In particolare, a norma dell'art. 3, **i soggetti obbligati inviano alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Ai fini di cui al comma 1 vanno sommate le operazioni eseguite dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore; le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.**

**La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 231/2007 quando l'operazione stessa: a) non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta, ovvero b) non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento da terrorismo. L'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dall'invio della comunicazione oggettiva sull'operazione ai sensi dell'art. 3 (art. 4).**

L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre da mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15 settembre 2019) (art. 8).

Con **Deliberazione della Banca d'Italia in data 29 gennaio 2019, n. 66/2019** (in G.U. n. 123 del 28.5.2019) è stato approvato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Con **Provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in data 12 febbraio 2019, n. 44** (in G.U. n. 48 del 26.2.2019) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con **Regolamento (UE) delegato della Commissione in data 31 gennaio 2019, n. 758/2019** (in G.U.U.E. n. L125 del 14.5.2019), applicabile a decorrere dal 3

---

<sup>198</sup> DE ROSA, *Trasmissione delle comunicazioni oggettive entro il 15 settembre (18 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; RAZZANTE, *Contanti, istruzioni dell'Uif per arginare le segnalazioni inutili*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 aprile 2019; MEOLI, *Nuova disciplina per i gestori del contante (7 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*.

settembre 2019, è stata integrata la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e il tipo di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)<sup>199</sup>.

Più precisamente, il Regolamento stabilisce una serie di misure supplementari, fra cui l'azione minima, che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono intraprendere per far fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nei casi in cui l'ordinamento di un paese terzo non consenta l'attuazione delle politiche e procedure di gruppo di cui all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849 a livello delle succursali o filiazioni controllate a maggioranza che fanno parte del gruppo e che sono stabilite nel paese terzo.

Sulla disciplina antiriciclaggio, v. il commento dettagliato, contenuto nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2018*, in [www.getanopetrelli.it](http://www.getanopetrelli.it).

## NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Con [Legge 9 gennaio 2019, n. 3](#) (in G.U. n. 13 del 16.1.2019) sono state dettate misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici<sup>200</sup>.

Per l'illustrazione in dettaglio delle innovazioni apportate dalla legge in esame, si rinvia alla [Relazione al D.D.L. AS-1189](#), il [Dossier](#), la [Nota di lettura del 19 novembre 2018](#), e la [Scheda di lettura del 12 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Tra le altre disposizioni, si segnalano alcune modifiche al codice civile: la disciplina in esame interviene infatti sulle disposizioni penali in materia di società,

---

<sup>199</sup> VALLEFUOCO, *Nuove regole Ue per la gestione del rischio nelle banche*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Rigettato dal Consiglio Ue l'elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (8 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CIGNARELLA, *Nuova Black List Antiriciclaggio adottata dalla Commissione europea*, in *CNN Notizie* del 27 febbraio 2019; DE ROSA, *Aggiornato l'elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio (14 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); VALLEFUOCO, *Antiriciclaggio, elenco Ue dei Paesi a regime «debole»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 febbraio 2019.

Il 13 febbraio 2019 la Commissione europea aveva adottato – in forma di Regolamento delegato – l'elenco di 23 Paesi terzi «ad alto rischio», il cui quadro giuridico di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusa carenze strategiche. L'elenco è stato però rigettato dal Consiglio della UE il 7 marzo 2019.

<sup>200</sup> MANTOVANI, *Il rafforzamento del contrasto alla corruzione*, in *Dir. penale e processo*, 2019, p. 608; LUDOVICI, *Applicazione della pena su richiesta delle parti: le modifiche apportate dalla legge «spazzacorrotti»*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 762; CUDIA, *L'atto discrezionale nel reato di corruzione propria tra diritto penale e diritto amministrativo*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 833; CINGARI, *La riforma del delitto di traffico di influenze illecite e l'incerto destino del millantato credito*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 749; PIEGALLINI, *La responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 745; SANTORIELLO, *Anche nei confronti degli enti collettivi il decreto anticorruzione mostra inutili ed incoerenti «furori sanzionatori»*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 756; SEMINARA, *Indebita percezione di erogazioni, appropriazione indebita e corruzione privata*, in *Dir. pen. e processo*, 2019, p. 593; ARTUSI, *In vigore da domani la nuova legge anticorruzione (30 gennaio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); ARTUSI, *Non punibilità per chi denuncia la corruzione (8 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); NEGRI, *Daspo a vita contro la corruzione. Tempi ridotti per la riabilitazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 gennaio 2019; CAMERA, *Società, interdizione fino a 7 anni con la stretta sulla corruzione*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 gennaio 2019.

consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la procedibilità d'ufficio per i delitti di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

Di rilievo, inoltre:

a) il novellato art. 32-*quater* del codice penale (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*): «Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

b) il nuovo primo periodo dell'art. 317-bis del codice penale (*Pene accessorie*): «La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio».

Con [Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 27 febbraio 2019, n. 164](#) (in G.U. n. 72 del 26.3.2019) è stato modificato il regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità, ora disciplinato dall'articolo 213, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, con integrazione degli articoli 7 e 8 del citato regolamento.

Sui recenti interventi normativi anticorruzione, cfr. anche le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## PRIVACY

In data 19 maggio 2019 è scaduto il termine di tolleranza – previsto dall'art. 22, comma 13, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, per l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle previsioni del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (GDPR) («Per i primi otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, della fase di prima applicazione delle disposizioni sanzionatorie») <sup>201</sup>.

Con [Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2019, n. 98](#) (in G.U. n. 106 del giorno 8.5.2019) sono state adottate le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all'esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, nonché all'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori (Regolamento n.

---

<sup>201</sup> MARTORANA-TORTORETI, *GDPR: le prime sanzioni comminate dai Garanti della privacy europei (22 maggio 2019)*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); BRECEVICH-MARTORANA, *Ultima chiamata per la GDPR compliance: ecco il piano di verifica (15 maggio 2019)*, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); SILVESTRO, *Ultimi giorni per la prima applicazione delle sanzioni del GDPR (13 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

1/2019)<sup>202</sup>.

Con **[D.M. 15 marzo 2019](#)** (in G.U. n. 72 del 26.3.2019) sono state inserite nell'allegato A del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica, oggetto della **[Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 513](#)** (in G.U. n. 12 del 15.1.2019).

Con **[D.M. 15 marzo 2019](#)** (in G.U. n. 72 del 26.3.2019) sono state inserite nell'allegato A del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, oggetto della **[Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 512](#)** (in G.U. n. 12 del 15.1.2019).

Con **[D.M. 15 marzo 2019](#)** (in G.U. n. 71 del 25.3.2019) sono state inserite nell'allegato A del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, pubblicate ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, oggetto della **[Delibera del Garante per la protezione dei dati personali 19 dicembre 2018, n. 515](#)** (in G.U. n. 12 del 15.1.2019).

Con **[Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2019, n. 99](#)** (in G.U. n. 107 del 9.5.2019), in vigore dal 10 maggio 2019, sono stati individuati i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali (Regolamento n. 2/2019).

Con **[Decisione del Garante europeo della protezione dei dati \(Gepd\) in data 2 aprile 2019](#)** (in G.U.U.E. n. L99I del 10.4.2019) sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte dal Garante europeo della protezione dei dati.

Sulla disciplina europea e nazionale della protezione dei dati personali, cfr. – anche per i riflessi notarili – il commento dettagliato contenuto nella *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **NORME IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA**

L'art. 5 del **[D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#)** (in G.U. n. 92 del 18.4.2019), in vigore dal 19 aprile 2019, convertito con modificazioni in **[legge 14 giugno 2019, n. 55](#)** (in G.U. n. 140 del 17.6.2019), in vigore dal 18 giugno 2019, ha dettato alcune disposizioni in materia di edilizia e urbanistica<sup>203</sup>.

Cfr. anche la **[Relazione al D.D.L. AS-1248](#)**, nonché il **[Dossier](#)** e la **[Nota di lettura](#)**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare – al fine di concorrere a indurre una **drastica riduzione del consumo**

<sup>202</sup> BOTTINI-PUCCI, *Tempi stretti e documenti essenziali per i reclami al Garante privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2019.

<sup>203</sup> SAPORITO, *Demolizione e ricostruzione facilitata per chi mantiene distanze e volumi*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 aprile 2019.

di suolo e a favorire la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, a incentivare la razionalizzazione di detto patrimonio edilizio, nonché a promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti, nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione, ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili e di assicurare il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e ricostruzione – vengono apportate alcune modifiche all'articolo 2-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico dell'edilizia), il cui nuovo testo recita:

*«Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.*

*1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.*

*1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».*

Il suddetto art. 5 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui all'articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444<sup>204</sup>, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si

<sup>204</sup> L'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 («Limiti di distanza tra i fabbricati»), dispone:

«Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.

Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche».

considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9». Gli *standards urbanistici* in materia di distanza tra fabbricati, pertanto, trovano applicazione limitatamente alle zone C).

La riduzione in via di interpretazione autentica dell'ambito di applicazione dei limiti di distanza tra fabbricati sembra finalizzata a consentire operazioni di rigenerazione urbana – in particolare nelle zone A) e B), come definite dall'art. 2 del D.M. n. 1444/1968<sup>205</sup> – non sottoposte al rispetto delle distanze minime previste in via generale dall'art. 9 suddetto.

## **EDIFICI CONDOMINIALI DEGRADATI O IN AREE DEGRADATE**

L'art. 5-*sexies* del **D.L. 18 aprile 2019, n. 32** (in G.U. n. 92 del 18.4.2019), in vigore dal 19 aprile 2019, inserito in sede di conversione dalla **legge 14 giugno 2019, n. 55** (in G.U. n. 140 del 17.6.2019), in vigore dal 18 giugno 2019, detta disposizioni in tema di edifici degradati<sup>206</sup>.

Cfr. anche la **Relazione al D.D.L. AS-1248**, nonché il **Dossier** e la **Nota di lettura**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, ai sensi del suddetto art. 5-*sexies*:

«1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del codice civile<sup>207</sup>, la nomina di un amministratore giudiziario può essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l'immobile è ubicato. L'amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea.

2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono

<sup>205</sup> Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 1444/1968, sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) – le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) – le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) – le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) – le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) – le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) – le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

<sup>206</sup> NUCERA, *Confini incerti e proprietari scavalcati nella norma sugli edifici degradati*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; ROSSELLI, *Condomini degradati, troppi poteri ai sindaci*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2019; SCHENA, *Condomini degradati, poteri a sindaco e amministratore*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2019.

<sup>207</sup> A norma dell'art. 1105, comma 4, c.c., «Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore». Questa disposizione, relativa all'amministrazione della comunione in generale, è applicabile al condominio di edifici, in forza della norma di rinvio, di cui all'art. 1139 c.c. (Cass. n. 12420/1993). I provvedimenti di cui all'art. 1105 c.c. possono emanarsi nel solo caso che la tutela non venga attuata dai condomini, e hanno lo scopo di ovviare ai danni che incomberebbero su tutti i partecipanti alla comunione a causa di tale inerzia (in tal senso la sentenza della Corte costituzionale n. 267/1974).

*effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267<sup>208</sup>, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48».*

## **NORME ANTINCENDIO**

Con **D.M. 25 gennaio 2019** (in G.U. n. 30 del 5.2.2019), in vigore dal 6 aprile 2019, sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246, concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione<sup>209</sup>.

A norma dell'art. 3, gli edifici di civile abitazione – rientranti nell'ambito di applicazione del decreto – esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del decreto entro i seguenti termini:

- a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
- b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.

## **FIRME ELETTRONICHE QUALIFICATE**

Con **Comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 5 giugno 2019** (in G.U. n. 130 del 5.6.2019) è stata data notizia della pubblicazione – sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale – della **Determinazione 17 maggio 2019, n. 121, in vigore dal 6 giugno 2019**, con la quale sono state adottate le **«Linee guida contenenti le regole tecniche e raccomandazioni afferenti la generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati e validazioni temporali elettroniche qualificate»**.

Le Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), definiscono le specifiche tecniche cui sono destinatari i prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 82/2005 e del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS).

---

<sup>208</sup> L'art. 50, commi 4 e 5 del Testo unico degli enti locali, come modificati da ultimo dal D.L. n. 14/2017, prevedono che il sindaco eserciti le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, le ordinanze contingibili e urgenti. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

<sup>209</sup> ABATE, *Antincendio, nuove regole per edifici sopra i 12 metri*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 febbraio 2019; ABATE, *Antincendio, rischio sanzioni per gli amministratori*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019.

Sono state correlativamente abrogate le «*Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico*», emanate con la Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.

Le suddette regole tecniche sono adottate dai prestatori di servizi fiduciari entro il 5 luglio 2019 (30 giorni dalla data di pubblicazione della notizia della loro emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana).

Fino all'adozione delle suindicate regole tecniche nei termini stabiliti, i prestatori di servizi fiduciari qualificati continuano ad applicare le regole tecniche di cui alla Deliberazione 45/2009.

Le regole tecniche in oggetto non producono alcun effetto sui certificati emessi prima della loro adozione.

Sulla disciplina nazionale ed europea delle firme elettroniche e digitali, cfr. da ultima la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it), ed ivi riferimenti bibliografici.

## **INDICE DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Con [Comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale in data 27 aprile 2019](#) (in G.U. n. 98 del 27.4.2019) è stata data notizia della pubblicazione – sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale – della [Determinazione 4 aprile 2019, n. 97, in vigore dal 28 aprile 2019](#), con la quale sono state adottate le «*Linee guida dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA)*».

L'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, indicato con l'acronimo IPA, è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

Le Linee guida, emesse ai sensi dell'art. 71 del **D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (Codice dell'amministrazione digitale) e della **Determinazione AgID n. 160 del 2018**, recante «*Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale*», definiscono le informazioni che costituiscono l'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi e le regole che dovranno essere seguite dagli Enti tenuti a pubblicare i propri riferimenti.

Dette Linee guida danno attuazione all'art. 6-ter del Codice dell'amministrazione digitale <sup>210</sup>. Esse abrogano e sostituiscono gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 del D.P.C.M.

---

<sup>210</sup> A norma dell'art. 6-ter del Codice dell'amministrazione digitale:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato «Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi», nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.

3 dicembre 2013 recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005».

Sulla disciplina del domicilio digitale, cfr. la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it), ed ivi riferimenti bibliografici.

## RIFORMA DEL NOTARIATO

Con [D.M. 7 marzo 2019](#) è stato istituito un tavolo tecnico incaricato di disporre uno schema di progetto di riforma dell'accesso e dell'esercizio della professione notarile, nonché di semplificazione delle procedure di competenza dei notai.

## QUESTIONI DI COSTITUZIONALITÀ DELLA LEGGE NOTARILE E AUTORITÀ ANTITRUST

Con [Sentenza della Corte Costituzionale 31 gennaio 2019, n. 13](#) (in G.U. n. 6 del 6.2.2019, prima serie speciale), sono state dichiarate inammissibili – per difetto di legittimazione del ricorrente (AGCM) – le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come introdotto dall'art. 1, comma 495, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 8, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione – quest'ultimo in relazione all'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 – dal Collegio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato <sup>211</sup>.

La Corte Costituzionale ha, innanzitutto, richiamato la propria precedente giurisprudenza in merito alle nozioni di «giudice» e di «giudizio»: le due nozioni sono state intese in modo elastico e avuto riguardo alle peculiari esigenze del caso concreto, tutte le volte che il rimettente si collocava istituzionalmente negli interstizi delle categorie dell'amministrazione e della giurisdizione, ossia in quella che si è andata delineando come una «zona grigia», alimentata dai concorrenti ed inversi fenomeni storici della «giurisdizionalizzazione» dell'amministrazione e della «amministrativizzazione» della giurisdizione; e ciò nel dichiarato obiettivo di consentire il più ampio accesso possibile alla giustizia costituzionale ed escludere l'esistenza di «zone franche» dal controllo di costituzionalità.

Dalla giurisprudenza costituzionale emergono peraltro delle direttrici che

3. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili».

<sup>211</sup> VECCHIO, *La Corte Costituzionale nega all'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato il potere di sollevare la questione di legittimità (nota a Corte cost. 31 gennaio 2019, n. 13)*, in *Vita not.*, 2019, p. 65; SAPORITO, *Consigli notarili al riparo dall'Antitrust*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° febbraio 2019.

permettono la ricostruzione del quadro normativo e la risoluzione dei casi dubbi. Si è in particolare affermato che, «per aversi giudizio *a quo*, è sufficiente che sussista esercizio di «funzioni giudicanti per l'obiettivo applicazione della legge» da parte di soggetti, «pure estranei all'organizzazione della giurisdizione», «posti in posizione *super partes*» (sentenze n. 387 del 1996, n. 226 del 1976 e n. 83 del 1966)» (sentenza n. 376 del 2001). Peraltro, in caso di organi creati dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il rischio di un aggiramento del divieto di istituzione di nuovi giudici speciali posto dall'art. 102, secondo comma, Cost., è stato ben presente alla Corte, che infatti ha tratto dal divieto in parola un argomento decisivo per escludere nei casi dubbi la natura giurisdizionale del rimettente (sentenze n. 387 del 1996 e n. 44 del 1968).

Dalla sia pure elastica giurisprudenza della Corte, emerge, dunque, che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario ma *sempre in presenza dell'essenziale requisito della terzietà*. *Nel caso dell'Autorità Antitrust tale requisito manca*.

Essa – come è noto – è parte (resistente) del processo amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dei suoi provvedimenti, ai sensi degli artt. 133, comma 1, lettera l), e 134, comma 1, lettera c), dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che prevedono la giurisdizione esclusiva sui provvedimenti delle autorità indipendenti e quella di merito per le sanzioni pecuniarie irrogate. I provvedimenti dell'Antitrust sono dunque sottoposti al vaglio del giudice amministrativo, al pari di qualsiasi altro provvedimento, e tra gli atti impugnabili ad opera dei terzi controinteressati, in base alle normali regole processuali in tema di interesse e legittimazione all'impugnazione, rientrano i provvedimenti di chiusura dell'istruttoria, anche detti negativi o assolutori (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 29 luglio 2011, n. 15; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 giugno 2011, n. 3751; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 3 febbraio 2005, n. 280; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 14 giugno 2004, n. 3865).

L'Autorità, inoltre, in forza dell'art. 21-*bis* della legge n. 287 del 1990, introdotto dall'art. 35, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anche assunto la inedita posizione di parte processuale ricorrente per l'impugnazione davanti al giudice amministrativo degli atti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.

Inoltre, che la legittimazione a stare in giudizio spetta all'Autorità e non ai suoi uffici inquirenti, perché, contrariamente a quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, non può ravvisarsi una netta separazione tra gli uffici e il Collegio, attesa l'esistenza, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge n. 287 del 1990, di un nesso funzionale tra Segretario e Presidente, cui il primo «risponde» anche del funzionamento dei servizi e degli uffici medesimi (nello stesso senso, nel caso dell'Autorità della concorrenza greca, la sentenza della Corte di giustizia, Grande sezione, 31 maggio 2005, C-53/03, *Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias* (Syfait) e altri).

La tesi dell'Autorità Antitrust contrasta, dunque, con quanto la Corte ha affermato e cioè che *gli organi giurisdizionali sono «estranei per definizione alla situazione sostanziale»* (sentenza n. 243 del 1989), che *la posizione del giudice esclude qualsiasi, anche indiretto, interesse alla causa da decidere* (sentenza n. 18 del 1989), che il giudice «non può essere considerato *super partes* quando appare portatore di uno degli interessi in conflitto dal momento che la censura investe proprio il provvedimento da lui emesso» (sentenza n. 128 del 1974), che «uno dei dati che danno carattere giurisdizionale ad un organo è l'estraneità dell'interesse in ordine al quale esso dà la sua pronunzia» (sentenza n. 110 del 1967). Alla stregua di tali principi è stata ad esempio negata la legittimazione del pubblico ministero a sollevare questione di legittimità costituzionale (si vedano la sentenza n. 40 del 1963 e l'ordinanza n. 249 del 1990).

Le considerazioni che precedono escludono anche la possibilità, prospettata dal rimettente, di una sua configurazione di giudice «ai limitati fini» per la ritenuta esigenza di garantire il rispetto del principio di costituzionalità e quindi di evitare l'esistenza di una zona franca (il controllo di costituzionalità sarebbe escluso) ovvero (e contraddittoriamente) una zona d'ombra (il controllo sarebbe «estremamente difficile», o più difficile o «poco agevole»).

Infatti, esiste una sede giurisdizionale agevolmente accessibile in cui può essere promossa la questione di legittimità costituzionale. Così, nel caso di specie, l'eventuale atto di archiviazione dell'Autorità garante, che dovesse ritenere preclusa la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti del Consiglio notarile in forza dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), potrebbe essere impugnato dal notaio segnalante e da quello interveniente, interessati alla prosecuzione del procedimento finalizzato all'accertamento della natura in tesi anticoncorrenziale e abusiva delle funzioni di vigilanza esercitate dal CNM e al conseguente ordine di eliminazione delle condotte integranti illecito antitrust.

Non vale poi obiettare, come fa l'Autorità Antitrust, che, ove non fosse riconosciuta la sua legittimazione, «la possibilità di sottoporre la suddetta previsione al sindacato di costituzionalità sarebbe rimessa solo alla eventuale iniziativa giurisdizionale, del tutto discrezionale, del soggetto privato segnalante, peraltro parte non necessaria del procedimento», poiché ciò risponde alla stessa struttura del giudizio incidentale di costituzionalità.

La veste processuale di parte riflette, del resto, la natura del potere attribuito all'Autorità: una funzione amministrativa discrezionale, il cui esercizio comporta la ponderazione dell'interesse primario con gli altri interessi pubblici e privati in gioco.

Essa, infatti, al pari di tutte le amministrazioni, è portatrice di un interesse pubblico specifico, che è quello alla tutela della concorrenza e del mercato (artt. 1 e 10 della legge n. 287 del 1990), e quindi non è in posizione di indifferenza e neutralità rispetto agli interessi e alle posizioni soggettive che vengono in rilievo nello svolgimento della sua attività istituzionale (si veda, in questo senso, già Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 29 maggio 1998, n. 988/97).

Ciò emerge con particolare evidenza nei rilevanti poteri pararegolatori e consultivi attribuiti all'Autorità garante (artt. 21, 22, 23 e 24 della legge antitrust e

art. 23-bis, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria») e nell'ampio margine di discrezionalità amministrativa che connota istituti quali le autorizzazioni in deroga di intese vietate, l'accettazione degli «impegni» e i cosiddetti programmi di clemenza (rispettivamente, artt. 4, 14-ter e 15, comma 2-bis, della legge antitrust).

Si aggiunga che l'attività dell'Autorità garante si sviluppa nell'ambito di un contraddittorio che non si differenzia – se non per la sua intensità – da quello procedimentale classico e che resta di natura verticale, proprio perché il privato si confronta con un soggetto che, nell'irrogazione della sanzione, in quanto titolare di un ben definito interesse pubblico, non è in posizione di parità (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 26 marzo 2015, n. 1596; sezione VI, sentenza 11 gennaio 2016, n. 38).

La Corte ha pertanto concluso che le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 93-ter, comma 1-bis, della legge n. 89 del 1913 e dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287 del 1990, sollevate dall'AGCM, sono inammissibili per difetto di legittimazione del rimettente.

#### CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Con [\*Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 10 maggio 2019\*](#) (in G.U. n. 108 del 10.5.2019) è stata data notizia dell'approvazione – con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0005053/NOT-L-63 del 5 aprile 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia – della delibera n. 150 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 14 dicembre 2018, concernente la modifica dell'art. 39 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà, in materia di modalità di riscossione dei contributi di maternità.

Più precisamente, *il contributo di maternità verrà riscosso unitamente ai contributi repertoriali dovuti per il mese di ottobre (da pagarsi entro il 26 novembre)*.

Con [\*Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 gennaio 2019\*](#) (in G.U. n. 11 del 14.1.2019) è stata data notizia dell'approvazione – con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014362/NOT-L-62 del 30 novembre 2018, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia – della delibera n. 59 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 25 maggio 2018, concernente la determinazione dell'indice di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2018 (art. 22 del regolamento per l'attività di previdenza e solidarietà).

#### OBBLIGO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Con [\*Sentenza della Corte costituzionale in data 4 marzo 2019, n. 33\*](#) (in

G.U. n. 10 del 6 marzo 2019, prima serie speciale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento <sup>212</sup>.

### AZIONE DI CLASSE (CLASS ACTION)

Con [Legge 12 aprile 2019, n. 31](#) (in G.U. n. 92 del 18.4.2019) in vigore dal 19 aprile 2020, sono state dettate disposizioni in materia di azione di classe <sup>213</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-791](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#),

---

<sup>212</sup> TROVATI, *Comuni, definitivo l'addio agli obblighi di gestioni associate*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 marzo 2019.

A norma dell'art. 14, comma 28, del D.L. n. 78/2010, «I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l'esercizio di tali funzioni è legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica».

<sup>213</sup> FRANZONI, *Azione di classe, profili sostanziali*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 309; MONATERI, *La riforma italiana della class action tra norme speciali processuali e ricostruzione della tutela civilistica*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 312; PARDOLESI, *La classe in azione. Finalmente*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 301; PONZANELLI, *La nuova class action*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 306; FIORIO, *La nuova azione di classe, passi in avanti verso gli obiettivi di accesso alla giustizia e deterrenza? (22 giugno 2019)*, in *www.ilcaso.it*; GIORDANO, *Sulla «codificazione» dell'azione di classe*, 2019, in *Giustizia civile.com*; FINOCCHIARO, *Ammesse azioni nei confronti della Pa e in sede penale*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 24; FINOCCHIARO, *Processo in fasi che conferma il sistema «opt in»*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 30; FINOCCHIARO, *Ampia pubblicità a qualsiasi domanda senza controlli*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 33; FINOCCHIARO, *Pluralità di istanze, prevale quella depositata per prima*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 37; FINOCCHIARO, *Procedimento regolato dal rito sommario di cognizione*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 39; FINOCCHIARO, *Adesione solo online attraverso un modulo approvato con Dm*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 47; FINOCCHIARO, *Debutta la nuova figura del rappresentante comune degli aderenti*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 51; FINOCCHIARO, *L'adempimento è di due tipi: spontaneo e forzato*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 59; FINOCCHIARO, *Non solo proposte «transattive», anche «conciliative»*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 62; FINOCCHIARO, *Due tipi di chiusura: una fisiologica, l'altra patologica*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 66; FINOCCHIARO, *Restano i dubbi sull'effettivo riparto di giurisdizione*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 68; NEGRI, *Sì alla riforma della class action. Adesione anche a causa vinta*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 aprile 2019; CARRARA, *I nuovi fronti della class action*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2019; AA.VV., *Come cambia la class action*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, del 24 aprile 2019; MALAVASI, *La riforma della class action: una prima lettura*, 2019, in *www.dirittobancario.it*; CONSOLO, *La terza generazione di azione di classe all'italiana fra giuste articolate novità e qualche aporia tecnica*, 2019, in *www.dirittobancario.it*; VALLEFUOCO, *La nuova class action amplia la platea di chi esercita l'azione risarcitoria*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 aprile 2019; PASQUALE, *Azione di classe non più limitata alla tutela dei consumatori (29 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Sulla class action italiana, cfr. anche, tra gli altri, DONZELLI, *L'azione di classe a tutela dei consumatori*, Napoli 2011; SCARCHILLO, *La class action: profili di diritto comparato*, in *Lezioni di diritto privato europeo*, a cura di Alpa e Capilli, Padova 2007, p. 999; GIUSSANI, *Azione collettiva*, in *Enc. dir., Annali*, I, Milano 2007, p. 132.

preposti dai competenti uffici parlamentari.

La legge in esame ha inserito la disciplina dell'azione di classe nel codice di procedura civile; e ha correlativamente abrogato (art. 5) gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Le disposizioni della legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore (19 aprile 2020). Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore (art. 7, comma 2).

Di particolare rilevanza soprattutto il nuovo **art. 840-bis c.p.c.**, che disciplina l'ambito di applicazione dell'azione di classe.

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del nuovo titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. *L'ambito della disciplina non è, quindi, più circoscritto alla tutela dei consumatori.*

Ai suddetti fini, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statuari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l'azione di cui al presente articolo esclusivamente le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della giustizia.

L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.

## ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)

L'art. 3-ter del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), inserito in sede di conversione dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha dettato misure di semplificazione per le zone economiche speciali – ZES e per le zone logistiche semplificate – ZLS<sup>214</sup>.

Tra l'altro, per la celere definizione dei procedimenti amministrativi, sono ridotti di un terzo i termini di cui al testo unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia edilizia. Inoltre, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990; i

---

<sup>214</sup> UGOLINI, *Nuove agevolazioni per le aziende che svolgono attività economiche nelle ZES (22 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

termini ivi previsti sono ridotti della metà.

Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis), a-ter), a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sulle Zone economiche speciali, v. anche la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **LEGGE URBANISTICA DELLA REGIONE LAZIO**

Con [Sentenza della Corte Costituzionale 9 gennaio 2019, n. 2](#) (in G.U. n. 3 del 16.1.2019, prima serie speciale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, lettera a), della legge della Regione Lazio 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia).

Tale norma, nel disciplinare in ambito regionale la procedura di accertamento di conformità di interventi edilizi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità dallo stesso o con variazioni essenziali, prevede che il rilascio del permesso in sanatoria o la denuncia di inizio attività in sanatoria – se l'intervento eseguito è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento dell'esecuzione e a quello della richiesta (cosiddetta «doppia conformità») – siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, «di un importo pari al valore di mercato dell'intervento eseguito, determinato con riferimento alla data di applicazione dell'oblazione».

## **REGISTRO DELLE IMPRESE**

Con [Decreto Direttoriale 8 febbraio 2019](#) (in G.U. n. 47 del 25.2.2019) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, ad integrazione al decreto ministeriale 18 ottobre 2013.

Le modifiche sono state apportate al fine di:

- integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni o alle corrispondenti denominazioni (tabella COM) per accorpamenti e variazioni intervenuti;

- aggiornare – a seguito di accorpamenti intervenuti tra camere di commercio – alcuni codici relativi ad autorizzazioni all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale (tabella VRT), nonché alcuni codici relativi ad uffici di registrazione dell'Agenzia delle entrate (tabella CUR);

- introdurre un nuovo codice («socio cnt terzi art. 100-ter DLGS 58-1998») nella tabella TQP («Tabella tipi proprietà») per consentire l'indicazione degli intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione di quote di società in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale, ai sensi dell'art. 100-ter, comma 2-bis, lettera «a», del

testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

- introdurre alcuni adeguamenti al modulo B, ed in particolare al riquadro denominato «Deposito per l'albo cooperative», con l'inserimento di nuovi campi;
- per motivi di chiarezza, eliminare il codice «Commissario giudiziario» dalle tabelle CAM («Tabella cariche e qualifiche») e ORG («Tabella organi sociali e cariche»), fermo restando, in dette tabelle, il codice «Commissario giudiziale».

Con [D.M. 7 marzo 2019](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico) sono stati ridefiniti i servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale.

Con [Decreto direttoriale 2 maggio 2019](#) (in G.U. n. 111 del 14.5.2019) sono state approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, ad integrazione del decreto 18 ottobre 2013.

Le modifiche sono state apportate alla luce della necessità di:

- integrare le specifiche tecniche in essere con modifiche ai codici relativi ai comuni, alle corrispondenti denominazioni e codici (tabella COM) per accorpamenti, creazione di nuovi comuni e ulteriori variazioni intervenute;
- modificare la tabella STA a seguito della nuova denominazione della Repubblica della Macedonia del nord;
- modificare la tabella SUI, a seguito della introduzione, ad opera dell'art. 3 comma 1-*sexies*, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni in legge 11 febbraio 2019, n. 12, del comma 17-*bis*, all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012.

## NOTIFICAZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE

Con [Sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 2019, n. 75](#) (in G.U. n. 16 del 17.4.2019, prima serie speciale), è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-*septies* del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-*bis*, comma 2, lettera b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta <sup>215</sup>.

La Corte ha ricordato che il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta introdotto (attraverso il richiamo dell'art. 147 cod. proc. civ.), nella prima parte dell'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012, allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in

---

<sup>215</sup> NEGRI, *È illegittimo lo slittamento degli effetti della notifica digitale*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2019; MACIOCCHI, *Pec, contestazione a maglie strette*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2019; BUFFONE, *Se il legislatore apre alla tecnologia non può poi arrestarla*, in *Guida al diritto*, 2019, 19, p. 22; IORIO, *Processo tributario, notifica via Pec senza limiti orari*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 11 aprile 2019; AUGELLO, *Tempestiva la notifica via PEC avvenuta dopo le 21 (10 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

cui egli sarebbe stato, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò appunto giustifica la *fictio iuris*, contenuta nella seconda parte della norma in esame, per cui il perfezionamento della notifica – effettuabile dal mittente fino alle ore 24 (senza che il sistema telematico possa rifiutarne l'accettazione e la consegna) – è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo. Ma non anche giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno (in questa prospettiva, Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015, n. 17313; sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017, n. 20590).

La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, là dove viene ad inibire il presupposto che ne conforma indefettibilmente l'applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest'ultimo si basa su un meccanismo comunque legato «all'apertura degli uffici», da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematica. Una differenza, questa, che del resto lo stesso legislatore ha chiaramente colto in modo significativo nel confinante ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, là dove, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, il comma 7 dell'art. 16-*bis* del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall'art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha previsto che il «deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile». Anche in tale prospettiva trova dunque conferma l'irragionevole *vulnus* che l'art. 16-*septies*, nella portata ad esso ascritta dal «diritto vivente», reca al pieno esercizio del diritto di difesa – segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l'esercizio dell'azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare, che è contenuto indefettibile di una tutela giurisdizionale effettiva –, venendo a recidere quell'affidamento che il notificante ripone nelle potenzialità tutte del sistema tecnologico (che lo stesso legislatore ha ingenerato immettendo talesistema nel circuito del processo), il dispiegamento delle quali, secondo l'intrinseco *modus operandi* del sistema medesimo, avrebbe invece consentito di tutelare, senza pregiudizio del destinatario della notificazione.

L'applicazione della *regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione* (sentenze n. 106 del 2011, n. 3 del 2010, n. 318 e n. 225 del 2009, n. 107 e n. 24 del 2004, n. 477 del 2002; ordinanze n. 154 del 2005, n. 132 e n. 97 del 2004) anche alla notifica effettuata con modalità telematiche – regola, del resto, recepita espressamente dall'art. 3-*bis*, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) – consente la *reductio ad legitimitatem* della norma censurata. L'art. 16-*septies* del d.l. n. 179 del 2012 è stato pertanto dichiarato *costituzionalmente*

*illegittimo* nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

## INCORAGGIAMENTO DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI

Con [D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49](#) (in G.U. n. 134 del 10.6.2019) è stata data attuazione alla Direttiva 2017/828, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che ha modificato la Direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti <sup>216</sup>.

Cfr. anche, al riguardo, la [Relazione governativa al D. Lgs. 49/2019](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#) predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Il decreto ha recepito nell'ordinamento italiano le disposizioni della Direttiva (UE) 2017/828, che ha modificato la direttiva 2007/36/UE (Shareholders' Rights Directive o «SHRD») in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti, la direttiva 2017/828/UE ; ha introdotto presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Il decreto ha quindi, innanzitutto, modificato l'**art. 2391-bis del codice civile**, relativo alle **operazioni con parti correlate**. Il suddetto articolo, come novellato con la modifica del secondo comma e l'aggiunta del terzo comma, recita:

*«Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.*

*I principi e le regole previsti dal primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.*

*La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua, in conformità*

---

<sup>216</sup> SOTTORIVA-CERRI, *L'attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 sull'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (21 maggio 2019)*, in *ilSocietario.it*; MAZZINI, *Sulle remunerazioni degli amministratori si punta alla chiarezza*, in *Guida al diritto*, 2019, 28, p. 26; GIULIANI, *SHRD II: il Decreto Governance e le novità in tema di operazioni con parti correlate*, 2019, in *www.dirittobancario.it*.

all'articolo 9-quater della direttiva 2007/36/CE, almeno:

a) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di indici quantitativi legati al controvalore dell'operazione o al suo impatto su uno o più parametri dimensionali della società. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che tengano conto della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata;

b) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, nonché i casi di esenzione dall'applicazione, in tutto o in parte, delle predette regole;

c) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391, e gli azionisti coinvolti nell'operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela dell'interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte alla votazione sull'operazione».

Sono state inoltre modificate, con le suddette finalità, una serie di disposizioni del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (t.u.f.), per la cui illustrazione si rinvia al Dossier sopra citato.

## **BREVETTO EUROPEO**

Con [D. Lgs. 19 febbraio 2019, n. 18](#) (in G.U. n. 60 del 12.3.2019), in vigore dal 27 marzo 2019, è stata data attuazione alla delega di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214<sup>217</sup>.

Cfr. anche, al riguardo, la [Relazione governativa al D. Lgs. n. 18/2019](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#) predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sono state, pertanto, modificate una serie di disposizioni del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale); per l'illustrazione in dettaglio delle modifiche si rinvia alla Relazione governativa e al Dossier, sopra citati.

## **MARCHIO EUROPEO**

Con [D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15](#) (in G.U. n. 57 del giorno 8.3.2019) è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio

---

<sup>217</sup> SIROTTI GAUDENZI, *Tutele europee rafforzate con il brevetto unitario*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo 2019; SIROTTI GAUDENZI, *Una ulteriore «spinta» per la piena operatività del nuovo regime*, in *Guida al diritto*, 2019, 18, p. 28.

comunitario <sup>218</sup>.

Cfr. anche, al riguardo, la [Relazione governativa al D. Lgs. n. 15/2019](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#) predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Sono state, pertanto, modificate una serie di disposizioni del D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale); per l'illustrazione in dettaglio delle modifiche si rinvia alla Relazione governativa e al Dossier, sopra citati.

## **BREXIT**

Con [D.L. 25 marzo 2019, n. 22](#) (in G.U. n. 71 del 25.3.2019), in vigore dal 26 marzo 2019, convertito con modificazioni in [legge 20 maggio 2019, n. 41](#) (in G.U. n. 120 del 24.5.2019), in vigore dal 25 maggio 2019, sono state dettate misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea <sup>219</sup>.

---

<sup>218</sup> BOGGIALI, *Modifiche al codice della proprietà industriale. D. lgs. 20 febbraio 2019, n. 15*, in *CNN Notizie* del 20 marzo 2019; SIROTTI GAUDENZI, *Un nuovo impianto impostato sulla tutela dei segni distintivi*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 38; CAPELLI-LOFFREDO, *Supervisioni e controlli «blindano» i marchi certificati*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 45; CASALE, *Nuovi diritti e tutele rafforzate per i «titolari»*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 51; SIROTTI GAUDENZI, *Legittimato ad agire solo chi possiede licenza esclusiva*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 55; DELLUNIVERSITÀ, *Via il simbolo grafico, registrabili i segni anche non tradizionali*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 57; PISELLI, *Onere della prova alla parte che ne ha materiale disponibilità*, in *Guida al diritto*, 2019, 25, p. 55; PUNTIERI, *Tutela marchi, il tribunale non è più indispensabile*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 marzo 2019; PUNTIERI, *Procedura veloce per decadenza e nullità dei marchi*, in *Il Sole 24 Ore* del 30 marzo 2019; COMPAROTTO, *Annullamento veloce per i marchi superati*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 marzo 2019.

<sup>219</sup> Sulla Brexit, cfr. FERRONI, *Brexit: ancora un rebus per le imprese*, in *Fisco*, 2019, 26, p. 2555; FERRONI, *Brexit: ancora incerti i futuri rapporti doganali tra UE e UK*, in *Fisco*, 2019, 7, p. 653; AMADEO, *Brexit*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto 2017*, Roma 2017, p. 763; BERTOLI, *La «Brexit» e il diritto internazionale privato e processuale*, in *Riv. dir. internaz. priv. e proc.*, 2017, p. 599; HECKSCHEN, *Brexit: alcune questioni di diritto societario nell'ottica tedesca*, in *Riv. società*, 2017, p. 1152; VILLANI, *Le conseguenze finanziarie e fiscali della Brexit. Un tema con molte variabili, che coinvolge anche l'Italia*, in *Dir. e pratica trib. internaz.*, 2017, p. 844; CONSOLO-STELLA, *L'influenza di Brexit, a breve e a medio termine, sulla litigation in materia civile e commerciale nel legal hub londinese, ultimo baluardo dell'Impero*, in *Int'l Lis*, 2016, p. 57; DE CESARI-MONTELLA, *Brexit: cosa succederà nel campo dell'insolvenza?*, in *Fallimento*, 2016, p. 1265; UBERTAZZI, *Brexit e brevetto UE: che fare?*, in *Nuove leggi civ.*, 2017, p. 561; AMOROSO, *Brexit, la decisione di lasciare l'UE è revocabile? (nota a Corte giustizia Unione Europea, sentenza 10/12/2018 n° C-621/18)*, 2019, in *www.altalex.it*; GAFFORIO, *Adempimenti e tutela degli investitori per gli intermediari britannici operanti in Italia (7 giugno 2019)*, in *ilSocietario.it*; ODETTO, *Brexit con aggravati fiscali immediati nei gruppi di società (4 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*.

Nella dottrina straniera, cfr. FENNELLY, *Brexit: legal consequences for the EU. Dispute-settling between the EU and the UK*, in *Era Forum*, 2018, p. 1; HELLWIG, *The Effects of Brexit on the Law of Companies and Financial and Legal Services in Europe: A Summary Overview*, in *ECFR*, 2017, p. 252; RÜHL, *Judicial Cooperation in Civil and Commercial Matters after Brexit: Wich Way Forward?*, in *JCLQ*, 2018, p. 99; WALTERS, *The Impact of Brexit on Judicial Cooperation in Cross-Border Insolvency and Restructuring in the European Union*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018, 2; BUSCH, *The Future of Capital Market Union after Brexit*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2018, 2; UMFREVILLE-OMAR-LÜCKE-LYNCH FANNON-VEDER-CARBALLO PIÑEIRO, *Recognition of UK Insolvency Proceedings Post-Brexit: The Impact of a 'No Deal' Scenario*, in *International Insolvency Review*, 2018, p. 422; SMISMANS, *EU citizens' rights post Brexit: why direct effect beyond the EU is not enough*, in *European Constitutional Law Review*, 2018, p. 1; CRAIG, *Brexit, A Drama: The Interregnum*, in *Yearbook of European Law*, 2017, p. 1; AHMED-BEAUMONT, *Exclusive choice of court agreements: some issues on the Hague Convention on choice of court agreements and its relationship with the Brussels I recast especially anti-suit injunctions, concurrent proceedings and the implications of BREXIT*, in *Journal of Private International Law*, 2017, p. 386; CABALLO PIÑEIRO, *'Brexit' and International Insolvency Beyond the Realm of Mutual Trust*, in *International Insolvency Review*, 2017, p. 270; HARRIS-MORRISON, *Brexit and the offshore World*, in *Trusts & Trustees*, 2017, p. 259; DICKINSON, *Back to the*

Cfr. anche, al riguardo, la [Relazione al D.D.L. AS-1165](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#) predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Tra le misure introdotte, vanno evidenziate le seguenti:

1) – è stato inserito nel D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'art. 1-*bis* (Poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G) (art. 1);

2) – le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attività, previa notifica alla Banca d'Italia. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attività di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attività limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilità di concludere nuovi contratti, né di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti (art. 3);

3) – salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito. Gli intermediari di cui al comma 1 possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività (art. 5);

4) – le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto in esame, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-*bis* del Testo unico bancario (art. 7);

5) – le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti (art. 8);

*future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *Journal of Private International Law*, 2016, p. 195; ARENAS GARCIA, *Brexit y derecho de sociedades*, in *AEDIPr*, 2017, p. 155; ALVAREZ GONZALEZ, *Consecuencias del Brexit para la cooperacion en materia civil: derecho de la persona, de familia y de sucesiones*, in *AEDIPr*, 2017, p. 181.

Cfr. infine:

– [PARLAMENTO EUROPEO. The future partnership between the European Union and the United Kingdom \(settembre 2018\)](#);

– [Reports and Commentaries on Brexit](#).

6) – fino al termine del periodo transitorio si continuano ad applicare le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell'appartenenza del Regno Unito all'Unione europea, ivi incluse quelle connesse con l'esistenza di una direttiva UE. Le disposizioni derivanti dall'attuazione di direttive e regolamenti dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e accise si continuano ad applicare in quanto compatibili (art. 13);

7) – i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è rilasciato quando il richiedente soggiorna regolarmente, in modo continuativo, sul territorio nazionale da almeno cinque anni alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Nel caso in cui non sussista il requisito di cui sopra, i cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, possono chiedere al Questore, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio di un permesso di soggiorno con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma reca la dicitura «per residenza», è valido cinque anni e, previa domanda corredata di nuove fotografie, è rinnovabile alla scadenza. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno rilasciate ai sensi degli articoli 10 e 17, del D. Lgs. n. 30 del 2007, detenute dai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione. Queste disposizioni si applicano soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso (art. 14, commi 1, 2, 4, 6, 7 e 8);

8) – ai fini della concessione della cittadinanza italiana i cittadini del Regno Unito sono equiparati, fino alla prestazione del giuramento, ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea e presentano la domanda entro il 31 dicembre 2020 (art. 15).

Con [Comunicazione Consob in data 26 marzo 2019, n. 7](#) (pubblicata sul sito internet della Consob) sono stati determinati gli adempimenti per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, conseguenti all'adozione del D.L. 25 marzo 2019, n. 22, recante il regime transitorio.

Con [Decisione del Consiglio 11 aprile 2019, n. 2019/584/UE](#) (in G.U.U.E. n. L101 del giorno 11.4.2019) è stato prorogato il termine per la Brexit. Più

precisamente, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale in precedenza prorogato dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo del 22 marzo 2019 <sup>220</sup>, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019.

L'[Accordo in data 25 aprile 2019 n. 2019/C144I/01](#), sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (in G.U.U.E. n. C144/I del 25 aprile 2019) non è stato perfezionato, per mancata approvazione da parte del Parlamento britannico.

Cfr. anche:

- la [Documentazione sul recesso del Regno Unito dall'UE](#), reperibile sul sito internet eur-lex;
- il [Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 24 gennaio 2019, n. 15](#).

### **ESPROPRIAZIONE FORZATA**

L'art. 4 del [D.L. 14 dicembre 2018, n. 135](#) (in G.U. n. 290 del 14.12.2018), in vigore dal 15 dicembre 2018, come modificato dalla [legge 11 febbraio 2019, n. 12](#) (in G.U. n. 36 del 12.2.2019), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del codice di procedura civile che disciplinano l'espropriazione forzata <sup>221</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AS-989](#), il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Dette disposizioni si applicano solo alle esecuzioni iniziate a partire dal 13 febbraio 2019, data di data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 135/2018.

La ratio della disciplina, come chiarita nella relazione illustrativa, consiste nel tentativo di agevolare il più possibile il debitore nella conservazione del bene pignorato e, altrimenti, aiutandolo a disporre del tempo necessario per la ricerca di una nuova abitazione, contemperando queste esigenze con l'interesse ad una celere e soprattutto proficua definizione della procedura esecutiva.

#### **1) – Conversione del pignoramento.**

Le *modifiche al procedimento di conversione del pignoramento rendono al debitore più agevole l'accesso all'istituto*, in quanto si riduce l'importo da versare al momento in cui viene richiesta la conversione, si prevede che la somma da versare possa essere pagata in quarantotto rate, anziché trentasei, si concede al debitore maggiore tolleranza in caso di ritardo nel pagamento (trenta giorni invece che quindici).

Ai sensi, quindi, del novellato **art. 495 c.p.c.**, in tema di conversione del

<sup>220</sup> Con [Decisione del Consiglio 22 marzo 2019, n. 2019/476/UE](#) (in G.U.U.E. n. L80I del 22.3.2019) il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE era stato prorogato al 22 maggio 2019.

<sup>221</sup> LORENZETTO PESERICO, *L'immobile pignorato si vende anche se abitato dal debitore*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 febbraio 2019; ESPOSITO, *Il processo esecutivo dimentica qual è la parte lesa*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 2019; BORIA, *Il debitore può abitare nell'immobile pignorato fino al decreto di trasferimento (19 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); FARINA, *Le modifiche apportate dalla l. 11-2-2019, n. 12 alla conversione del pignoramento ed all'ordine di liberazione*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2019, p. 149; SAPORITO, *Più tempo al debitore per evitare la vendita*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 febbraio 2019.

pignoramento <sup>222</sup>:

i) unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto (anziché un quinto) dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento (comma 2);

ii) quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi (anziché trentasei mesi) la somma necessaria (comma 4);

iii) qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni (anziché oltre quindici giorni) il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati (comma 5).

## **2) – Custodia e rilascio degli immobili pignorati.**

Ai sensi del novellato **art. 560 c.p.c.** (*custodia degli immobili pignorati*):

*«Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.*

*Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità.*

*Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.*

*Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.*

*Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.*

*Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.*

*Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.*

*Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586».*

Con la sostituzione dell'art. 560 c.p.c., è pertanto sancito il diritto del debitore (e dei suoi familiari conviventi) a continuare ad abitare l'immobile sino al decreto di

---

<sup>222</sup> A norma dell'art. 495, comma 1, c.p.c., «Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese».

trasferimento che conclude l'espropriazione forzata immobiliare (terzo comma). Tale diritto è riconosciuto a tutti i debitori, a prescindere dalla loro posizione di creditori nei confronti delle pubbliche amministrazioni (come invece disposto dal testo del decreto-legge).

A tal fine il debitore deve:

- conservare il bene tutelandone l'integrità, con la diligenza del buon padre di famiglia (secondo comma);
- abitare l'immobile personalmente. Soltanto il giudice dell'esecuzione può eventualmente autorizzare la locazione (settimo comma);
- consentire, d'accordo con il custode, la visita dell'immobile da parte di potenziali acquirenti, con le modalità individuate dal giudice (art. 569 c.p.c.) quando ha autorizzato la vendita dell'immobile (quarto e quinto comma).

Se il debitore rispetta queste disposizioni «il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento» (ottavo comma).

Viceversa, in caso di violazione delle disposizioni, «il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato» (sesto comma).

È importante rilevare che la nuova disciplina non impedisce la vendita forzata dell'immobile abitativo, ma dilaziona unicamente il rilascio dell'immobile stesso fino alla pronuncia del decreto di trasferimento.

### **3) – Autorizzazione alla vendita forzata.**

Ai sensi del novellato comma 1 dell'**art. 569 c.p.c.** (provvedimento per l'autorizzazione della vendita forzata), «Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».

La suindicata disposizione, sempre allo scopo di agevolare l'accesso alla conversione del pignoramento, impone al creditore precedente e ai creditori intervenuti di precisare l'importo dei propri crediti almeno trenta giorni prima dell'udienza in cui il giudice disporrà la vendita. Questo al fine di consentire al debitore di conoscere esattamente l'importo da versare in caso di conversione e di poter avviare le trattative necessarie con eventuali familiari o finanziatori il cui apporto sia necessario per reperire le somme necessarie.

## **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

L'art. 19-bis del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato – in materia di contratti di locazione a canone agevolato – una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 5, quarto periodo, della **legge 9 dicembre 1998, n. 431** (ai sensi del suddetto

quinto comma «*I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni*»).

Secondo la novella, il suddetto quarto periodo «*si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio*»<sup>223</sup>.

## **CONTRATTI PUBBLICI**

L'art. 1 del [D.L. 18 aprile 2019, n. 32](#) (in G.U. n. 92 del 18.4.2019), in vigore dal 19 aprile 2019, convertito con modificazioni in [legge 14 giugno 2019, n. 55](#) (in G.U. n. 140 del 17.6.2019), in vigore dal 18 giugno 2019, ha dettato diverse disposizioni in materia di contratti pubblici<sup>224</sup>.

Cfr., per una illustrazione in dettaglio delle modifiche, la [Relazione al D.D.L. AS-1248](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, l'art. 1, comma 1, dispone che, nelle more della riforma complessiva del settore e comunque nel rispetto dei principi e delle norme dell'UE, fino al 31 dicembre 2020 non trovano applicazione alcune norme del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016). In particolare, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, tra l'altro:

<sup>223</sup> L'interpretazione autentica in commento si è resa necessaria a fronte delle incertezze giurisprudenziali. Secondo la sentenza del 28 giugno 2008, n. 4655, del Tribunale di Torino, il rinnovo avviene automaticamente per un triennio. Per il Tribunale di Bologna (sentenza 7 settembre 2009, n. 3151), invece, il rinnovo è da intendersi per un quinquennio. In una recente pronuncia della Cassazione la norma oggetto di interpretazione autentica da parte dell'articolo in esame è stata definita come «tutt'altro che un modello di chiarezza» (sentenza n. 16279/2016).

<sup>224</sup> D'ARCHIVIO, *Sblocca cantieri: le modifiche introdotte al Codice degli Appalti*, 2019, in [www.altalex.it](#); CARABETTA-SEMERARO, *Esclusione dalla gara per accertamenti non definitivi da arginare (10 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); BARBIERO, *Nel grande stop al Codice il subappalto si ferma al 40%*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2019; BARBIERO, *Doppia strada sugli affidamenti diretti*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2019; RUFFINI, *Per le piccole opere mini rinvio agli enti con i progetti pronti*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2019; IORIO, *Esclusione dalle gare solo per gli omessi versamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2019; PONTE, *Irregolarità fiscali: operatore escluso anche se non definitivo*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 75; PONTE, *Sotto soglia, esteso il criterio del prezzo più basso*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 82; PONTE, *Subappalto: al 50% il limite dell'importo e abolita la terna*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 85; TOMASSETTI, *Operazioni semplificate, meno copie cartacee e fascicoli da inviare*, in *Guida al diritto*, 2019, 23, p. 92; INFRANCA-SEMERARO, *Difetto di recepimento della normativa europea nello Sblocca cantieri (6 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); INFRANCA-SEMERARO, *Esclusione da gare per violazioni non definitive a rischio d'incostituzionalità (30 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](#); INFRANCA-SEMERARO, *La domanda di rottamazione potrebbe non bastare per le gare d'appalto (18 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); NICOTRA, *Nuove procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore (20 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

- l’art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture;
- l’art. 59, comma 1, quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di «appalto integrato» (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

L’art. 1, comma 6, contiene una disposizione transitoria che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti).

L’art. 1, comma 20, detta disposizioni speciali per i contratti sotto soglia. In particolare, ai sensi del novellato art. 36 del **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**<sup>225</sup>:

*«1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.*

*2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

*a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

*b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante*

---

<sup>225</sup> L’art. 1, comma 912, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha stabilito che «*Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro*».

Va rammentato che il Codice dei contratti pubblici (**D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**) disciplina a regime gli affidamenti di lavori come segue:

1) – per importi inferiori a 40.000 euro, mediante procedura diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a);

2) – per importi da 40.000 euro e fino a 150.000 euro, mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (art. 36, comma 2, lett. b);

3) – per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti (art. 36, comma 2, lett. c).

Per effetto della deroga introdotta dalla disposizione in esame, le stazioni appaltanti potevano procedere all’affidamento di lavori:

*i) di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto* previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici;

*ii) di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000, mediante procedura negoziata* previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

La disciplina appena commentata è stata, tuttavia, abrogata dall’art. 1, comma 24, del **D.L. 18 aprile 2019, n. 32**, alla luce della nuova disciplina dettata per i contratti in oggetto.

*affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;*

*d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.*

*3. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo per gli importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35, si applicano le previsioni di cui al comma 2.*

*4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 9, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l'articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

*6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.*

*6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di*

*permanenza nei mercati elettronici.*

*6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.*

*7. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.*

*8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal trattato UE a tutela della concorrenza.*

*9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.*

*9-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».*

Con [Deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 4 luglio 2018, n. 803](#) (in G.U. n. 241 del 16.10.2018) è stato approvato il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Sulla disciplina del Codice dei contratti pubblici, contenuta nel **D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**, come modificato con **D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56**, e sui successivi provvedimenti attuativi, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETÀ DEI VEICOLI

Con [Decreto Direttoriale in data 13 marzo 2019, n. 72](#) (pubblicato nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 26 marzo 2019), in vigore dal 3 aprile 2019, è stato approvato il modello unificato per il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà. Dell'emanazione del suddetto decreto è stata data notizia con [Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 aprile 2019](#) (in G.U. n. 78 del 2.4.2019)

Più precisamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, è stato approvato il modello unificato per richiedere il rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà, previsto dall'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, relativo ai veicoli assoggettati al regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Il modello unificato deve essere conforme al prototipo esemplificato in allegato, che è parte integrante del decreto.

Limitatamente ai veicoli suindicati, a decorrere dal 1° gennaio 2020<sup>226</sup> è abrogata la modulistica in uso presso gli Uffici Motorizzazione Civile per la richiesta delle operazioni di immatricolazione, di rinnovo dell'immatricolazione e di aggiornamento della carta di circolazione conseguente al trasferimento della proprietà dei veicoli medesimi. A decorrere dalla medesima data, è altresì abrogata la modulistica in uso presso gli Uffici del Pubblico Registro Automobilistico per la richiesta delle formalità di prima iscrizione, anche con istanza dell'acquirente, e di rinnovo dell'iscrizione della proprietà dei predetti veicoli, nonché la nota libera per la trascrizione e l'annotazione nel pubblico registro automobilistico di dati che, a dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, debbono essere annotati anche nel documento unico di circolazione e di proprietà.

Occorre altresì ricordare che con [D.P.R. 8 novembre 2018, n. 144](#) (in G.U. n. 301 del 29.12.2018), in vigore dal 13 gennaio 2019, sono state apportate modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495). Tra le altre modifiche, è stato previsto che *«L'Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale»<sup>227</sup>*.

<sup>226</sup> L'art. 1, comma 1135, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha differito al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli, istituito dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, e che sostituirà anche il certificato di proprietà. Conseguentemente è differita di un anno, al 1° gennaio 2020, anche l'entrata in vigore di quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo D. Lgs. n. 98/2017, che disciplina le abrogazioni delle norme del Codice della strada incompatibili con il nuovo sistema e contiene le necessarie norme di coordinamento.

<sup>227</sup> Ai sensi del novellato art. 245, comma 1, del D.P.R. n. 495/1992, *«Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e*

Per un commento alla disciplina dettata dal **D. Lgs. n. 98/2017**, e della relativa disciplina attuativa, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2017*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **DISCIPLINA DELLE CARTOLARIZZAZIONI**

L'art. 23 del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato la disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella **legge 30 aprile 1999, n. 130**<sup>228</sup>, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

Cfr. al riguardo la **Relazione al D.D.L. AC-1807**, nonché il **Dossier** e la **Nota di lettura**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, in base alle norme come sopra novellate:

**A)** – a norma dell'art. 4 (**Modalità ed efficacia della cessione**), comma 4-ter, della legge n. 130/1999, «*In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito in qualunque forma, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto è esercitato dalla società cessionaria in conformità alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. Nel caso di cessione di crediti aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 7.1, comma 1, la banca cedente può, altresì, trasferire ad una banca o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo 58 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l'apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. A seguito della cessione, gli incassi registrati su tale conto continuano a essere imputati ai debiti nascenti dai contratti di apertura di credito o di affidamento, anche se sorti successivamente alla cessione, secondo le modalità contrattualmente previste. Gli incassi costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della banca cedente domiciliataria del conto e da quello relativo ad altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli ovvero dalla banca o dalla società finanziaria di cui al citato articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis*»;

**B)** – ai sensi dell'art. 7.1 (**Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari**), commi da 4 a 4-quinquies:

«4. **Possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di**

*ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo».*

<sup>228</sup> BUSANI, *Cessioni in blocco dei crediti a società «veicolo»*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, dell'8 maggio 2019; CARRIÈRE, *La (ambigua) definizione delle nuove frontiere della cartolarizzazione: «dei proventi immobiliari» o «degli immobili»?* (aprile 2019), in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it); BUSANI, *Immobili ceduti dalle Reoco con registro agevolato*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2019; ASSEGNATI-CITARELLA, *Le novità fiscali contenute nel Decreto Crescita in materia di cartolarizzazione di beni immobili*, 2019, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it); ROSSI-FICALI, *Profili tributari delle modifiche introdotte dal D.L. Crescita in materia di cartolarizzazioni (maggio 2019)*, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

*società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. Il trasferimento dei suddetti beni e diritti può avvenire anche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 58 del testo unico bancario, nonché dei commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo, anche se non avente a oggetto beni o rapporti giuridici individuabili in blocco. Le stesse modalità si applicano ai trasferimenti ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione di tali beni e diritti sono dovute dalla società veicolo d'appoggio alla società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3, sono assimilate, agli effetti della presente legge, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi e al pagamento dei costi dell'operazione. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cui al presente comma, o al successivo comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli emessi dalla società per la cartolarizzazione dei crediti.*

*4-bis. Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti di cui ai commi 4 e 5, in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi del comma 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito.*

*4-ter. Alla società veicolo d'appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Alle cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell'utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società si applica l'articolo 35, comma 10-ter.1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d'appoggio le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.*

*4-quater. Per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che*

*intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall'acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del quinquennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria. Resta fermo quanto previsto dal comma 5.*

*4-quinquies. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 4-quater emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota»;*

**C) – ai sensi dell'art. 7.2 (Cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati):**

*«1. Le società che effettuano le operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b-bis), non possono svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa da quelle indicate dall'articolo 7, comma 1, lettera b-bis). Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, nonché di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e diritti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali operazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.1, comma 8, primo periodo.*

*2. Per ogni operazione sono individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti. I beni e i diritti individuati, le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi beni, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dalle società di cui al comma 1 costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle società stesse e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalle società ovvero dai concedenti i finanziamenti da esse reperiti ovvero dalle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti».*

Con le suddette modifiche, pertanto, si è inteso:

– facilitare le operazioni di trasferimento di crediti deteriorati, evitando la chiusura dei contratti di apertura di credito e permettendo di trasferire gli impegni di erogazione a una banca o a un intermediario finanziario (al fine di mantenere il conto presso la banca cedente);

– consentire la costituzione di più società veicolo di appoggio, in luogo di una sola come previsto dalle norme previgenti, per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, realizzata nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione;

– introdurre specifiche disposizioni volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento della società veicolo d'appoggio nella monetizzazione dei beni posti a

garanzia dei crediti cartolarizzati;

– disciplinare la cartolarizzazione che ha come sottostante – in luogo di crediti – beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali su tali medesimi beni.

L'art. 1, commi 1088, 1089 e 1090 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (in Suppl. ord. n. 62 alla G.U. n. 302 del 31.12.2018), in vigore dal 1° gennaio 2019, ha apportato alcune modificazioni alla disciplina delle cartolarizzazioni, contenuta nella [legge 30 aprile 1999, n. 130](#).

In particolare:

A) – le disposizioni della legge n. 130/1999 si applicano anche:

*i)* «alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli avente per effetto il trasferimento del rischio inerente ai crediti nella misura e alle condizioni concordate» (art. 7, comma 1, lett. *a*);

*ii)* «alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni» (art. 7, comma 1, lett. *b-bis*);

B) – «Il soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, lettera *a*), può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione o ad altre finalità, anche effettuando la segregazione dei medesimi crediti, diritti e beni, con facoltà di costituire un pegno sui beni e sui diritti predetti a garanzia dei crediti derivanti dal finanziamento concesso dalla società di cartolarizzazione» (art. 7, comma 2-*octies*);

C) – «Il contratto relativo all'operazione suddetta può prevedere l'obbligo del soggetto finanziato di corrispondere alla società di cartolarizzazione tutte le somme derivanti dai crediti cartolarizzati, analogamente ad una cessione» (art. 7, comma 2-*novies*);

D) – con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dal 1° gennaio 2019, sono definiti i beni e i diritti che sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti nelle operazioni di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le modalità con cui tali beni e diritti possono costituire patrimonio separato e gli effetti di tale separazione. Con i decreti suddetti sono altresì definiti le modalità e le finalità con le quali il soggetto di cui al comma 2-*octies* dell'articolo 7 della legge n. 130/1999, effettua la destinazione dei crediti cartolarizzati, gli effetti dell'eventuale segregazione, le modalità di costituzione delle garanzie sui beni, sui diritti e sui crediti segregati, anche nel caso in cui il soggetto finanziato sia soggetto a procedura concorsuale, e l'eventuale conferimento alla società di cartolarizzazione per l'amministrazione e la gestione dei crediti cartolarizzati (comma 1089);

E) – «nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e il requisito della quotazione previsto dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione» (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 130/1999);

F) – «Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta alle operazioni realizzate con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i quali possono svolgere altresì i compiti indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);

b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera a) trattienga un significativo interesse economico nell'operazione, nel rispetto delle modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia» (art. 1, comma 1-ter, della legge n. 130/1999).

Su alcuni recenti provvedimenti normativi in tema di cartolarizzazioni, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2017* e al *primo semestre 2016*, in [www.getanopetrelli.it](http://www.getanopetrelli.it) (e la bibliografia ivi citata).

## SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE (SIS)

L'art. 27 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato disposizioni in materia di società di investimento semplice (SIS) <sup>229</sup>.

Cfr. al riguardo la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

L'articolo 1, comma 1, del **D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58** (t.u.f.), come novellato, definisce alla lettera i-quater) la società in oggetto:

*«i-quater) società di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma*

---

<sup>229</sup> BUSANI, *Società di investimento semplice destinate a investitori istituzionali*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, dell'8 maggio 2019; ANNUNZIATA, *Le Società di investimento semplice prendono forma (e si rifanno il «look»): le ultime disposizioni del Decreto crescita*, 2019, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it); ANNUNZIATA, *Le Società di Investimento Semplice (SIS): un nuovo veicolo a supporto di PMI e start-up*, 2019, in [www.diritto bancario.it](http://www.diritto bancario.it); MORINO, *Capitale sociale di almeno 50.000 euro per le società di investimento semplice (4 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MORINO, *Nasce la società di investimento semplice (10 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); PIAZZA-RESNATI, *Società di investimento semplice per agevolare la raccolta di capitali da destinare a PMI e start up*, in *Fisco*, 2019, 24, p. 2336; ROSSO, *La SIS: un nuovo veicolo di investimento societario per lo sviluppo del venture capital in Italia (6 giugno 2019)*, in [ilSocietario.it](http://ilSocietario.it).

di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

- 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;
- 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
- 3) non ricorre alla leva finanziaria;
- 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c)».

Ai sensi dei nuovi commi da 1-bis a 1-quater dell'art. 35-undecies del **D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**:

«1-bis. Le SiS non applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis). Il sistema di governo e controllo è adeguato per assicurare la sana e prudente gestione delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le SiS stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta. Le SiS applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

1-ter. In deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera e), i titolari di partecipazioni indicati all'articolo 15, comma 1, rispettano i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione sociale della SiS contiene l'indicazione di società di investimento semplice per azioni a capitale fisso.

1-quater. I soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS possono procedere alla costituzione di una o più SiS, nel rispetto del limite complessivo di euro 25 milioni».

## **ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI**

Con **D.M. 31 gennaio 2019** (in G.U. n. 67 del 20.3.2019) sono state dettate disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle associazioni di organizzazioni di produttori.

Il suddetto regolamento disciplina (art. 1) la concessione, il controllo, la sospensione e la revoca del riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori (A.O.P.), che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del **Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1308/2013** (i cui articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159 e 161 recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni), e ai sensi del **D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102**, ad esclusione dei seguenti:

- a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- b) prodotti ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

Il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori può essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, per categoria merceologica,

nonché per prodotti appartenenti a regimi di qualità riconosciuti, certificati ai sensi della normativa europea e nazionale vigente.

A norma dell'art. 2, le regioni riconoscono le A.O.P., che operano nei settori indicati dall'art. 1, comma 1. La richiesta di riconoscimento quale A.O.P. è presentata alla regione di riferimento che coordina le verifiche svolte da ciascuna regione per la parte di competenza. Tuttavia, le A.O.P. costituite da O.P. che sono state riconosciute da cinque o più regioni differenti sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. Inoltre, le A.O.P. transnazionali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del regolamento (UE) 232/2016 sono riconosciute dallo Stato membro in cui l'associazione conta un numero significativo di organizzazioni aderenti o un volume o valore significativo di produzione commercializzabile.

A norma dell'art. 3, i requisiti minimi per il riconoscimento delle Associazioni di organizzazioni di produttori sono i seguenti:

a) essere costituite su iniziativa di organizzazioni di produttori già riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica, oggetto di riconoscimento;

b) assumere una delle seguenti forme giuridiche:

i. società di capitali;

ii. società cooperative agricole e loro consorzi;

iii. società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate;

c) avere una compagine sociale costituita da un numero minimo di due Organizzazioni di produttori riconosciute per i settori e/o prodotti o gruppi di prodotto o categoria merceologica oggetto di riconoscimento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2522 del codice civile per le società cooperative. Una persona giuridica che non sia una O.P. può essere socia di una A.O.P. Le predette persone giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'A.O.P. ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive all'interno della A.O.P. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non O.P. non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'A.O.P.;

d) essere costituite su iniziativa delle O.P. del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99;

e) avere nel proprio statuto delle finalità proprie del settore a cui appartengono le O.P. promotrici;

f) avere nel proprio statuto clausole idonee affinché:

1) le O.P. socie gestiscano la società secondo regole che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

2) siano previste le modalità di adesione all'associazione;

3) sia prevista la durata minima dell'adesione della singola O.P. che non può essere inferiore a un anno e che la richiesta di recesso venga inoltrata per iscritto alla

A.O.P. con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'A.O.P., nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra A.O.P.;

4) siano previste le modalità di imposizione alle O.P. socie di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'associazione;

5) siano definite le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'associazione;

6) siano definite le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'associazione.

2. Nel caso di A.O.P. composta da due O.P., una sola O.P. non può detenere più del 50% dei diritti di voto e del 50% delle quote azionarie della A.O.P. Nel caso di A.O.P. composta da 3 o più O.P. una sola O.P. non può detenere più del 33% dei diritti di voto e del 33% delle quote azionarie della A.O.P.

3. Una O.P. può aderire anche a più di una A.O.P. purché l'adesione sia per settori differenti.

4. Le A.O.P. sono riconosciute per lo stesso settore o prodotto o gruppo di prodotti o settore merceologico per i quali le O.P. socie hanno avuto il riconoscimento.

5. Le A.O.P. possono svolgere qualsiasi attività o funzione delle O.P. promotrici ed inoltre:

- a) coordinare le attività delle organizzazioni di produttori aderenti;
- b) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto, nonché progetti di interesse comune per le organizzazioni associate, allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;
- c) commercializzare le produzioni delle O.P. socie o svolgere azioni di supporto alle attività commerciali delle O.P. socie.

Le A.O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di produttori e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale (art. 5).

È stato inoltre modificato il **D.M. 3 febbraio 2016**, recante disposizioni nazionali in materia di concessione, controllo, sospensione e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori (O.P.) che operano nei settori elencati all'art. 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche e integrazioni ad esclusione dei seguenti:

- a) prodotti del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
- b) prodotti ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati.

## **BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI CONTAMINATI**

Con **D.M. 1 marzo 2019, n. 46** (in G.U. n. 132 del 7.6.2019), è stato approvato il

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152<sup>230</sup>.

Il Regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione<sup>231</sup>.

In caso di accertamento del superamento delle CSC (livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni) di cui all'allegato 2, anche per una sola sostanza, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato (art. 4).

Il progetto degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, da elaborarsi a norma dell'art. 5, comma 1<sup>232</sup>, deve contenere i seguenti elementi:

---

<sup>230</sup> FICCO, *Nei siti agricoli bonifiche con metodi soft*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2019; FICCO, *Vincoli trascritti negli atti urbanistici*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2019.

A norma dell'art. 241 del D. Lgs. n. 152/2006, «Il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali».

<sup>231</sup> Occorre anche richiamare la previsione dell'art. 253 (*Oneri reali e privilegi speciali*), inserito nella parte IV, titolo V, del D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152:

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

<sup>232</sup> Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell'inquinamento deve presentare alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento nonché nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, anche al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute, le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo

- a) una planimetria recante le particelle catastali oggetto di intervento;
- b) la descrizione delle tecnologie e dei processi da applicare;
- c) la descrizione degli obiettivi dell'intervento di riduzione del rischio e modalità di verifica degli stessi;
- d) l'indicazione delle limitazioni sulle tipologie di coltivazioni da adottare.

Gli eventuali vincoli e restrizioni all'utilizzo dell'area individuati all'esito della valutazione di rischio devono essere riportati nel certificato di destinazione urbanistica (art. 5, comma 4).

È riconosciuta al proprietario o ad altro operatore interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento per la realizzazione degli interventi necessari nell'ambito del sito in proprietà o nella disponibilità ai sensi dell'articolo 245 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (art. 6, comma 2).

## **STUDI DI SETTORE - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE**

Con **D.M. 27 febbraio 2019** (in Suppl. ord. alla G.U. n. 65 del 18.3.2019) sono state approvate modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al periodo d'imposta 2018<sup>233</sup>. Più precisamente, sono state approvate, in base all'art.

degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito, in conformità a quanto stabilito dall'allegato 4 (art. 5).

Cfr. anche, in argomento, GARRONE, *Tutela dell'ambiente e compravendita di siti inquinati*, in *Trattato di diritto immobiliare*, I, 1, diretto da G. Visintini, Padova 2013, p. 665; COLANTUONI, *La circolazione dei siti contaminati*, in *Trattato dei diritti reali, I – Proprietà e possesso*, a cura di Gambaro e Morello, Milano 2008, p. 805; CENINI, *Vendita di terra inquinata: quali garanzie per il compratore? (nota a Cass. 28 dicembre 2017, n. 31005)*, in *Giur. it.*, 2018, p. 2632; CENINI, *La proprietà della terra inquinata*, in *Un giurista di successo. Studi in onore di Antonio Gambaro*, I, Milano 2017, p. 591; PULVIRENTI, *La riconversione dei siti produttivi inquinati*, in *Riv. giur. edilizia*, 2015, II, p. 251; CORRIERO, *La «responsabilità» del proprietario del sito inquinato*, in *Scritti in onore di Lelio Barbiera*, a cura di M. Pennasilico, Napoli 2012, p. 329; CORRIERO, *Garanzie reali e personali in funzione di tutela ambientale*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 43; GALLETTO, *La contrattazione relativa a siti produttivi e la gestione del c.d. «rischio ambientale»*, in *Contratto e impresa*, 2009, p. 1108; BENOZZO-BRUNO, *Le regole dei siti inquinati tra Decreto Ronchi e nuovo codice dell'ambiente*, in *Contratto e impresa*, 2006, p. 829; NERVI, *Tutela ambientale e bonifica dei siti contaminati*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, p. 693.

<sup>233</sup> BALZANELLI-VALCARENGHI, *Dagli studi di settore agli ISA: migrazione con sorprese*, in *Fisco*, 2019, 21, p. 2007; PURPURA, *Gli studi di settore tra compatibilità con la normativa comunitaria e l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale*, in *Dir. e pratica trib.*, 2019, p. 755; AA.VV., *Le pagelle fiscali per le partite Iva*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, del 21 giugno 2019; PEGORIN-RANOCCHI, *Niente Isa per chi chiude e poi continua la stessa attività*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2019; PARENTE, *Regime premiale per un contribuente su tre*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2019; FORTE, *Pagelle fiscali al via: corsa in quattro tappe per ottenere i premi*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 maggio 2019; CEROFOLINI-PEGORIN, *Pagelle fiscali, adeguamento senza obbligo di ricavi minimi*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2019; PEGORIN-RANOCCHI, *Isa, non basta la sufficienza per evitare i controlli*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2019; DE STEFANI-TOSONI, *Negli Isa ricavi e compensi extracontabili*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2019; BORGOGGIO, *Voto insufficiente o anomalie negli Isa: scatta l'accertamento a schema libero*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 giugno 2019; CORSO, *Esclusione dalle società di comodo se raggiunto lo «standard» ISA (4 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*; PEGORIN-RANOCCHI, *Isa, adeguamento con effetto a cascata su tutti gli indicatori*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 giugno 2019; PEGORIN-RANOCCHI, *Isa, premi al contribuente con almeno l'8 in pagella*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 maggio 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Dall'Agenzia le regole di applicazione degli ISA (11 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; REDAZIONE EUTEKNE, *Publicato il software per applicare gli ISA (11 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Accesso al Cassetto fiscale per gli ISA con deleghe specifiche (17 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *Al completo gli ISA applicabili per il periodo 2018 (5 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*; RIVETTI, *L'Agenzia delle Entrate pubblica i modelli ISA (31 gennaio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

9-bis, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale approvati con i decreti ministeriali 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 <sup>234</sup>.

---

<sup>234</sup> Con [Comunicato del Ministero dell'economia e delle Finanze in data 28 dicembre 2018](#) è stata resa nota l'emanazione di un decreto ministeriale che approva nuovi «*indici sintetici di affidabilità fiscale*» (ISA), già istituiti dall'art. 9-bis del [D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), inserito in sede di conversione dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#), per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, e la contestuale cessazione dell'operatività degli studi di settore a partire dal 2019.

Infatti, a norma dell'art. 9-bis, comma 18, del D.L. n. 50/2017, «*Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto già disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attività di controllo, rinviando alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225*».

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, e finalizzati a favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (comma 1).

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, e sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 50/2017 (comma 2).

I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica, individuati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate (comma 4).

Ai sensi del comma 6, gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente: ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa, ovvero dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.

Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale; componenti positivi che rilevano anche ai fini dell'Irap, e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva (comma 9). La dichiarazione dei suddetti ulteriori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (comma 10).

L'art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 disciplina il regime premiale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici. I benefici comportano:

a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'Iva, e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;

b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui;

Le risultanze dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il suddetto decreto, rilevano ai fini dell'accesso al regime premiale di cui al comma 11, dell'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.

Con [D.M. 28 dicembre 2018](#) (in Suppl. ord. alla G.U. n. 3 del 4.1.2019) sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

Tra gli altri, è compreso anche l'indice ISA AK01U – applicabile all'Attività degli studi notarili, codice attività 69.10.20.

Sulla base degli indici approvati è espresso, su una scala da 1 a 10, il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale previsto al comma 11 dell'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017 (art. 3, comma 1).

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 3, comma 7).

Per il periodo di imposta 2018, gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, non

c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

forniscono esiti di anomalia (art. 3, comma 9).

Non si applicano i parametri previsti dall'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e gli studi di settore previsti dall'art. 62-bis e 62-sexies del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nei confronti dei soggetti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1 dell'art. 1 del suddetto decreto, come disposto dal comma 18 dell'art. 9-bis, del D.L. n. 50/2017, a partire dall'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 (art. 4).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

Si precisa, in particolare, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017, che i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2018, da dichiarare da parte dei contribuenti interessati, sono quelli indicati nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 (punto 1).

Sono inoltre approvati i relativi modelli con annesse istruzioni (punto 2), e ne viene disciplinata la relativa trasmissione telematica, quale parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2019 (punto 6).

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 gennaio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 30 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 febbraio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state approvate le specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo d'imposta 2018.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 10 maggio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 10 maggio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), come modificato dal Provvedimento del 4 giugno 2019 <sup>235</sup>, è stata disposta l'applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di affidabilità fiscale

---

<sup>235</sup> Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 4 giugno 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 6 febbraio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 maggio 2019 relativo all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e al provvedimento 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo di imposta 2018.

previsti dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il periodo d'imposta 2018.

I benefici previsti dall' articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017 (di seguito «decreto»), sono riconosciuti, per l'annualità di imposta 2018, con le eccezioni riportate ai successivi punti 2 e 3, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito «ISA»), alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 4, determinate anche per effetto dell'indicazione degli ulteriori componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto (punto 1.1).

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: a) 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019; b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018 (punto 2.1).

L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018 (punto 2.2).

L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all' articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all' articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2018 (punto 4.2).

I termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dall' articolo 57, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018 (punto 4.3).

L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (punto 4.4).

Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell' articolo 9-bis del decreto, l'Agenzia delle entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 (punto 6).

L'art. 4-*quinquies* del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile

2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato disposizioni in materia di semplificazione degli ISA.

Cfr. sul punto la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, è stato inserito, nell'articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, il seguente comma 4-bis:

*«Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020».*

Cfr. anche la [Guida dell'Agenzia delle Entrate agli Indici sintetici di affidabilità fiscale](#).

## **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTURAZIONE ELETTRONICA**

L'art. 12-ter del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, inserito in sede di conversione dalla **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato la disciplina della fatturazione elettronica <sup>236</sup>.

---

<sup>236</sup> Sulla fatturazione elettronica, v. FORTE, *Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica nell'esercizio dell'attività notarile*, in *CNN Notizie* del 28 maggio 2019; FORTE, *FAQ sulla fatturazione elettronica nell'esercizio dell'attività notarile*, in *CNN Notizie* dell'8 gennaio 2019; GIULIANI-SPERA, *Fatturazione elettronica delle operazioni in reverse charge*, in *Fisco*, 2019, 8, p. 724; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-Fattura: i primi dati dall'avvio obbligatorio e le motivazioni di scarto dei files*, in *Fisco*, 2019, 10, p. 930; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Emissione, trasmissione e conservazione della fattura elettronica: le risposte ai quesiti più frequenti*, in *Fisco*, 2019, 15, p. 1417; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Fattura elettronica: nuovi soggetti esclusi e moratoria delle sanzioni*, in *Fisco*, 2019, 3, p. 214; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Sempre più ampi i confini di fattura elettronica e corrispettivi telematici*, in *Fisco*, 2019, 18, p. 1734; AA.VV., *E-fattura*, in *Il Sole 24 Ore, Guida*, del 27 giugno 2019; BILANCINI, *E-fattura differita con data «flessibile» (29 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; DE STEFANI, *Data dell'operazione nell'e-fattura immediata*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2019; DE STEFANI, *Lo sfasamento diventa la regola*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2019; MORINA-MORINA, *Da rifare le deleghe anteriori al 21 dicembre 2018*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 giugno 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Le note di variazione a perimetro ristretto*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 giugno 2019; BALZANELLI-SIRRI, *La data riportata sulla e-fattura indica l'effettuazione dell'operazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 giugno 2019; BALZANELLI-SIRRI, *Codifiche o sezionali possono favorire la contabilità ordinata*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 giugno 2019; BILANCINI-COSENTINO, *Ampliati i termini per emettere la fattura e inviare i corrispettivi (22 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, conto alla rovescia per la moratoria sulle sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *La data della e-fattura coincide sempre con quella dell'operazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Sull'imposta di bollo c'è solidarietà tra fornitore e cliente*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2019; BILANCINI-LA GRUTTA, *Fattura differita con la data dell'ultima operazione (18 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *E-fattura, nel registro vendite si riporta la data dell'operazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2019; BAVA-DEVALLE, *Con la fatturazione elettronica si riduce il rischio di controllo per il revisore (6 febbraio 2019)*, in *www.eutekne.info*; BILANCINI, *Al via l'adesione al servizio per consultare e scaricare*

le e-fatture (31 maggio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Bollo su fattura elettronica con pagamento trimestrale (8 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Dal 1° gennaio «fattura con scontrino» solo in formato elettronico (17 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Dal 31 maggio soppressa la procedura di invio delle deleghe tramite PEC (18 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, E-fattura differita con detrazione dell'IVA nel mese di effettuazione (13 marzo 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, E-fatture consultabili anche da ENC e condomini (28 marzo 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è «virtuale» (8 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, L'incasso al momento della consegna non pregiudica la fattura «differita» (26 marzo 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Limite per l'emissione di fattura semplificata innalzato a 400 euro (17 maggio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Molte le cause dell'impossibilità di consegna della fattura elettronica (5 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all'Agenzia (6 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Primo test per la detrazione dell'IVA sulle e-fatture obbligatorie (14 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Registrazione dell'indirizzo telematico consigliabile, ma non sempre possibile (18 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Sul documento la stessa data in cui è effettuata l'operazione per le e-fatture (15 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI, Tutto pronto per il pagamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture (11 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-COSENTINO, Per le novità del secondo semestre su corrispettivi e fatture quasi tutto pronto (22 maggio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-COSENTINO, Slitta al 31 maggio l'attivazione del servizio di consultazione delle e-fatture (30 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-GAZZERA, Identificati ai fini IVA non obbligati a fattura elettronica ed esterometro (27 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-GAZZERA, Scelta dei codici della e-fattura non sempre agevole (16 maggio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-GRECO, Numerazione progressiva anche per le autofatture elettroniche (30 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-LA GRUTTA, Ancora un rinvio per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture (1 giugno 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BILANCINI-LA GRUTTA, Omesso versamento IVA della e-fattura trasmessa in ritardo con sanzione piena (1 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BONINO-GRECO, Cancellazione dei dati sensibili delle e-fatture con effetti per l'acquirente (17 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BONINO-GRECO, Errori nelle e-fatture con nota di variazione (30 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BONINO-GRECO, L'indicazione del bollo sulle e-fatture è onere del cedente (23 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GAZZERA, Avente causa con comunicazione delle fatture raddoppiata (16 aprile 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, Conservazione analogica per le e-fatture che ricevono i forfetari (16 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, Scambi con San Marino con fattura elettronica (3 maggio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MASTROMATTEO-SANTACROCE, L'obbligo di fattura elettronica si estende anche a San Marino, in *Il Sole 24 Ore*, Focus, dell'8 maggio 2019; GRECO, Operazioni con San Marino tra e-fattura ed esterometro (22 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, Ravvedimento a 5,56 euro per gli errori nelle e-fatture (20 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle fatture (6 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, Valuta estera «dubbia» anche per le fatture elettroniche (14 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO-LA GRUTTA, L'emissione di e-fattura evita la comunicazione transfrontaliera (21 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO-LA GRUTTA, L'emissione tardiva dell'e-fattura condiziona la detrazione IVA (8 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO-LA GRUTTA, L'esterometro misura gli acquisti da soggetti non stabiliti (5 febbraio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO-LA GRUTTA, La mancata ricezione dell'e-fattura richiede la verifica del cessionario (7 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO-LA GRUTTA, Liquidazione del 16 gennaio 2019 con attenzione alle fatture di «fine anno» (15 gennaio 2019), in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); FARINA-SANTACROCE, L'e-fattura verso la P.A. verso la P.A. si allinea ai privati nelle cause di rifiuto dei documenti, in *Il Sole 24 Ore* del 7 gennaio 2019; CEROLI-MILETTA, Autofattura, doppio transito nello Sdi ma la registrazione deve essere singola, in *Il Sole 24 Ore* del 14 gennaio 2019; RAVERA-SANTACROCE, Rimedi difficili per l'invio errato a un codice destinatario valido, in *Il Sole 24 Ore* del 15 gennaio 2019; SANTACROCE, Fatture 2018 inviate a gennaio, vale l'emissione «in analogico», in *Il Sole 24 Ore* del 16 gennaio 2019; DE STEFANI, E-fattura immediata con data di effettuazione, in *Il Sole 24 Ore* del 17 gennaio 2019; BALZANELLI-SIRRI, Bollo sprint sulla e-fattura ma restano i nodi su solidarietà e cessioni all'estero, in *Il Sole 24 Ore* del 21 gennaio 2019; TOSONI, E-fattura, più tempo per chiedere il «cassetto» online, in *Il Sole 24 Ore* del 1° giugno 2019; DELL'OSTE, In arrivo l'area riservata per i consumatori finali, in *Il Sole 24 Ore* del 15 gennaio 2019; PARENTE, Niente deleghe dai consumatori finali, in *Il Sole 24 Ore* del 16 gennaio 2019; GAVELLI-SIRRI, Con il nuovo sistema resta possibile la «differita», in *Il Sole 24 Ore* del 19 gennaio 2019; GIULIANI, Negli scambi con San Marino vive la copia di carta, in *Il Sole 24 Ore* del 21 gennaio 2019; ODORIZZI, Per la detrazione rilevante la data della fattura ricevuta, in *Il Sole 24 Ore* del 5 gennaio 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, Consultazione e-fatture, necessaria una nuova delega agli intermediari, in *Il Sole 24 Ore* del 7 maggio 2019; TOSONI, L'e-fattura è tempestiva entro i termini di liquidazione, in *Il Sole 24 Ore* del 9 gennaio 2019; POLSINELLI-SANTACROCE, Bollo e-fattura, conto automatico e pagamento trimestrale, in *Il Sole 24 Ore* del 10 gennaio 2019; MOBILI-PARENTE, Più tempo per la fattura elettronica: saranno 15 i giorni per l'emissione, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2019; SANTACROCE, Vietato chiedere un extra per l'emissione, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 febbraio 2019; DE STEFANI, Fattura elettronica, parte il software per il calcolo del bollo, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 aprile 2019; DE STEFANI, Codici natura e note di accredito, gli

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, è stato modificato l'art. 21, comma 4, alinea, del **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, il cui primo periodo ora recita:

*«La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».*

È stato quindi aumentato da dieci a dodici giorni il termine, decorrente dalla data dell'operazione, entro il quale può essere emessa la fattura elettronica.

Fino al 30 settembre 2019 (per chi effettua la liquidazione mensile dell'Iva) rilevano tuttavia le previsioni dell'art. 1, comma 6, del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, come modificato dall'art. 10 del **D.L. 23 ottobre 2018, n. 119**: *«Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti: a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100; b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019».* Pertanto, trattandosi di contribuente che effettua la liquidazione mensile dell'Iva:

*i) l'emissione e la trasmissione della fattura elettronica tramite il SdI può aver luogo – fino al 30 settembre 2019 – entro il giorno 16 del mese successivo a quello di compimento dell'operazione, senza applicazione di sanzioni;*

*ii) a partire dal 1° ottobre 2019, occorrerà comunque rispettare il termine di dodici giorni dal compimento dell'operazione per emettere e trasmettere la fattura elettronica tramite il SdI.*

L'art. 12-novies del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, inserito in sede di conversione dalla **legge 28 giugno**

*errori più frequenti nell'e-fattura*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Solo la data dell'operazione per l'e-fattura immediata*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 giugno 2019; CAPUTO-TOSONI, *Corsa contro il tempo sulle e-fatture di gennaio*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 febbraio 2019; RIZZARDI, *La natura dubbia dell'e-fattura senza i dati privacy*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2019; SANTACROCE, *Più tempo per la fattura immediata: entro 15 giorni dall'operazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019; HOLZMILLER, *Fatture su carta, senza effetti il secondo invio elettronico*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 gennaio 2019; DEOTTO, *Se il fisco dimentica l'Abc delle sanzioni sulla fattura elettronica*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 febbraio 2019; DE STEFANI, *E-fattura, stop alle deleghe via Pec dal 31 maggio*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 aprile 2019; TOSONI, *Valore fiscale alla copia dell'e-fattura emessa dalle coop per conto dei soci*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 marzo 2019; MOBILI-PARENTE, *Fattura elettronica, incrocio dei dati per i soggetti a rischio da controllare*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 febbraio 2019; SANTACROCE, *E-fattura, dati sotto controllo per smascherare errori e frodi*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 gennaio 2019; BALZANELLI-SIRRI, *Che cosa fare se il fornitore manda l'Xml via Pec*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 febbraio 2019; MASTROMATTEO-POLSINELLI, *Copia cartacea possibile ma senza rilevanza fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2019; BALZANELLI-SIRRI, *E-fatture scartate per caratteri non ammessi in xml*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Identificati, detrazione con copia conforme*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 febbraio 2019; DE STEFANI, *Fatture semplificate, la soglia sale a 400 euro*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Imposta di bollo sulle e-fatture, da verificare i calcoli delle Entrate*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 aprile 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Aggiornate le specifiche tecniche per emettere l'e-fattura semplificata (28 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); REDAZIONE EUTEKNE, *Con le vecchie deleghe niente adesione alla nuova consultazione delle e-fatture (19 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

**2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, dispone, in relazione all'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche:

*«Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo nonversata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»*<sup>237</sup>.

Con **D.M. 28 dicembre 2018** (in G.U. n. 5 del 7.1.2019) sono state apportate modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. La disciplina è applicabile alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

Il decreto dispone – sostituendo l'art. 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014 – che il pagamento dell'imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate. Il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le

---

<sup>237</sup> L'articolo 12-*novies*, pertanto, consente all'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 17 aprile 2019** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 17 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.

Più precisamente, a decorrere dal 31 maggio 2019 è soppressa la modalità di presentazione dei moduli per il conferimento delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica di cui al punto 4.8 del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018. Con suddetto Provvedimento, considerato il superamento della fase di avvio del processo di fatturazione elettronica, è stata perciò disposta, a decorrere dal 31 maggio 2019, la soppressione della procedura di invio delle deleghe mediante posta elettronica certificata prevista dal punto 4.8 del citato Provvedimento del 5 novembre 2018.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 29 aprile 2019** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 29 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate modifiche al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018.

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 30 maggio 2019** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 31 maggio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state apportate ulteriori modifiche al provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come modificato dai Provvedimenti dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019.

Con il Provvedimento del 21 dicembre 2018 erano state modificate le modalità con cui l'Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture ricevute. In particolare, è stata prevista l'introduzione di una specificità funzionalità, da rendere disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA – o un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di « Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici».

Con il Provvedimento del 29 aprile 2019, come modificato con il successivo Provvedimento del 30 maggio 2019, è stato disposto lo slittamento di alcuni termini previsti dal Provvedimento del 21 dicembre 2018. In particolare, si prevede che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici sia resa disponibile a decorrere dal 1° luglio 2019 e che, al fine di consentire ai contribuenti di disporre di un periodo più ampio per aderire al servizio, sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019. Si dispone perciò che al fine di strutturare la funzionalità di adesione e consentire ai contribuenti che intendono aderire al servizio di poter consultare la

totalità dei file delle fatture emesse/ricevute, fino al 1° luglio 2019, data di disponibilità della funzionalità di adesione, e per il periodo previsto per effettuare l'adesione stessa (dal 1° luglio 2019 al 31 ottobre 2019), l'Agenzia delle entrate procede alla temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e le rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.

Inoltre, per consentire all'Agenzia delle entrate di disporre di un periodo di tempo maggiore, data la delicatezza e la complessità dell'operazione, per procedere alla cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche nei casi previsti dal Provvedimento del 30 aprile 2018, si dispone che la cancellazione dei suddetti file xml memorizzati nel periodo transitorio sia effettuata, in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, entro 60 giorni dal termine del periodo per effettuare l'adesione stessa.

Analogamente si prevede la modifica anche del termine, stabilito al punto 8-bis del provvedimento del 30 aprile 2018, per la cancellazione dei file xml delle fatture elettroniche nei casi di adesione al servizio di consultazione. Si stabilisce, infatti, che la cancellazione sia effettuata entro 60 giorni – in luogo dei 30 giorni inizialmente previsti – dal termine del periodo di consultazione, ossia il 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio.

Cfr. anche, in tema di fatturazione elettronica, la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punti 5.7 e seguenti, la [Circ. Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E](#), e la [Ris. Agenzia Entrate 26 giugno 2019, n. 62/E](#).

Cfr. inoltre, in argomento, il dettagliato commento alla disciplina della fatturazione elettronica nella *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - SPESOMETRO, ESTEROMETRO E COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONI IVA**

L'art. 12-*quater* del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha apportato modifiche alla disciplina delle trasmissioni telematiche in oggetto <sup>238</sup>.

<sup>238</sup> GIULIANI-SPERA, *Assonime fa chiarezza sulle incertezze relative all'esterometro*, in *Fisco*, 2019, 21, p. 2013; GIULIANI-SPERA, *Dopo il rinvio, esterometro ai blocchi di partenza*, in *Fisco*, 2019, 14, p. 1328; BILANCINI-GRECO, *Fatture «fuori campo» dentro l'esterometro (21 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); COSENTINO-GRECO, *Possibile inviare l'esterometro con i servizi dell'Agenzia (23 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GALLO-GRECO, *Spesometro ed esterometro al 30 aprile (14 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GAZZERA, *Per spesometro ed esterometro proroga confermata (28 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, *Esterometro anche per le operazioni nei confronti di soggetti privi di partita IVA (28 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, *Esterometro ancora mensile (15 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, *Nell'esterometro le sole fatture soggette a registrazione (12 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); GRECO, *Sanzioni da verificare per errori e omissioni nell'esterometro (18 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); BALZANELLI-SIRRI, *Esterometro in bilico: ecco quando va inviato*, in *Il Sole 24 Ore* dell'8 aprile 2019; MASTROMATTEO-SANTACROCE, *Forfettari e minimi esclusi dall'invio dell'esterometro*, in *Il Sole 24 Ore* del 1° marzo 2019; ABAGNALE-SANTACROCE, *Esterometro limitato a operazioni da registrare*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Ai sensi del novellato art. 21-bis, comma 1, del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122:

*«1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».*

In precedenza, con [D.P.C.M. 27 febbraio 2019](#) (in G.U. n. 54 del 5.3.2019), erano stati modificati i termini di trasmissione dei dati relativi a spesometro, esterometro e comunicazioni liquidazioni IVA.

Il termine del 28 febbraio 2019, stabilito per la effettuazione delle comunicazioni dei dati di cui all'art. 21, comma 1, del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. spesometro obbligatorio), è stato prorogato al 30 aprile 2019 (art. 1, comma 1).

I dati di cui all'art. 1, comma 3-bis, del **D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127** (c.d. esterometro), relativi alle operazioni dei mesi di gennaio e febbraio 2019 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2019 (art. 1, comma 2)<sup>239</sup>.

2019; SANTACROCE, *Esterometro, per i non residenti l'esclusione è condizionata*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 aprile 2019; SANTACROCE, *L'esterometro censisce anche il consumatore*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 marzo 2019; MOBILI-PARENTE, *Dati liquidazioni Iva al 10 aprile. Doppio rinvio per l'esterometro*, in *Il Sole 24 Ore* del 28 febbraio 2019; MOBILI-PARENTE, *Esterometro e spesometro, proroga «lunga» al 30 aprile*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 febbraio 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Anche l'esterometro di febbraio differito al 30 aprile 2019 (6 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*.

<sup>239</sup> A norma dell'art. 1, commi 3 e 3-bis, del D. Lgs. n. 127/2015:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che

Le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 21-*bis* del **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 <sup>240</sup>, relative al quarto trimestre 2018 dovevano essere trasmesse entro il 10 aprile 2019.

Sulle diverse comunicazioni telematiche dei dati Iva, cfr. anche la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

### **CESSIONE DI CREDITI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI**

L'art. 10 del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha apportato alcune modifiche alla disciplina della detrazione per interventi di riqualificazione energetica o antisismici.

Ai sensi dell'art. 14, nuovo comma 3.1, del **D.L. 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

*« 3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.*».

Ai sensi dell'art. 16, nuovo comma 1-*octies*, del **D.L. 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

*«1-*octies*. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente*

nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta. (5)

*3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

<sup>240</sup> A norma dell'art. 21-*bis*, comma 1, del D.L. n. 78/2010, «I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate».

articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui sopra, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3-ter, del medesimo **D.L. n. 34/2019**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del t.u.i.r., di cui al **D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917** <sup>241</sup>, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 18 aprile 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state determinate le modalità di cessione del credito introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dettate disposizioni di coordinamento con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 8 giugno 2017, prot. 108572, ed il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 28 agosto 2017, prot. 165110 <sup>242</sup>.

---

<sup>241</sup> Si tratta degli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

<sup>242</sup> ZENI, *Cessione della detrazione anche per il recupero con risparmio energetico (24 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); FOSSATI, *Eco e sismabonus in cinque anni, ora si può anche cedere a terzi*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2019; FOSSATI, *Piattaforma cessionari online per i bonus condominiali*, in *Il Sole 24 Ore* del giorno 8 maggio 2019; ZENI, *On line la procedura per la cessione di eco e sismabonus nel 2018 (8 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); DE STEFANI, *Il credito ecobonus si può cedere solo all'impresa*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2019; DE STEFANI, *Ecobonus, arriva il nuovo modulo per la cessione*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2019; SPINA, *Al via la cessione dell'ecobonus su singole unità immobiliari (20 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); SPINA, *Credito da sismabonus più ecobonus cedibile ai soci «lavoratori artigiani» (19 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

Il Provvedimento è emanato ai sensi dell' articolo 14, commi 2-*ter* e 2-*sexies*, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni <sup>243</sup>. Esso individua, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalità con le quali:

a) i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all' articolo 11, comma 2, e all' articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del t.u.i.r., di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;

b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al citato articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-*ter* del medesimo articolo, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

A norma dell'art. 2, il credito d'imposta può essere ceduto da:

a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge

<sup>243</sup> A norma dell'art. 14, comma 2-*ter*, del D.L. n. 63/2013:

«Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A norma dell'art. 11, comma 2, del d.p.r. n. 917/1986 (t.u.i.r.), «Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta».

L'art. 13, comma 1, lett. a), menziona i soggetti il cui reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'art. 13, comma 5, lett. a), menziona il caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i) (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c).

A norma dell'art. 14, comma 2-*sexies*, del D.L. n. 63/2013:

«Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari, diversi da quelli indicati al comma 2-*ter*, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

n. 63 del 2013, effettuati su singole unità immobiliari;

b) i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.

Il credito d'imposta può essere ceduto in favore:

a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;

b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. È esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti di cui al punto 1.1, lett. a).

Il Provvedimento disciplina poi in dettaglio il credito cedibile (art. 3), gli adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito (art. 4), l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione (art. 5), i controlli (art. 6), le modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari (art. 7), e detta disposizioni di coordinamento e rinvio al Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110 (art. 8).

Con riferimento agli *interventi antisismici*, a norma dell'art. 9 il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, acquisito dal cessionario, diventa disponibile, ai sensi del punto 3.4 del Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 e del punto 3.4 del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punto 4, nonché la [Guida dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica](#).

Con riferimento alla comunicazione all'Enea per le ristrutturazioni edilizie, cfr. la [Ris. Agenzia Entrate 18 aprile 2019, n. 46/E](#) <sup>244</sup>.

Cfr. inoltre, in argomento, la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

---

<sup>244</sup> BALZANELLI-VALCARENGHI, *Bonus immobili: effetti della mancata comunicazione all'ENEA*, in *Fisco*, 2019, 25, p. 2414; ZENI, *Omessa comunicazione all'ENEA per il recupero edilizio senza sanzioni (19 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); LATOUR, *Bonus casa, partono le comunicazioni Enea 2019*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 marzo 2019; LATOUR, *Invio dati all'Enea: c'è tempo fino al 21 febbraio*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 febbraio 2019; ZENI, *Pronti i siti ENEA per le comunicazioni 2019 per il risparmio energetico (12 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

## DETRAZIONE FISCALE PER INTERVENTI ANTISISMICI

L'art. 8 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato la disciplina del c.d. *sisma bonus* <sup>245</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, ai sensi del novellato art. 16, comma 1-septies, del **D.L. 4 giugno 2013, n. 63**, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90:

*«Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari di cui al periodo precedente possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari».*

L'articolo estende pertanto i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-septies, del **D.L. 4 giugno 2013, n. 63**, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 <sup>246</sup>.

I benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. La detrazione è pari al 75 per cento o all'85 per cento (a seconda della riduzione del rischio sismico

<sup>245</sup> LATOUR, *Sismabonus, sconto in altri 5 mila comuni*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2019; DE STEFANI, *Sismabonus convertibile in sconto del fornitore*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 aprile 2019; ZENI, *Detrazione per l'acquisto di immobili estesa alle zone a rischio sismico 2 e 3 (6 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); ZENI, *Lavori antisismici e di riqualificazione energetica con sconto sul corrispettivo (7 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

<sup>246</sup> Sul sito istituzionale del [Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri](#) è consultabile la [mappa della classificazione sismica suddivisa per comune](#). La Zona 1 è la zona più pericolosa, in cui la probabilità che capiti un forte terremoto è alta; la Zona 2 è una zona in cui forti terremoti sono possibili; la Zona 3 è una zona in cui i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2; la Zona 4 è la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. Le zone sono state individuate secondo i criteri definiti dall'[Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006](#).

rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Cfr. anche, al riguardo, la [Guida dell'Agenzia delle Entrate sul sisma bonus](#).

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 31 maggio 2019, n. 13/E](#), in materia di detrazioni fiscali.

## TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 18 aprile 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state individuate nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione.

Più precisamente, ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

In precedenza, con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 9 marzo 2018](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 9 marzo 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), erano state apportate modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

In particolare:

1.1. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'articolo 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si considerano *altri incaricati* della trasmissione delle stesse:

a) le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, iscritte all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,

b) le società tra professionisti iscritte all'albo dei consulenti del lavoro.

1.2. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse le società tra professionisti iscritte all'albo dei geometri e dei geometri laureati.

2.1. Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e domanda di volture catastali, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse, anche riuniti in forma associativa:

a) gli iscritti all'albo degli ingegneri,

b) gli iscritti all'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di «architetto» o «architetto iunior»,

c) le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza

rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza <sup>247</sup>.

Tra i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322 rientrano anche i notai <sup>248</sup>, i quali possono utilizzare a tal fine il Servizio telematico *Entratel*, accessibile tramite la Rete unitaria del Notariato, in forza di *Convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate ed il Consiglio nazionale del Notariato in data 17 ottobre 2013* <sup>249</sup>.

Per un commento alla disciplina in oggetto, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2017* e al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Con *Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 18 aprile 2019* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 18 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state individuate nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni; e sono state apportate modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

Più precisamente, nel decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *g-bis*) è aggiunta la seguente:

---

<sup>247</sup> Con il Provvedimento, si recepiscono le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, attuato dal D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, in materia di «costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile». Sono quindi inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le società tra professionisti iscritte negli albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro e, limitatamente alle attività di trasmissione delle dichiarazioni di successione, quelle iscritte all'albo dei Geometri e Geometri laureati.

Inoltre, viene modificato l'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998 al fine di ammettere le società tra professionisti iscritte all'albo dei Geometri e Geometri laureati allo svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.

Infine, gli iscritti all'albo degli Ingegneri e gli iscritti all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di «Architetto» o «Architetto junior», anche riuniti in forma associativa, nonché le agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici (purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.) sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e domande di volture catastali.

Tale scelta è motivata dalla circostanza che *i soggetti in questione, oltre a possedere i necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni di successione e domanda di volture catastali.*

<sup>248</sup> Con *Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 11 giugno 2012, prot. 2012/45204* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 12 giugno 2012, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono stati inclusi tra gli incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali (compresa, ora, la dichiarazione di successione) – ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all'art. 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – i notai iscritti a ruolo.

<sup>249</sup> Non è invece utilizzabile il servizio telematico Ficonline, che se eventualmente già utilizzato dal notaio o dal suo intermediario (commercialista, consulente), non è compatibile con Entratel.

«h) tramite gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 19 marzo 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 19 marzo 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stato approvato il modello per la «Richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili» (modello RLI), con le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica <sup>250</sup>.

L’approvazione del nuovo modello RLI si è resa necessaria per recepire le disposizioni normative e le indicazioni di prassi pubblicate dopo l’approvazione del precedente modello, nonché per tener conto delle esigenze manifestate dagli operatori che utilizzano tale modello; con esso è possibile richiedere la registrazione, comunicare proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili, nonché esercitare o revocare l’opzione per la cedolare secca. Il nuovo modello sostituisce il precedente modello RLI, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2017, a decorrere dal 20 marzo 2019. A partire dal 20 maggio 2019 può essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello.

L’art. 3-bis del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, inserito in sede di conversione dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato le disposizioni in materia di imposta cedolare secca.

Cfr. anche sul punto la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, al comma 3 dell’articolo 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione, l’ultimo periodo è stato soppresso. Viene perciò meno la disposizione che prevedeva una sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga o della risoluzione della locazione (prevedendo che «In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni»).

Cfr. anche, sull’imposta cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punto 1.9; e la [Ris. Agenzia Entrate 17 maggio 2019, n. 50/E](#).

## **NON IMPONIBILITÀ DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI**

L’art. 1 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato le norme in tema di

---

<sup>250</sup> FOSSATI, *Arriva il nuovo modello RLI per registrare le locazioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 marzo 2019; SPINA, *Nuovo modello RLI anche per locazioni commerciali con cedolare secca (20 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

imponibilità dei canoni di locazione non percepiti <sup>251</sup>.

Cfr. anche, al riguardo, la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, è stato modificato l'art. 26, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.): «*I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis*). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare» <sup>252</sup>.

Le disposizioni sopra riprodotte hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al suddetto articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.

## ACCERTAMENTI FISCALI E CONTRADDITTORIO

L'art. 4-*octies* del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato disposizioni in materia di accertamenti tributari <sup>253</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

È stata innanzitutto modificata la disciplina dell'invito a comparire, contenuta nell'art. 5 del [D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218](#) <sup>254</sup>, aggiungendo a tale articolo il

<sup>251</sup> MATTESI, *Trattamento IRPEF dei canoni di locazione commerciale non riscossi*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2221; MAURO, *Anticipata la detassazione degli affitti non percepiti (25 giugno 2019)*, in *www.eutekne.info*.

<sup>252</sup> L'art. 26 del t.u.i.r. reca le regole generale sul computo a fini fiscali dei redditi fondiari. Con particolare riferimento ai redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, le norme previgenti stabilivano che, se essi non vengono percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento, a partire della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per effetto delle norme in commento, in luogo di far decorrere la detassazione dal momento della conclusione del procedimento di convalida di sfratto per morosità, si dispone che la mancata percezione possa essere comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

<sup>253</sup> TUNDO, *Semplificazioni fiscali: diritto al contraddittorio, con limiti, nell'accertamento con adesione*, in *Fisco*, 2019, 22, p. 2107; AMBROSI, *Contraddittorio preventivo escluso per gli avvisi parziali*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 giugno 2019; IORIO, *L'Agenzia non può chiedere dati doppi*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 giugno 2019; BORGOGGIO, *Contraddittorio, già depotenziato il nuovo obbligo*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; IORIO, *Dal nuovo obbligo di contraddittorio tutela sulla carta*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019.

<sup>254</sup> Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997:

«L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;

seguinte comma:

*«Qualora tra la data di comparizione, di cui al comma 1, lettera b), e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario».*

È stato inoltre aggiunto, nel medesimo **D. Lgs. n. 218/1997**, il seguente articolo 5-ter (*Invito obbligatorio*):

*«1. L'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.*

*2. Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio di cui al comma 1 gli avvisi di accertamento parziale previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli avvisi di rettifica parziale previsti dall'articolo 54, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*

*3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.*

*4. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.*

*5. Fuori dei casi di cui al comma 4, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.*

*6. Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento».*

Le suddette disposizioni si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

Si tratta di norme che accolgono l'orientamento di quella parte della giurisprudenza, che ha riconosciuto l'immanenza del principio del contraddittorio endoprocedimentale nel nostro ordinamento amministrativo e tributario<sup>255</sup>. Viene

*c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti;*

*d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c)».*

<sup>255</sup> Tra le altre, la Corte di Cassazione a sezioni unite, sentenza 29 luglio 2013, n. 18184, aveva sottolineato che il contraddittorio procedimentale è andato assumendo, in giurisprudenza e in dottrina (e nella stessa legislazione), proprio con specifico riferimento alla materia tributaria, un valore sempre maggiore, quale strumento diretto non solo a garantire il contribuente, ma anche ad assicurare il migliore esercizio della potestà impositiva, il quale, nell'interesse anche dell'ente impositore, risulterà tanto più efficace, quanto più si rivelerà conformato ed adeguato – proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove reso possibile – alla situazione del contribuente, con evidenti riflessi positivi anche in termini di deflazione del contenzioso.

L'ordinamento giuridico italiano già prevedeva forme di contraddittorio endoprocedimentale, quali quelle attivate mediante inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento ai sensi dell'art.

pertanto introdotto un obbligo generalizzato del contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

### CESSIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI

L'art. 12-*sexies* del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato la disciplina della cessione dei crediti Iva <sup>256</sup>.

Cfr. al riguardo la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Ai sensi del novellato art. 5, comma 4-*ter*, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154:

*«Agli effetti dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo. Restano ferme le disposizioni relative al controllo delle dichiarazioni, delle relative rettifiche e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito»* <sup>257</sup>.

La cessione a terzi del credito Iva deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve tra l'altro contenere l'esatta individuazione delle parti e dell'importo del credito ceduto ([Ris. Agenzia Entrate 6 settembre 2006, n. 103/E](#)).

Il creditore, cedente dell'eccedenza di Iva, poi, ha l'obbligo di notificare (ai sensi dell'articolo 1264 c.c.) formalmente all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente l'avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito (articolo 69 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

La suddetta disposizione si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

32 del D.P.R. n. 600/1973, inviti a comparire nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione di cui agli articoli 5 e 11 del D. Lgs. n. 218/1997, richieste di chiarimenti nell'ambito del procedimento di accertamento finalizzato alla contestazione dell'abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, inviti a comparire nell'ambito del procedimento di determinazione di sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, per fornire dati e notizie rilevanti e ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (art. 38, settimo comma del D.P.R. n. 600/1973).

<sup>256</sup> GRECO, *Crediti IVA trimestrali cedibili dal 2020 (26 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

<sup>257</sup> La cessione del credito Iva permette di monetizzare un credito chiesto a rimborso, per ottenere immediatamente liquidità. L'art. 38-*bis* del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) stabilisce che i rimborsi IVA sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

Già la giurisprudenza (ad esempio, App. Venezia 2 ottobre 2013) si era espressa nel senso che anche il credito Iva trimestrale costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, non una mera aspettativa di rimborso e pertanto è cedibile come qualsiasi altro credito. La disposizione in commento statuisce, ora, espressamente tale cedibilità.

## TENUTA DELLA CONTABILITÀ CON SISTEMI ELETTRONICI

L'art. 12-*octies* del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato la disciplina relativa alla tenuta della contabilità meccanizzata.

Cfr. al riguardo la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, è stato modificato l'art. 7, comma 4-*quater*, del [D.L. 10 giugno 1994, n. 357](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 (di recente aggiunto dall'art. 19-*octies*, comma 6, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), come segue:

*«In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter<sup>258</sup>, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza».*

Pertanto è stata estesa a tutti i registri contabili la disposizione – già applicabile in relazione ai registri Iva<sup>259</sup> – in forza della quale non è più necessario procedere alla stampa (senza limiti di tempo), ma è sufficiente l'aggiornamento dei registri su supporto informatico, e la stampa su richiesta dei competenti organi dell'amministrazione finanziaria.

## RAVVEDIMENTO PARZIALE

L'art. 4-*decies* del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato una disposizione di interpretazione autentica – quindi, con *efficacia retroattiva* – in materia di ravvedimento parziale.

Cfr. la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, nel D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è stato inserito il seguente articolo 13-*bis* (*Ravvedimento parziale*):

---

<sup>258</sup> A norma dell'art. 7, comma 4-*ter*, del D.L. n. 357/1994, «A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza».

<sup>259</sup> Cfr. anche l'art. 17, comma 1-*bis*, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136:

*«A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».*

«1. *L'articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.*

2. *Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate»*<sup>260</sup>.

### **PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)**

Con **D.M. 30 aprile 2019** (in G.U. n. 105 del 7.5.2019) è stata approvata la disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine<sup>261</sup>. Le relative disposizioni si applicano ai piani di risparmio a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 (art. 7).

Si stabilisce, tra l'altro, che la quota del 70 per cento del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine, disciplinato dall'art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituito dall'investitore privato indipendente, deve essere investita: *a)* per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili; *b)* per almeno il 5 per cento in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital (art. 2).

Va rammentato che a norma dell'art. 1, comma 114, della **legge 11 dicembre 2016, n. 232**, **«Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni** e donazioni di cui al testo unico delle

---

<sup>260</sup> L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, consente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Con **Ris. Agenzia Entrate 23 giugno 2011, n. 67/E**, è stato consentito il ravvedimento parziale di quanto originariamente e complessivamente dovuto: ai fini del perfezionamento del ravvedimento «parziale», è necessario che siano corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d'imposta versato tardivamente. Il limite all'effettuazione di tali ravvedimenti scaglionati è rappresentato dall'intervento di controlli fiscali nei confronti del contribuente ovvero dallo scadere del termine per il ravvedimento.

Cfr. anche la **Circ. Agenzia Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E**.

<sup>261</sup> DI CESARE-VANNINI, *Nuovi PIR e altre agevolazioni fiscali per investimenti a lungo termine in attesa di una ragionevole attuazione*, in *Fisco*, 2019, 12, p. 1133; PARISOTTO, *Applicabile la disciplina PIR a strumenti finanziari partecipativi e fondi ELTIF*, in *Fisco*, 2019, 20, p. 1937; SANNA, *PIR meno rischiosi con il decreto «crescita» (9 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; GERMANI, *Nuovi Pir e quote di venture capital, vincolo al 3,5% con effetto immediato*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 maggio 2019; SANNA, *Operativa la nuova disciplina dei PIR (9 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*.

disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346». In tal modo, gli strumenti finanziari in oggetto sono oggetto di un trattamento agevolato equiparato a quello dei titoli di stato (ed assimilati), per cui vale la regola di esenzione dall'imposta sulle successioni a causa di morte, ma non dall'imposta sulle donazioni.

Cfr. anche l'art. 1, commi da 211 a 215, della **legge 30 dicembre 2018, n. 145** <sup>262</sup>.

Cfr. anche, sull'argomento, le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017* e al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI**

Con **Decreto Direttoriale 9 maggio 2019** (in G.U. n. 115 del 18.5.2019) è stato modificato l'allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari <sup>263</sup>. Si tratta l'elenco degli Stati (giurisdizioni) nei confronti dei quali opera il suddetto scambio automatico; più precisamente, l'allegato comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceverà le informazioni di cui all'art. 3 del D.M. 28 dicembre 2015.

Con **Decreto Direttoriale 29 gennaio 2019** (in G.U. n. 31 del 6.2.2019) sono stati modificati gli allegati B e D al decreto 28 dicembre 2015, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

L'allegato «B» contiene l'Elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi.

L'allegato «D» comprende qualsiasi Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l'Italia o l'Unione europea ha sottoscritto un accordo, in base al quale tale giurisdizione fornirà le informazioni di cui all'art. 3.

---

<sup>262</sup> Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo (comma 212).

Le disposizioni di cui ai commi da 211 a 213 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare degli articoli 21 e 23 del medesimo Regolamento, che disciplinano rispettivamente gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio e si applicano agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 e gli aiuti alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle piccole e medie imprese (comma 214).

<sup>263</sup> BENIGNI-TOMASSINI, *Entro il 20 giugno l'invio dei dati per il Fatca e il Crs*, in *Il Sole 24 Ore* del 27 marzo 2019; VALLEFUOCO, *La mancata risposta punisce l'intermediario estero*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2019; GALIMBERTI-VALLEFUOCO, *Scambi automatici più estesi. La platea sale a 103 paesi*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 febbraio 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Comunicazioni FATCA e CRS al 20 giugno 2019 (27 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 26 marzo 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 26 marzo 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC2), ed è stato stabilito il termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018. Più precisamente, in relazione alle comunicazioni di cui al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 125650 del 4 luglio 2017, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2018 è effettuata entro il 20 giugno 2019.

Con [Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 26 marzo 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 26 marzo 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle comunicazioni FATCA; e modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015, ed è stato stabilito il termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018. Più precisamente, in relazione alle comunicazioni di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106541 del 7 agosto 2015, la trasmissione delle informazioni relative all’anno 2018 è effettuata entro il 20 giugno 2019.

Sulla più recente disciplina, interna, convenzionale e comunitaria, in materia di scambio di informazioni fiscali, cfr. le *Rassegne* relative al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016*, al *secondo semestre 2016*, al *primo semestre 2017*, al *secondo semestre 2017*, al *primo semestre 2018* e al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

### **BLACK LIST FISCALE EUROPEA**

Con [Comunicazione 22 maggio 2019, n. 2019/C176/03](#) (in G.U.U.E. n. C176 del 22.5.2019) è stata approvata la Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali <sup>264</sup>.

In particolare, nella *black list* sono ricompresi: Samoa americane, Belize, Dominica, Figi, Guam, Isole Marshall, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati arabi uniti, Isole Vergini degli Stati Uniti e Vanuatu.

Cfr. anche le informazioni reperibili al riguardo sul [sito internet della Commissione europea](#).

La Lista dell’Ecofin, relativa alle giurisdizioni fiscali non cooperative, non deve essere confusa con l’elenco dei Paesi terzi ad alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, che ha la diversa finalità di imporre ai soggetti obbligati l’adozione di misure rafforzate di adeguata verifica.

La Lista dell’UE in oggetto, relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini

---

<sup>264</sup> CARIONI, *L’Unione Europea aggiorna la Black List fiscale*, in *CNN Notizie* del 13 marzo 2019; PIAZZA, *Per gli accertamenti black list la prova va fornita dal contribuente*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2019; PIAZZA, *Sui «paradisi» mappa nazionale e Ue non coincidono*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 marzo 2019.

fiscali, riguarda per contro i rischi di natura fiscale derivanti da paesi terzi che non rispettano le norme internazionali di buona governance in materia fiscale. Si tratta, comunque, di una *black list* non avente immediata rilevanza fiscale in Italia: ai fini delle norme tributarie italiane occorre, infatti, tener conto delle *black lists* approvate con i diversi provvedimenti interni emanati nel corso del tempo (si veda, in particolare, il D.M. 4 settembre 1996, contenente la *white list* dei paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali).

## ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 14 marzo 2019, n. 58](#) (pubblicato sul sito internet del Garante) è stato emanato il Parere sul Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante «Disposizioni di attuazione dell’ articolo 11, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014-2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari».

Il Garante:

a) ai sensi dell’ art. 36, § 4, del Regolamento, ha fornito parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate recante «Disposizioni di attuazione dell’ articolo 11, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni (Analisi del rischio di evasione. Estensione all’anno 2014 – 2015 della sperimentazione della procedura di selezione basata sull’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari)», a condizione che nello stesso vengano richiamate le misure di garanzia a tutela degli interessati citate in premessa <sup>265</sup>;

b) ai sensi dell’ art. 58, § 3, lett. c), del Regolamento e dell’ art. 2-*quinquiesdecies*, del Codice, ha ritenuto idonee le misure e gli accorgimenti assicurati dall’Agenzia delle entrate in relazione al trattamento dei dati personali effettuato estendendo il modello di sperimentazione di una procedura di selezione dei contribuenti, basata

---

<sup>265</sup> Si tratta, più precisamente, delle misure di garanzia a tutela degli interessati, già individuate dall’Agenzia nell’ambito della sperimentazione avviata sulla base del citato provvedimento del Garante n. 321 del 20 luglio 2017, relative, in particolare, all’introduzione di:

- apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte innanzitutto a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati per la predetta selezione, con specifico riguardo a quelli contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari;
- controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;
- applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali, per ridurre prudenzialmente i rischi per gli interessati, relativi, in particolare, a errate rappresentazioni della capacità contributiva;
- puntuale valutazione della coerenza complessiva della posizione di ciascun contribuente selezionato da parte di operatori qualificati appartenenti alle Direzioni provinciali, appositamente istruiti dalla Direzione centrale accertamento, preliminarmente alla convocazione del contribuente;
- adeguate informazioni al contribuente convocato in contraddittorio, con particolare riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati in tale sede e alle conseguenze di un eventuale mancata presentazione o rifiuto a rispondere.

sull'utilizzo delle informazioni fornite dall'Archivio dei rapporti finanziari e degli elementi presenti nell'Anagrafe tributaria, per l'individuazione dei profili di evasione rilevanti, già oggetto del provvedimento del Garante n. 321 del 20 luglio 2017, e, ai sensi dell' art. 58, § 1, lett. a), del Regolamento, ha prescritto all'Agenzia delle entrate di trasmettere al Garante, non appena disponibili, le risultanze della predetta sperimentazione, relative anche ai successivi anni di imposta, ai fini della valutazione in concreto dell'idoneità delle procedure e delle garanzie in vista degli ulteriori utilizzi del modello di analisi sperimentato.

Sulla disciplina dell'archivio dei rapporti finanziari, e delle relative comunicazioni, cfr. le *Rassegne* relative al *primo semestre 2015*, al *secondo semestre 2015*, al *primo semestre 2016* e al *secondo semestre 2018*, in [www.gaeatanopetrelli.it](http://www.gaeatanopetrelli.it).

### **CERTIFICAZIONE UNICA - CAPITAL GAINS**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 gennaio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stata approvata la Certificazione Unica «CU 2019», relativa all'anno 2018, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

In particolare, a norma dell'art. 3, qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all' articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies, del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine di cui al punto 1.3, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

Rimangono validi, al riguardo, i chiarimenti già forniti con [Ris. Agenzia Entrate 22 marzo 2000, n. 39/E](#). La certificazione non deve essere conforme al modello «CU 2019», può essere rilasciata in forma libera (anche eventualmente mediante la consegna di una copia dell'atto di cessione), e non deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate (la previsione dell'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, non riguarda i redditi diversi di natura finanziaria). Quanto al regime sanzionatorio, continua ad applicarsi la previsione dell'art. 8, comma 2, del d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A norma dell'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le certificazioni sono consegnate agli interessati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

## PROROGA DI TERMINI FISCALI

L'art. 4-bis del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato i termini per la presentazione di alcune dichiarazioni fiscali <sup>266</sup>.

Cfr. anche la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Più precisamente, sono stati modificati i primi due commi dell'art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come segue:

«1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta».

Cfr. inoltre la [Ris. Agenzia Entrate 28 giugno 2019, n. 64/E](#).

L'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha prorogato i termini per alcuni versamenti di imposte.

Più precisamente, ai sensi del comma 3, «*Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019*».

Ai sensi del comma 4, «*Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e*

---

<sup>266</sup> DAMASCO, *Proroga dei versamenti con ISA anche per i regimi forfettario e di vantaggio (29 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); MORINA-PARENTE, *Versamenti al 30 settembre anche per minimi e forfettari*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2019; MORINA, *Sul modello Redditi tempi più lunghi: invio entro il 30 novembre*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 giugno 2019; ODETTO, *Dichiarazioni al 30 novembre, ma non per tutti (29 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); TOSONI, *Versamenti prorogati al 30 settembre per le imprese fuori dal reddito agrario*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 giugno 2019; NEGRO, *Versamenti dei contribuenti con attività ISA al 30 settembre (22 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); MORINA-MORINA, *Proroga dei versamenti anche per minimi e forfettari*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 giugno 2019; MOBILI-PARENTE, *Pace fiscale, modelli e versamenti: il calendario cambia in corsa*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2019; GALLO, *Imposte al 30 settembre per i soggetti ISA (18 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); GALLO, *Proroga dei versamenti al 22 luglio per i contribuenti che applicano gli ISA (7 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); MOBILI-PARENTE, *Versamenti, proroga al 22 luglio anche per minimi e forfettari*, in *Il Sole 24 Ore* del 7 giugno 2019; GRECO-NEGRO, *Anche per il 2019 ingorgo di scadenze fiscali (22 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

*116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3».*

### **CONTROLLI FORMALI SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI**

L'art. 4-bis del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, inserito in sede di conversione dalla **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato l'art. 36-ter del **D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600**, aggiungendovi il seguente comma 3-bis:

*«Ai fini del controllo di cui al comma 1, gli uffici, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non chiedono ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell'amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall'amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci»<sup>267</sup>.*

Cfr. inoltre la **Relazione al D.D.L. AC-1807**, nonché il **Dossier** e la **Nota di lettura**, predisposti dai competenti uffici parlamentari.

### **REGOLARIZZAZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI**

Con **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 15 marzo 2019** (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 15 marzo 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono state emanate disposizioni di attuazione dell'articolo 9 del D.L. n. 119/2018, in tema di

<sup>267</sup> L'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 reca la disciplina del controllo formale delle dichiarazioni stabilendo che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze.

La disposizione in commento vieta all'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, come ad esempio i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

Già l'articolo 6, comma 4, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede peraltro che non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso. Un'analoga norma è contenuta anche all'articolo 7, comma 1, lettera f), del D.L. n. 70/2011.

Si specifica comunque che eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci.

In deroga a quanto sopra, è possibile richiedere i suddetti dati qualora la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe, ovvero elementi di informazione in possesso dell'Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali <sup>268</sup>.

Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 8 dell' articolo 9 («Irregolarità formali») del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, possono essere regolarizzate, complessivamente per ciascun periodo d'imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali). Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell'Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 dal contribuente, dal sostituto d'imposta, dall'intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell'imposta, ai fini dell'IVA, dell'IRAP, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d'imposta e sul relativo pagamento dei tributi. Più in generale, nella regolarizzazione rientrano comunque le violazioni formali a cui si applicano, anche mediante rinvio normativo, le sanzioni per i tributi di cui al periodo precedente.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento di duecento euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020. È consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2019. Non si applica la compensazione di cui all' articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. n. 119/2018, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche «la rimozione delle irregolarità od omissioni» (di

---

<sup>268</sup> LOVECCHIO, *Sulla individuazione delle irregolarità formali incide il contesto «condonistico»*, in *Fisco*, 2019, 25, p. 2435; LIBURDI-SIRONI, *Completato il quadro delle istruzioni per regolarizzare le violazioni formali*, in *Fisco*, 2019, 15, p. 1434; LOVECCHIO, *Sanatoria delle irregolarità formali: incerta la delimitazione del perimetro oggettivo*, in *Fisco*, 2019, 3, p. 231; RUSSO, *Nessuna definizione agevolata per la lite su atti di mera liquidazione delle imposte*, in *Fisco*, 2019, 14, p. 1382; DEOTTO, *Sanatoria errori formali anche per liti su sanzioni*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2019; RIVETTI, *Definizione delle violazioni formali per le comunicazioni finanziarie (22 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; MEOLI, *«Favor rei» anche per le violazioni sui contanti (21 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; DEOTTO, *La sanatoria degli errori formali «assorbe» la definizione delle liti*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 marzo 2019; DEOTTO, *Le violazioni sullo spesometro non sempre sono «errori formali»*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019; DEOTTO, *Sanatoria irregolarità formali con obbligo di rimozione*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2019; RANOCCHI, *Sanatoria degli errori formali perfezionata in due passaggi*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 maggio 2019; DEOTTO, *Sui confini degli errori formali anche l'Agenzia va in confusione*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2019; DEOTTO, *L'imposta non assolta esclude la sanatoria degli errori formali*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 maggio 2019; LOVECCHIO, *Pace fiscale, omissioni da regolarizzare. Nessuna «riparazione» per i ritardi*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 maggio 2019; CISSELLO, *Definizione degli errori formali ad ampio raggio (16 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*; CISSELLO, *Definizione delle violazioni formali con tutela per il contribuente (7 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; CISSELLO, *Gli intermediari sanano con 200 euro solo la tardiva dichiarazione (16 maggio 2019)*, in *www.eutekne.info*; DEOTTO-RANOCCHI, *Errori formali, regolarizzazione entro il 2 marzo del 2020*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 marzo 2019; PIAZZA, *Errori formali, sanatoria possibile anche per gli operatori finanziari*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 maggio 2019; REDAZIONE EUTEKNE, *Codice tributo PF99 per la definizione agevolata delle violazioni formali (22 marzo 2019)*, in *www.eutekne.info*.

seguito anche solo rimozione). La rimozione va effettuata entro il 2 marzo 2020. La rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.

Ai sensi del comma 6 dell' articolo 9 del D.L. n. 119/2018, in deroga all' articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto di processo verbale di constatazione, anche successivo al 24 ottobre 2018, sono prorogati di due anni i termini di cui all' articolo 20, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell' atto di contestazione o di irrogazione.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 15 maggio 2019, n. 11/E](#), e la [Ris. Agenzia Entrate 21 marzo 2019, n. 37/E](#).

Sulla disciplina in esame, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Con [Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate in data 18 febbraio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell' Agenzia delle entrate il 18 febbraio 2019, ai sensi dell' art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state determinate le modalità di attuazione dell' articolo 6 e dell' articolo 7, comma 2 lettera b), e comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l' Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi <sup>269</sup>.

<sup>269</sup> CONIGLIARO, *Definizione delle liti fiscali pendenti: con la legge di conversione cresce l' appeal*, in *Fisco*, 2019, 3, p. 236; AVOLIO-LODOLI, *Effetti su atti esecutivi e misure cautelari della definizione di atti di accertamento e liti fiscali pendenti*, in *Fisco*, 2019, 11, p. 1030; CONIGLIARO-DE FALCO, *Definizione delle liti fiscali pendenti: primi chiarimenti dell' Agenzia delle entrate*, in *Fisco*, 2019, 10, p. 935; FRONTICELLI BALDELLI, *Irretrattabile la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata*, in *Fisco*, 2019, 17, p. 1678; GLENDI, *La pace fiscale in crisi*, in *Corriere trib.*, 2019, 5, p. 424; LIBURDI-SIRONI, *Definizione delle liti pendenti: aspetti procedurali ed effetti*, in *Fisco*, 2019, 18, p. 1747; LIBURDI-SIRONI, *Definizione delle liti pendenti: rapporti con le altre sanatorie*, in *Fisco*, 2019, 17, p. 1635; LOVECCHIO, *Definizione delle liti: i dubbi su doppia conforme e distinzione tra sanzioni collegate e non collegate al tributo*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2249; LOVECCHIO, *La definizione delle liti aventi ad oggetto le sanzioni collegate e non collegate al tributo*, in *Fisco*, 2019, 17, p. 1631; AMBROSI, *Costo zero per il credito contestato e non rimborsato*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2019; MORINA-MORINA, *Niente definizione liti pendenti per i ruoli sugli omessi versamenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 aprile 2019; LOVECCHIO, *L'agenzia delle Entrate deve essere parte nel processo*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 aprile 2019; IORIO, *La sanatoria delle liti pendenti non tollera l' errore nel calcolo*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 aprile 2019; AMBROSI, *Ai fini della definizione conta la natura sostanziale dell' atto*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 aprile 2019; IORIO, *Il valore della controversia si calcola al netto dello sgravio formale*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 aprile 2019; AMBROSI-IORIO, *Per chiudere le liti è caccia ai pagamenti già effettuati*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2019; AMBROSI-IORIO, *Un'istanza del difensore per bloccare il cammino della causa*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2019; DEOTTO, *Solo l' autotutela perfezionata riduce il conto finale*, in *Il Sole 24 Ore* del 3 aprile 2019; DEOTTO, *Porte aperte alla sanatoria delle liti con rate della rottamazione bis in regola*, in *Il Sole 24 Ore* del 23 maggio 2019; AMBROSI-IORIO, *Il rinvio della Cassazione è un punto per il Fisco*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 maggio 2019; LOVECCHIO, *Liti pendenti, costo legato alla data della sentenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 maggio 2019; LOVECCHIO, *Definibili le liti con l' Agenzia «chiamata» durante il giudizio*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 marzo 2019; LOVECCHIO, *Il socio può sanare la lite senza l' intervento della società*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 maggio 2019; AMBROSI, *Si paga il 5% solo per doppia soccombenza integrale*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019; MORINA-MORINA, *L' autotutela alleggerisce la definizione*, in *Il Sole 24 Ore* del 21 marzo 2019; DEOTTO, *Liti su sanzioni, basta il condono su errori formali*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 maggio 2019; LOVECCHIO, *Operazioni inesistenti, la lite si chiude con il 40%*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2019; MORINA-MORINA, *L' annullamento in autotutela circoscrive le liti pendenti*, in *Il Sole 24 Ore* del 4 aprile 2019; MORINA-MORINA, *Fisco obbligato al rimborso dopo il no alla chiusura liti*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 marzo

È stato, in particolare, approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, da presentare ai sensi dell' articolo 6 e dell' articolo 7, comma 2, lettera *b*) e comma 3, del D.L. n. 119/2018.

La domanda di definizione deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell' articolo 6 e dell' articolo 7, comma 2 lettera *b*) e comma 3, del D.L. n. 119/2018, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l' Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Sono definibili le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2019.

Il pagamento dell'importo da versare per la definizione può avvenire in un'unica soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali nei termini previsti dall' articolo 6 del D.L. n. 119/2018. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Il termine per il pagamento dell'importo netto dovuto o della prima rata scade il 31 maggio 2019. È esclusa la compensazione prevista dall' articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell'importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità prescritti.

2019; TAGLIONI, *Non chiudibili le liti sugli atti da liquidazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 15 marzo 2019; CISSELLO, *Convenienza alla definizione della lite legata al singolo atto (4 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Definizione della lite garantita dalla mancata notifica dell'atto presupposto (13 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Deposito della domanda di definizione e del modello F24 entro il 10 giugno (3 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *La domanda di definizione delle liti non è revocabile (28 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Liti pendenti con dubbi sul versante contributivo (30 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Liti su omessi versamenti per la giurisprudenza definibili (16 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Processi sulle sole sanzioni al test di convenienza (21 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Ultimi giorni per la domanda di definizione delle liti (27 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Ambito applicativo della definizione al 5% ristretto dalle Entrate (17 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Definibili le liti relative agli avvisi di liquidazione sugli atti giudiziari (18 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Definizione delle liti pendenti alla prova del cumulo giuridico (12 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *La domanda di definizione della lite ammissibile blocca la riscossione (14 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Liti relative ad avvisi di liquidazione su atti giudiziari escluse dalla definizione (24 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Riduzione al 5% non applicabile per le controversie relative a sanzioni (4 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Scomputo proporzionale delle somme oggetto di dilazione per definire la lite (18 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Perdite affrancabili nella definizione delle liti pendenti (28 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Pronto il modello per la definizione delle liti (19 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Scomputabili gli importi versati ma non ancora rimborsati per definire le liti (16 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); DEOTTO-IORIO, *Sanatoria anche per chi ha presentato ricorso*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 gennaio 2019; MOBILI-PARENTE, *Parte la sanatoria per 250mila liti. Istanza telematica ma non via Pec*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019; AMBROSI-IORIO, *Pagamento del 90% con il rinvio dalla Cassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 febbraio 2019; MORINA-PARENTE, *Liti pendenti, il pagamento anticipa l'istanza di adesione*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 febbraio 2019; LOVECCHIO, *Corsa contro il tempo per le controversie discusse in Cassazione*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 febbraio 2019.

Le ulteriori istruzioni per l'applicazione della disciplina in esame sono state dettate con [Circ. Agenzia Entrate 1 aprile 2019, n. 6/E](#), e con [Circ. Agenzia Entrate 15 maggio 2019, n. 10/E](#).

Sulla disciplina in esame, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE (PVC)**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 gennaio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 23 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del D.L. n. 119/2018, in tema di Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione <sup>270</sup>.

Con la definizione agevolata di cui all' articolo 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge 17 dicembre 2018, n. 136, possono essere definite integralmente senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell' articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, le violazioni, riferite a ciascun periodo d'imposta, oggetto di processo verbale di constatazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e consegnato entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta. Può avvalersi della definizione agevolata anche il contribuente nei confronti del quale siano state svolte successivamente al 24 ottobre 2018 attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.

Non può avvalersi della definizione agevolata il contribuente che ha ricevuto, in

---

<sup>270</sup> CAPOLUPO, *Emanate le istruzioni per la definizione dei verbali di constatazione*, in *Fisco*, 2019, 7, p. 607; FORMICA-GUARNACCIA, *La definizione agevolata dei PVC e degli atti di accertamento: restano le criticità e le problematiche operative*, in *Fisco*, 2019, 3, p. 219; LOVECCHIO, *Definizione agevolata dei pvc: aperture a favore del contribuente nei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate*, in *Fisco*, 2019, 19, p. 1807; CISSELLO, *Entro venerdì la dichiarazione integrativa da adesione ai PVC (28 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *L'adesione ai PVC non fa venire meno i costi riconosciuti in modo forfetario (6 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Omessi versamenti fuori dalla definizione dei PVC (27 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); INFRANCA-SEMERARO, *Definizione agevolata dei PVC a rischio doppia imposizione (3 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); ROSSI-FLORIANI, *Definizione dei PVC ammessa per lo splafonamento (27 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); AMBROSI, *Definizione agevolata dei Pvc solo con i valori contestati*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 maggio 2019; DEOTTO, *Segnalazioni escluse dalla sanatoria Pvc*, in *Il Sole 24 Ore* del 20 aprile 2019; AMBROSI, *Pace fiscale: i dubbi da chiarire ora per scongiurare un insuccesso*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 marzo 2019; DEOTTO-IORIO, *Definizione agevolata dei Pvc per singolo periodo d'imposta*, in *Il Sole 24 Ore* del 24 gennaio 2019; CISSELLO, *Il PVC si definisce al netto dei rilievi non recepiti dalle Entrate (10 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); IORIO, *La definizione dei Pvc riduce il peso del «penale»*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 gennaio 2019; AMBROSI-IORIO, *Pvc, l'accertamento successivo riduce il conto della sanatoria*, in *Il Sole 24 Ore* del 10 aprile 2019; DEOTTO-IORIO, *Definizione Pvc meno costosa se l'accertamento riduce i rilievi*, in *Il Sole 24 Ore* del 2 marzo 2019; INFRANCA-SEMERARO, *Definizione dei PVC con irrilevanza del recepimento dei rilievi (29 gennaio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

riferimento alle violazioni constatate col processo verbale, la notifica di un avviso di accertamento, di un atto di recupero o di un invito al contraddittorio di cui all' articolo 5, comma 1, del D. Lgs. n. 218/1997, entro il 24 ottobre 2018.

La definizione agevolata si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del 31 dicembre 2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento.

I termini di decadenza dell'attività di accertamento per i periodi di imposta di cui al punto 2.1 e per i tributi di cui al punto 1.1 oggetto di constatazione, limitatamente ai periodi di imposta sino al 31 dicembre 2015, sono prorogati di due anni.

Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al punto 1.2 scade il 31 maggio 2019.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione di cui al punto 3 e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell' articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472 del 1997, entro il 31 maggio 2019.

Gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine.

Cfr. anche le istruzioni impartite con la [Circ. Agenzia Entrate 9 aprile 2019, n. 7/E](#).

Sulla disciplina in esame, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI DELLA RISCOSSIONE**

L'art. 16-bis del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha riaperto i termini per la definizione agevolata dei carichi della riscossione <sup>271</sup>.

<sup>271</sup> AVOLIO-LODOLI, *I rapporti tra rottamazione ter e saldo e stralcio delle somme affidate all'Agente della Riscossione*, in *Fisco*, 2019, 10, p. 943; AVOLIO-LODOLI, *Rottamazione ter e definizione delle liti pendenti: le scelte del contribuente per massimizzare i benefici*, in *Fisco*, 2019, 13, p. 1245; CAPOLUPO, *Atti del procedimento di accertamento oggetto di definizione agevolata*, in *Fisco*, 2019, 9, p. 807; CAPOLUPO, *Istruzioni sulla definizione agevolata dei debiti tributari dei contribuenti in difficoltà economica*, in *Fisco*, 2019, 18, p. 1739; CONIGLIARO, *Definizione dei ruoli progressi in 18 rate con il restyling della rottamazione ter*, in *Fisco*, 2019, 6, p. 538; LOVECCHIO, *«Saldo e stralcio» degli affidamenti eseguiti all'agente della riscossione per i soggetti in difficoltà economica*, in *Fisco*, 2019, 4, p. 345; LOVECCHIO, *Rottamazione ter: ammessi i soggetti inadempienti al 7 dicembre 2018*, in *Fisco*, 2019, 9, p. 847; MONTELEONE, *In arrivo la comunicazione delle somme dovute per la rottamazione-ter (26 giugno 2019)*, in [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it); CISSELLO, *Le Casse professionali decidono sul saldo e stralcio (24 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Confermata la proroga al 31 luglio per la rottamazione dei ruoli (22 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); LOVECCHIO, *Rottamazione-ter e saldo e stralcio, termini riaperti al 31 luglio 2019*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Entro il 30 giugno la comunicazione delle somme da rottamazione (20 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); MOBILI-PARENTE, *Rottamazione, istanze fino al 31 luglio. E-fattura con 12 giorni per l'emissione*, in *Il Sole 24 Ore* del 12 giugno 2019; MOBILI-PARENTE, *La rottamazione-ter riapre i battenti: adesioni fino al 31 luglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 maggio 2019; LOVECCHIO, *Rottamazione-ter, in fuorigioco le vecchie*

Cfr. anche, sul punto, la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

In particolare, salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del **D.L. 23 ottobre 2018, n. 119**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet. In tal caso, si applicano, con alcune deroghe normativamente previste, le disposizioni dell'articolo 3 del citato D.L. n. 119/2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis.

Cfr. anche l'art. 32-bis del **D.L. n. 34/2019** (*Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali*).

Sono stati, pertanto, riaperti al 31 luglio 2019 i termini per aderire:

– alla cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017;

– al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punto 7.1.

Sulla disciplina in esame, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

## **INTERESSI DI MORA PER SOMME ISCRITTE A RUOLO**

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 23 maggio 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 24 maggio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata fissata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602<sup>272</sup>.

Più precisamente, a decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 2,68 per cento in ragione annuale.

Cfr. anche, sulla disciplina di tali interessi – dettata dall'art. 13 del D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, oltre che dall'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 –

*dilazioni di pagamento*, in *Il Sole 24 Ore* del 16 aprile 2019; CISSELLO, *Saldo e stralcio non confinato agli omessi versamenti (18 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Stralcio dei debiti sino a 1.000 euro con chiusura anticipata del processo (11 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Domande di rottamazione e saldo e stralcio entro il 31 luglio (12 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Pronto il modello di rottamazione per chi non ha pagato le rate al 7 dicembre (14 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); CISSELLO, *Rottamazione dei ruoli con rate diversificate (26 febbraio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info); LOVECCHIO, *I «ripescati» alla rottamazione-ter restano in bilico sulle rateazioni*, in *Il Sole 24 Ore* dell'11 febbraio 2019; LOVECCHIO, *Rottamazione-ter, istanza per il rientro*, in *Il Sole 24 Ore* del 14 febbraio 2019; MONTELEONE, *Pronto il modello di istanza per il saldo e stralcio delle cartelle (8 gennaio 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

<sup>272</sup> MORINA-MORINA, *Gli interessi di mora scendono sotto la soglia del 3%*, in *Il Sole 24 Ore* del 22 giugno 2019.

la *Rassegna* relativa al *secondo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

### **COMPLIANCE**

Con **Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 15 febbraio 2019** (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 15 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni in attuazione dell’ articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali.

Si tratta delle possibili anomalie relative alle seguenti tipologie di redditi:

a. redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’ art. 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;

b. redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;

c. assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;

d. redditi di partecipazione ex artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’ art. 116 del TUIR;

e. redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;

f. redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’ art. 53, c. 1, del TUIR imponibili a tassazione ordinaria ovvero ai regimi di tassazione previsti dall’ art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e dall’ art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g. redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’ art. 53, c. 2, del TUIR;

h. redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’ art. 26, c. 5, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, agli indirizzi di posta elettronica certificata – attivati dai contribuenti, ovvero per posta ordinaria. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’ articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso.

Con **Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 13 giugno 2019** (pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate il 13 giugno 2019, ai sensi

dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni in attuazione dell' articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 25 giugno 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 25 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni in attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 27 giugno 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 27 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state dettate disposizioni in attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore. In particolare, è stata approvata, in allegato n. 1 al Provvedimento, la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio 2015-2016-2017, le tipologie di anomalie nei dati degli studi di settore, previste alla lettera e) del punto 1.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2015 <sup>273</sup>.

Con [Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 4 aprile 2019, n. 84](#) (pubblicato nel sito internet del Garante per la protezione dei dati personali) è stato emesso Parere sullo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate recante «Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere». Con detto parere (favorevole), l'Agenzia delle Entrate è stata autorizzata al trattamento dei suddetti dati, in quanto dall'esame del complesso della documentazione trasmessa sono emersi elementi idonei a comprovare che i rischi per i diritti e le libertà degli interessati, derivanti dal suddetto trattamento di dati personali, sono stati adeguatamente tenuti in considerazione, sia in termini di sicurezza delle informazioni, che di liceità, correttezza e trasparenza, e che le misure individuate dal titolare, di seguito descritte, risultano idonee ad attenuare i predetti rischi:

a) apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, volte innanzitutto a minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati per la predetta selezione;

---

<sup>273</sup> RIVETTI, *Comunicazioni per 68 tipologie di anomalia per gli studi di settore (28 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

- b) controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;
- c) applicazione di garanzie al trattamento automatizzato dei dati personali, per ridurre prudenzialmente i rischi, relativi, in particolare, a errate rappresentazioni della capacità contributiva che potrebbero recare ingiustificati pregiudizi agli interessati;
- d) adeguate modalità di coinvolgimento del contribuente;
- e) tempi di conservazione dei dati.

## COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 16 aprile 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 16 aprile 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), sono state emanate disposizioni per l'attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata disciplinata dall'articolo 1-bis del **D.L. 24 aprile 2017, n. 50**, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96<sup>274</sup>.

Si tratta di una apposita procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, riguardante – a determinate condizioni – le imprese multinazionali, e più precisamente le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

In applicazione dell'articolo 1, commi 360 e 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, il Provvedimento del 16 aprile 2019, ferme restando le attribuzioni della Guardia di Finanza, radica presso l'Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi Contribuenti la competenza, in via ordinaria, per l'esercizio dei poteri istruttori di cui agli articoli 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 51, comma 2 e 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 finalizzati all'acquisizione di dati e notizie utili ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato dell'impresa estera e della quantificazione dei relativi debiti tributari. Resta ferma la competenza delle articolazioni territoriali nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale della stabile organizzazione eventualmente individuata nel territorio dello Stato per le attività, di natura operativa, relative alla definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6 del decreto e agli adempimenti successivi.

Cfr. anche, sulla disciplina dettata dal D.L. n. 50/2017, la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2017*, in [www.gaeetanopetrelli.it](http://www.gaeetanopetrelli.it).

## PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

[A decorrere dal 1° luglio 2019](#) trovano applicazione le disposizioni – introdotte dall'art. 16 del [D.L. 23 ottobre 2018, n. 119](#) (in G.U. n. 247 del 23.10.2018), in

---

<sup>274</sup> ZIZZO, *Accordi preventivi e prospettive evolutive della cooperazione tra Fisco e imprese*, in *Corriere trib.*, 2019, p. 66.

vigore dal 24 ottobre 2018, convertito in **legge 17 dicembre 2018, n. 136** (in G.U. n. 293 del 18.12.2018), in vigore dal 19 dicembre 2018, che rendono obbligatorio il processo tributario telematico <sup>275</sup>.

In particolare, nel novellato articolo 16-bis del **D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**, viene stabilito (commi 3 e 3-bis) che – a decorrere dal 1° luglio 2019 – «*Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche*»; e che «*I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni*».

Cfr. in argomento anche la [Relazione al disegno di legge AS-886](#), la [Nota di lettura](#), il [Dossier in data 26 ottobre 2018](#), e il [Dossier in data 27 novembre 2018](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

## SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con [Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 6 giugno 2019](#) (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 6 giugno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è stata variata la sede legale dell'Agenzia delle Entrate.

Più precisamente, a decorrere dal 15 giugno 2019, la sede legale dell'Agenzia delle entrate è trasferita da via Cristoforo Colombo n. 426 c/d a Via Giorgione n. 106, Roma.

## SUPERAMMORTAMENTI

L'art. 1 del **D.L. 30 aprile 2019, n. 34** (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in **legge 28 giugno 2019, n. 58** (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato una nuova disciplina in tema di superammortamenti <sup>276</sup>.

---

<sup>275</sup> AMBROSI-IORIO, *Fisco, ricorsi e appelli con il canale Sigit*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 luglio 2019; MONTELEONE, *Avvio del processo telematico con nuove responsabilità per i difensori (24 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); AMBROSI-IORIO, *Processo telematico d'obbligo solo per i ricorsi notificati da luglio*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2019; AMBROSI-IORIO, *Pdf e firma digitale, così cambia il Dna della lite fiscale*, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2019; MONTELEONE, *Anche il processo tributario telematico sta per diventare obbligatorio (3 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); MONTELEONE, *Processo tributario telematico per gli atti introduttivi notificati dal 1° luglio (30 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

<sup>276</sup> CAPOLUPO, *Super-ammortamento: terza versione*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2230; ALBERTI, *Super-ammortamenti 2019 con tetto di 2,5 milioni per gli investimenti (28 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); GAVELLI, *Torna il*

Cfr. inoltre la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del t.u.i.r., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

*La misura è stata dunque prorogata al 2019 nella medesima percentuale del 30 per cento prevista per il 2018 e con il medesimo perimetro operativo*. Si confermano infatti le esclusioni dal superammortamento disciplinate dall'articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: in particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

## **RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)**

L'art. 2 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, contiene disposizioni in materia di riduzione dell'Ires <sup>277</sup>.

*superammortamento. Scoperto il primo trimestre, in Il Sole 24 Ore del 20 giugno 2019; GAIANI, Superammortamento al 130% con tetto massimo di 2,5 milioni, in Il Sole 24 Ore, Focus, dell'8 maggio 2019; ALBERTI, Super-ammortamenti 2019 per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (5 aprile 2019), in [www.eutekne.info](#); ALBERTI, Super-ammortamenti per investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 (1 maggio 2019), in [www.eutekne.info](#); GAIANI, Superammortamento per spese fino a 2,5 milioni, in Il Sole 24 Ore del 5 aprile 2019; ALBANO, Il superammortamento si ferma a 2,5 milioni, in Il Sole 24 Ore del 25 aprile 2019.*

<sup>277</sup> NASTRI-PIAZZA-VOLANTE, *Il tramonto dell'ACE e l'avvento della mini-IRES: conseguenze fiscali e valutative*, in *Fisco*, 2019, 19, p. 1816; TRABUCCHI-SANNA, *La mini-IRES 2.0*, in *Fisco*, 2019, 20, p. 1907; TRABUCCHI-SANNA, *La mini-IRES agevola gli utili una sola volta (21 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); GAIANI, *Mini Ires sugli utili accantonati con un tetto all'aumento patrimoniale*, in *Il Sole 24 Ore* del 19 giugno 2019; ALBERTI-ODETTO, *Revisione della «mini IRES» in vista già per il 2019 (30 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](#); COTTO, *Mini-IRES al 22,5% per il 2019 (1 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); COTTO-ODETTO, *Mini-IRES calcolata sugli utili accantonati (8 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](#); ALBANO, *Il decreto crescita riscrive la mini-Ires e ripristina il superammortamento*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, dell'8 maggio 2019; GAIANI, *L'Ires ridotta premia già dal 2019 chi lascia gli utili in azienda*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, dell'8 maggio 2019; SANNA-TRABUCCHI, *La mini-Ires 2.0 premia gli utili accantonati a riserve disponibili*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 aprile 2019; GAIANI, *Nel 2019 Ires al 22,5% sugli utili non distribuiti*, in *Il Sole 24 Ore* del 25 aprile 2019.

Cfr. al riguardo la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

La riduzione delle *aliquote Ires*, di cui trattasi, riguarda il *reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti* di cui all'articolo 73, comma 1, del t.u.i.r., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La suddetta riduzione di aliquote è prevista nei seguenti termini:

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (per l'anno 2019 in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare), l'aliquota è ridotta di 1,5 punti percentuali (quindi al 22,5 per cento);

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per l'anno 2020 in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare), l'aliquota è ridotta di 2,5 punti percentuali (quindi al 21,5 per cento);

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per l'anno 2021 in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare), l'aliquota è ridotta di 3 punti percentuali (quindi al 21 per cento);

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per l'anno 2022 in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare), l'aliquota è ridotta di 3,5 punti percentuali (quindi al 20,5 per cento);

- a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (dall'anno 2023 in caso di esercizi coincidenti con l'anno solare), l'aliquota è ridotta di 4 punti percentuali (quindi al 20 per cento).

La riduzione opera fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto <sup>278</sup>.

Ai fini suddetti:

a) si considerano *riserve di utili non disponibili* le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;

b) *l'incremento di patrimonio netto* è dato dalla *differenza* tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante

---

<sup>278</sup> La relazione illustrativa che accompagna il decreto legge chiarisce che l'agevolazione opera nei limiti dell'incremento di patrimonio netto registrato al termine dell'esercizio di riferimento, rispetto al patrimonio netto esistente al termine dell'esercizio precedente a quello di avvio dell'incentivo. Chiarisce inoltre che l'eventuale eccedenza di utili rispetto al limite di patrimonio netto può divenire potenzialmente agevolabile negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto.

Pertanto, per salvaguardare l'effettivo reimpiego degli utili accantonati a riserve, il comma 3 stabilisce un meccanismo di riporto dell'eventuale eccedenza di utili: per ciascun periodo d'imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo. Ciò in quanto, per la determinazione dell'importo da assoggettare ad aliquota ridotta, la combinazione tra utile e reddito potrebbe non essere pienamente efficiente ove il reddito sia inferiore all'importo dell'utile rilevante, ovvero se il soggetto presenta perdite pregresse atte a compensare il reddito e a ridurne, quindi, l'ammontare.

dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio <sup>279</sup>.

Le disposizioni dell'art. 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, sono applicabili anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria (art. 2, comma 6). In tale ipotesi deve ritenersi che – come avviene in caso di opzione per la trasparenza nelle società di capitali – l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Con decreto ministeriale sono dettate disposizioni di attuazione della disciplina suddescritta.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'art. 3 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato disposizioni in merito alla deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi <sup>280</sup>.

Cfr. sul punto la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

A norma dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dal suddetto art. 3, comma 1, *«L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».*

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del **D.L. n. 34/2019**, *«Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31*

---

<sup>279</sup> Il meccanismo indicato nel testo implica un computo di tipo forfettario, volto a consentire la computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale, prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto (che, dunque, possono essere legate tanto a fenomeni di relazioni con i soci – es. apporti o distribuzioni – quanto a fenomeni contabili, quali ad esempio, la correzione di errori materiali rilevati direttamente a patrimonio netto, la valutazione di derivati di copertura di *cash flow*, etc.).

<sup>280</sup> GAVELLI, *Sale (a tappe) la deducibilità per l'IMU versata sugli immobili strumentali*, in *Fisco*, 2019, 20, p. 1921; CANÉ, *Il decreto «Crescita» riduce l'indeducibilità dell'Imu dalle imposte sui redditi, ma la norma resta incostituzionale*, 2019, in [www.dirittobancario.it](#); LOVECCHIO, *Imu sui capannoni, la deducibilità cresce fino al 70% nel 2022*, in *Il Sole 24 Ore* del 26 aprile 2019; CORSO, *Deducibilità dell'IMU degli strumentali in aumento (3 maggio 2019)*, in [www.eutekne.info](#); CORSO, *Deducibilità integrale dell'IMU per gli immobili strumentali dal 2023 (14 giugno 2019)*, in [www.eutekne.info](#); FORNERO, *Aumenta la deducibilità dell'IMU per gli immobili strumentali (5 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](#); LOVECCHIO, *Imu sui fabbricati strumentali, cresce la deduzione dal reddito*, in *Il Sole 24 Ore, Focus*, dell'8 maggio 2019.

*dicembre 2022; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021».*

Pertanto, la percentuale di deducibilità è progressivamente innalzata nel tempo, nelle seguenti misure:

- 50 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ossia per il 2019;
- 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020, ossia per il 2020 e il 2021;
- 70 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021, ossia per il 2022;
- 100 per cento (totale deducibilità) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, ossia a regime dal 2023.

L'art. 3-ter del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato i termini per le dichiarazioni ai fini IMU e TASI. Più precisamente, all'articolo 13, comma 12-ter, primo periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente la dichiarazione relativa all'IMU, il termine del «30 giugno» è sostituito da quello del «31 dicembre». Inoltre, all'articolo 1, comma 684, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), il termine del «30 giugno» è sostituito da quello del «31 dicembre».

L'art. 3-quater del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha modificato alcune disposizione del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Più precisamente, all'articolo 13, sono state apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, lettera 0a) – in relazione alla riduzione al 50% della base imponibile IMU – è modificato come segue: «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario,

al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori»<sup>281</sup>;

b) il comma 6-bis è stato modificato come segue: «*Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione indicato all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione*»<sup>282</sup>.

L'art. 7-bis del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, inserito in sede di conversione dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha dettato una disposizione in tema di TASI<sup>283</sup>.

In particolare, ai sensi del novellato art. 1, comma 678, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

«*A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati*»<sup>284</sup>.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punto 2.11.

## **REGIME FORFETTARIO**

L'art. 6 del [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (in G.U. n. 100 del 30 aprile 2019), in vigore dal 1° maggio 2019, convertito in [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) (in G.U. n. 151 del 29.6.2019), in vigore dal 30 giugno 2019, ha apportato alcune modificazione al regime forfettario<sup>285</sup>.

<sup>281</sup> L'agevolazione spetta purché l'immobile sia utilizzato come abitazione principale, il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

La norma previgente prevede che, per l'applicazione della predetta agevolazione, il soggetto passivo attesti il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU (di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23); con le modifiche in esame, viene eliminato tale obbligo di attestazione.

Le regole sulla base imponibile IMU, di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, si applicano anche alla TASI, in virtù del rinvio operato dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 147/2013.

<sup>282</sup> Con le modifiche in commento si chiarisce che per usufruire dell'agevolazione il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione (indicato all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo.

Analoga riduzione è prevista per la TASI, ma in tale ipotesi la riduzione d'imposta è specificamente disposta dall'articolo 1, comma 678 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), come modificato dall'articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 (legge n. 218/2015).

<sup>283</sup> ZENI, *Dal 2022 esenzione dalla TASI per gli immobili invenduti delle imprese (15 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](#).

<sup>284</sup> Nella previgente disciplina (art. 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) è previsto che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota Tasi da pagare è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni inoltre possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

<sup>285</sup> PURI, *Profili di interesse notarile per il nuovo regime forfettario* (Consiglio nazionale del Notariato, Studio n. 14-2019/T); FERRANTI, *La nuova disciplina del regime forfettario*, in *Fisco*, 2019, 5, p. 407; FERRANTI, *Le nuove*

Cfr. sul punto la [Relazione al D.D.L. AC-1807](#), nonché il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

Ai sensi del novellato art. 1, comma 69, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, «*Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, ad eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi*».

In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Ai sensi del novellato art. 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, «*I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ad eccezione delle ritenute di cui all'articolo 23 e 24 del medesimo decreto; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti persone fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi*».

L'art. 6-bis del D.L. n. 34/2019 ha modificato l'art. 1, comma 73, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come segue:

«*Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. Gli obblighi informativi di cui al periodo precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi*».

Pertanto, anche i contribuenti che applicano il regime forfetario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui

*cause di esclusione dall'applicazione del regime forfetario*, in *Fisco*, 2019, 10, p. 907; FERRANTI, *Primi chiarimenti sulla nuova disciplina del regime forfetario*, in *Fisco*, 2019, 7, p. 617; FERRANTI, *Regime forfetario e possesso di partecipazioni societarie*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2207; FERRANTI, *Regime forfetario tra vantaggi e criticità*, in *Corriere trib.*, 2019, 3, p. 215; FERRANTI, *Regime forfetario: le novità normative e quelle interpretative*, in *Fisco*, 2019, 22, p. 2115; FERRANTI, *Regime forfetario: molti problemi sono risolti ma alcuni restano aperti*, in *Fisco*, 2019, 18, p. 1707; GALDIERI, *Sulle cause ostative al regime forfetario, l'Agenzia delle entrate «perde il controllo»*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2215; MAZZOCCHI, *Forfettari, l'accertamento «raddoppia» la decadenza*, in *Il Sole 24 Ore* del 17 giugno 2019; CAPUTO-TOSONI, *Dopo il rientro nel forfetario sconto fino a fine quinquennio*, in *Il Sole 24 Ore* del 29 maggio 2019; RIVETTI, *Ritenute sul lavoro dipendente e assimilato per i forfettari (6 aprile 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Inoltre, gli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario (articolo 1, comma 73, della legge n. 190/2014), non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Cfr. anche la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E](#), punto 1.1; la [Circ. Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E](#); e la [Ris. Agenzia Entrate 15 marzo 2019, n. 36/E](#).

Sulla disciplina in esame, cfr. inoltre la *Rassegna* relativa al *primo semestre 2018*, in [www.gaetanopetrelli.it](http://www.gaetanopetrelli.it).

### **SEZIONI UNITE - ACCOLLO AL CONDUTTORE DEI DEBITI TRIBUTARI RELATIVI ALL'IMMOBILE**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 8 marzo 2019, n. 6882](#), è stato deciso quanto segue:

*«La clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 cost. – configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge»*<sup>286</sup>.

La decisione si ricollega alla previsione dell'art. 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, a norma del quale «È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario», precisandone nei termini suindicati il significato e i limiti di applicabilità.

---

<sup>286</sup> BEVIVINO, *Le Sezioni unite tornano sulla traslazione degli oneri fiscali nel contratto di locazione*, 2019, in *Giustizia civile.com*; CIRLA, *È lecita se prevista come parte integrante la misura del canone*, in *Guida al diritto*, 2019, 20, p. 73; MONEGAT, *ICI e IMU a carico del conduttore nell'uso diverso: con apposita clausola contrattuale si può*, in *Immobili & proprietà*, 2019, p. 257; BURCHI, *Locazione: valida la clausola che addossa al conduttore tutti i tributi sull'immobile*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); FOSSATI, *Affitto, l'inquilino può rimborsare l'Imu al posto del locatore*, in *Il Sole 24 Ore* del 9 marzo 2019; MONGIELLO, *Validità dei patti traslativi d'imposta e capacità contributiva: un contrasto giurisprudenziale apparente e la soluzione di Cass. civ. S.U. n. 6882/2019*, 2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); PASQUALE, *Valida la clausola traslativa dell'onere tributario nel contratto di locazione (9 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

## SEZIONI UNITE - GIURISDIZIONE IN TEMA DI TRUST

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 18 marzo 2019, n. 7621](#), è stato deciso quanto segue:

*«In caso di trust (nella specie, discrezionale ed irrevocabile) costituito da una cittadina italiana in uno stato estero (quale le Isole Cayman) ove non trovano applicazione la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (Ue) n. 1215 del 2012 né, ancora, le convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 settembre 2007, con individuazione del trustee in una società domiciliata in quello stato e dei beneficiari in persone fisiche o giuridiche domiciliate in Italia, la clausola negoziale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello stato estero per le controversie in materia di administration del trust non si estende a quella in tema di validità del rapporto nel suo complesso considerato.*

*Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all'art. 6, n. 1, del Regolamento (CE) n. 44/01 (ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Regolamento UE 1215/12 e che, in caso di pluralità di convenuti, fonda la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno di questi, alla condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente o settlor nei confronti del trustee successivo di un trust costituito all'estero (nella specie, Isole Cayman, ove non si applica né la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né alcuno strumento eurounitario), persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica, e della beneficiaria avente domicilio in Italia, non potendo definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile»<sup>287</sup>.*

## SEZIONI UNITE - GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 3 maggio 2019, n. 11748](#), è stato deciso quanto segue:

*«In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi».*

## SEZIONI UNITE - RIPETIZIONE DI INDEBITO, PRESCRIZIONE E INTERESSI

Con Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 13 giugno 2019, n. 15895, è

---

<sup>287</sup> BUSANI, Nullità del trust, si può scegliere la giurisdizione, in *Il Sole 24 Ore* del 22 marzo 2019; MORAMARCO, Giurisdizione italiana in materia di nullità del trust estero, in *Guida al diritto*, 2019, 16, p. 24.

stato deciso quanto segue:

*«L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie.*

*Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine «domanda», di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.»<sup>288</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - NOTIFICA DELLA SENTENZA E TERMINE BREVE**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 4 marzo 2019, n. 6278\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«In tema di notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 326 c.p.c., il termine breve di impugnazione di cui al precedente art. 325 c.p.c. decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, ed in particolare la decorrenza del termine predetto, vanno unitariamente ricollegati al suo perfezionamento e, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti»<sup>289</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - BUONI FRUTTIFERI POSTALI E VARIAZIONE UNILATERALE DEGLI INTERESSI**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 11 febbraio 2019, n. 3963\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, 3° comma, d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto*

<sup>288</sup> MARCONI, *Ripetizione di indebito prescrizione e decorrenza degli interessi*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); QUINTARELLI, *Le Sezioni Unite sull'onere di allegazione relativo all'eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie*, 2019, in [www.dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it).

<sup>289</sup> MARTINO, *Le Sezioni unite confermano il principio della bilateralità degli effetti della notificazione della sentenza*, 2019, in [Giustizia.civile.com](http://Giustizia.civile.com); BAGNATO, *Notifica della sentenza e decorrenza del termine breve: il chiarimento delle Sezioni Unite*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); RUSSO, *Termine breve sempre decorrente dalla ricezione della sentenza (28 marzo 2019)*, in [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info).

*adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore»<sup>290</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER FATTO DEI DIPENDENTI**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 16 maggio 2019, n. 13246](#), è stato deciso quanto segue:

*«Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo»<sup>291</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 3 maggio 2019, n. 11747](#), è stato deciso quanto segue:

*«In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento anormale o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico*

<sup>290</sup> CARNEVALI, *I buoni postali fruttiferi, la riduzione unilaterale dei tassi d'interesse originariamente fissati e le Sezioni Unite*, in *Contratti*, 2019, p. 267; BUFFONI, *Buoni postali: ennesimo scacco alla tutela del risparmio*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it); COSTA, *Il «ritorno» dei buoni fruttiferi postali al cospetto delle Sezioni unite della Corte di cassazione*, 2019, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>291</sup> TENORE, *«Occasionalità necessaria» con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti (19 giugno 2019)*, in *Giustizia civile.com*; MARINO, *Sulla natura della responsabilità civile dello Stato per fatto illecito del dipendente: il compromesso delle Sezioni unite (Cass., Sez. Un. Civ., 16 maggio 2019, n. 13246) (15 giugno 2019)*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

*preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica.*

*In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la decisione del giudice difforme da precedenti orientamenti della giurisprudenza non integra grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015), atteso che il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se è diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto e, pertanto, non è di norma vincolante per il giudice; tuttavia, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere né gratuita, né immotivata, né immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione.*

*In tema di responsabilità civile dello Stato per danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la presenza di una motivazione non è condizione sufficiente per escludere l'ammissibilità di un'azione risarcitoria per grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile, ma è di certo ausilio alla comprensibilità della decisione e quindi, di regola, è un elemento per escludere, alla luce del testo originario della l. n. 117 del 1988, la stessa sindacabilità della scelta decisionale, in quanto consapevole frutto del processo interpretativo; per contro, non tutti i casi di mancanza della motivazione, ancorché la pronuncia si ponga in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, sono fonte di responsabilità, purché la scelta interpretativa sia ugualmente riconoscibile»<sup>292</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - FALSO IN ATTO PUBBLICO DEL NOTAIO**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 18 aprile 2019, n. 24906\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«Non può essere ritenuta in sentenza dal giudice la fattispecie aggravata del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell'art. 476, comma 2, cod. pen., qualora la natura fidefacente dell'atto considerato falso non sia stata esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione con la precisazione di tale natura o con formule alla stessa equivalenti, ovvero con l'indicazione della norma di legge di cui sopra»<sup>293</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - MATERNITÀ SURROGATA E TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA STRANIERO**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 8 maggio 2019, n. 12193\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«Il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso*

<sup>292</sup> PALUMBO, *Le sezioni Unite mettono a fuoco la responsabilità civile del magistrato*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

<sup>293</sup> MONTAGNA, *Come contestare il falso in atto pubblico del delegato del notaio: la risposta delle SS. UU.*, 2019, in [www.altalex.it](http://www.altalex.it).

*alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana trova ostacolo nel divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12, comma sesto, della legge n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma primo, lett. d), della legge n. 184 del 1983»<sup>294</sup>.*

### **SEZIONI UNITE - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 19 febbraio 2019, n. 4889\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«In tema di riparto della giurisdizione, l'attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio».*

### **SEZIONI UNITE - APPROPRIAZIONE DI ASSEGNO DEL CLIENTE**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 21 febbraio 2019, n. 5200\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«L'avvocato che si appropri dell'importo dell'assegno emesso a favore del proprio assistito dalla controparte soccombente in un giudizio civile, omettendo di informare il cliente dell'esito del processo che lo aveva visto vittorioso e di restituirgli le somme di sua pertinenza, pone in essere una condotta connotata dalla continuità della violazione deontologica, destinata a protrarsi fino alla messa a disposizione del cliente delle somme di sua spettanza, sicché, ove tale comportamento persista fino alla decisione del consiglio dell'ordine, non decorre la prescrizione di cui all'art. 51 r.d.l. n. 1578 del 1933».*

### **SEZIONI UNITE - PCT, DEPOSITO DI ATTI SENZA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Con [\*Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 25 marzo 2019, n. 8312\*](#), è stato deciso quanto segue:

*«Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata*

<sup>294</sup> DOGLIOTTI, *Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri*, in *Famiglia e dir.*, 2019, p. 667; FERRANDO, *Maternità per sostituzione all'estero: le Sezioni Unite dichiarano inammissibile la trascrizione dell'atto di nascita. Un primo commento*, in *Famiglia e dir.*, 2019, p. 677; SALANITRO, *Quale ordine pubblico secondo le sezioni unite? Tra omogenitorialità e surrogazione, all'insegna della continuità*, 2019, in *Giustizia civile.com*.

*a mezzo Pec priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, 1° comma bis e 1° comma ter, l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, 2° comma, d.leg. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, il controricorrente (o uno dei controricorrenti) sia rimasto soltanto intimato, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio».*

### **SEZIONI UNITE - MANCATO VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEL SOSTITUTO**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 12 aprile 2019, n. 10378](#), è stato deciso quanto segue:

*«In tema di ritenuta di acconto, nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute»* <sup>295</sup>.

### **SEZIONI UNITE - GIURISDIZIONE E BANCHE SVIZZERE**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 4 marzo 2019, n. 6280](#), è stato deciso quanto segue:

*«Ai sensi degli art. 15, paragrafo 1, e 16, paragrafo 1, della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (ratificata dall'UE con decisione del consiglio del 27 novembre 2008 ed entrata in vigore nei rapporti con la Confederazione elvetica il 1° gennaio 2011), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale formulata dal consumatore nei confronti di un istituto di credito di diritto svizzero, che abbia svolto o svolga o abbia diretto o diriga in Italia, anche per il tramite di mandatari o di società strettamente collegate, attività professionali cui sia riconducibile il contratto per cui è causa»* <sup>296</sup>.

### **SEZIONI UNITE - PROSPECTIVE OVERRULING**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 12 febbraio 2019, n.](#)

<sup>295</sup> CANNIZZARO, *Dalle Sezioni Unite no alla coobbligazione solidale tra sostituto e sostituto per il versamento delle ritenute d'acconto*, in *CNN Notizie* del 30 aprile 2019; ANTICO, *Responsabilità solidale tra sostituto e sostituto: soluzione alla querelle infinita*, in *Fisco*, 2019, 23, p. 2255; BEGHIN, *Alle Sezioni Unite la questione della solidarietà passiva tra sostituto e sostituto*, in *Corriere trib.*, 2019, 4, p. 330; CISELLO, *Solo il sostituto è responsabile per le ritenute operate ma non versate (13 aprile 2019)*, in *www.eutekne.info*; AMBROSI, *Omesse ritenute, dipendente non solidale*, in *Il Sole 24 Ore* del 13 aprile 2019.

<sup>296</sup> GALIMBERTI, *Giudice italiano per le controversie con banche svizzere*, in *Il Sole 24 Ore* del 5 marzo 2019.

[4135](#), è stato deciso quanto segue:

*«Il prospective overruling è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte»* <sup>297</sup>.

### **SEZIONI UNITE - MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI E VARIAZIONI PATRIMONIALI**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 31 gennaio 2019, n. 16896](#), è stato deciso quanto segue:

*«L'art. 80, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, 7° comma, d. lgs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo»* <sup>298</sup>.

### **SEZIONI UNITE - SENTENZA NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO E LEGITTIMAZIONE A IMPUGNARE DEL SINGOLO CONDOMINO**

Con [Sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 18 aprile 2019, n. 10934](#), è stato deciso quanto segue:

*«Nelle controversie condominiali che investono i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ciascun condomino ha, in considerazione della natura dei diritti contesi, un autonomo potere individuale – concorrente, in mancanza di personalità giuridica del condominio, con quello dell'amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario pro quota, sicché è ammissibile il ricorso incidentale tardivo del condòmino che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, intenda evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio senza risentire dell'analogia difesa già svolta dallo stesso»* <sup>299</sup>.

---

<sup>297</sup> MELE, *Overruling: no alla rimessione in termini in caso di errore interpretativo*, 2019, in [www.altalex.it](#).

<sup>298</sup> SCARCELLA, *Chi è sottoposto a misura di prevenzione personale deve sempre comunicare le variazioni patrimoniali*, 2019, in [www.altalex.it](#).

<sup>299</sup> BAGNATO, *Sentenza emessa nei confronti del condominio? Anche il singolo può impugnare*, 2019, in [www.altalex.it](#); CIRLA, *Contraddittorio agevolato dalla regola della rappresentanza*, in *Guida al diritto*, 2019, 24, p. 50.

## LEGGITTIMA DIFESA E RESPONSABILITÀ CIVILE

L'art. 7 della [Legge 26 aprile 2019, n. 36](#) (in G.U. n. 102 del 3.5.2019) ha modificato l'articolo 2044 del codice civile aggiungendovi, alla fine, i seguenti commi:

*«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale <sup>300</sup>, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.*

*Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale <sup>301</sup>, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».*

Cfr. anche il [Dossier](#) e la [Nota di lettura](#), predisposti dai competenti uffici parlamentari.

## DIRETTIVA EUROPEA SUL DIRITTO D'AUTORE

Con [Direttiva 17 aprile 2019, n. 2019/790/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio](#) (in G.U.U.E. n. L130 del 17.5.2019) sono state dettate disposizioni sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE <sup>302</sup>.

La direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Salvo i casi di cui all'articolo 24, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

---

<sup>300</sup> Ai sensi dell'art. 52, commi 2, 3 e 4 c.p.:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

- a) la propria o la altrui incolumità;
- b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

<sup>301</sup> A norma dell'art. 55, comma 2, c.p.:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

<sup>302</sup> Cfr. CAPPUCIO, *Nuove sfide della tecnologia e frontiere mobili del diritto d'autore nella società globalizzata*, 2019, in *Giustizia civile.com*.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021 (art. 29).

### **DIRETTIVA EUROPEA SULLA FORNITURA DI SERVIZI DIGITALI**

Con [\*Direttiva 20 maggio 2019, n. 2019/770/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio\*](#) (in G.U.U.E. n. L136 del 22.5.2019) sono state dettate disposizioni relativamente a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali.

La direttiva è intesa a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno garantendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali tra operatori economici e consumatori.

Da segnalare la previsione dell'art. 22, a norma del quale «Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi clausola contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle misure nazionali che recepiscono la presente direttiva, vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che la mancata fornitura o il difetto di conformità siano portati all'attenzione dell'operatore economico da parte del consumatore o prima che la modifica del contenuto digitale o servizio digitale sia portata all'attenzione del consumatore da parte dell'operatore economico, conformemente all'articolo 19, non vincola il consumatore».

A norma dell'art. 24, a partire dal 1° luglio 2021 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

### **DIRETTIVA EUROPEA SULLA VENDITA DI BENI AI CONSUMATORI**

Con [\*Direttiva 20 maggio 2019, n. 2019/771/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio\*](#) (in G.U.U.E. n. L136 del 22.5.2019), sono state dettate disposizioni relativamente a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, è stato modificato il Regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, ed è stata abrogata la Direttiva 1999/44/CE.

Lo scopo della direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali (art. 1).

La direttiva ha ad oggetto unicamente la vendita di beni mobili, con esclusione quindi dei beni immobili (12° «Considerando»).

È fatta salva l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in particolare il Regolamento (CE) n. 593/2008 e il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (65° «Considerando»).

La direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore. Essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l'efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento (art. 3).

A norma dell'articolo 21, «Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore, non vincola il consumatore. La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva».

La direttiva 1999/44/CE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2022. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato (art. 23).

Entro il 1° luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 24).

## DIRETTIVA EUROPEA SUL RIUTILIZZO DEI DATI NEL SETTORE PUBBLICO

Con [\*Direttiva \(UE\) del 20 giugno 2019, n. 1024/2019\*](#), del Parlamento europeo e del Consiglio (in G.U.U.E. n. L172 del 26 giugno 2019), sono state dettate disposizioni relativamente all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico <sup>303</sup>.

---

<sup>303</sup> Sul riutilizzo dei dati nel settore pubblico, cfr. il **D. Lgs. 24 gennaio 2006 n. 36** (attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e gli articoli 50 e seguenti del **D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82** (Codice dell'amministrazione digitale); oltre alla recente normativa contenuta nel GDPR.

Cfr. in dottrina, SOLDA KUTZMANN, *Circolazione dell'informazione del settore pubblico*, in *Digesto discipline privatistiche, sez. civ., Aggiornamento, \*\*\**, I, Torino 2007, p. 173; GIORGIO, *Trasparenza e pubblicità dei dati delle pubbliche amministrazioni (commento a Delibera Anac 28 dicembre 2016, n. 1310)*, in *Giornale dir. amm.*, 2018, p. 109; FANTIGROSSI, *La responsabilità di un'agenzia pubblica per illecito concorrenziale e per mancata attuazione del diritto comunitario (nota a Cass. 23 marzo 2016, n. 5763)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2017, p. 2195; DI MASCIO, *Miti e realtà degli open data all'italiana (nota ad AGID – Agenzia per l'Italia Digitale – 14 dicembre 2016)*, in *Giornale dir. amm.*, 2017, p. 399; PATRITO-PAVONI, *La disciplina del riutilizzo dei dati pubblici dal punto di vista del diritto amministrativo: prime riflessioni*, in *Dir. informatica*, 2012, p. 87; PONTI, *Il riutilizzo di documenti del settore pubblico (commento al d. lgs. 24 gennaio 2006 n. 36)*, in *Giornale dir. amm.*, 2006, p. 817; MEZZETTI, *Dati pubblici ed abuso di posizione dominante (nota ad App. Milano 2 maggio 2005, e App. Milano 5 luglio 2005)*, in *Giur. it.*, 2006, p. 548; PALMIERI, *Riutilizzazione commerciale di informazioni pubbliche e abuso (legalizzato) di posizione dominante (nota ad App. Torino 8 giugno 2005)*, in *Foro it.*, 2005, I, c. 2515; CASCIONE, *Il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico*, in *Dir. informazione e informatica*, 2005, p. 1; ALGOZINI, *L'utilizzazione economica delle informazioni del settore pubblico nel diritto comunitario*, in *Dir. comunitario scambi internaz.*, 2005, p. 733; ALBERTI, *E-society e riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico – Disciplina comunitaria e riflessi nazionali*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2005, p. 1237; GUERRA, *Circolazione dell'informazione e sistema informativo pubblico: profili giuridici dell'accesso interamministrativo telematico – Tra testo unico sulla documentazione amministrativa e codice dell'amministrazione digitale*, in *Dir. pubbl.*, 2005, p. 525; OROFINO, *La pubblicità telematica nell'impianto del codice dell'amministrazione digitale*, in *Informatica e dir.*, 2005, p. 147;

Al fine di promuovere l'utilizzo di dati aperti e di incentivare l'innovazione nei prodotti e nei servizi, la Direttiva detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo, in particolare, dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri, e dei documenti esistenti in possesso delle imprese pubbliche (con le esclusioni di cui all'art. 1). In particolare, la Direttiva non pregiudica il diritto dell'Unione e nazionale in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e la Direttiva 2002/58/CE, nonché le corrispondenti disposizioni di diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva in conformità dell'articolo 1 siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ai capi III e IV (art. 3).

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 17 luglio 2021.

La Direttiva 2003/98/CE, come successivamente modificata, è abrogata a decorrere dal 17 luglio 2021 (art. 19).

### **LEGISLAZIONE REGIONALE - PRIMO SEMESTRE 2019**

Cfr. nelle pagine che seguono l'elenco delle disposizioni normative regionali maggiormente rilevanti, per quanto riguarda le materie attinenti o comunque collegate al diritto privato ed ai settori di interesse notarile, pubblicate nel primo semestre 2019.

**Gaetano Petrelli**

---

BELISARIO, *La disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni nel codice dell'amministrazione digitale*, in *Informatica e dir.*, 2005, p. 167; GIACCHETTI, *Una nuova frontiera del diritto d'accesso: il «riutilizzo dell'informazione del settore pubblico» (direttiva 2003/98/CE)*, in *Cons. Stato*, 2004, II, p. 1249.

Cfr. inoltre MENTI, *Il riutilizzo per fini commerciali dei documenti, dati e informazioni catastali e ipotecari e il pagamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali (nota ad App. Bologna 7 aprile 2005)*, in *Dir. e pratica trib.*, 2006, II, p. 755; PERRUCCI, *Il «riutilizzo» dei dati ipotecari e catastali*, in *Boll. trib.*, 2005, p. 1115; PETRELLI, *Divieto di riutilizzazione commerciale di visure ipocatastali*, in *Studi e materiali*, 2005, I, p. 809.

  
**Dott. Gaetano Petrelli**  
**NOTAIO**

Corso Cobianchi, 62 – Verbania (VB)  
 Tel. 0323/516881 – Fax 0323/581832  
 E-mail: [gpetrelli@notariato.it](mailto:gpetrelli@notariato.it)  
 Sito internet: <http://www.gaetanopetrelli.it>  
 C.F.: PTR GTN 62D25 F848T

**SEGNALAZIONE DI NOVITÀ NORMATIVE REGIONALI**

**DI INTERESSE NOTARILE**

**PRIMO SEMESTRE 2019**

**Basilicata**

Delib.G.R. 7 gennaio 2019, n. 1 (1).

**Direttiva sul contenimento dei costi delle società partecipate della Regione Basilicata – art. 19 TUSP.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 gennaio 2019, n. 2.

**Calabria**

L.R. 2 maggio 2019, n. 8 (1).

**Modifiche e integrazioni alla Legge urbanistica della Calabria (L.R. 19/2002).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 3 maggio 2019, n. 50.

**Calabria**

Delib.G.R. 15 febbraio 2019, n. 55 (1).

**Delib.G.R. n. 188 del 29 marzo 2007 «Linee guida per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) » Modifica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 15 marzo 2019, n. 35.

**Campania**

Delib.G.R. 17 aprile 2019, n. 155 (1).

**Indirizzi per la tutela del lavoro autonomo e per l'applicazione dell'equo compenso.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 23 aprile 2019, n. 22.

### **Campania**

Reg. reg. 15 febbraio 2019, n. 3 (1).

**Modifiche al Reg. reg. 28 giugno 2016, n. 4 (Riordino degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e istituzione dell'Agencia campana per l'edilizia residenziale – ACER in attuazione dell'articolo 3, comma 4, lettera a), della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1).**

(1) Pubblicato nel B.U. Campania 18 febbraio 2019, n. 9.

### **Emilia-Romagna**

Delib.G.R. 29 aprile 2019, n. 623 (1).

**Atto di coordinamento tecnico sull'ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell'imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, L.R. n. 24/2017).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 16 maggio 2019, n. 151.

### **Emilia-Romagna**

L.R. 23 aprile 2019, n. 3 (1).

**Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 aprile 2019, n. 131.

### **Emilia-Romagna**

Delib.Ass.Legisl. 20 dicembre 2018, n. 186 (1).

**Disciplina del contributo di costruzione ai sensi del titolo III della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 «Semplificazione della disciplina edilizia», in attuazione degli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia». (Proposta della Giunta regionale in data 16 luglio 2018, n. 1136) (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 11 gennaio 2019, n. 11.

(2) Vedi, anche, la Delib.G.R. 29 aprile 2019, n. 624.

### **Friuli-Venezia Giulia**

D.P.Reg. 23 maggio 2019, n. 084/Pres. (1).

**Regolamento recante modifiche al Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo**

**sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) emanato con D.P.Reg. 26 ottobre 2016, n. 0208.**

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 5 giugno 2019, n. 23.

#### **Friuli-Venezia Giulia**

D.P.Reg. 16 aprile 2019, n. 068/Pres. (1).

**Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).**

(1) Pubblicato nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 2 maggio 2019, n. 18.

#### **Lazio**

Delib.G.R. 16 aprile 2019, n. 207 (1).

**Adozione delle linee guida per l'applicazione dell'articolo 19, comma 7, della L.R. n. 12/2016, concernente l'alienazione delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 7 maggio 2019, n. 37.

#### **Lazio**

L.R. 12 aprile 2019, n. 6 (1).

**Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 16 aprile 2019, n. 31.

#### **Lazio**

Delib.G.R. 29 marzo 2019, n. 161 (1).

**Obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate dalla regione Lazio, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», così come modificato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 11 aprile 2019, n. 30, supplemento n. 1.

#### **Lazio**

L.R. 22 febbraio 2019, n. 2 (1).

**Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 26 febbraio 2019, n. 17.

**Lazio**

L.R. 13 febbraio 2019, n. 1 (1).

**Modifica alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 14 febbraio 2019, n. 14.

**Lazio**

Delib.G.R. 31 gennaio 2019, n. 43 (1).

**«Art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12» – «Approvazione dello Statuto Tipo» dei consorzi di bonifica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 12 febbraio 2019, n. 13.

**Lazio**

Det. Reg. 24 gennaio 2019, n. G00592 (1).

**Approvazione Disciplinari di asta per l'alienazione del patrimonio immobiliare regionale tramite il sistema delle aste on line del Consiglio nazionale del Notariato (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 5 febbraio 2019, n. 11.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale della Direzione bilancio, governo societario, demanio e patrimonio.

**Lazio**

Delib.G.R. 15 gennaio 2019, n. 12 (1).

**Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali forensi.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 29 gennaio 2019, n. 9.

**Liguria**

Reg. reg. 19 marzo 2019, n. 1 (1).

**Modifica al Reg. reg. 14 ottobre 2013 n. 7 (Disposizioni per il rilascio delle concessioni ai fini dell'utilizzo delle aree del demanio idrico).**

(1) Pubblicato nel B.U. Liguria 27 marzo 2019, n. 4, parte prima

**Liguria**

L.R. 8 marzo 2019, n. 2 (1).

**Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 13 marzo 2019, n. 3, parte prima

#### **Liguria**

Delib.G.R. 26 febbraio 2019, n. 154 (1).

**Regolamento europeo Reg. (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. Misure tecniche e organizzative: disposizioni di riordino e attuazione.**

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 27 marzo 2019, n. 13, parte seconda.

#### **Lombardia**

L.R. 6 giugno 2019, n. 9 (1).

**Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019.**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 giugno 2019, n. 23, supplemento

#### **Lombardia**

Delib.G.R. 8 aprile 2019, n. 11/1502 (1).

**Modifiche alla Delib.G.R. 17 gennaio 2018 n. 10/7791, «Valorizzazione del sistema dei confidi: approvazione dei criteri e delle modalità in attuazione dell'art. 2 lett. c della L.R. 11/2014».**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 10 aprile 2019, n. 15.

#### **Lombardia**

Reg. reg. 3 aprile 2019, n. 7 (1).

**Modifiche agli articoli 51 e 55 del Reg. reg. 4 giugno 2003, n. 11 (Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia») e norme di prima applicazione.**

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 5 aprile 2019, n. 14, Supplemento.

#### **Lombardia**

D. Dirig. reg. 18 marzo 2019, n. 3560 (1).

**Approvazione delle modalità operative per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art. 93, comma 3-bis, della L.R. 14 luglio 2003, n. 10.**

**(2)**

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 21 marzo 2019, n. 12.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Tutela delle entrate tributarie regionali presso la Presidenza della Giunta regionale.

**Lombardia**

D. Dirig. reg. 12 marzo 2019, n. 3254 (1).

**Aggiornamento dei criteri approvati con decreto n. 53 dell'8 gennaio 2018 per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni, di cui all'art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della Delib.G.R. n. 10/5900 del 28 novembre 2016. (2)**

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 15 marzo 2019, n. 11.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Clima e qualità dell'aria presso la Direzione Generale Ambiente e clima.

**Lombardia**

D. Dirig. reg. 19 febbraio 2019, n. 2045 (1).

**Aggiornamento dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata per l'anno 2018 ai sensi della Delib.G.R. 28 giugno 1999 n. 6/43922. (2)**

(1) Pubblicato nel B.U. Lombardia 25 febbraio 2019, n. 9.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Dirigente Regionale dell'Unità Organizzativa Rigenerazione urbana, housing sociale e sviluppo dell'offerta abitativa presso la Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

**Marche**

Reg. reg. 5 febbraio 2019, n. 1 (1).

**Modifiche al Reg. reg. 3 aprile 2015, n. 4 (Disposizioni per la gestione dei beni immobili della Regione).**

(1) Pubblicato nel B.U. Marche 14 febbraio 2019, n. 12.

**Molise**

Delib.G.R. 31 dicembre 2018, n. 609 (1).

**Legge regionale 2 dicembre 2014, n. 21 «Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia sociale» – Provvedimenti.**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 gennaio 2019, n. 1.

**Piemonte**

Delib.G.R. 27 maggio 2019, n. 31-9080 (1).

**DGR n. 21-8447 del 22 febbraio 2019. Politiche di *welfare* abitativo. Programmazione attuativa della misura rivolta all'incremento del patrimonio di alloggi sociali destinati alla locazione, realizzati dalle Cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi ai sensi dell'art. 4-ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 13 giugno 2019, n. 24.

**Piemonte**

L.R. 9 aprile 2019, n. 18 (1).

**Disposizioni in materia di sostegno ai mutui destinati alla prima casa.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 3.

**Piemonte**

L.R. 5 aprile 2019, n. 14 (1).

**Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 3.

**Piemonte**

Delib.G.R. 5 aprile 2019, n. 31-8713 (1).

**Legge regionale n. 43/2000 e legge regionale n. 23/2002. Istituzione e avvio della Misura denominata «Bando per l'efficientamento energetico degli edifici privati» e approvazione dei relativi criteri di attuazione. Anno 2019.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 11 aprile 2019, n. 15, S.O. n. 1.

**Piemonte**

D.P.G.R. 29 marzo 2019, n. 5/R (1).

**Regolamento regionale recante: «Disciplina delle procedure, delle modalità e dei tempi per l'esecuzione dei controlli sugli atti e sulla gestione delle Agenzie Territoriali per la Casa del Piemonte, in attuazione dell'articolo 38, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).».**

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 4 aprile 2019, n. 14, S.O. 4 aprile 2019, n. 14, n. 1.

**Piemonte**

D.P.G.R. 29 marzo 2019, n. 6/R (1).

**Regolamento regionale recante: «Modalità di esecuzione degli interventi di efficientamento energetico negli immobili di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 19, comma 7-bis, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale).».**

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 4 aprile 2019, n. 14, S.O. 4 aprile 2019, n. 14, n. 1.

**Piemonte**

Delib.G.R. 22 marzo 2019, n. 14-8579 (1).

**POR FESR 2014-2020 Asse I Azione I.Ib.4.1 Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione e conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca». Approvazione della scheda tecnica di Misura.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 28 marzo 2019, n. 13, S.O. n. 1.

#### **Piemonte**

D.P.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R (1).

**Regolamento regionale recante: «Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8-bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr. ».**

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 28 marzo 2019, n. 13, S.O. n. 4.

#### **Piemonte**

Circ.P.G.R. 18 marzo 2019, n. 3/PSF (1).

**L.R. n. 19/2018 e L.R. 3/2010. Assegnazioni alloggi di edilizia sociale. Indirizzi.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 21 marzo 2019, n. 12, S.O. n. 1.

#### **Piemonte**

D. Dirig. reg. 4 marzo 2019, n. 203 (1).

**Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2018 (2).**

(1) Pubblicato nel B.U. Piemonte 14 marzo 2019, n. 11, S.O. n. 1.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Settore edilizia sociale.

#### **Piemonte**

L.R. 22 gennaio 2019, n. 1 (1).

**Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 gennaio 2019, n. 4, S.O. n. 3.

#### **Piemonte**

Det. Reg. 19 dicembre 2018, n. 1533 (1).

**Aggiornamento dei limiti di reddito per l'anno 2019 degli assegnatari e degli acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 10 gennaio 2019, n. 2.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale del Servizio edilizia sociale.

#### **Puglia**

L.R. 30 aprile 2019, n. 17 (1).

**Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 maggio 2019, n. 46 supplemento.

### **Puglia**

L.R. 30 aprile 2019, n. 18 (1).

**Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 maggio 2019, n. 46 supplemento.

### **Puglia**

L.R. 28 marzo 2019, n. 14 (1).

**Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° aprile 2019, n. 36.

### **Puglia**

Det. Reg. 28 marzo 2019, n. 223 (1).

**D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. Approvazione Linee guida operative e SCHEMI di statuti per gli adeguamenti statutari di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni di Promozione sociale iscritte o iscrivende ai relativi registri regionali (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 4 aprile 2019, n. 38.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dalla Dirigente regionale della Sezione inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali.

### **Puglia**

L.R. 28 marzo 2019, n. 5 (1).

**Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell'edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14).**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 1° aprile 2019, n. 36.

### **Puglia**

L.R. 21 gennaio 2019, n. 1 (1).

**Disposizioni per l'attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 25 gennaio 2019, n. 9.

**Puglia**

Delib.G.R. 29 novembre 2018, n. 2233 (1).

**Programma di interventi urgenti di recupero e/o manutenzione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. L.R. n. 67/2017, art. 16. Criteri di assegnazione delle risorse.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 4 febbraio 2019, n. 13.

**Sicilia**

L.R. 21 maggio 2019, n. 7 (1).

**Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 23 maggio 2019, n. 23.

**Sicilia**

L.R. 6 maggio 2019, n. 5 (1).

**Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 17 maggio 2019, n. 22, S.O. n. 22.

**Sicilia**

Circ. reg. 28 gennaio 2019, n. 5 (1).

**Nuovo regime dei controlli sulle società in controllo pubblico regionale – decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 2731 del 26 ottobre 2018, articoli 4 e 5 (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 8 febbraio 2019, n. 6.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Ragioniere regionale generale della Ragioneria della Regione.

**Sicilia**

Circ. reg. 13 dicembre 2018, n. 24 (1).

**Nuovo regime dei controlli sulle società in controllo pubblico regionale – decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 2731 del 26 ottobre 2018 – Prime istruzioni (2).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 8 febbraio 2019, n. 6.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Ragioniere regionale generale della Ragioneria della Regione.

**Sicilia**

L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 (1).

**Proroga dei termini per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Modifiche all'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 4 gennaio 2019, n. 1, S.O. n. 1.

**Sicilia**

L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 (1).

**Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. sic. 4 gennaio 2019, n. 1, S.O. n. 1.

**Toscana**

L.R. 16 aprile 2019, n. 16 (1).

**Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla L.R. 62/2018.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 19 aprile 2019, n. 19, parte prima

**Toscana**

Delib.G.R. 4 marzo 2019, n. 264 (1).

**Approvazione degli Indirizzi per la realizzazione dei percorsi formativi obbligatori per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore agricolo (IAP) ai sensi della L.R. 45/2007 e del relativo regolamento attuativo D.P.G.R. n. 49/R del 2017.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 13 marzo 2019, n. 11, parte seconda.

**Toscana**

Delib.G.R. 25 febbraio 2019, n. 221 (1).

**Indicazioni interpretative ed applicative ai Comuni concernenti avvio ed esercizio del condhotel, ai sensi art. 23 della L.R. n. 86/2016.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 6 marzo 2019, n. 10, parte seconda.

**Toscana**

D. Dirett. reg. 31 gennaio 2019, n. 18 (1).

**Approvazione del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso documentale e civico (2).**

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 13 febbraio 2019, n. 7, parte seconda, supplemento n. 20.

(2) Il presente provvedimento è stato emanato dal Direttore regionale dell'A.R.T.E.A. (Agenzia regionale toscana erogazioni agricoltura).

**Toscana**

L.R. 2 gennaio 2019, n. 2 (1).

**Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 9 gennaio 2019, n. 2, parte prima

**Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma**

Delib.G.P. 28 dicembre 2018, n. 1444 (1).

**Edilizia abitativa agevolata: Adeguamento dei limiti di reddito e delle quote di detrazione relativi ai redditi dell'anno 2018.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 17 gennaio 2019, n. 3.

**Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma**

Delib.G.P. 28 dicembre 2018, n. 1446 (1).

**Attivazione della domanda telematica per le domande tavolari aventi ad oggetto le comunicazioni di cui all'articolo 40-bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, da parte dei creditori ivi indicate.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 gennaio 2019, n. 2.

**Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma**

L.P. 11 giugno 2019, n. 2 (1).

**Misure di semplificazione e potenziamento della competitività.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 11 giugno 2019, n. 23, Numero Straordinario n. 1.

**Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma**

Delib.G.P. 5 aprile 2019, n. 475 (1).

**Ulteriori modifiche all'Allegato A del d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg, recante «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)» e ss.mm.**

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 29 aprile 2019, n. 17.

**Umbria**

Delib.G.R. 24 maggio 2019, n. 698 (1).

**L.R. 28 novembre 2003, n. 23 e succ. mod. ed integr. – art. 30 – Bando per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica relativo all'anno 2019 – Approvazione del modello-tipo di bando.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 5 giugno 2019, n. 29.

**Umbria**

Delib.G.R. 18 aprile 2019, n. 482 (1).

**Delib.G.R. 3 giugno 2014, n. 648 – Programma di vendita degli alloggi di ERS pubblica di proprietà dei Comuni – Integrazione e proroga validità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 2 maggio 2019, n. 22.

**Umbria**

L.R. 11 aprile 2019, n. 2 (1).

**Disciplina delle cooperative di comunità.**

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 17 aprile 2019, n. 20.

**Umbria**

Reg. reg. 15 gennaio 2019, n. 1 (1).

**Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismo.**

(1) Pubblicato nel B.U. Umbria 23 gennaio 2019, n. 4, S.O. n. 1.

**Veneto**

Delib.G.R. 28 maggio 2019, n. 715 (1).

**Interventi regionali in materia di edilizia pubblica – Provvedimenti (L.R n. 27/2003 art. 50).**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 11 giugno 2019, n. 62.

**Veneto**

L.R. 4 aprile 2019, n. 14 (1).

**Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio».**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 5 aprile 2019, n. 32.

**Gaetano Petrelli**